

PROSPETTO DI BASE

per il programma di offerta al pubblico e/o quotazione denominato: “Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo,

con possibilità di devoluzione e/o di finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito

e Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo”

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale o come Titoli di Solidarietà.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) sugli strumenti finanziari ai fini della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche (la “**Direttiva Prospetti**”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il “**Regolamento Prospetti**”) così come modificato ed integrato ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 13 giugno 2018 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0200620/18 del 12 giugno 2018.

Il presente Prospetto di Base si compone del documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”) che contiene informazioni su Unione di Banche Italiane S.p.A. (“**UBI Banca**” o l’**Emittente**” o la “**Banca**”), di una Nota Informativa (la “**Nota Informativa**”) sugli strumenti finanziari (le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la “**Nota di Sintesi**”) che riassume le caratteristiche dell'Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.

In occasione di ciascun prestito obbligazionario (di seguito “**Prestito Obbligazionario**” o “**Prestito**”), l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le “**Condizioni Definitive**”) con la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione entro la data

dell'inizio dell'offerta (di seguito l'“**Offerta**” o “**Singola Offerta**”) e contestualmente inviate alla Consob e, in caso di quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico Obbligazionario (MOT) o in caso di offerta effettuata mediante distribuzione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT)/ExtraMOT, a Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità relativamente alle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base con provvedimento n. LOL-003260 del 23 dicembre 2016 e n. LOL-001546 del 11 marzo 2013.

L'informativa completa sull'Emittente e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi, nonché delle Condizioni Definitive dell'Offerta di ciascun Prestito e di ogni eventuale Supplemento al Prospetto di Base.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.ubibanca.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base nel suo complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo di cui esso fa parte, al settore di attività in cui opera e agli strumenti finanziari offerti, per una descrizione completa dei quali si rinvia alla lettura integrale rispettivamente del Documento di Registrazione, Sezione 5, paragrafo 3.1, e della Nota Informativa, Sezione 6, paragrafo 2.

In particolare, si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato:

1. Al 31 dicembre 2017 l'incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi netti e dei crediti deteriorati netti sugli impieghi netti risulta superiore alla media di sistema riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente alla stessa data. Con riferimento ai rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze si evidenzia che alla stessa data questi risultano più bassi rispetto ai dati di sistema riferiti alla stessa classe di appartenenza.

Con particolare riguardo alla qualità del credito del Gruppo UBI Banca, nell'ambito del processo SREP 2017, la BCE ha segnalato la necessità di aumentare il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") richiedendo alla Società di aggiornare entro il 30 marzo 2018 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo tenuto anche conto del nuovo perimetro di Gruppo che comprende le Nuove Banche recentemente acquisite. UBI Banca il 9 aprile 2018 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2018 – 2022. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche operazioni di cessione dei crediti deteriorati. Sono al riguardo in corso le attività per la cessione di una prima tranche del portafoglio crediti deteriorati, identificato nella "NPL Strategy", prevista indicativamente per il terzo trimestre 2018.

A partire dal 1 gennaio 2018 si applica il nuovo principio contabile IFRS 9. Nell'ambito del progetto di transizione al nuovo principio contabile internazionale IFRS9, sono stati identificati gli impatti definitivi della cosiddetta First Time Adoption, afferenti: (i) la classificazione degli strumenti finanziari in coerenza con il Business Model del Gruppo UBI, (ii) l'applicazione delle previsioni in materia di modifiche contrattuali (cd "Modification & Derecognition Accounting"), e (iii) l'impairment sugli strumenti finanziari (crediti in bonis, crediti deteriorati, titoli di debito, garanzie finanziarie e impegni). Gli impatti più significativi si riferiscono all'impairment dei crediti in bonis e deteriorati che, per questi ultimi, recepiscono anche l'inclusione di scenari prospettici di vendita su un portafoglio identificato di crediti lordi a cui è stata associata una probabilità di cessione elevata, al fine di accelerare il raggiungimento di un ratio di crediti deteriorati lordi inferiore al 10% a cavallo tra il 2019 e il 2020, in funzione delle condizioni di mercato. L'impatto negativo definitivo sul patrimonio netto contabile della FTA dell'IFRS 9 determinata al 1 gennaio 2018 è pari a euro 787 milioni. L'applicazione dell'IFRS 9 potrebbe comportare una volatilità nella valutazione delle attività finanziarie con conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione economica e patrimoniale/finanziaria futura dell'Emittente.

Per maggiori informazioni si rinvia al "*Rischio connesso alla qualità del credito*", ai "*Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e alla SREP 2017: NPL Strategy e requisiti patrimoniali prudenziali*", ai "*Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili*" e al Capitolo 3, Paragrafo 3.2. del Documento di Registrazione.

2. In data 10 maggio 2017, l'Emittente ha perfezionato l'acquisizione (il "Contratto di Acquisizione") dalla Banca d'Italia (il "Venditore"), in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione, del 100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (congiuntamente, le "Nuove Banche").

Il Gruppo UBI Banca, è esposto pertanto al rischio che le Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, possano essere ritenute soggetti legittimati a rispondere di passività originate dall'esercizio dell'azienda bancaria condotta da Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., alla data del presente Prospetto di Base, in liquidazione coatta amministrativa (congiuntamente, le "Old Banks") prima della risoluzione e oggetto di trasferimento alle Nuove Banche in esecuzione del programma di risoluzione definito da Banca d'Italia.

Il Gruppo è, in particolare, esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse ovvero al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.

A tal riguardo, nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.

Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziative idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa €177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018 e con udienza fissata per il giorno 11 luglio 2018.

La Banca non ha adempiuto alle decisioni sfavorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie relative a ricorsi di ex azionisti di Banca delle Marche.

Per maggiori informazioni si rinvia a *“Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche”*, a *“Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrari”* e al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5. del Documento di Registrazione.

3. Con riferimento al Piano Industriale 2017 – 2020, la capacità dell'Emittente di compiere le azioni e di raggiungere gli obiettivi in esso previsti dipende da numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali sono al di fuori del controllo dell'Emittente (quali, tra l'altro, ipotesi relative allo scenario macroeconomico e all'evoluzione del contesto regolamentare), o comunque riferite ad eventi non completamente controllabili dagli organi amministrativi e dal management dell'Emittente. In caso di mancata o parziale realizzazione del Piano Industriale 2017 – 2020 o di alcune azioni previste dallo stesso nella misura e nei tempi prospettati, anche per effetto del mancato raggiungimento delle sinergie attese e/o di maggiori costi di integrazione, potrebbero verificarsi scostamenti, anche significativi, rispetto alle previsioni formulate, con conseguente impossibilità di raggiungere gli stessi, nonché effetti negativi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell'Emittente e/o del Gruppo UBI.

Per maggiori informazioni si rinvia a *“Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca”* e al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5. del Documento di Registrazione.

4. Alla data del presente Prospetto di Base il Gruppo UBI Banca è coinvolto in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di “probabilità” e/o “possibilità”, così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Sebbene l'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi, sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo.

Si segnala che, in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici dell'Emittente, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla data del presente Prospetto di Base le indagini risultano in corso.

Inoltre, in data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza). La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 e 2638 del Codice Civile (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza) oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti in carica alla data del presente Prospetto di Base. L'udienza preliminare è in corso di svolgimento con udienze già calendarizzate fino a marzo 2018. Nel contesto dell'udienza preliminare l'unica costituzione di parte civile che è stata ammessa dal giudice è quella presentata dalla Consob nei confronti dei soli imputati per il reato di cui all'art. 2638 c.c.. UBI Banca non è stata citata come responsabile civile. Il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs.vo 231/01 nonché di alcuni esponenti attualmente in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ..

Alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Collegio di Sorveglianza, nonché alcuni Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'Emittente sono stati coinvolti in procedimenti sanzionatori. In particolare, nel corso degli ultimi cinque anni, tali soggetti sono stati destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della Banca d'Italia, della Consob e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sussiste pertanto il rischio che nell'ipotesi di provvedimenti giudiziari o sanzionatori, uno o più degli esponenti aziendali perda i requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti applicabili per svolgere il ruolo ricoperto alla data del presente Prospetto di Base all'interno del Gruppo (ovvero che, indipendentemente dalla perdita dei requisiti, l'Emittente decida di adottare specifiche misure o provvedimenti), con conseguenti impatti sulla governance dell'Emittente e/o del Gruppo.

Per maggiori informazioni si rinvia ai *“Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrari”*, al *“Rischio connesso ai procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell'Emittente”* e al Capitolo 11, Paragrafi 11.6.1 e 11.6.3 del Documento di Registrazione.

5. Si segnala che, in relazione alla trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni approvata con delibera dell'assemblea dei soci in data 10 ottobre 2015, alla data del presente Prospetto di Base pende innanzi al Consiglio di Stato un giudizio avente ad oggetto le disposizioni di legge e regolamentari che hanno previsto la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni (*inter alia*, l'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). Mentre il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riguardo alle predette previsioni normative. UBI Banca è, inoltre, parte in alcuni contenziosi civili promossi da azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di trasformazione che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

Per maggiori informazioni si rinvia ai *“Rischi connessi alla riforma delle banche popolari”* e al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5. del Documento di Registrazione.

6. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza le Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UBI Banca ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo UBI Banca, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca.

In particolare, alla data del presente Prospetto di Base, il Gruppo UBI Banca è soggetto, fra gli altri, a:

- BCE *“On-site inspection on Internal governance and risk management”* con focus su IT strategy and governance, gestione del portafoglio progetti IT, nonché sulle più recenti iniziative in tema di digital distribution channel e payment services alla luce dell'evoluzione regolamentare, il cui avvio è stato comunicato da BCE con lettera del 28 marzo 2018. Le verifiche hanno avuto inizio in loco il 7 maggio e sono tuttora in corso;

- BCE *“On-site inspection on Internal model”* per l'approvazione dell'estensione del perimetro dei modelli interni relativi al rischio di credito in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo, il cui avvio è stato comunicato da BCE con lettera del 6 aprile 2018. Le verifiche hanno avuto inizio in loco il 14 maggio e sono tuttora in corso;

- BCE Thematic review on *“Profitability drivers – Business Model and Profitability”*, avviata da BCE in data 9 marzo 2017 a cui è seguita in data 22 marzo la richiesta di compilazione di un template, funzionale anche alle valutazioni riferibili alla Thematic Review, trasmesso dalla Banca il 3 aprile. La BCE inoltre ha formulato alcune

richieste in data 24 ottobre 2017, riscontrate dalla Banca il successivo 26 ottobre. UBI Banca è ora in attesa di ricevere gli esiti della Thematic Review.

Si rappresenta inoltre come il Gruppo UBI Banca sia in attesa di ricevere gli esiti relativamente ai seguenti accertamenti ispettivi recentemente conclusi:

- BCE “On-site inspection on Targeted Review on Internal Models”, il cui avvio è stato comunicato da BCE con lettera del 22 dicembre 2017. Le verifiche hanno avuto inizio in loco il 19 febbraio 2018 e si sono concluse il 4 maggio c.a.;

-BCE “On-site inspection on Credit and Counterparty Risk Management and Risk Control System”. Le verifiche, riguardanti il portafoglio crediti in bonis e deteriorati verso le Imprese (Specialised Lending, Large Corporate, Corporate, Small Business, con esclusione delle Imprese Retail) del Gruppo (UBI Banca, UBI Leasing e UBI Factor) hanno avuto inizio il 18 settembre 2017 e si sono concluse il 23 febbraio 2018. Gli elementi del draft report sono stati rappresentati nel corso dell’“exit meeting” del 7 maggio e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni al draft report in data 18 maggio. La maggior parte delle rettifiche aggiuntive correlate all’accertamento ispettivo risulta allo stato contabilizzata. Il processo si concluderà a settembre 2018 a valle delle ordinarie interlocuzioni con l’Autorità di Vigilanza.

Si comunica inoltre di avere recentemente ricevuto gli esiti ispettivi con riguardo a:

- Accertamento ispettivo della Banca d’Italia volto a valutare (i) lo stato di attuazione degli interventi correttivi richiesti a seguito degli ultimi accertamenti ispettivi, detagliati nel Bilancio 2016, in materia di Antiriciclaggio; nonché (ii) l’idoneità degli assetti organizzativi a produrre segnalazioni corrette dei tassi effettivi globali medi (TEGM) e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di Usura. L’accertamento in loco ha preso avvio in data 6 novembre 2017 e si è concluso il 14 febbraio 2018. In data 17 aprile 2018 la Banca d’Italia con un giudizio parzialmente sfavorevole ha comunicato gli esiti delle verifiche in oggetto che includono alcune contestazioni (con contestuale avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, a carico della Banca) e l’evidenza di un piano di azioni correttive di natura organizzativa procedurale e operativo da intraprendere che dovranno essere opportunamente notificate all’Autorità medesima con l’indicazione della relativa tempistica di completamento.

- Accertamento ispettivo della Banca d’Italia avente ad oggetto “L’introduzione sul mercato e la revisione dei prodotti bancari al dettaglio: fasi del processo di produzione e di distribuzione, dispositivi di governance e di controllo”. L’accertamento in loco, che era finalizzato, tra l’altro, ad identificare “buone prassi”, individuare eventuali ambiti di miglioramento della normativa primaria e secondaria di riferimento e formulare Orientamenti di Vigilanza, ha preso avvio in data 9 ottobre 2017, facendo seguito alla comunicazione trasmessa dalla predetta Autorità il precedente 22 settembre e si è concluso il 10 novembre 2017. In data 31 maggio la Banca d’Italia ha comunicato gli esiti delle verifiche in oggetto che evidenziano una complessiva affidabilità ed adeguatezza ai dettati regolamentari dei processi di product governance adottati dal Gruppo UBI, ed in ordine ai quali sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento con riferimento a: rafforzamento dei presidi organizzativi e di controllo e una maggiore strutturazione dei processi e delle procedure aziendali, potenziamento della governance della complessiva Product Governance anche mediante l’innalzamento del grado di coinvolgimento degli Organi Aziendali; una maggior focalizzazione dei sistemi di monitoraggio (reclami e customer satisfaction) sull’analisi di adeguatezza di singoli prodotti ai bisogni del cliente e conseguente arricchimento dell’attuale sistema di reporting.

Per maggiori informazioni si rinvia ai “*Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza*” e al Capitolo 11, Paragrafo 11.6.3 del Documento di Registrazione.

Relativamente agli strumenti finanziari offerti si evidenziano i seguenti punti:

7. L’investimento nelle Obbligazioni, comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della vita delle Obbligazioni, l’Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una condizione di dissesto o di rischio di dissesto (come previsto dall’art. 17, comma 2, del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d’Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il c.d. “bail-in” – o “salvataggio interno” – ai fini della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del c.d. “bail-in” l’investitore potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni.

Per maggiori informazioni si rinvia al “Rischio connesso all’utilizzo del bail in” e al “Rischio di credito per il sottoscrittore” riportati al paragrafo “2. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” della “Sezione 6 – Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

8. Le Obbligazioni potranno essere emesse in Euro ovvero in un'altra valuta e rimborsate nella stessa valuta. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la c.d. valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che un deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all'Euro possa influire negativamente sul rendimento delle Obbligazioni e comportare una perdita sul capitale investito nella valuta dell'investitore.

Per maggiori informazioni si rinvia al "Rischio di cambio per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro" riportato al paragrafo "2. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari" della "Sezione 6 – Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

9. Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo sono caratterizzate da una specifica rischiosità, connessa all'aleatorietà del rendimento, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dalla complessità delle stesse. Pertanto è necessario che l'investitore sottoscriva tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che i medesimi comportano, sia mediante la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto conto anche della Comunicazione Consob n. 97996 del 22 dicembre 2014, riguardante la distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.

Per maggiori informazioni si rinvia al "*Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni*" riportato al paragrafo "2. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari" della "Sezione 6 – Nota Informativa del Prospetto di Base.

INDICE

SEZIONE 1 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	11
1. PERSONE RESPONSABILI	11
1.1. Indicazione delle persone responsabili	11
1.2. Dichiarazione di responsabilità	11
SEZIONE 2 – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	12
SEZIONE 3 – NOTA DI SINTESI	13
SEZIONE 4 – FATTORI DI RISCHIO	55
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE	55
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI	55
SEZIONE 5 – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	56
1. PERSONE RESPONSABILI	56
1.1. Indicazione delle persone responsabili	56
1.2. Dichiarazione di responsabilità	56
2. REVISORI LEGALI DEI CONTI	57
2.1. Nomi e indirizzo dei revisori legali dell'Emittente	57
2.2. Informazioni sui rapporti con i revisori	57
3. FATTORI DI RISCHIO ED INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE	57
3.1. FATTORI DI RISCHIO	58
3.2. Informazioni finanziarie selezionate dell'Emittente	77
NUOVI PRINCIPI CONTABILI E MODIFICA DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI.	102
4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	104
4.1. Storia ed evoluzione dell'Emittente	104
4.1.1. Denominazione legale e commerciale dell'Emittente	106
4.1.2. Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione	106
4.1.3. Data di costituzione e durata dell'Emittente	106
4.1.4. Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della Sede Sociale	106
4.1.5. Qualsiasi evento recente nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità	106
5. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ	113
5.1 Principali attività	113
5.1.1. Breve descrizione delle principali attività dell'Emittente	113
5.1.2. Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi	113
5.1.3. Principali mercati	113
5.1.4. Base di qualsiasi dichiarazione formulata dall'Emittente nel presente Documento di Registrazione riguardo la sua posizione concorrenziale	113
6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA	114
6.1. Breve descrizione del gruppo	114
6.2. Dipendenza all'interno del Gruppo	117
7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE	118
7.1. Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato	118
7.2. Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso	118
8. PREVISIONE O STIME DEGLI UTILI	119
9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA	120
9.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'Emittente degli attuali componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza	120
9.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza	126
10. PRINCIPALI AZIONISTI	128
10.1. Informazioni relative agli assetti proprietari	128
10.2. Accordi, noti all'Emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente	128

11. "INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE"	130
11.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati	130
11.2. Bilanci	131
11.3. Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati	131
11.3.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione	131
11.3.2. Eventuali altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori dei conti	131
11.3.3. Qualora i dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell'emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.	132
11.4. Data delle ultime informazioni finanziarie	132
11.5. Informazioni finanziarie infrannuali	132
11.6. Procedimenti giudiziari e arbitrati ed interventi delle Autorità di Vigilanza	132
11.6.1. Procedimenti giudiziari e arbitrati	132
11.6.2. Procedimenti fiscali	138
11.6.3. Procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza	140
11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente	146
12. CONTRATTI IMPORTANTI	147
13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI	148
13.1. Relazioni e pareri di esperti	148
13.2. Informazioni provenienti da terzi	148
14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO	149
SEZIONE 6 – NOTA INFORMATIVA	150
1. PERSONE RESPONSABILI	151
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	151
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI	162
3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	162
3.2. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	163
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	165
4.1. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione	165
4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati	168
4.3. Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri	168
4.4. Valuta di emissione degli strumenti finanziari	169
4.5. Ranking delle Obbligazioni	169
4.6. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio	170
4.7. Tasso di interesse nominale	172
4.8. Data di Scadenza e modalità di ammortamento del Prestito	184
4.9. Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo	184
4.10. Rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni	185
4.11. Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create e/o emesse	185
4.12. Data di emissione delle Obbligazioni	185
4.13. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità	185
4.14. Regime fiscale	185
5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA	187
5.1. Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	187
5.1.1. Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	187
5.1.2. Ammontare totale dell'emissione / dell'offerta	188
5.1.3. Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione	188
5.1.4. Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	190
5.1.5. Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)	190
5.1.6. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	190
5.1.7. Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	191
5.1.8. Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	191
5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione	191
5.2.1. Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari	191
5.2.2. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	191
5.3. Fissazione del prezzo	191
5.3.1. Prezzo di offerta degli strumenti finanziari	191
5.4. Collocamento e sottoscrizione	192
5.4.1. Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e dei Soggetti incaricati del collocamento	192

5.4.2. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese	192
5.4.3. Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari	192
5.4.4. Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione	193
5-BIS CONDIZIONI DELL'OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SU UNA SEDE DI NEGOZIAZIONE MULTILATERALE O SUL MERCATO REGOLAMENTATO	193
5.1-bis Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	193
5.1.1-bis Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	193
5.1.2-bis Ammontare totale dell'emissione / dell'offerta	193
5.1.3-bis Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione	193
5.1.4-bis Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	195
5.1.5-bis Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)	196
5.1.6-bis Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	196
5.1.7-bis Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	196
5.1.8-bis Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	196
5.2-bis Piano di ripartizione e di assegnazione	196
5.2.1-bis Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari	196
5.2.2-bis Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	197
5.3-bis Fissazione del prezzo	197
5.3.1-bis Prezzo di offerta degli strumenti finanziari	197
5.4-bis Collocamento e sottoscrizione	198
5.4.1-bis Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e dei Soggetti incaricati del collocamento	198
5.4.3-bis Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari	198
5.4.4-bis Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione	198
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	199
6.1. Mercati regolamentati e Mercati equivalenti	199
6.2. Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione	200
6.3. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	200
7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	201
7.1. Consulenti legati all'emissione	201
7.2. Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti	201
7.3. Pareri o relazioni di esperti contenute nella Nota Informativa	201
7.4. Informazioni provenienti da terzi	201
7.5. Rating attribuiti all'Emittente e/o agli strumenti finanziari	201
SEZIONE 7 – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE	205

SEZIONE 1 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1. Indicazione delle persone responsabili

Unione di Banche Italiane S.p.A., con Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base.

1.2. Dichiarazione di responsabilità

Unione di Banche Italiane S.p.A., con Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

UBI Banca ha redatto il presente Prospetto di Base nel quadro di un programma di offerta al pubblico e/o di quotazione di prestiti obbligazionari “Unione di Banche Italiane S.p.A. Zero Coupon, Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up/Step Down, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo, con possibilità di devoluzione e/o di finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell’importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito, e Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo” (il “**Programma**”). Le Obbligazioni oggetto del Prospetto di Base, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale o come Titoli di Solidarietà”.

Il presente Programma prevede l’emissione in via continuativa da parte dell’Emittente delle seguenti tipologie di titoli di debito:

- i) Obbligazioni Zero Coupon;
- ii) Obbligazioni a Tasso Fisso;
- iii) Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down;
- iv) Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo;
- v) Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo; e
- vi) Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo.

Le caratteristiche finanziarie delle singole tipologie di Obbligazioni sono descritte nella Nota Informativa.

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale o come Titoli di Solidarietà.

Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di approvazione e si compone di:

- (i) la Nota di Sintesi che contiene le informazioni chiave di cui all’allegato XXII del Regolamento Prospetti e va letta come un’introduzione al Prospetto di Base;
- (ii) il Documento di Registrazione che contiene le informazioni di cui all’allegato XI del Regolamento Prospetti relative all’Emittente;
- (iii) la Nota Informativa, redatta in conformità all’allegato V del Regolamento Prospetti, che contiene le informazioni relative agli strumenti finanziari.

In occasione di ogni emissione di Obbligazioni, l’Emittente provvederà a pubblicare le Condizioni Definitive che contengono le caratteristiche specifiche delle singole Obbligazioni emesse sulla base del presente Programma. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione. Le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi di ciascuna emissione di Obbligazioni dovranno essere lette unitamente al presente Prospetto di Base; esse saranno messe gratuitamente a disposizione del pubblico presso la Sede Legale nonché sul sito internet dell’Emittente www.ubibanca.it e, ove previsto, sul sito e/o presso la Sede Legale dei Soggetti Incaricati del Collocamento prima dell’inizio dell’offerta e contestualmente inviate alla Consob. In caso di offerta effettuata mediante distribuzione sul MOT/ExtraMOT e in caso di quotazione le Condizioni Definitive saranno, altresì, trasmesse a Borsa Italiana.

SEZIONE 3 – NOTA DI SINTESI

NOTA DI SINTESI

Sezione A – Introduzione e avvertenze

La Nota di Sintesi è costituita da una serie di informazioni denominate gli “Elementi”. Detti elementi sono numerati nelle Sezioni A-E (A.1 – E.7).

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e di Emittente. Dal momento che alcuni Elementi non risultano rilevanti la sequenza numerica degli Elementi potrebbe non essere completa.

Nonostante alcuni Elementi debbano essere inseriti in relazione alla tipologia di strumento finanziario e di Emittente, può accadere che non sia possibile fornire alcuna informazione utile in merito ad alcuni Elementi. In questo caso nella Nota di Sintesi sarà presente una breve descrizione dell’Elemento con l’indicazione “Non applicabile”.

A.1	Avvertenza	<p>La presente Nota di Sintesi va letta come un’introduzione al Prospetto di Base.</p> <p>Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del Prospetto di Base completo.</p> <p>Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell’inizio del procedimento.</p> <p>La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nelle Obbligazioni.</p>
A.2	Consenso all’utilizzo del Prospetto di Base	<p>Non applicabile.</p> <p>L’Emittente non acconsente all’utilizzo del Prospetto di Base per una rivendita successiva delle Obbligazioni da parte di intermediari finanziari.</p>

Sezione B – Emittente

B.1	Denominazione legale e commerciale	<p>La denominazione legale dell’Emittente è “Unione di Banche Italiane Società per Azioni” e, in forma abbreviata, “UBI Banca”. La denominazione commerciale dell’Emittente è “UBI >> Banca”.</p>
B.2	Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera e paese di costituzione	<p>L’Emittente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è un istituto bancario costituito in Italia nella forma di società per azioni ed opera ai sensi della legislazione italiana; • ha Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Vittorio Veneto n. 8, 24122 Bergamo (Italia); • nello svolgimento delle proprie attività bancarie, l’Emittente dal 4 novembre 2014 è soggetto alla vigilanza unica della BCE.
B.4b	Descrizione delle principali tendenze note riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera.	<p>Non vi sono informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso.</p>
B.5	Gruppo di appartenenza dell’Emittente	<p>L’Emittente è la banca capogruppo del Gruppo UBI Banca e, in qualità di capogruppo, oltre all’attività bancaria, svolge, ai sensi dell’articolo 61, quarto comma, del TUB, le funzioni di direzione e coordinamento nonché di controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate, componenti il Gruppo UBI Banca.</p> <p>L’Emittente, nell’ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell’interesse della stabilità del Gruppo stesso. L’Emittente esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile nei confronti delle società italiane appartenenti al Gruppo UBI Banca e controllate direttamente o indirettamente da parte dell’Emittente.</p> <p>In data 10 maggio 2017, è stata perfezionata l’operazione di acquisizione da parte di UBI Banca del 100% del capitale sociale delle Nuove Banche (i.e., Banca Adriatica ex-Nuova Banca Marche, Banca Tirrenica ex-Nuova Banca Etruria e Banca Teatina ex-Nuova CariChieti) in esecuzione del Contratto di Acquisizione che, a seguito dell’offerta vincolante presentata dall’Emittente il precedente 11 gennaio 2017, è stato sottoscritto in data 18 gennaio 2017 da UBI Banca e dalla Banca d’Italia, quest’ultima in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione.</p> <p>Nel mese di maggio 2017 è stato approvato, dai competenti organi sociali delle rispettive società, il progetto di fusione per incorporazione di Banca Adriatica, Banca Tirrenica e Banca Teatina e delle rispettive società controllate (i.e. Cassa di</p>

Risparmio di Loreto S.p.A. controllata da Banca Adriatica e Banca Federico Del Vecchio S.p.A. controllata da Banca Tirrenica) in UBI Banca, con i principali obiettivi (i) di semplificare l'assetto organizzativo e di governo societario del Gruppo UBI Banca, (ii) di massimizzare il grado di uniformità nell'applicazione delle politiche commerciali, di gestione del credito e delle risorse nonché – più in generale – delle linee strategiche e (iii) di conseguire, pertanto, sinergie e risparmi di costi.

Alla data del presente Prospetto di Base si è concluso il processo di integrazione delle Nuove Banche nel Gruppo UBI Banca.

Nella seguente tabella vengono indicate alcune informazioni riguardanti le principali società controllate, direttamente o indirettamente, dall'Emittente alla data del presente Prospetto di Base.

Denominazione	Sede legale (Stato)	Impresa partecipante	Quota (%)	Disponibilità voti (%)
IW Bank S.p.A.	Italia	UBI Banca	100%	100%
UBI Leasing S.p.A.	Italia	UBI Banca	100,00%	100,00%
UBI Factor S.p.A.	Italia	UBI Banca	100%	100%
Prestitalia S.p.A	Italia	UBI Banca	100%	100%
UBI Pramerica SGR S.p.A.	Italia	UBI Banca	65%	65%
UBI Management Company S.A.	Lussemburgo	UBI Pramerica SGR	100%	100%
UBI Trustee S.A.	Lussemburgo	UBI Banca	100%	100%
Kedomus S.r.l.	Italia	UBI Banca	100%	100%
UBI Academy S.c.r.l.	Italia	UBI Banca	88,00%	100% ^a
		IW Bank	3%	
		UBI Pramerica SGR	1,5%	
		UBI Factor	1,5%	
		UBI Sistemi e Servizi	3%	
		Prestitalia	1,5%	
		UBI Leasing	1,5%	
UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A.	Italia	UBI Banca	91,94%	98,56%
		IW Bank	4,31%	
		UBI Pramerica SGR	1,44%	
		UBI Factor	0,72%	
		UBI Academy	0,01%	
		Bancassurance Pop.	0,07%	
		Prestitalia	0,07%	
BPB Immobiliare S.r.l.	Italia	UBI Banca	100%	100%
Centrobanca Sviluppo Impresa S.p.A.	Italia	UBI Banca	100%	100%
Bancassurance Popolari S.p.A.	Italia	UBI Banca	89,53%	89,53%
Bancassurance Popolari Danni S.p.A.	Italia	UBI Banca	50,77%	50,77%
		Bancassurance Pop.	49,23%	49,23%
				100%

		Oro Italia Trading S.p.A. in liquidazione	Italia	UBI Banca	100%	100%
		Mecenate S.r.l. (*)	Italia	UBI Banca	95%	95%
		UBI Finance S.r.l.(*)	Italia	UBI Banca	60%	60%
		UBI Finance CB 2 S.r.l.(*)	Italia	UBI Banca	60%	60%
		24-7 Finance S.r.l.(*)	Italia	UBI Banca	10%	10%
		UBI SPV BBS 2012 S.r.l. in liquidazione (*)	Italia	UBI Banca	10%	10%
		UBI SPV BPCI 2012 S.r.l. in liquidazione (*)	Italia	UBI Banca	10%	10%
		UBI SPV BPA 2012 S.r.l. in liquidazione (*)	Italia	UBI Banca	10%	10%
		UBI SPV LEASE 2016 S.r.l.	Italia	UBI Banca	10%	10%
		UBI SPV GROUP 2016 S.r.l.	Italia	UBI Banca	10%	10%
		(*) Società veicolo di operazioni di cartolarizzazione originate dal Gruppo UBI Banca				
B.9	Previsione o stima degli utili	Non è effettuata una previsione o stima degli utili.				
B.10	Eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati	<p>Non applicabile.</p> <p>La società di revisione ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.</p> <p>La società di revisione ha altresì rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.</p>				
B.12	Dati finanziari selezionati	<p>Si riporta di seguito una sintesi dei dati e degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari su base consolidata maggiormente significativi, chiusi al 31 marzo 2018, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016.</p> <p>Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 è stato approvato dal Consiglio di Gestione in data 10 maggio 2018 e, in data 11 maggio 2018, UBI Banca ha comunicato al mercato i risultati del primo trimestre 2018.</p> <p>Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza consolidati sono calcolati in conformità con la normativa vigente: Regolamento 575/2013 (CRR), Direttiva 36/2013 (CRD IV) e secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia con la Circolare n 285 e successive modifiche.</p> <p>Il Resoconto intermedio di gestione costituisce la prima situazione contabile redatta in applicazione delle previsioni dell'IFRS 9 e dell'IFRS 15 redatto sulla base della Circolare Banca d'Italia n. 262/2005 del 22 dicembre 2005 come introdotti dal 5° aggiornamento del 22 dicembre 2017. Quest'ultimo ha innovato gli schemi principalmente per recepire l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 "Strumenti Finanziari", che ha sostituito lo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione" a far tempo dal 1° gennaio 2018.</p> <p>In ragione di ciò, si evidenzia la sostanziale impossibilità di comparare i dati al 31 marzo 2018 con i precedenti periodi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016 in quanto redatti in ottemperanza a principi contabili non più applicati. Si evidenzia inoltre che, ove specificato, le evidenze contabili al 31.12.2016 sono relative al Gruppo UBI stand alone e pertanto sono anch'esse non comparabili.</p> <p>I dati al 31 dicembre 2017 si confrontano con i precedenti periodi che rappresentano il Gruppo UBI Banca senza il contributo delle Nuove Banche e pertanto non sono fra loro pienamente comparabili. Per rendere possibile un commento gestionale delle grandezze patrimoniali ed economiche, sono stati predisposti dei prospetti riclassificati. In particolare, con riferimento ai dati al 31 dicembre 2017 il prospetto di Conto Economico riclassificato è stato predisposto con l'evidenza degli effetti sul Conto Economico 2017 del processo PPA sulle Nuove Banche (allocazione badwill).</p>				

Con riferimento ai periodi di raffronto è stata considerata la situazione, del tutto particolare, in cui le Nuove Banche versavano nel 2016, essendo le medesime generate dalle risoluzioni delle precedenti Banche sottoposte a commissariamento; in ragione di dette peculiarità, non si è ritenuto rappresentativo né intellegibile fornire dati comparativi economici ricostruiti per dare conto della redditività nel 2016 del Gruppo inclusivo delle Nuove Banche.

Dal punto di vista patrimoniale il prospetto riclassificato al 31 dicembre 2017 viene presentato con la colonna comparativa al 31 dicembre 2016 “aggregata” (per tenere conto anche dei dati riferiti alle Nuove Banche) e consentire un esame omogeneo delle voci patrimoniali su base annuale.

Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (dati in migliaia di Euro e valori in percentuale)

INDICATORI E FONDI PROPRI	DATI AL 31 MARZO 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 (stand alone)*	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2018 comprensive della riserva di conservazione del capitale
Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	12,00%	11,56%	11,48%	7%	8,625%
Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)	12,00%	11,56%	11,48%	8,5%	10,125%
Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	14,47%	14,13%	14,10%	10,5%	12,125%
Fondi Propri	8.676.231	9.475.473	8.389.105		
Capitale Primario di Classe 1 (CET1)	7.195.245	7.754.502	6.829.283		
Capitale aggiuntivo di classe 1 (ATI)	0	0	0		
Capitale di Classe 1 (Tier 1)	7.195.245	7.754.502	6.829.283		
Capitale di Classe 2 (Tier 2)	1.536.336	1.720.971	1.559.822		
RWA	59.942.487	67.053.683	59.483.864		
RWA / Totale Attivo	47,36%	52,64%	52,93%		
Leverage Ratio	5,46%	5,85%	5,75%		

*Gli indicatori al 31.12.2006 sono conteggiati utilizzando evidenze contabili relative al Gruppo UBI stand alone e pertanto non comparabili.

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

(1) Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)

Il Gruppo UBI, a seguito delle autorizzazioni ricevute da parte dell’Autorità di Vigilanza, utilizza i modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmenti “Corporate” (“esposizioni verso imprese”) e “Retail” (sottoportafogli “dettaglio: esposizioni garantite da immobili” e “dettaglio: esposizioni altro10”) - e dei rischi operativi.

Nel corso del I° trimestre 2018 UBI Banca ha ricevuto l’autorizzazione da parte della BCE all’implementazione del Model Change11, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l’altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default.

A fine marzo 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 –superiore alla soglia target indicata a conclusione dello SREP per il 2018 (8,625%).

Il CET1 ratio pro-forma, calcolato sulla base delle regole che saranno in vigore al termine del periodo transitorio (c.d. CET1 ratio fully phased-in), è stimato pari all’11,64%.

A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 ratio all’11,56% (11,48% a dicembre 2016 riferito al perimetro “stand alone”), superiore al requisito SREP in vigore e a quello applicabile per il 2018 che tiene anche conto dell’inclusione delle Banche acquisite nel mese di maggio 2017.

(2) Tier 1/ Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)

A fine marzo 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Tier 1 ratio pari al 12,00% – superiore alla soglia target indicata a conclusione dello SREP per il 2018 (8,625%) – nonché un Total Capital ratio al 14,47%.

A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Tier 1 ratio all'11,56% (11,48% a dicembre 2016 riferito al perimetro "stand alone"), superiore al requisito SREP in vigore e a quello applicabile per il 2018 che tiene anche conto dell'inclusione delle Banche acquisite nel mese di maggio 2017.

(3) Fondi Propri

I Fondi Propri totali si sono pertanto attestati a 8,7 miliardi, a fronte dei 9,5 miliardi di fine 2017 ante adozione dell'IFRS 9. I Fondi propri totali si sono attestati a 9,5 miliardi, a fronte degli 8,4 miliardi di fine 2016 riferiti al perimetro "stand alone".

(4) Capitale Primario di Classe 1 (CET1)

La segnalazione al 31 marzo 2018 è la prima secondo i nuovi modelli derivanti dall'implementazione del Model Change che ha adeguato al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default.

In chiusura di trimestre il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca, che include la quota destinata a beneficenza e un'ipotesi di dividendo, ammontava a 7.195,2 milioni di euro, in flessione di circa 560 milioni rispetto alle consistenze evidenziate nella segnalazione di fine 2017, antecedente all'adozione del principio contabile IFRS 9 e pertanto non direttamente confrontabile con quella di fine marzo.

L'evoluzione del CET1 nel trimestre è riconducibile ai seguenti principali elementi:

- +117 milioni relativi all'utile di periodo;
- +32 milioni inerenti alla variazione rispetto al 1° gennaio 2018 della Riserva delle attività finanziarie valutate al fair value con impatti sulla redditività complessiva (Riserva OCI)5, riconducibili alla redditività degli strumenti di debito (+43 milioni), controbilanciata dall'annullamento delle disposizioni transitorie applicabili fino al 31 dicembre 2017, che consentivano di mitigare parzialmente (20%) le riserve negative e positive su tali strumenti (-11 milioni);
- -544 milioni riconducibili all'impatto derivante dalla prima applicazione (FTA) del nuovo principio contabile IFRS 9. L'impatto derivante dalla FTA dell'IFRS 9 è stato complessivamente pari a circa -787 milioni. L'effetto delle disposizioni transitorie applicabili (Reg. UE 2017/2395) – volte ad attenuare l'impatto negativo sul CET1 per la parte di FTA riferibile all'impairment (circa 853 milioni) – hanno consentito di sterilizzarne la quota (circa 243 milioni) riconducibile alle maggiori rettifiche effettuate sulle esposizioni creditizie soggette a metodo standard (circa 255 milioni);
- -61 milioni riferibili alla variazione della shortfall 7 tenuto conto degli effetti combinati derivanti dall'applicazione del Model Change e dall'incremento delle rettifiche di valore sulle posizioni creditizie soggette ai modelli interni a seguito della FTA del principio IFRS. Il Model Change, autorizzato a fine marzo, ha comportato una ricomposizione degli assorbimenti patrimoniali tra posizioni in bonis ed esposizioni deteriorate, determinando per queste ultime un incremento della perdita attesa regolamentare sui portafogli a modelli interni, con un impatto complessivo sostanzialmente nullo sui ratios patrimoniali. L'aumento della perdita attesa regolamentare avrebbe comportato un ampliamento teorico della shortfall che è stato sostanzialmente compensato dai maggiori accantonamenti contabili effettuati in sede di FTA sulle posizioni creditizie a modelli interni;
- -65 milioni attinenti alla deduzione integrale delle DTA che dipendono dalla redditività futura.

Al 31 dicembre 2017 il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammontava a 7.754,5 milioni di euro, in crescita rispetto alle consistenze evidenziate nella segnalazione di fine 2016 riferita al Gruppo UBI Banca "stand alone". L'evoluzione del CET1 nei dodici mesi è stata significativamente influenzata dalla contabilizzazione degli impatti derivanti dall'acquisizione di Nuova Banca Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti e dal correlato aumento di capitale. L'incremento di 925 milioni è riconducibile ai seguenti principali elementi:

- +556 milioni riferiti al risultato dell'esercizio 2017 computabile ai fini di Vigilanza [691 milioni (-830 milioni a dicembre 2016)], tenuto conto della quota di dividendi da distribuire, pari a 125 milioni, e della riduzione delle riserve patrimoniali connessa con l'allocatione del risultato economico dell'esercizio precedente;
- +402 milioni per il computo di: 400 milioni relativi all'aumento di capitale correlato all'acquisizione delle Nuove Banche e volto a mantenere un livello di CET1 fully loaded del Gruppo superiore all'11%; 2 milioni in seguito agli aumenti di capitale effettuati per il riacquisto, tramite concambio, delle quote minoritarie detenute da terzi nelle ex Banca Carime, Banca Popolare di Ancona e Banca di Valle Camonica, nell'ambito del completamento del progetto Banca Unica, e nella ex Cassa di Risparmio di Loreto, nell'ambito dell'incorporazione della stessa nella Capogruppo;
- +114 milioni riconducibili alla minore deduzione dal capitale in seguito alla dismissione dell'investimento in Fondi Hedge;
- +48 milioni riferibili alla variazione della shortfall tenuto conto sia della dinamica sia delle quote di inclusione nel CET1 secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie adottabili nel 2017 (80% nel 2017 rispetto al 60% nel 2016);
- -95 milioni attinenti alla maggiore deduzione delle DTA che dipendono dalla redditività futura tenuto conto della dinamica delle disposizioni transitorie (80% nel 2017 rispetto al 60% nel 2016);
- -37 milioni relativi alla variazione delle riserve da valutazione, a cui contribuisce per -32 milioni la dinamica della riserva di valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS), e per circa -5 milioni la riduzione delle perdite attuariali.

(5) RWA/Totale Attivo

Al 31 marzo 2018 con riferimento agli RWA, questi risultano scesi a 59,9 miliardi dai 67,1 miliardi di fine 2017, beneficiando oltre che della significativa riduzione conseguente all'applicazione dei nuovi modelli interni sulle posizioni in bonis (Model Change), anche dei minori assorbimenti patrimoniali sulle Società prodotto, del recupero dell'eleggibilità di garanzie e della riduzione delle DTA a seguito del riallineamento della fiscalità anticipata e differita per gli impatti derivanti dall'adozione dell'IFRS 9.

Al 31 dicembre 2017 con riferimento agli RWA, questi risultano incrementati a 67,1 miliardi dai 59,5 miliardi evidenziati dal Gruppo "stand alone" a dicembre 2016 (+7,6 miliardi) per effetto principalmente degli assorbimenti patrimoniali riferiti alle Nuove Banche. Rispetto al 30 settembre 2017 le attività di rischio ponderate hanno registrato una diminuzione di 236 milioni, nonostante l'aggiornamento delle serie storiche intervenuto negli ultimi mesi dell'anno. Il relativo impatto negativo è stato infatti più che compensato dalla riduzione degli RWA resa possibile dalle operazioni di cartolarizzazione sintetica perfezionatesi in dicembre e, in misura marginale, dal recupero di eleggibilità delle garanzie su esposizioni retail garantite da immobili, con effetto positivo sulla ponderazione delle stesse.

Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.

Tabella 2 - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati

	DATI AL 31 MARZO 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 (**)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016	DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2016 (*)
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI	7,52%	7,55%	9,10%	7,54%	10,90%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI	3,82%	4,37%	3,40%	4,35%	4,40%
CREDITI DETERIORATI LORDI (***)/IMPIEGHI LORDI	12,74%	13,01%	14,50%	14,47%	17,60%
CREDITI DETERIORATI NETTI (***)/IMPIEGHI NETTI	8,06%	8,84%	7,30%	9,87%	9,40%
RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI	40,35%	35,50%	53,80%	35,60%	51,70%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	52,17%	45,05%	65,30%	45,61%	63,10%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	37,59%	40,66%	n.d.	n.s. ****	n.d.

(*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2017. Dati riferiti alle Banche Significative.

(**) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018. Dati riferiti alle Banche Significative.

(***) Categorie che compongono i crediti deteriorati : sofferenze, inadempienze probabili esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(****) L'indicatore non è significativo dal momento che il PN aggregato al 31 dicembre 2016 non rappresenta una grandezza attendibile.

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Gli indicatori al 31.12.2016 sono conteggiati utilizzando evidenze contabili aggregate e presentano dati comparabili

(1) Sofferenze Lorde / Impieghi Lordi

In chiusura d'esercizio 2017 le sofferenze lorde si sono attestate a 7,3 miliardi dai 7,5 miliardi di fine 2016, evidenziando una variazione di -148,4 milioni, ancorché i dati non siano fra loro omogenei. Infatti, nel quarto trimestre la categoria è stata interessata da una flessione di 224,8 milioni quale principale conseguenza dell'esposizione contabile ai sensi IFRS 3 delle

sofferenze delle Nuove Banche (annullamento dei fondi rettificativi e della PPA allocata per complessivi -277,2 milioni) e marginalmente delle cessioni effettuate nel periodo, nonostante un incremento dei trasferimenti da altre categorie di deteriorate, essenzialmente inadempienze probabili.

(2) Crediti Deteriorati Lordi / Impieghi Lordi

A fine dicembre i crediti deteriorati lordi risultavano pari a 12,7 miliardi di euro.

I crediti deteriorati lordi relativi all'esercizio 2017 non risultano omogenei con i dati al 31 dicembre 2016 presentati per il raffronto. La variazione intervenuta nei dodici mesi (-1,7 miliardi, dei quali -1,4 miliardi riferiti al quarto trimestre), incorpora in primis l'effetto della modalità di contabilizzazione in chiusura d'esercizio degli attivi deteriorati delle Nuove Banche al netto dei fondi rettificativi e dell'allocazione definitiva della PPA (rispettivamente 651,3 milioni e 501,5 milioni). Senza considerare gli effetti di tale esposizione contabile, la flessione risulta determinata in via principale dai risultati della gestione interna e, in via marginale, dalle cessioni di sofferenze e inadempienze probabili effettuate nell'anno (per un valore gestionale lordo di circa 268 milioni, di cui 154 milioni nel quarto trimestre).

(3) Rapporto di copertura dei crediti deteriorati e rapporto di copertura delle sofferenze

Al 31 dicembre 2017 quale effetto dell'esposizione ai sensi IFRS 3 dei crediti deteriorati delle Banche acquisite, il grado di copertura dei crediti deteriorati si è attestato al 35,50%.

Il grado di copertura delle sofferenze, che incorpora gli effetti dell'esposizione contabile ai sensi dell'IFRS 3, in chiusura d'esercizio si è attestato al 45,05%.

(4) Rapporto Sofferenze Nette / Patrimonio Netto Consolidato

Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2017 si è attestato al 40,66%.

(5) Costo del Rischio

Nell'anno 2017 sono state iscritte rettifiche di valore nette per deterioramento crediti per 728,3 milioni (inclusive del "badwill reversal" positivo per 64 milioni), in calo rispetto ai 1.565,5 milioni registrati nel 2016 che incorporavano gli adeguamenti di valore contabilizzati in coerenza con le previsioni del Piano Industriale 2019/2020. L'aggregato è stato alimentato da svalutazioni specifiche nette sui crediti deteriorati per 749,1 milioni (che hanno peraltro beneficiato di riprese di valore - escluso il time reversal - per 271,1 milioni (227,1 milioni nel 2016) e da riprese nette sul portafoglio in bonis per 20,8 milioni.

Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è portato allo 0,79% dall'1,91% del precedente esercizio (riferito al Gruppo UBI Banca "stand alone").

	DATI AL 31 MARZO 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
Numero posizioni	5	4	3
Esposizione nominale	24.638.040	24.630.887	22.324.759
Valore ponderato	437.035	474.455	25.368
INDICE ESPOSIZIONE NOMINALE/ IMPIEGHI NETTI	26,90%	26,67%	23,81%
INDICE VALORE PONDERATO/ IMPIEGHI NETTI (*)	0,48%	0,51%	0,03%

(*) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

I dati e gli indicatori al 31.12.2016 sono conteggiati utilizzando evidenze contabili relative al Gruppo UBI stand alone e pertanto non comparabili

Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", la segnalazione di dicembre 2017, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 4 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 24,63 miliardi di euro. In dettaglio:

- 15,99 miliardi sono riferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed anticipate (16,62 miliardi a settembre; 16,8 miliardi a giugno);
- 6 miliardi alle disponibilità depositate presso Banca d'Italia (5,26 miliardi; 8,2 miliardi);

- 1,42 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d'America (1,37 miliardi; 1,4 miliardi);
- 1,22 miliardi all'operatività in essere nei confronti di una primaria controparte bancaria (principalmente per pronti contro termine passivi). Era 1,1 miliardi a settembre e 1 miliardo a giugno.

Anche in ragione dell'applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,5 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Tabella 2.1 - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati

	DATI AL 31 MARZO 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 (****)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016	DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2016 (****)
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI	7,52%	7,55%	9,10%	7,54%	10,90%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI	3,82%	4,37%	3,40%	4,35%	4,40%
INADEMPIENZE PROBABILI LORDE*/IMPIEGHI LORDI	5,06%	5,29%	5,20%	6,53%	6,40%
INADEMPIENZE PROBABILI NETTE*/IMPIEGHI NETTI	4,09%	4,30%	3,70%	5,20%	4,70%
ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE **/IMPIEGHI LORDI	0,16%	0,17%	0,20%	0,40%	0,30%
ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE **/IMPIEGHI NETTI	0,15%	0,17%	0,20%	0,32%	0,30%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	52,17%	45,05%	65,30%	45,61%	63,10%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE / PATRIMONIO NETTO	37,59%	40,66%	n.d.	n.s. ****	n.d.
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE	8,96%	6,36%	28,30%	23,86%	24,70%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI	23,76%	22,80%	34,70%	24,75%	33,70%
COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU	0,51%	0,79%	n.d.	n.d.	n.d.

**CREDITI E
AMMONTARE DEI
CREDITI NETTI
VERSO
CLIENTELA)
rapportato ad anno**

* Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

** Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

***L'indicatore non è significativo dal momento che il PN aggregato al 31 dicembre 2016 non rappresenta una grandezza attendibile.

**** Fonte: Rapporto di stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2017.

***** Fonte: Rapporto di stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018.

(1) In base alle nuove regole di classificazione e alla normativa interna, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come "Incagli" o "Ristrutturate".

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Gli indicatori al 31.12.2016 sono conteggiati utilizzando evidenze contabili aggregate e presentano dati comparabili.

La tabella di seguito riportata espone la composizione dei crediti deteriorati, per ciascuno dei periodi di riferimento.

Tabella 2.1bis – Composizione dei crediti deteriorati (migliaia di Euro)

	DATI AL 31 MARZO 2018			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
SOFFERENZE	7.309.326	(3.813.243)	3.496.083	7.343.564	(3.307.950)	4.035.614	7.491.940	(3.416.967)	4.074.973
INADEMPIENZE PROBABILI	4.914.595	(1.167.872)	3.746.723	5.142.704	(1.172.769)	3.969.935	6.485.754	(1.605.085)	4.880.669
ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	154.828	(13.868)	140.960	165.736	(10.542)	155.194	396.602	(94.649)	301.953
TOTALE	12.378.749	(4.994.983)	7.383.766	12.652.004	(4.491.261)	8.160.743	14.374.296	(5.116.571)	9.257.595

*In base alle nuove regole di classificazione e alla normativa interna, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come "Incagli" o "Ristrutturate".

Per i commenti alle suesposte voci di veda la Tabella 2.

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

I dati al 31.12.2016 rappresentano evidenze contabili aggregate e presentano dati comparabili.

Tabella 2.1ter – Esposizioni forborne (migliaia di Euro)

	DATI AL 31 MARZO 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING LORDE	2.359.894	2.393.253	2.416.725
ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING NETTE	2.264.352	2.349.076	2.374.317
ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING LORDE	3.724.679	3.824.634	3.382.817
ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING NETTE	2.750.364	2.865.805	2.604.363

Le esposizioni forborne non performing lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti. Le esposizioni forborne performing lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis.

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

I dati contabili al 31.12.2016 sono relativi al Gruppo UBI stand alone e pertanto non comparabili

Tabella 3 – Principali dati di conto economico (migliaia di Euro)

	DATI AL 31 MARZO 2018	DATI AL 31 MARZO 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016	VARIAZIONE PERCENTUALE DICEMBRE 2017 – DICEMBRE 2016
MARGINE D'INTERESSE	455.511	347.187	1.651.238	1.497.891	10,24%
COMMISSIONI NETTE	407.675	350.861	1.546.791	1.335.033	15,86%
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	902.257	765.453	3.476.816	2.996.313	16,04%
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	769.509	591.749	2.614.510	1.300.729	+101,00%
COSTI OPERATIVI	(593.979)	(486.346)	(2.465.146)	(2.512.546)	-1,89%
UTILE/PERDITA DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	183.323	109.328	796.168	(1.164.712)	n.s.
UTILE/PERDITA DI PERIODO	117.660	67.037	690.557	(830.150)	n.s.

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

I dati contabili al 31.12.2016 sono relativi al Gruppo UBI stand alone e pertanto non sono comparabili.

Per questo motivo non si è ritenuto opportuno rappresentare la variazione percentuale tra i dati al 31 marzo 2018 e al 31 marzo 2017.

(1) Margine di interesse

Il margine d'interesse, comprensivo del "badwill reversal" positivo per 3 milioni, si è attestato a 1.651,2 milioni contro i 1.497,9 milioni di raffronto (+10,24%), recependo l'apporto dell'ingresso delle Nuove Banche e la contabilizzazione del beneficio relativo al finanziamento TLTRO II4 conBCE per 68,8 milioni.

(2) Margine di intermediazione

In aggiunta all'andamento del margine di interesse commentato nel precedente punto, durante l'anno sono stati incassati dividendi e proventi simili per 13,7 milioni (+4 milioni nel confronto con il 2016), di cui: 7,6 milioni relativi al portafoglio AFS di UBI Banca (2,7 milioni di pertinenza del quarto trimestre), 1 milione alle partecipazioni di Private Equity della Capogruppo classificate a FVO; 1 milione di pertinenza di Banca Teatina e 0,6 milioni derivanti dalla gestione assicurativa. Alla determinazione dell'importo afferente ai titoli AFS ha concorso, per 1,4 milioni, il ritorno economico sulle quote detenute in Banca d'Italia.

Le commissioni nette sono salite a 1.546,8 milioni (+15,86% rispetto al 2016) grazie alla dinamica dei servizi di gestione, intermediazione e consulenza, solo parzialmente frenati dalla debolezza dei servizi bancari generali e dalle minori commissioni di performance di pertinenza di UBI Pramerica SGR, in calo di 3,5 milioni su base annua.

L'attività finanziaria ha generato un risultato netto di 265,1 milioni – inclusivo della plusvalenza legata ad una parziale cessione del portafoglio HTM (non ricorrente) per 55,9 milioni – che si confronta con i 153,7 milioni realizzati nell'analogo periodo del 2016. america SGR, in calo di 3,5 milioni su base annua.

Per effetto dei suddetti andamenti, il margine di intermediazione si è attestato a 3.476,8 milioni, in crescita del 16,04% rispetto al 2016.

(3) Risultato netto della gestione finanziaria

Nell'anno sono state iscritte rettifiche di valore nette per deterioramento crediti per 728,3 milioni (inclusive del "badwill reversal" positivo per 64 milioni), in calo rispetto ai 1.565,5 milioni registrati nel 2016 che incorporavano gli adeguamenti di valore contabilizzati in coerenza con le previsioni del Piano Industriale 2019/2020.

Sono stati inoltre contabilizzati 134 milioni (alle voci 130 b) e d)) quali rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie, riconducibili essenzialmente per 89,3 milioni alla svalutazione del Fondo Atlante e per 42 milioni (di cui 9,6 milioni contabilizzati nel quarto trimestre) agli oneri per impegni verso il FITD per l'intervento a favore di Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di San Miniato.

Nel 2016 erano stati contabilizzati 130 milioni, riferiti principalmente per 73 milioni all'impairment del Fondo Atlante, per 47,4 milioni al sostanziale azzeramento del rischio di credito residuo legato a strumenti finanziari derivanti da posizioni deteriorate di UBI Banca, ex Banco di Brescia ed ex Banca Popolare di Bergamo, per 3,9 milioni alla svalutazione della quota di partecipazione allo Schema Volontario del FITD relativamente all'intervento su Cassa di Risparmio di Cesena.

Per effetto dei precedenti andamenti, il risultato della gestione finanziaria si è attestato a 2.614,5 milioni, in significativa crescita rispetto all'esercizio precedente.

(4) Costi operativi

Gli oneri operativi, che non riflettono ancora i risparmi di costo previsti dal Piano Industriale, hanno totalizzato 2.465 milioni, in calo dell'1,89% rispetto all'esercizio precedente, nonostante l'inclusione delle spese delle Nuove Banche: i due esercizi includono, tra le altre spese amministrative, i contributi ordinari e addizionali al Fondo di Risoluzione e allo Schema di Garanzia dei Depositi (DGS), pari a 69,9 milioni nel 2017 e a 131,911 milioni nel 2016.

Le spese per il personale sono ammontate a 1.542,5 milioni; le altre spese amministrative sono salite a 1.076,8 milioni (comprensivi dell'impatto positivo, pari a 3,7 milioni, del "badwill reversal"); l'aggregato include gli importi dei già citati contributi ordinari e straordinari al Fondo di Risoluzione e al DGS.

Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali hanno registrato una riduzione a 156,7 milioni dai 206 milioni di fine 2016: la voce, nel 2017, incorpora un impatto negativo di 6,1 milioni legato al "badwill reversal" relativo agli intangibili delle Nuove Banche mentre nel 2016 includeva 62,9 milioni di impairment sui marchi.

Gli accantonamenti a fondo rischi e oneri ammontano nel 2017 a 9 milioni; la voce beneficia del “badwill reversal” per 5,3 milioni afferente alle penali per la dismissione del software delle Nuove Banche; nel 2016 la voce era pari a 42,9 milioni.

Infine, gli altri proventi/oneri di gestione hanno evidenziato una crescita a 319,9 milioni dai 306,5 milioni del 2016. Tra le componenti attive si segnala che la CIV, contabilizzata tra le sopravvenienze attive, risulta in diminuzione di 4,6 milioni a 40,4 milioni. Dal lato degli oneri, l’incremento delle sopravvenienze passive risulta principalmente riconducibile a cause passive e revocatorie.

(5) Utile/Perdita di periodo

Il Gruppo UBI Banca ha chiuso il 2017 con un utile netto di 690,6 milioni (nel 2016 si era invece registrata una perdita di 830,2 milioni determinata sia dagli impatti della svalutazione degli investimenti nel Fondo Atlante, dai contributi addizionali al Fondo di Risoluzione e dalle rettifiche relative allo Schema Volontario del FITD sia, soprattutto, dagli oneri finalizzati all’attuazione del Piano Industriale 2019/2020). Al risultato conseguito nell’esercizio ha contribuito la differenza negativa di consolidamento di 640,8 milioni, importo contabilizzato in conto economico in un’unica soluzione, quale “Badwill” emerso in sede di acquisizione delle Nuove Banche.

Tabella 4 – Principali dati di stato patrimoniale (migliaia di Euro)

	Dati al 31 marzo 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA		92.338.083	93.769.313
POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA		(8.897.004)	(9.637.115)
ATTIVITÀ FINANZIARIE (*)		16.816.615	21.944.604
RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA	94.212.149	94.449.770	103.258.237
PASSIVITÀ FINANZIARIE (**)	426.124	503.943	800.038
TOTALE ATTIVO	126.563.380	127.376.141	134.125.125
PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO	9.300.846,0	9.925.183	n.s.
CAPITALE SOCIALE	2.843.177	2.843.177	n.s.

(*) Nel 2017 e precedenti sono state considerate le attività finanziarie detenute per la negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza.

(**) Sono state considerate le passività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

I dati rappresentano evidenze contabili al 31.12.2016 aggregate e presentano dati comparabili.

	Dati al 31 marzo 2018
CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA (*)	9 1.575.231
POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA (**)	(9.150.766)
ATTIVITÀ FINANZIARIE (***)	16.853.177

(* I crediti netti verso clientela sono riferibili alla sola componente finanziamenti della voce attiva 40b. “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - b) crediti verso clientela”

(**) La posizione interbancaria netta è da determinarsi come somma della sola componente finanziamenti della voce attiva 40°. “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – b) crediti verso banche” e della voce passiva 10a. “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – a) debiti verso banche)

(***) Sono considerate attività finanziarie le attività finanziarie detenute per la negoziazione, le attività finanziarie designate al fair value, le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value e la sola componente titoli della voce attiva 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

(1) Crediti netti verso la clientela

A fine anno i crediti deteriorati netti risultavano scesi a 8,2 miliardi, su livelli ormai prossimi agli obiettivi 2020 del Piano Industriale. La contrazione di 1,1 miliardi rispetto a dodici mesi prima (-0,3 miliardi da settembre) si correla alla flessione degli stock lordi, resa possibile dalla gestione interna e marginalmente dalle cessioni effettuate nell'anno, oltre all'impatto positivo dell'allocazione netta definitiva della PPA (501,5 milioni principalmente ad inadempienze probabili delle Nuove Banche per adeguarne il valore di carico al fair value stimato). L'incidenza dell'aggregato sul portafoglio totale si è conseguentemente portata all'8,84% dal 9,87% di fine 2016.

(2) Raccolta diretta da clientela

Al 31 dicembre 2017 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammontava a 94,4 miliardi, in contrazione dell'8,5% rispetto ai 103,3 miliardi di fine 2016. L'esercizio ha evidenziato le opposte tendenze che stanno caratterizzando le principali voci a breve termine: una crescita continua delle giacenze in c/c a fronte di una diminuzione dei pronti contro termine passivi, in particolare nell'ultimo trimestre con l'azzeramento dell'operatività con la CCG. Per quanto riguarda le componenti a più lunga scadenza, è stata confermata la progressiva diminuzione degli stock sottoscritti dalla clientela ordinaria captive (titoli obbligazionari e depositi vincolati), relativamente ai quali è in atto una migrazione verso strumenti di raccolta indiretta.

I debiti verso clientela, pari a 68,4 miliardi (71 miliardi a fine 2016), risultano in flessione del 3,6% anno su anno.

I titoli in circolazione sono scesi a 26 miliardi con un decremento di 6,3 miliardi rispetto ai 32,3 miliardi di dicembre 2016.

(3) Posizione interbancaria netta

Al 31 dicembre 2017 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presentava debitoria per -8,9 miliardi, in diminuzione rispetto sia al dato di fine 2016 (-9,6 miliardi) che al saldo di fine settembre (-10,5 miliardi): il confronto annuo evidenzia maggiori esposizioni sia debitorie che creditorie verso la Banca Centrale dovute, da un lato ai fondi ottenuti con la partecipazione alla quarta ed ultima operazione TLTRO II del marzo 2017 (complessivamente 12,5 miliardi nominali), dall'altro lato, all'aumentata liquidità sulla Riserva Obbligatoria.

(4) Attività finanziarie

Al 31 dicembre 2017 le attività finanziarie del Gruppo ammontavano a 16,8 miliardi, con una tendenza decrescente durante tutto l'esercizio, rispetto ai 21,9 miliardi di fine 2016. Considerando le passività finanziarie di negoziazione, costituite unicamente da derivati finanziari, le attività nette ammontavano a 16,4 miliardi (21,1 miliardi). Nel corso dell'esercizio è proseguita l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti. Inoltre, dopo i primi interventi operati a margine dell'acquisizione, nel terzo trimestre del 2017 sono state portate avanti ulteriori manovre di ottimizzazione dei portafogli attraverso lo smobilizzo degli investimenti governativi italiani delle Nuove Banche (non rientranti nell'ambito dell'attività assicurativa) e contestuale reinvestimento parziale da parte della Capogruppo.

(5) Passività finanziarie

Le passività finanziarie di negoziazione, a marzo pari a 367,1 milioni (411,6 milioni al 1° gennaio 2018), continuano ad essere costituite solamente da derivati finanziari. La consistenza e l'evoluzione di tali derivati finanziari devono essere interpretate in coerenza con la corrispondente voce iscritta tra le attività finanziarie di negoziazione.

Le passività finanziarie di negoziazione, a dicembre pari a 411,7 milioni (861,5 milioni a dicembre 2016), continuano ad essere costituite solamente da derivati finanziari. La consistenza e l'evoluzione di tali derivati finanziari devono essere interpretate in coerenza con la corrispondente voce iscritta tra le attività finanziarie di negoziazione. Ancorchè le relative passività non emergano in chiusura d'anno, UBI Banca ha dato luogo ad una contenuta operatività in scoperti su titoli di Stato italiani e sui titoli governativi europei.

Le passività finanziarie del comparto assicurativo valutate al fair value, che rappresentano il valore delle posizioni relative alle polizze assicurative di Ramo III (prodotti Unit-Linked) e di Ramo VI (Fondi Pensione), registrano un aumento del 6,7% attestandosi a 43 milioni. La crescita riflette sia l'effetto della valutazione al mercato dei titoli ricompresi nei portafogli assicurativi sia l'apporto della raccolta netta positiva, registrata nell'anno da BancAssurance Popolari, che è stata pari a 8,4

milioni.

(6) Totale attivo

Al 31 marzo 2018 il totale attivo si attesta a 126, miliardi sostanzialmente in linea con il dato del 1° gennaio 2018.

Al 31 dicembre 2017 il totale attivo si attesta a 127,4 miliardi, in calo rispetto ai 134,1 miliardi dell'aggregato riesposto al 31 dicembre 2016.

(7) Patrimonio netto del Gruppo

Al 31 marzo 2018 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell'utile del periodo, si attestava a 9.300,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 9.138,4 milioni del 1° gennaio 2018 che includono gli impatti della prima adozione dell'IFRS 9. L'incremento di 162,4 milioni sintetizza:

- l'incremento per 43,7 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generata dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per +42,9 milioni le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,3 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per +0,2 milioni la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,7 milioni;
- una variazione complessivamente positiva per 1,10 milioni delle altre riserve che sintetizza determinanti positive di entità ridotta, tra le quali 0,4 milioni riconducibili all'effetto cambio;
- l'appostazione dell'utile del periodo per 117,6 milioni.

Al 31 dicembre 2017 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca (comprensivo dell'utile dei dodici mesi per il Gruppo UBI Banca "stand alone" e di tre trimestri per le Nuove Banche), si attestava a 9.925,2 milioni di euro, in crescita rispetto agli 8.989,6 milioni di fine 2016 (Gruppo UBI stand alone).

L'incremento sintetizza:

- l'attribuzione di 107,16 milioni a dividendi ed altre destinazioni a valere sulla riserva straordinaria;
- la flessione per 40,87 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generata dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per -36,08 milioni le attività finanziarie disponibili per la vendita; per -4,68 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per -0,27 milioni la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per +0,16 milioni;
- un aumento del capitale di 402,43 milioni che deriva:
 - per 399,98 milioni dalla contabilizzazione (al valore di 2,395 euro per azione) delle n. 167.006.712 azioni ordinarie emesse in esecuzione dell'aumento di capitale perfezionato in luglio;
 - per circa 2,45 milioni dall'emissione (al valore di 2,5 euro) nel primo trimestre di n. 937.399 azioni ordinarie rivenienti dalla fusione per incorporazione nella Capogruppo di Banca Popolare di Ancona, Banca di Valle Camonica e Banca Carime e dall'emissione nel quarto trimestre di n. 40.640 azioni ordinarie derivanti dalla fusione per incorporazione in UBI Banca di CARILO;
- una variazione negativa complessiva per 11,02 milioni delle altre riserve che sintetizza determinanti positive di varia natura, fronteggiate dall'impatto negativo dei mutati assetti partecipativi che hanno accompagnato il completamento della "Banca Unica" e dai costi accessori connessi all'aumento di capitale (-7,6 milioni al netto dell'effetto fiscale);
- una variazione positiva per 1,62 milioni della Riserva Sovrapprezzi di Emissione relativa al ricavato della vendita sul mercato di n. 6.676.180 Diritti di Opzione, non esercitati durante il periodo di Offerta;
- una variazione positiva per 0,7 milioni in seguito all'assegnazione di azioni proprie al "Personale più rilevante" del Gruppo nell'ambito del piano di incentivazione 2012 e 2014 per un totale di n. 197.094 azioni;
- una variazione negativa per -0,7 milioni relativa all'acquisto di n. 150.000 azioni proprie – ad un prezzo medio ponderato di 4,39381 euro – al servizio del sistema incentivante di lungo termine 2017- 2019/2020 a sostegno del Piano Industriale e rivolto al "Personale più Rilevante del Gruppo";
- l'appostazione dell'utile dell'esercizio per 690,56 milioni.

Tabella 5 – Indicatori di liquidità

	Dati al 31 marzo 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
LOAN TO DEPOSIT RATIO *	97,20%	97,76%	96,11%

LIQUIDITY COVERAGE RATIO **	>100%	>100%	>100%
NET STABLE FUNDING RATIO ***	>100%	>100%	>100%

* Il Loan to Deposit Ratio è calcolato come rapporto tra impieghi netti a clienti e raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione) come riportati nel bilancio consolidato. Tra dicembre 2015 e settembre 2016 mentre il numeratore si è ridotto del 3,04%, la contrazione del denominatore è stata più elevata, attestandosi nel periodo al 7,57%.

** L'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso, nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. La soglia minima regolamentare è pari al 60% a partire dal 2015, del 70% con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e dell'80% con decorrenza 1° gennaio 2017, fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018. Pertanto dalla tabella suesposta risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto da Banca d'Italia.

*** L'indicatore Net Stable Funding Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare disponibile di provvista stabile e l'ammontare obbligatorio di provvista stabile. Sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale; pertanto dalla tabella su esposta, risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto, confermando l'equilibrio finanziario a medio/lungo termine della Banca.

Tabella 5.1 – Finanziamenti erogati da BCE (Euro unità di misura)(unità di euro)

Al 31 marzo 2018 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 12,5 miliardi di euro di TLTRO come si evince dalla seguente tabella.

DESCRIZIONE	IMPORTO al 31 marzo 2018	IMPORTO al 31 dicembre 2017	DURATA	DATA INIZIO	DATA SCADENZA
Asta BCE	9.988.968.276	9.936.417.357	48 mesi	29/06/2016	24/06/2020
Asta BCE	2.497.500.000	2.492.305.556	48 mesi	29/03/2017	24/03/2021
TOTALE	12.486.468.276	12.428.722.913			

Tabella 5.2 – Finanziamenti erogati da BCE al 31.12.2016 (Euro unità di misura) (unità di euro)

Al 31 dicembre 2016 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 10 miliardi di euro di TLTRO come si evince dalla seguente tabella.

DESCRIZIONE	IMPORTO	DURATA	DATA INIZIO	DATA SCADENZA
Asta BCE	9.998.753.958	48 mesi	29/06/2016	24/06/2020
TOTALE	9.998.753.958			

Al 31 dicembre 2016, il portafoglio di attività stanziabili presso la Banca Centrale Europea, al netto degli haircut, è pari a 28 miliardi di Euro (di cui 16,1 disponibili), in aumento rispetto ai 26,4 miliardi di Euro di dicembre 2015.

Tali titoli sono costituiti prevalentemente da titoli di stato italiani che presentano un elevato grado di liquidabilità anche in condizioni di stress.

Alla data di redazione del presente Prospetto l'Emittente ritiene che né il funding liquidity risk né il market liquidity risk comportino un rischio apprezzabile in considerazione del proprio profilo di liquidità.

Esposizione del portafoglio del Gruppo UBI Banca nei confronti di debitori sovrani

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2018 ammonta complessivamente a 15,5 miliardi di Euro (valore di bilancio) di cui 13,8 miliardi riguardanti la zona Euro.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2017 ammonta complessivamente a 15,5 miliardi di Euro (valore di bilancio) di cui 13,8 miliardi riguardanti la zona Euro (contro un dato complessivo dell'esposizione nei confronti degli Stati sovrani al 31 dicembre 2016 pari a 16,2 miliardi di Euro di cui 14,5 miliardi riguardanti la zona Euro.)

In particolare, l'esposizione verso lo Stato italiano e il Settore Pubblico Italia è, al 31 dicembre 2017, pari a 12 miliardi di Euro, di cui titoli di debito per 11,2 miliardi di Euro, e crediti per 0,9 miliardi di Euro.

Infine si evidenzia che, al 31 dicembre 2017 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'87% del totale delle attività finanziarie; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta lo 0,94% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

Tabella 6 - Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato (dati in Euro)

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017* (EXPECTED SHORTFALL)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016* (EXPECTED SHORTFALL)
ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (TRADING BOOK)	1.302.242	2.611.565
ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO BANCARIO (BANKING BOOK)	64.276.948	89.474.624

* Nell'ottica di garantire una misurazione più efficace dei rischi assunti dal Gruppo UBI Banca, a partire dal 2016 l'indicatore sintetico individuato per il calcolo della rischiosità potenziale dei portafogli è l'Expected Shortfall (ES) (o Perdita Attesa), in sostituzione del VaR, calcolato, alla stregua del VaR, con metodologia di simulazione storica, intervallo di confidenza del 99% e orizzonte temporale di 1 giorno. L'Expected Shortfall, a differenza del VaR, corrisponde alla media aritmetica delle peggiori perdite del portafoglio con una probabilità dell'1% e rappresenta il valore atteso delle perdite che, per la metodologia adottata, risultino maggiore del VaR. L'Expected Shortfall, quindi, risulta essere una metodologia più prudentiale del VaR per la misurazione della rischiosità potenziale a parità di intervallo di confidenza ed orizzonte temporale.

Con riferimento all'Expected Shortfall (o Perdita Attesa) del trading book, per quanto concerne il quarto trimestre chiusosi il 31 dicembre 2017, il dato medio da inizio anno (pari a Euro 2.383.575) risulta in diminuzione rispetto ai valori di VaR medio al 31 dicembre 2016 (pari a Euro 2.973.402). Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio tasso, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio credito e rischio equity).

Con riferimento ai rischi di banking book, il rischio di mercato, misurato in termini di Expected Shortfall, su un periodo di un giorno, è stato nel corso del 2017 mediamente pari a Euro 73.861.793. Al 31 dicembre 2017 l'Expected Shortfall, su un periodo di un giorno, è pari a Euro 64.276.948 rispetto ad un VaR pari ad Euro 89.474.624 al 31 dicembre 2016.

Dichiarazione e attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente e

Si attesta che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato.

	<p>Descrizione di cambiamenti significativi della situazione finanziaria dell'Emittente</p>	<p>Non si segnalano cambiamenti significativi nella situazione patrimoniale o finanziaria dell'Emittente, dalla chiusura dell'ultimo periodo per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie a livello consolidato (31 marzo 2018).</p>
<p>B.1 3</p>	<p>Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità</p>	<p>Si attesta che non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente che risultano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.</p> <p>L'Emittente in ogni caso per completezza segnala i seguenti eventi:</p> <p>Legge 24 marzo 2015 n. 33 “Conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” – Riforma delle banche popolari In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d'Italia l'adozione di alcune disposizioni di attuazione. In data 10 ottobre 2015, l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (la “Trasformazione”) e tale deliberazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il successivo 12 ottobre 2015 e la trasformazione è diventata efficace in pari data. Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso. Il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riguardo alle previsioni normative dallo stesso evidenziate. UBI Banca è, inoltre, parte in alcuni contenziosi civili promossi da azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di trasformazione. Alla data del presente Prospetto di Base pende ancora il giudizio innanzi al Consiglio di Stato.</p> <p>Piano Industriale 2016-2019/2020 Il 27 giugno 2016 il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato il Piano Industriale di Gruppo proposto dal Consiglio di Gestione contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali per il periodo 2016-2019/2020. Il nuovo Piano Industriale prevedeva quali fattori abilitanti in premessa allo svolgimento del Piano stesso, le seguenti azioni: a. la creazione di una Banca Unica (vedi infra); tale progetto è stato completato in data 20 febbraio 2017 b. l'incremento delle coperture dei crediti deteriorati mediante riassorbimento della cosiddetta “shortfall”, cioè delle rettifiche già dedotte dal patrimonio di vigilanza. Tra gli elementi strategici del Piano 2019/2020 del Gruppo vi è l'obiettivo di ridurre il rapporto tra crediti deteriorati netti e patrimonio tangibile (il cd Texas ratio), portandolo ad un livello inferiore al 100%, in linea con le best practice europee. Per poter conseguire tale risultato, dati i marginali impatti dei recenti provvedimenti normativi volti a velocizzare i tempi di recupero del credito deteriorato, il Gruppo ha deciso di adottare un approccio ulteriormente prudenziale nella gestione dei crediti problematici, incrementando le coperture con maggiori rettifiche, che hanno determinato un conseguente parziale riassorbimento della “shortfall” (circa 851 milioni). Tale incremento è stato effettuato nel corso del 2016 e rientra nel risultato di fine anno.</p> <p>Banca Unica Il progetto “Banca Unica”, già concluso nel Febbraio 2017, prevedeva la fusione per incorporazione (l'“Operazione”) nella Capogruppo UBI Banca entro la prima metà del 2017 delle banche territoriali (le “Banche Rete”) del Gruppo UBI Banca, ossia Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (“BPB”), Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. (“BBS”), Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (“BPCI”), Banca Regionale Europea S.p.A. (“BRE”), Banca Popolare di Ancona S.p.A. (“BPA”), Banca Carime S.p.A. (“Carime”) e Banca di Valle Camonica S.p.A. (“BVC”).</p> <p>Sottoscrizione del contratto di compravendita per l'acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti. In data 10 maggio 2017, è stata perfezionata l'operazione di acquisizione da parte di UBI Banca del 100% del capitale sociale delle Nuove Banche (i.e. Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti) (l'“Operazione”) in esecuzione del Contratto di Acquisizione che, a seguito dell'offerta vincolante presentata dall'Emittente il precedente 11 gennaio 2017, è stato sottoscritto in data 18 gennaio 2017 da UBI Banca e dalla Banca d'Italia, quest'ultima in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione (il “Venditore” e, insieme a UBI Banca, le “Parti”). A fronte del rischio che le Nuove Banche possano essere oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse, il Contratto di Acquisizione prevede determinate protezioni in favore dell'Emittente. In</p>

		<p>particolare, il Contratto di Acquisizione prevede determinate dichiarazioni e garanzie e obblighi di manleva del Venditore in favore dell'Emittente, in relazione, tra l'altro, alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione delle Attività Escluse, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.</p> <p>Inoltre, dopo il perfezionamento dell'Acquisizione, nel mese di maggio 2017 è stato approvato, dai competenti organi sociali delle rispettive società, il progetto di fusione per incorporazione di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti e delle banche da queste ultime rispettivamente controllate (i.e. Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., controllata da Nuova Banca Marche, e Banca Federico Del Vecchio S.p.A., controllata da Nuova Banca Etruria) in UBI Banca. Allo stato il progetto di fusione per incorporazione in UBI Banca si è concluso positivamente per tutte e tre le Banche.</p>																														
B.1 4	Dipendenza dell'Emittente e da altri soggetti all'interno del Gruppo	<p>Non applicabile.</p> <p>L'Emittente gode di autonomia gestionale in quanto società capogruppo del Gruppo UBI Banca. Nessun soggetto controlla l'Emittente ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il "TUF").</p>																														
B.1 5	Descrizione delle principali attività dell'Emittente e	<p>L'Emittente è la banca capogruppo del Gruppo UBI Banca e, in qualità di capogruppo, oltre all'attività bancaria, svolge, ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, del TUB, le funzioni di direzione e coordinamento nonché di controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate, componenti il Gruppo UBI Banca.</p> <p>L'Emittente, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. L'Emittente esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile nei confronti delle società italiane appartenenti al Gruppo UBI Banca e controllate direttamente o indirettamente da parte dell'Emittente.</p> <p>In particolare, nell'ambito del Gruppo UBI Banca, l'Emittente svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direzione, coordinamento e controllo, attraverso la determinazione delle strategie di Gruppo, la definizione del modello di business, la predisposizione del budget e del business plan consolidato. L'Emittente svolge altresì un'attività di controllo dei rischi derivanti dalle attività del Gruppo nelle singole aree di business; - coordinamento delle funzioni di business, assicurando il supporto alle attività del Gruppo e delle Società Prodotto, attraverso il presidio dei mercati e dei segmenti di clientela. L'Emittente assicura la coerenza delle politiche commerciali e delle iniziative di business, coordina lo sviluppo e la gestione della gamma dei prodotti e dei servizi offerti, gestisce in maniera accentrata la finanza del Gruppo e sovrintende alle politiche di concessione dei finanziamenti da parte del Gruppo; - fornitura, direttamente o attraverso le società controllate, di servizi di supporto alle attività del Gruppo, nell'ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela, attraverso l'ottimizzazione dei costi operativi, il perseguimento di economie di scala e di livelli di servizio dei migliori standard di settore. 																														
B.1 6	Società controllanti	<p>Non applicabile.</p> <p>L'Emittente non dipende da altri soggetti e gode di piena autonomia decisionale.</p>																														
B.1 7	Rating	<p>Alla data del presente Prospetto di Base all'Emittente sono attribuiti rating da parte delle agenzie internazionali Standard & Poor's, Moody's, Fitch Rating e DBRS.</p> <p>La tabella che segue riporta i rating assegnati all'Emittente dalle citate agenzie internazionali alla data del presente Prospetto di Base.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Agenzia di rating</th> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Debito a breve termine</th> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Debito a lungo termine</th> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></th> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Data dell'ultimo aggiornamento</th> </tr> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Rating</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Rating</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Outlook</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S&P Global Ratings</td> <td>A-3</td> <td>BBB-</td> <td>Stabile</td> <td>16 aprile 2018</td> </tr> <tr> <td>Moody's</td> <td>Prime-2</td> <td>Baa3</td> <td>Negativo</td> <td>14 maggio 2018</td> </tr> <tr> <td>Fitch Ratings</td> <td>F3</td> <td>BBB-</td> <td>Negativo</td> <td>2 febbraio 2018</td> </tr> <tr> <td>DBRS</td> <td>R-2 (high)</td> <td>BBB</td> <td>Stabile</td> <td>27 novembre 2017</td> </tr> </tbody> </table>	Agenzia di rating	Debito a breve termine	Debito a lungo termine		Data dell'ultimo aggiornamento	Rating	Rating	Outlook			S&P Global Ratings	A-3	BBB-	Stabile	16 aprile 2018	Moody's	Prime-2	Baa3	Negativo	14 maggio 2018	Fitch Ratings	F3	BBB-	Negativo	2 febbraio 2018	DBRS	R-2 (high)	BBB	Stabile	27 novembre 2017
Agenzia di rating	Debito a breve termine	Debito a lungo termine		Data dell'ultimo aggiornamento																												
Rating	Rating	Outlook																														
S&P Global Ratings	A-3	BBB-	Stabile	16 aprile 2018																												
Moody's	Prime-2	Baa3	Negativo	14 maggio 2018																												
Fitch Ratings	F3	BBB-	Negativo	2 febbraio 2018																												
DBRS	R-2 (high)	BBB	Stabile	27 novembre 2017																												

Sezione C – Strumenti finanziari

C.1	Descrizione del tipo e della classe	<p>Le Obbligazioni oggetto del presente Programma sono titoli di debito che danno il diritto al rimborso del 100% del valore nominale e, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon, alla corresponsione di cedole determinate secondo la metodologia di calcolo specifica per ogni tipologia di Obbligazioni, salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.</p> <p>Il presente Programma prevede l'emissione delle seguenti tipologie di Obbligazioni: [Obbligazioni Zero Coupon / Obbligazioni a Tasso Fisso/Obbligazioni a Tasso Fisso [Step Up / Step Down]/Obbligazioni a</p>
------------	-------------------------------------	---

		<p>Tasso Variabile [con [minimo] [e] [massimo]] / Obbligazioni a Tasso Misto [con [minimo] [e] [massimo]] / Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con [Cedola Fissa [crescente / decrescente] /[*]Cedole Fisse [crescenti / decrescenti]], pagabili in via posticipata durante il Periodo con Interessi a Tasso Fisso], oltre a] [[una Cedola Variabile Indicizzata / [*] Cedole Variabili Indicizzate], pagabili in via posticipata durante il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, legate alla variazione percentuale di un Indice dei Prezzi al Consumo moltiplicata per un Fattore di Partecipazione [ed [maggiorata / diminuita] di uno Spread].</p> <p>[Il tasso lordo di ogni Cedola Variabile Indicizzata non potrà essere [inferiore ad un Tasso Minimo] [e] [superiore ad un Tasso Massimo]].</p> <p>[I Titoli per l'Economia Meridionale prevedono che i fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D. Lgs. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, potranno essere destinati a favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Al riguardo, si rinvia all'Elemento E.2b.]</p> <p>[I Titoli di Solidarietà prevedono che i fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 77, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 , n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106) – al netto dell'eventuale liberalità di cui al romanino i) di cui sopra - saranno interamente messi a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a favore degli Enti del Terzo Settore per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 , n. 117. Nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con la dicitura "Titoli di Solidarietà". Al riguardo, si rinvia all'Elemento E.2b.).</p> <p>[Le Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso, a Tasso Fisso Step Up / Step Down, a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo prevedono che:</p> <p>[parte dell'ammontare ricavato (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) sia devoluta da parte [dell'Emittente / indicare società del Gruppo UBI Banca] a titolo di liberalità a [inserire la denominazione di uno o più enti beneficiari]. Al termine del periodo di offerta l'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante l'importo che effettivamente viene devoluto a tale soggetto. Al riguardo, si rinvia all'Elemento E.2b.]]; e]</p> <p>[una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'ammontare nominale delle Obbligazioni complessivamente collocato, anche superiore al 100%) sia messa a disposizione [dall'Emittente / indicare società del Gruppo UBI Banca] per l'erogazione di finanziamenti [inserire caratteristiche identificative del beneficiario dei fondi]. L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet al termine del periodo di offerta un avviso riportante l'importo delle somme messe a disposizione per l'erogazione di finanziamenti. Al riguardo, si rinvia all'Elemento E.2b.)</p> <p>Codice ISIN [•]</p>
C.2	Valuta di emissione	Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in [Euro] [valuta di denominazione] (la " Valuta di Denominazione ").
C.5	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità	<p>Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione dei titoli fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti.</p> <p>Le Obbligazioni emesse ai sensi di questo Prospetto di Base non sono state e non saranno registrate ai sensi dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, così come modificato, (di seguito il "Securities Act") o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("United States" e "U.S. Person" il cui significato è quello attribuito nel <i>Regulation S</i> del <i>Securities Act</i>). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel <i>Regulation S</i> del <i>Securities Act</i> ("Regulation S").</p> <p>Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.</p> <p>Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "<i>Public Offers of Securities Regulations 1995</i>" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".</p>
C.8	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari compreso il "ranking" e le restrizioni a tali diritti	<p>Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole (ove previste) alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza salvo utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalle direttive europee, di volta in volta vigenti, in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepite nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. elemento D.3 "<i>Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"</i>") e da ultimo, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p> <p>I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.</p> <p>Salvo quanto sopra indicato in merito all'utilizzo del bail-in, non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.</p> <p>Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso.</p> <p>Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "<i>bail – in</i>" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto <i>pari passu</i> con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà</p>

		<p>oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue. Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad euro 100.000.</p> <table border="1" data-bbox="300 324 1082 853"> <tr><td>Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)</td></tr> <tr><td>Capitale Aggiuntivo di Classe 1(Additional Tier I)</td></tr> <tr><td>Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)</td></tr> <tr><td>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</td></tr> <tr><td>Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario</td></tr> <tr><td>Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzie (compresi i depositi – ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese – fino al 1° gennaio 2019)</td></tr> <tr><td>DEPOSITI PER LA PARTE ECCEDENTE L'IMPORTO DI 100.000 EURO:</td></tr> <tr><td>a) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;</td></tr> <tr><td>b) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca</td></tr> <tr><td>c) dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca¹.</td></tr> </table>	Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)	Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)	Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario	Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzie (compresi i depositi – ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese – fino al 1° gennaio 2019)	DEPOSITI PER LA PARTE ECCEDENTE L'IMPORTO DI 100.000 EURO:	a) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;	b) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca	c) dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca ¹ .	<div style="background-color: #ADD8E6; padding: 10px; display: inline-block;"> FONDI PROPRI </div>
Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)													
Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)													
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)													
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2													
Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario													
Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzie (compresi i depositi – ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese – fino al 1° gennaio 2019)													
DEPOSITI PER LA PARTE ECCEDENTE L'IMPORTO DI 100.000 EURO:													
a) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;													
b) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca													
c) dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca ¹ .													
C.9	Disposizioni relative agli interessi da pagare	<p><u>Data di godimento [e Date di Scadenza degli interessi]</u> La data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi (la “Data di Godimento”) è [•]. [Per tutte le tipologie escluse le Obbligazioni Zero Coupon Le Cedole saranno pagate in via posticipata alle seguenti date : [inserire le Date di Scadenza degli interessi] di ciascun anno.]</p> <p><u>Data di Scadenza:</u> [•] [Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.]</p> <p><u>Tasso di interesse nominale</u></p> <p>[Obbligazioni Zero Coupon] Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono il pagamento di cedole di interessi periodiche ma sono emesse ad un prezzo di emissione inferiore al valore nominale e alla data di scadenza del Prestito corrispondono, mediante il rimborso dell'intero valore nominale, interessi per un importo pari alla differenza tra il valore nominale pari a [•] e il prezzo di emissione pari a [•].</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso] Le Obbligazioni corrispondono cedole fisse il cui ammontare è calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato costante pari a [•]% lordo annuo e [•]% netto annuo.]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso [Step Up] [/] [Step Down] Il tasso di interesse lordo applicato alle Obbligazioni è predeterminato [crescente / decrescente] durante la vita del Prestito, ed è pari a: [•]% lordo annuo, [•]% netto annuo per le cedole di interessi pagabili il [•], [•]% lordo annuo, [•]% netto annuo per le cedole di interessi pagabili il [•], [•]% lordo annuo, [•]% netto annuo per le cedole di interessi pagabili il [•].</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Variabile [con [minimo] [e] [massimo]] Le Obbligazioni fruttano interessi applicando al valore nominale un tasso di interesse variabile legato all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto corrispondente a [•] [scelto tra il valore puntuale del tasso Euribor a uno, tre, sei oppure dodici mesi (base Act/360) per le Obbligazioni in Euro, il valore puntuale del tasso Libor a uno, tre, sei oppure dodici mesi per le Obbligazioni in Valuta ovvero il tasso swap a due, cinque, dieci, venti o trenta anni dei Paesi delle Valute di Denominazione], [maggiorato / diminuito] di uno Spread pari a [•] [moltiplicato per un fattore di Partecipazione pari a [•]] e rilevato il [•] giorno lavorativo TARGET che precede l'inizio del godimento della cedola di riferimento. [Il tasso di interesse non potrà essere [inferiore a [•]% (Floor)] [e/ o] [maggiore di [•]% (Cap)].]</p>											

¹ Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con le Obbligazioni.

[Il tasso nominale annuo lordo per determinare il valore della prima Cedola, pagabile il [•] è [•]% ([•] al netto dell'effetto fiscale) ed è stato prefissato in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione.]]

[Obbligazioni a Tasso Misto [con [minimo] [e] [massimo]]

Per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse sarà [fisso / predeterminato crescente / predeterminato decrescente / variabile], e per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse sarà [variabile / fisso / predeterminato crescente / predeterminato decrescente].

Per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni a Tasso Misto è pari a [a [•]% lordo annuo e a [•]% netto annuo] / [indicazione dei tassi di interesse lordi e netti].

Per il periodo che decorre dal [•] al [•] le Obbligazioni fruttano interessi applicando al valore nominale un tasso di interesse variabile legato all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto corrispondente a [•] [scelto tra il valore puntuale del tasso Euribor a uno, tre, sei oppure dodici mesi (base Act/360) per le Obbligazioni in Euro, il valore puntuale del tasso Libor a uno, tre, sei oppure dodici mesi per le Obbligazioni in Valuta] ovvero il tasso swap a due, cinque, dieci, venti o trenta anni dei Paesi delle Valute di Denominazione], [[maggiorato/ diminuito di uno Spread pari a [•]] [moltiplicato per un fattore di Partecipazione pari a [•]] e rilevato il [•] giorno lavorativo TARGET che precede l'inizio del godimento della cedola di riferimento.

[Il tasso di interesse non potrà essere [inferiore a [•]% (Floor)] [e / o] [maggiore di [•]% (Cap)].]

[Il tasso nominale annuo lordo per determinare il valore della prima Cedola, pagabile il [•] è [•]% ([•] al netto dell'effetto fiscale) ed è stato prefissato in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione.]]

[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo

Per il periodo che decorre dal [•] al [•] (il "Periodo con Interessi a Tasso [Fisso / Variabile]"), il tasso di interesse sarà [fisso / predeterminato crescente / predeterminato decrescente / variabile], e per il periodo che decorre dal [•] al [•] (il "Periodo con Interessi a Tasso [Variabile / Fisso]"), il tasso di interesse sarà [variabile / fisso / predeterminato crescente / predeterminato decrescente].

Per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari a [a [•]% lordo annuo e a [•]% netto annuo] / [indicazione dei tassi di interesse lordi e netti]].

Per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è determinato in base alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo (di seguito descritto) tra il Mese di Riferimento Iniziale ed il Mese di Riferimento Finale di ciascun periodo cedolare.

Una volta calcolata la variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, essa sarà moltiplicata per un Fattore di Partecipazione pari a [•]% [, sarà [incrementata / diminuita] di uno Spread pari a [•]%] . .

[Il tasso di interesse non potrà essere [inferiore a [•]% (Tasso Minimo)] [e] [maggiore di [•]% (Tasso Massimo)].]

La tabella che segue riporta, per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, il Mese di Riferimento Iniziale ed il Mese di Riferimento Finale in corrispondenza dei quali verrà rilevato l'Indice dei Prezzi al Consumo da utilizzarsi per il calcolo del tasso di interesse relativo a ciascuna cedola variabile per tutta la durata del Titolo]].

Mese di Riferimento Iniziale	Mese di Riferimento Finale	Data inizio periodo cedolare	Data pagamento cedola
[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]

Indice dei Prezzi al Consumo: [•]

Tasso di rendimento effettivo per [Obbligazioni Zero Coupon / Obbligazioni a Tasso Fisso / Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up / Step Down / Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e massimo/ Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e massimo]:

[[[•]% lordo annuo, [•]% netto annuo / ipotizzando che per il calcolo della prima cedola variabile il Parametro di Indicizzazione sia pari a [•] (rilevato in data [•]) e si mantenga costante per tutta la vita del titolo, il Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua sarebbe pari a [•]% e il Tasso di rendimento effettivo netto su base annua pari a [•]%.].

Tasso di rendimento effettivo Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo :

Ipotizzando che la variazione percentuale del valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo, da utilizzare per il calcolo della prima cedola variabile indicizzata, sia quella relativa al mese di [•] rispetto al mese di [•], pari a [•]% e rimanga costante per tutta la durata del prestito obbligazionario [(comportando la conseguente applicazione del Tasso [Minimo/Massimo] pari a [•]% per tutte le Cedole Variabili Indicizzate)], [tenendo conto delle Cedole Fisse [Crescenti / Decrescenti] il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza del Titolo offerto, calcolato in regime di capitalizzazione composta, sarebbe pari a [•]% ([•] al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [•]%).

[in presenza di Tasso Minimo Il rendimento effettivo annuo lordo minimo offerto a scadenza dalle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari a [•]% ([•] al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [•]%).]

[in presenza di Tasso Massimo Il rendimento effettivo annuo lordo massimo offerto a scadenza dalle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari a [•]% ([•] al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [•]%).]

		<p><u>Rappresentante degli obbligazionisti</u> Non applicabile. Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni.</p>
C.1 0	Componente derivata inerente il pagamento degli interessi	<p>[Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down, Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Misto] Non applicabile.]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Variabile con minimo e/o massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con minimo e/o massimo] [Le Obbligazioni a [Tasso Variabile con minimo / Tasso Misto con minimo] prevedono una componente derivata rappresentata dall'acquisto di opzioni di tipo Floor.] [Le Obbligazioni a [Tasso Variabile con massimo / Tasso Misto con massimo] prevedono una componente derivata rappresentata dalla vendita di opzioni di tipo Cap.] [Le Obbligazioni a [Tasso Variabile con minimo e massimo / Tasso Misto con minimo e massimo] prevedono una componente derivata rappresentata dall'acquisto di opzioni di tipo Floor e dalla vendita di opzioni di tipo Cap.]]</p> <p>[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con sole Cedole Variabili Indicizzate] La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>.]</p> <p>[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Minimo] La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. [Sulla variazione percentuale di tale indice viene implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>put</i> europeo.] Il valore [complessivo] della componente derivativa[, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate] è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>.]</p> <p>[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Massimo] La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>call</i> europeo. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>.]</p> <p>[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate, Tasso Minimo e Tasso Massimo] La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. [Sulla variazione percentuale di tale indice è implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>put</i> europeo]. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>call</i> europeo . Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>.]</p>

<p>C.1 1</p>	<p>Mercati presso i quali è stata o sarà chiesta l'ammissione e alle negoziazioni degli strumenti finanziari</p>	<p>[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / altro soggetto] richiederà l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"). /</p> <p>[L'Emittente / altro soggetto] ha richiesto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), intendendo avvalersene anche per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. /</p> <p>[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / altro soggetto] richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT. /</p> <p>[L'Emittente / altro soggetto] ha richiesto l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato ExtraMOT, intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione ai sensi dell'articolo 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.. /</p> <p>[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / altro soggetto] richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®. /</p> <p>[L'Emittente / altro soggetto] ha richiesto l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione ai sensi dell'articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. /</p> <p>[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / altro soggetto] richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione [•] (MTF). /</p> <p>[L'Emittente / altro soggetto] ha richiesto l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su [indicare sede di negoziazione multilaterale] intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione. /</p> <p>[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / altro soggetto] inoltre si [riserva la possibilità di / impegna a] negoziare i titoli in qualità di internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 1 comma 5-ter del TUF ("Internalizzatore Sistematico"). /</p> <p>[Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. [•] ha rilasciato il giudizio di ammissibilità ai fini dell'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni].</p>
------------------	--	---

Sezione D – Fattori di Rischio

<p>D.2</p>	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente</p>	<p>Rischio di credito Il Gruppo UBI Banca è esposto ai rischi propri delle attività creditizie che si sostanziano, inter alia, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano in tutto o in parte alle obbligazioni di pagamento assunte, e nella potenziale diminuzione del merito creditizio delle controparti, con conseguente deterioramento del credito ed effetti negativi a danno del Gruppo. In particolare, il Gruppo UBI Banca è esposto al rischio che i crediti vantati non vengano rimborsati dai debitori alla scadenza e debbano essere parzialmente o integralmente svalutati. Si segnala inoltre che il profilo di rischio degli impieghi è sensibile all'andamento dell'economia nel suo complesso, al deteriorarsi delle condizioni finanziarie delle controparti (mancanza di liquidità, insolvenza, ecc.), al mutamento della loro posizione competitiva, ai cambiamenti strutturali o tecnologici delle imprese debtrici e ad altri fattori esterni (ad es., modifiche normative, deterioramento del valore delle garanzie finanziarie e ipotecarie legato all'andamento dei mercati).</p> <p>Rischio connesso alla qualità del credito</p> <p>Al 31 dicembre 2017 l'incidenza delle sofferenze lorde sugli impieghi si attesta al 7,55% superiore rispetto all'esercizio precedente (7,54%), ma in ogni caso inferiori al dato di sistema aggiornato al 31 dicembre 2017; analogamente l'incidenza delle sofferenze nette risulta superiore all'esercizio precedente (4,37% e 4,35% nel 2016) ma in questo caso superiori anche alla media di sistema (3,50%). Per quanto attiene all'incidenza dei crediti deteriorati: i netti sono inferiori al 2016 (8,84% vs 9,87%) ma superiori rispetto al dato di sistema (7,50%). Con riferimento ai rapporti di copertura dei deteriorati e delle sofferenze si evidenzia una riduzione di entrambi rispetto all'esercizio precedente (copertura deteriorati: 35,50% vs 35,60%; copertura sofferenze: 35,05% vs 45,61%) e rispetto al sistema (rispettivamente 52,70% per i deteriorati e 64,40% per le sofferenze).</p> <p>I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.</p> <p>Al 31 marzo 2018, i crediti netti verso la clientela si attestano complessivamente a 91,6 miliardi. Sempre al 31 marzo 2018, lo stock di crediti deteriorati ammonta a 12.379 milioni in termini lordi (il 12,74% del totale crediti lordi) e a 7.384 milioni in termini netti (l'8,06% del totale crediti netti). A seguito della prima applicazione dell'IFRS9 e delle rettifiche contabilizzate nel trimestre, la copertura totale dei crediti deteriorati si è attestata al 40,35% o al 49,83% includendo gli stralci. In particolare, le sofferenze ammontano a 7.309 milioni in termini lordi, e a 3.496 milioni in termini netti, con una copertura del 52,17%. Aggiungendo gli stralci, la copertura delle sofferenze sale al 63,77%.</p> <p>Gli indicatori al 31.12.2016 sono conteggiati utilizzando evidenze contabili aggregate e presentano dati comparabili</p>
------------	---	--

Per quanto riguarda le “grandi esposizioni”, la segnalazione di dicembre 2017, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 4 posizioni d’importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 24,63 miliardi di euro. In dettaglio:

- 15,99 miliardi sono riferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed anticipate (16,62 miliardi a settembre; 16,8 miliardi a giugno);
- 6 miliardi alle disponibilità depositate presso Banca d’Italia (5,26 miliardi; 8,2 miliardi);
- 1,42 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d’America (1,37 miliardi; 1,4 miliardi);
- 1,22 miliardi all’operatività in essere nei confronti di una primaria controparte bancaria (principalmente per pronti contro termine passivi). Era 1,1 miliardi a settembre e 1 miliardo a giugno.

Anche in ragione dell’applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,5 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e alla SREP 2017. NPL Strategy e requisiti patrimoniali prudenziali.

L’Emittente – quale soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l’esposizione al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del funding, comprometterebbe la solidità della Banca e del Gruppo UBI Banca e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria della Banca e del Gruppo UBI Banca e sul relativo azionariato.

Alla data del presente Prospetto, i gruppi bancari italiani devono rispettare i seguenti coefficienti patrimoniali di vigilanza: un requisito di Capitale Primario di Classe 1 (CET 1 Ratio) pari a 4,5%, di Capitale di Classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 6% e di un Total Capital Ratio pari all’8%. A tali requisiti di fondi propri si aggiunge il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle seguenti riserve (buffer), ove applicabili:

- riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer) fissata all’1,25% per tutti i gruppi bancari italiani per il 2017 e 1,875 % per il 2018;
- riserva di capitale anticiclica specifica della banca (institution specific countercyclical capital buffer) da applicarsi nei periodi di eccessiva crescita del credito, non significativa per il Gruppo UBI Banca al 30 dicembre 2017;
- riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer), costituita da Capitale Primario Di Classe 1 e prevista a fronte del rischio sistemico per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore, al fine di prevenire ed attenuare il rischio macroprudenziale non ciclico di lungo periodo non previsto dalla CRR, ovvero un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative anche per l’economia reale del Paese membro. Alla data del presente Prospetto non è applicabile al Gruppo UBI Banca.

Nell’ambito dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, le banche soggette a SSM tra cui UBI Banca sono state assoggettate su base annua a partire dal 2014 allo SREP condotto dalla BCE, nell’ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU.

Al termine dello SREP condotto nel corso dell’esercizio 2017, l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 2018, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 phased-in pari al 8,625% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (1,875%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer dell’1,875%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,125%.

Al 31 marzo 2018, con un CET 1 Ratio phased-in del 12,00% un Tier 1 Capital ratio pari al 12,00% e un Total Capital Ratio phased-in del 14,47%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

Per quanto concerne i requisiti di natura qualitativa, la SREP 2017 indica, tra gli altri, i seguenti:

- Informare prontamente la Banca Centrale Europea (BCE) in caso di discesa al 31.12.2017 del livello di CET 1 fully loaded al di sotto dell’11%, livello collegato all’autorizzazione rilasciata dalla BCE nel 2017 con riferimento all’acquisizione degli ex Enti Ponte, unitamente alla presentazione di un piano per il ripristino del citato livello di requisito patrimoniale. Per il 2018 il medesimo livello di CET1 (i.e. 11% fully loaded) è indicato solo come “early warning signal” ai fini del piano sul capitale e nel contesto del risk management frame-work.
- Predisporre un piano di ripristino del capitale a breve e a medio/lungo termine monitorandone costantemente l’andamento e dandone evidenza su base periodica agli organi amministrativi e all’Autorità di Vigilanza.
- Completare il processo di adozione delle nuove policy interne sulla gestione dei conflitti di interesse e sui requisiti di idoneità degli esponenti.
- Completare il miglioramento del processo di internal governance.
- Completare l’adozione degli interventi atti ad indirizzare gli esiti degli approfondimenti (“deep dive”) in ambito dei processi

di internal audit e di compliance nonché il miglioramento del framework quantitativo atto a misurare e a presidiare il reputational risk.

•Presentare alla BCE l'aggiornamento del piano strategico per la riduzione dei NPL entro il 30 marzo 2018 corredato del relativo piano operativo.

Con riguardo al processo di adozione delle nuove policy interne sulla gestione dei conflitti di interesse e sui requisiti di idoneità degli esponenti si evidenzia che alla data del presente Documento di Registrazione, i competenti organi di UBI Banca hanno già approvato la policy sulla gestione dei conflitti di interesse mentre è in corso di redazione il relativo regolamento di attuazione.

Con riguardo al processo di internal governance, si evidenzia che in data 12 dicembre 2017 il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato le linee guida di revisione della governance che prevedono l'adozione del modello di governance monistico. L'Assemblea per la modifica del modello di governance è prevista per l'autunno 2018, subordinatamente all'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. Il nuovo modello sarà adottato contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione nella primavera del 2019.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati (Non Performing Loans "NPL"), nell'ambito del processo SREP 2017, la BCE ha richiesto alla Società di aggiornare entro il 30 marzo 2018 un piano strategico per la riduzione dei NPL corredato del relativo piano operativo che vada a rafforzare l'attuale NPL Strategy introducendo obiettivi maggiormente sfidanti per la riduzione dei crediti deteriorati, tenuto conto del nuovo perimetro di Gruppo che comprende anche le Nuove Banche recentemente acquisite. Inoltre è stato richiesto un reporting semestrale con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo

UBI Banca il 9 aprile 2018 ha presentato a BCE il nuovo piano strategico per la riduzione dei NPL per il periodo 2018-2022 e il relativo piano operativo. Tale piano include gli effetti sui crediti deteriorati derivanti dalla recente acquisizione delle Nuove Banche, è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2017 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al Piano 2017.

Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche operazioni di cessione dei crediti deteriorati. Sono al riguardo in corso le attività per la cessione di una prima tranche del portafoglio crediti deteriorati, identificato nella "NPL Strategy", prevista indicativamente per il terzo trimestre 2018.

In aggiunta, l'Emittente, a seguito della continua evoluzione del quadro normativo, dal 1° gennaio 2018 dovrà rispettare il coefficiente patrimoniale di "Leverage Ratio" (rappresentato dal rapporto tra capitale primario e totale delle attività, incluse quelle fuori bilancio). Il Leverage Ratio, al 31 dicembre 2017, è pari al 5,85% in ottica "phased-in" ed al 5,78% "fully phased". Si segnala che in tutto il triennio 2014-2016 il Leverage Ratio è stato superiore al 5%. In particolare, al 31 dicembre 2015 risultava pari al 6% e al 31 dicembre 2014 risultava pari al 5,95%. Al 31 marzo 2017 il Leverage Ratio è pari al 5,41%, mentre l'indicatore "fully phased" è pari al 5,35%. Al 30 giugno 2017 il Leverage Ratio è pari al 5,66%, mentre l'indicatore "fully phased" è pari al 5,61%. Alla data del presente Prospetto il livello minimo da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018 non è ancora stato definito. Il Comitato di Basilea aveva proposto un livello minimo del 3% per il periodo di monitoraggio che si concluderà alla fine del 2017.

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l'esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.

Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla data del presente Prospetto. In tale ipotesi non si può escludere, che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti patrimoniali, e ciò anche in una prospettiva "Basilea 3 fully phased". Detto livello prudenziale, ragionevolmente anche superiore ai minimi regolamentari, potrà essere determinato, in linea con gli indirizzi ritenuti idonei dagli organi di amministrazione, attraverso un esame che tenga conto delle complessive prospettive di sviluppo delle attività del Gruppo nonché delle capacità di assorbimento di eventuali shock ipotetici e/o condizioni ambientali stressate, fatte salve in ogni caso ulteriori evidenze od esigenze che dovessero manifestarsi e tenuto comunque conto di specifiche indicazioni che dovessero pervenire dalle Autorità di Vigilanza.

Si evidenzia che l'eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe incidere, inter alia, sulla capacità dell'Emittente di distribuire dividendi (anche in considerazione della necessità di rispettare requisiti fully loaded – più stringenti rispetto a quelli vigenti alla data del presente Prospetto – a partire dal 2018, nonché sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale, con un conseguente incremento, anche significativo, del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Inoltre, in caso di richieste di intervento da parte delle Autorità di Vigilanza, il Gruppo UBI Banca potrebbe subire possibili danni reputazionali, con conseguenti possibili effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di UBI Banca e/o del Gruppo. Inoltre, una o più agenzie di rating potrebbero operare un downgrade dei rating della Banca, con conseguente incremento del costo del funding.

Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con periodicità almeno

annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di quest'ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla data del presente Prospetto. Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all'Emittente determinate misure correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo, tra cui, (i) richiedere di detenere mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare; (ii) interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale; (iii) imposizioni di limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, il divieto di pagare interessi e (iv) divieti di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, al fine del contenimento del livello dei rischi.

Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l'Emittente l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD.

Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche

L'Acquisizione delle Nuove Banche comporta per il Gruppo UBI Banca i rischi tipici di qualsiasi operazione straordinaria di acquisizione nonché rischi specifici conseguenti alle caratteristiche proprie delle Nuove Banche e dell'Acquisizione.

In particolare, il Gruppo è esposto al rischio che le Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, possano essere ritenute soggetti legittimati a rispondere di passività originate dall'esercizio dell'azienda bancaria condotta dalle vecchie banche ora in liquidazione coatta amministrativa ("Old Banks") prima della Risoluzione e oggetto di trasferimento alle Nuove Banche, in qualità di "enti ponte" e in esecuzione del programma di Risoluzione definito da Banca d'Italia. Più nel dettaglio, il Gruppo UBI Banca è, in particolare, esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse. Il Gruppo UBI Banca è esposto, inoltre, al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche, in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della Risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.

Nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.

Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziativa idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa €177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018 e con udienza fissata per il giorno 11 luglio 2018.

Nel caso in cui UBI Banca, quale successore universale di ex Nuova Banca delle Marche S.p.A. e/o ex Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e/o ex Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. venga coinvolta in giudizi promossi da ex azionisti in relazione all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni delle banche in risoluzione oggi in liquidazione coatta amministrativa, si potrebbe verificare un aumento delle cause che interessano UBI Banca.

Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca

La capacità dell'Emittente di compiere le azioni e di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Industriale 2017-2020 dipende da numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali al di fuori del controllo dell'Emittente (quali, ad esempio, lo scenario macroeconomico e l'evoluzione del contesto regolamentare) o comunque riferite ad eventi non completamente controllabili dagli organi amministrativi e dal *management* dell'Emittente.

Il mancato verificarsi di tali assunzioni potrebbe portare al manifestarsi di scostamenti, anche significativi, rispetto alle previsioni sottostanti il Piano Industriale 2017/2020 con conseguenti effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca.

Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrari

Alla data del presente Prospetto le Società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito.

Sebbene l'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi, sulla attività e sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo.

A fronte dei propri contenziosi, nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, il Gruppo UBI Banca evidenzia passività potenziali pari a 411 milioni di Euro. Ai sensi del principio contabile internazionale IAS 37, per tali passività, stante la non probabile manifestazione del rischio di dover fronteggiare un esborso a risoluzione del contenzioso, non è stanziato un apposito fondo, ma viene fornita idonea informativa in bilancio. A presidio delle passività probabili è viceversa previsto un fondo per controversie legali pari a 117,1 milioni di Euro incluso nel Fondo rischi ed oneri.

Rischio connesso ai procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell'Emittente

Alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Collegio di Sorveglianza, nonché alcuni Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'Emittente sono stati coinvolti in procedimenti sanzionatori. In particolare, nel corso degli ultimi cinque anni, tali soggetti sono stati destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della Banca d'Italia, della Consob e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza dell'Emittente sono inoltre stati coinvolti in procedimenti di natura penale.

Tali procedimenti, nonché eventuali ulteriori procedimenti, indagini, verifiche e/o ispezioni riguardanti gli esponenti aziendali dell'Emittente e/o del Gruppo, potrebbero avere effetti negativi sulla reputazione, sull'attività e/o sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Sussiste altresì il rischio che, nell'ipotesi di provvedimenti giudiziari o sanzionatori, uno o più degli esponenti aziendali perda i requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti applicabili per svolgere il ruolo ricoperto alla data del presente Prospetto di Base all'interno del Gruppo (ovvero che, indipendentemente dalla perdita dei requisiti, l'Emittente decida di adottare specifiche misure o provvedimenti), con conseguenti impatti sulla governance dell'Emittente e/o del Gruppo.

Rischi connessi alla riforma delle banche popolari

Successivamente alla trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni, approvata dall'assemblea dei soci in data 10 ottobre 2015, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 15 dicembre 2016, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso. L'Emittente, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale della norma. Il Presidente della Corte ha fissato l'udienza pubblica per la discussione del giudizio al 20 Marzo 2018.

Il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha rigettato nel merito le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato. La Corte ha innanzitutto confermato che sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza per il decreto legge. Inoltre ha affermato che la normativa impugnata – che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio - non lede il diritto di proprietà. Infine ha rilevato che i poteri normativi affidati a Banca d'Italia rientrano nei limiti previsti dalla Costituzione.

Si segnala altresì che, alla data del presente Prospetto, l'Emittente è parte di alcuni procedimenti civili promossi dagli azionisti in relazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso. Alla data del presente Prospetto di Base pende ancora il giudizio innanzi al Consiglio di Stato.

Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza

Il Gruppo UBI Banca, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un' articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d'Italia, Consob e le altre Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria

Alla data del presente Prospetto di Base sono in essere procedimenti di natura tributaria pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca, nonché verifiche fiscali da parte delle autorità competenti nei diversi

paesi in cui il Gruppo UBI Banca opera. In particolare, al 31 dicembre 2017 sussistevano circa 60 contenziosi fiscali pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca. Stante la valutazione del rischio connesso al contenzioso tributario, alla data del 31 dicembre 2017 non è presente alcun fondo per rischi ed oneri connesso all'eventuale contenzioso tributario

Relativamente ai procedimenti giudiziari sopraindicati, non si può escludere il rischio di un esito sfavorevole per l'Emittente con conseguenti possibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell'Emittente stesso.

Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005

Nell'ambito del procedimento avviato da parte della Procura della Repubblica di Bergamo il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs.vo 231/01 nonché di alcuni esponenti attualmente in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. Al riguardo si segnala che l'Emittente ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 nel dicembre 2007 allo scopo di creare un sistema di regole atte a prevenire l'adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dipendenti.

Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente in data 16 e 25 gennaio 2018, hanno approvato la nuova versione del modello di organizzazione e gestione in vigore alla data del presente Prospetto di Base. Il modello ex D. Lgs. n. 231/2001 si applica, altresì, alle società italiane controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente, nonché alle stabili organizzazioni operanti in Italia di società estere, controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente. In applicazione delle modifiche normative introdotte e delle disposizioni di vigilanza per le banche che prevedono compatibilità funzionale tra organi aventi funzioni di controllo e organismo di vigilanza, gli organi sociali di UBI Banca hanno deliberato il conferimento dell'incarico della funzione di organismo di vigilanza ai componenti del Comitato per il Controllo Interno. L'organismo di vigilanza riferisce agli organi sociali in merito all'adozione ed efficace attuazione del modello, alla vigilanza sul suo funzionamento ed alla cura dell'aggiornamento dello stesso. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere Delegato ed il Direttore Generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza. UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alle linee evolutive della normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi. Tuttavia potrebbe verificarsi l'ipotesi che il modello adottato dall'Emittente possa essere considerato non adeguato dall'autorità giudiziaria eventualmente chiamata alla verifica delle fattispecie contemplate nella normativa stessa. Qualora si verificasse tale ipotesi, e non fosse riconosciuto, in caso di illecito, l'esonero dalla responsabilità per l'Emittente in base alle disposizioni contenute nel decreto stesso, potrebbe essere prevista a carico dell'Emittente l'applicazione di una sanzione pecuniaria, oltre che, nei casi di maggiore gravità, l'eventuale applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché, infine, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, con effetti negativi, anche di natura reputazionale, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. L'Emittente, ai fini dell'applicazione delle previsioni introdotte dalla legge 262/2005, che rappresentano standard di riferimento in tema di valutazione del sistema di controllo interno e per il financial reporting, ha attivato un sistema di governance amministrativo e finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l'altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati, che permette la corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all'informativa finanziaria. L'evoluzione della normativa di settore nonché delle aree di operatività del Gruppo comporta il costante aggiornamento del sistema dei controlli interni. Non è quindi possibile escludere che, in futuro, possa emergere la necessità di procedere ad una revisione del complessivo sistema dei processi aziendali e, conseguentemente, di sottoporre a controllo e certificazione processi alla data del presente Prospetto di Base non sono stati mappati, la cui assenza potrebbe comportare carenze nel sistema dei processi e dei controlli, di cui alla data del presente Prospetto di Base non è possibile prevedere e stimare gli impatti, con conseguenti possibili effetti negativi sulla reputazione dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca.

Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario e alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie.

Il Gruppo è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse Autorità di Vigilanza in tutti i Paesi in cui opera. Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, la previsione di nuove regole sulla liquidità e l'incremento dei coefficienti applicabili al Gruppo sulla base del framework Basilea 3, anche in considerazione dell'evoluzione normativa che sarà applicabile nel medio lungo termine, nonché di leggi e/o regolamenti ulteriori che saranno adottati in futuro, potrebbero avere un impatto sulle attività, sulla posizione finanziaria, sul cash flow e sui risultati operativi del Gruppo e quindi, direttamente o indirettamente, sulla possibilità di distribuire dividendi agli azionisti. In seguito alla crisi che ha colpito diverse istituzioni finanziarie a partire dal 2008, sono stati introdotti, sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati membri, diversi sistemi finalizzati ad arginare il rischio di crisi bancarie, la cui implementazione comporta esborsi, anche significativi, da parte degli istituti di credito a favore del sistema bancario nel suo complesso. In particolare, a partire dall'esercizio 2015, gli enti creditizi sono obbligati a fornire le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del Deposit Guarantee Scheme e del Single Resolution Fund. Tali obblighi contributivi contribuiscono a ridurre la redditività ed incidono negativamente sul livello delle risorse patrimoniali del Gruppo. Non si può, inoltre, escludere che il livello dei contributi richiesti alle banche del Gruppo sia destinato a crescere in futuro in relazione all'evoluzione dell'ammontare relativo dei depositi protetti e/o del rischio relativo delle banche del Gruppo rispetto alla totalità delle banche tenute al versamento dei medesimi contributi. Ciò

comporterebbe la necessità di rilevare ulteriori oneri con impatti, anche significativi, sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici dell'Emittente e/o del Gruppo.

Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico.

L'andamento del Gruppo UBI Banca è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui il Gruppo UBI Banca opera. In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità del Gruppo UBI Banca sono influenzati dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni. Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre il Gruppo UBI Banca a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sul Gruppo UBI Banca.

Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano

Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi in generale e, in modo particolare, dei titoli del debito pubblico italiani, spagnoli e statunitensi. Inoltre, un eventuale *downgrade* del *rating* dei Paesi verso cui il Gruppo UBI Banca è esposto potrebbe portare ad una revisione dei criteri di ponderazione per il calcolo dei RWA, con conseguenti impatti negativi sui coefficienti patrimoniali della Banca e/o ad una revisione dei criteri di *haircut* applicati dalle controparti nelle operazioni di rifinanziamento (*i.e.* nelle operazioni di rifinanziamento TLTRO della BCE), con conseguente aumento del collaterale richiesto, ovvero riduzione della liquidità ottenuta a fronte del collaterale stesso. Al 31 dicembre 2017 il valore di bilancio delle esposizioni al rischio sovrano di UBI Banca ammontava a Euro 15,5 miliardi, in diminuzione di Euro 0,7 miliardi rispetto a Euro 16,2 miliardi al 31 dicembre 2016.

Si evidenzia che, al 31 dicembre 2017 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'87% del totale delle attività finanziarie; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta lo 0,94% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela.

Rischi di mercato.

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell'andamento di fattori di mercato, quali corsi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e loro volatilità o per il verificarsi di fattori che compromettano la capacità di rimborso dell'emittente. Nello specifico il rischio di mercato è concentrato sui titoli governativi italiani.

Rischi connessi ai rating assegnati all'Emittente e al Gruppo UBI Banca.

I rating di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione di qualificate agenzie di rating della capacità del Gruppo di assolvere i propri impegni finanziari. Qualora l'Emittente non mantenesse a livelli adeguati uno o più degli indicatori impiegati, potrebbe verificarsi un peggioramento (*c.d.* *downgrade*) del rating attribuito dalle agenzie, con conseguenti effetti negativi sulle attività, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Rischi operativi.

L'Emittente è esposto al rischio operativo, ovvero al rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Vi rientrano, ad esempio, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali.

In considerazione del fatto che l'operatività del Gruppo UBI Banca dipende, tra l'altro, dal corretto e adeguato funzionamento dei sistemi di natura informatica di cui il Gruppo si avvale, nonché dalla loro continua manutenzione e dal loro costante aggiornamento, tra i rischi operativi a cui è esposto l'Emittente, si segnala in particolare il rischio informatico, ovvero il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT).

L'eventuale verificarsi di uno o più di tali rischi potrebbe avere effetti negativi rilevanti sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Rischi connessi all'incertezza degli esiti di futuri stress test.

Nel corso del 2018 UBI Banca parteciperà al 2018 EU-Wide Stress test, specificatamente richiesto da EBA, che, in continuità con l'esercizio precedente (applicazione del 2016 EU-Wide Stress Test), non prevede requisiti minimi di capitale da rispettare, ma i risultati saranno utilizzati come supporto alla valutazione nel processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l'abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in condizioni di stress.

Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili.

Il Gruppo UBI Banca è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e la successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi (ivi inclusi quelli derivanti dai Principi Contabili Internazionali come omologati e adottati nell'ordinamento europeo). In particolare, in futuro il Gruppo UBI Banca potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni a venire e potrebbe indurre il Gruppo UBI Banca a dover riesporre i dati finanziari precedentemente

		<p>pubblicati.</p> <p>Al riguardo, un cambiamento rilevante ha avuto luogo a far tempo dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore dell'IFRS 9 "Financial Instruments". L'International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, il 24 luglio 2014, la versione finale del nuovo IFRS 9 che sostituisce le versioni precedenti del principio pubblicate nel 2009 e nel 2010 per la fase "classification and measurement", e nel 2013 per la fase "hedge accounting" e completa il progetto dello IASB di sostituzione dello IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". L'IFRS 9 è stato omologato mediante emissione del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea del 22 novembre 2016. Nell'ambito del progetto di transizione al nuovo principio contabile internazionale IFRS9, sono stati identificati gli impatti definitivi della cosiddetta First Time Adoption, afferenti: (i) la classificazione degli strumenti finanziari in coerenza con il Business Model del Gruppo UBI, (ii) l'applicazione delle previsioni in materia di modifiche contrattuali (cd "Modification & Derecognition Accounting"), e (iii) l'impairment sugli strumenti finanziari (crediti in bonis, crediti deteriorati, titoli di debito, garanzie finanziarie e impegni). Gli impatti più significativi si riferiscono all'impairment dei crediti in bonis e deteriorati che, per questi ultimi, recepiscono anche l'inclusione di scenari prospettici di vendita su un portafoglio identificato di crediti lordi a cui è stata associata una probabilità di cessione elevata, al fine di accelerare il raggiungimento di un ratio di crediti deteriorati lordi inferiore al 10% a cavallo tra il 2019 e il 2020, in funzione delle condizioni di mercato. L'impatto negativo definitivo sul patrimonio netto contabile della FTA dell'IFRS 9 determinata al 1 gennaio 2018, pari a euro 787 milioni, risulta inferiore di circa 143 milioni rispetto alle prime stime prudenziali di 930 milioni fornite nel comunicato stampa del 9/02/2018 sostanzialmente per effetto de: - l'iscrizione di attività fiscali correnti sugli impatti deducibili di FTA, utilizzabili nel 2018 (80 milioni), sulla base delle disposizioni del Decreto Fiscale IFRS9 - per la differenza (63 milioni), in prevalenza dovuta all'affinamento degli impatti relativi allo stage 3.</p> <p>Con specifico riferimento al principio contabile IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti", si segnala che il medesimo ha sostituito, a far tempo dal 1° gennaio 2018, i principi IAS 18 "Ricavi" e IAS 11 "Lavori su ordinazione", nonché le interpretazioni IFRIC 13 "Programmi di fidelizzazione della clientela", IFRIC 15 "Accordi per la costruzione di immobili", IFRIC 18 "Cessioni di attività da parte della clientela" e SIC 31 "Ricavi - Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria". Si segnala, infine, che lo IASB ha emanato in data 13 gennaio 2016, il nuovo Principio Contabile IFRS 16 "Leases". Tale principio è stato omologato dalla Commissione Europea con il Regolamento (UE) n. 2017/1986 e sarà obbligatoriamente applicabile dal 1° gennaio 2019.</p> <p>L'applicazione dell'IFRS 9 potrebbe comportare una volatilità nella valutazione delle attività finanziarie con conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione economica e patrimoniale/finanziaria futura dell'Emittente.</p> <p>Rischio di liquidità dell'Emittente</p> <p>Il Gruppo UBI Banca è esposto al rischio di liquidità, inteso come il rischio di inadempimento ai propri impegni di pagamento, che può essere causato da incapacità di reperire fondi o di reperirli a costi superiori a quelli di mercato (<i>funding liquidity risk</i>) o dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (<i>market liquidity risk</i>) incorrendo in perdite in conto capitale.</p>
D.3	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari</p>	<p><u>FATTORI DI RISCHIO COMUNI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI</u></p> <p><u>Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"</u></p> <p>In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.</p> <p>I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di <i>bail-in</i> potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.</p> <p>Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.</p> <p>Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. La Direttiva 2014/59/UE è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2399 del 12 dicembre 2017 per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza con la creazione di una nuova categoria di <i>non-preferred senior debt</i> che in caso di risoluzione sarebbe soggetta al <i>bail-in</i> in via prioritaria rispetto alle altre passività <i>senior</i> e in via subordinata rispetto agli altri strumenti di capitale (i.e. CET1, AT1, T2). E' previsto che tale nuova direttiva debba trovare applicazione negli ordinamenti degli Stati membri entro il 29 dicembre 2018. Il legislatore italiano, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020") ha previsto tale tipologia di strumenti inserendo nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), tra gli altri, (i) l'introduzione di un nuovo art. 12-bis ("Strumenti di debito</p>

chirografario di secondo livello”) e (ii) prevedendo un nuovo comma c-bis) all’art. 91 (Restituzioni e riparti) ai sensi del quale “i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società”.

Inoltre, ai sensi del comma 1105 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall’articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e’ pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati”.

Nell’applicazione dello strumento del “bail in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell’ambito delle “restanti passività”, il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di €100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca sempre per la parte eccedente l’importo di €100.000.

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “bail-in” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a €100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le passività garantite definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come “passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”.

Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni oggetto del Prospetto di Base, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l’Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

Rischio connesso all’assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

Per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi risponde unicamente l’Emittente con il suo patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi.

Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazione dei tassi di interesse di mercato (“Rischio di tasso di mercato”);
- caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (“Rischio di liquidità”);
- variazione del merito di credito dell’Emittente (“Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente”).

Tali elementi potranno determinare in ogni caso una riduzione anche significativa del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del loro prezzo di offerta. Questo significa che nel caso in cui l’investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale.

I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio.

Rischio di tasso di mercato

In caso di vendita prima della scadenza, l'investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo delle Obbligazioni. L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso).

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo (per quanto riguarda le Cedole Variabili Indicizzate), il rischio di tasso di mercato è rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli dei tassi di interesse che riducono il prezzo di mercato dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo. Variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e relative all'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sul prezzo dei Titoli.

L'investitore è esposto anche al rischio di aumento dei tassi di mercato rispetto al tasso delle Cedole Fisse, Cedole Fisse Crescenti o Cedole Fisse Decrescenti indicato nelle Condizioni Definitive. Si rileva infine che, in presenza di un Tasso Minimo e/o di un Tasso Massimo, si potrebbero avere delle modifiche rispetto a quanto è rappresentato nel presente paragrafo. Per maggiori dettagli sul Tasso Massimo si rinvia al successivo "Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo delle Cedole Variabili Indicizzate".

Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni.

[[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / *altro soggetto*] richiederà l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"). /

[L'Emittente / *altro soggetto*] ha richiesto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 comma 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. /

[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / *altro soggetto*] richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato ExtraMOT./

[L'Emittente / *altro soggetto*] ha richiesto l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato ExtraMOT, intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione ai sensi dell'articolo 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A../

[L'Emittente/Il Soggetto Incaricato del Collocamento / *altro soggetto*] richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione (MTF) EuroTLX/

[L'Emittente / *altro soggetto*] ha richiesto l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione ai sensi dell'articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. /

[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / *altro soggetto*] richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su [indicare sede di negoziazione multilaterale] (MTF). /

[L'Emittente / *altro soggetto*] ha richiesto l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su [indicare sede di negoziazione multilaterale] intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione. /

[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / *altro soggetto*] inoltre [si impegna[no] a / si riserva[no] la possibilità di] negoziare le Obbligazioni in qualità di internalizzator[e/i] sistematic[o/i]. /

Si segnala che [la quotazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato] [ovvero] [la negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione] non costituisce una garanzia del mantenimento di un adeguato livello di liquidità.

[[*]] è il soggetto incaricato al sostegno della liquidità delle Obbligazioni negoziate sul [MOT/ExtraMOT o su un altro MTF] esponendo durante le negoziazioni prezzi di acquisto e/o di vendita e delle condizioni principali del proprio impegno.]

[[Rischi connessi all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni

[Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività dei price maker

In virtù dei contratti relativi all'attività di riacquisto eventualmente stipulati dall'Emittente, il prezzo di acquisto a condizioni predeterminate sul mercato secondario (il "**Prezzo di Acquisto**") potrebbe risultare superiore al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato in assenza dei citati contratti (il "**Prezzo di Mercato**").]

[Rischio connesso ai limiti quantitativi e/o temporali relativi agli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni

Gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedono limiti

quantitativi e/o temporali alle attività di riacquisto sul mercato secondario. Al raggiungimento di tali limiti quantitativi e/o temporali (ma fatti salvi i casi in cui il quantitativo massimo di Obbligazioni acquistabile possa essere ricostituito tramite operazioni di vendita (refreshing), il Prezzo di Mercato rifletterà le condizioni di mercato e potrebbe risultare inferiore, anche in misura significativa, rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato dallo spread di credito dell'Emittente in costanza di tali accordi di riacquisto.].

[Rischio connesso alla circostanza che gli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti a condizioni]

Gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni sono sottoposti alle seguenti condizioni: [*]; ove tali condizioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato potrà essere determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.].

[Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga interrotta o sospesa]

Gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che l'attività di questi ultimi potrà essere sospesa o definitivamente interrotta, e tali sospensioni o interruzioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.].

[Rischio connesso alla revoca o alla sostituzione dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni]

Gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che questi ultimi potranno essere revocati ovvero sostituiti con altri soggetti che sostengano la liquidità delle Obbligazioni, e tali circostanze effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato, successivamente alla revoca o in costanza di sostituzione, sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto e potrebbe quindi risultare inferiore al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.].

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento del giudizio di rating relativo all'Emittente.

Non si può infine escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione

Il Prezzo di Emissione include [commissioni / commissioni e costi / costi]. Al riguardo si segnala che la presenza di tali [commissioni / commissioni e costi / costi] può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli similari (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali [commissioni / commissioni e costi / costi]. Inoltre, si evidenzia che [le commissioni / le commissioni e i costi / i costi] inclusi nel Prezzo di Emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le Obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni/costi incorporati nel prezzo di emissione.].

Rischio connesso alla presenza di spese/costi in aggiunta al Prezzo di Emissione

Sono previsti, a carico del sottoscrittore, spese/costi in aggiunta al Prezzo di Emissione. L'importo di tali spese/costi incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione. Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto, viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali spese/costi in aggiunta al Prezzo di Emissione.].

Rischio di cambio per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro

Per le Obbligazioni denominate in [*], i pagamenti di interessi e capitale saranno effettuati nella valuta di denominazione delle Obbligazioni.

Pertanto, qualora la valuta di riferimento dell'investitore sia l'Euro, l'investitore sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. Inoltre, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate può generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse, e conseguentemente potenziali perdite in conto capitale.

Un decremento di valore della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto all'Euro determina una diminuzione del valore rimborsato ovvero una diminuzione del valore delle cedole e potrebbe quindi determinare una perdita parziale del capitale investito.].

Rischi inerenti all'eventuale distribuzione sul MOT

Gli investitori dovrebbero considerare che, poiché l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3., comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., gli operatori aderenti al mercato MOT possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala, inoltre, che quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul MOT, la presa in carico della proposta di acquisto

non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione temporanea perde efficacia e i contratti conclusi attraverso l'abbinamento di proposte di acquisto e vendita delle Obbligazioni sono da considerarsi nulli.]

Rischi inerenti all'eventuale distribuzione sul mercato ExtraMOT

Gli investitori dovrebbero considerare che, poiché l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul mercato ExtraMOT ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A., gli operatori aderenti al mercato ExtraMOT possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala, inoltre, che quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul mercato ExtraMOT, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni i contratti conclusi attraverso l'abbinamento di proposte di acquisto e vendita delle Obbligazioni sono da considerarsi nulli.]

Rischi inerenti all'eventuale distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX

Gli investitori dovrebbero considerare che, poiché l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, ai sensi dell'articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A., gli operatori aderenti al sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala, inoltre, che quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni i contratti conclusi attraverso l'abbinamento di proposte di acquisto e vendita delle Obbligazioni sono da considerarsi nulli.]

Rischio di scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di Stato di durata residua simile.

Rischio connesso alla presenza di una [percentuale di]devoluzione [dell'ammontare collocato]

Il Prestito Obbligazionario è caratterizzato da un tasso cedolare inferiore rispetto ad un prestito che non prevede la devoluzione in quanto l'Emittente devolverà [una percentuale - pari al [•] - del collocato / una somma pari a [•]] ad un Ente Beneficiario entro [•] giorni dalla chiusura del Periodo di Offerta.] [L'Emittente dichiara [inoltre] che l'Ente Beneficiario, non è una società controllata o collegata, così come definita dall'art. 2359 del Codice Civile.] [L'Emittente dichiara [inoltre] che non esiste alcun collegamento – da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. – tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario.] [A giudizio dell'Emittente non si configura quindi nessun rapporto di conflitto di interessi.]] [Qualora questa circostanza sia confermata, eliminare di conseguenza il fattore di rischio relativo al conflitto d'interesse di cui al successivo paragrafo "Rischi relativi ai conflitti di interesse"]

Rischi relativi ai conflitti di interesse

[Coincidenza dell'Emittente [con il Soggetto Incaricato del Collocamento] [e] [con il Responsabile del Collocamento]

[Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento]

[Legame tra l'Emittente e le controparti nelle operazioni di copertura]

[Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo]

[Conflitto d'interesse in caso di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni ad un Ente Beneficiario]

[Conflitto d'interesse in caso di messa a disposizione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni per l'erogazione di finanziamenti a beneficiari]

[Coincidenza dell'Emittente con il soggetto che svolge le funzioni di [Specialist /liquidity provider/ruolo simile]]

Rischio dovuto all'assenza di rating degli strumenti finanziari

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per le Obbligazioni. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari.

Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating delle Obbligazioni non è di per sé indicativa della rischiosità degli

strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.

Rischio connesso all'apprezzamento del rendimento nel caso di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale

Nel caso di emissione di Obbligazioni sotto forma di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, che beneficiano di una tassazione agevolata, il rendimento netto per il sottoscrittore non sarà necessariamente superiore rispetto a quello offerto dalle Obbligazioni con tassazione ordinaria in quanto, a seconda delle specifiche caratteristiche delle Obbligazioni oggetto del Prestito, potrebbe essere fissato dall'Emittente in misura tale da ridurre il vantaggio fiscale previsto dalla relativa disciplina a favore dei sottoscrittori. Pertanto, ai fini di un corretto apprezzamento dell'investimento, si invita il sottoscrittore a considerare con particolare attenzione il rendimento effettivo al netto della aliquota fiscale applicata.]

Rischio relativo alla revoca dell'offerta

Qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni e prima della Data di Emissione si verificassero le circostanze straordinarie, gli eventi negativi o gli accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell' Offerta), che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza, infatti che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del Prospetto di Base o alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni. Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI CORRELATI ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione

[Per [le Obbligazioni a Tasso Variabile][e][le Obbligazioni a Tasso Misto nell'ambito del calcolo delle cedole di importo variabile], in caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una data di rilevazione, l'Agente per il Calcolo fisserà un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione. Ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo. In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo del tasso LIBOR, che, in base alle dichiarazioni espresse dalla Financial Conduct Authority non sarà più contribuito a far data dalla fine del 2021, il valore sostitutivo del Parametro di Indicizzazione, dipenderà anche dalle decisioni dell'IBA – l'Amministratore di tale indice – che potrebbe comportare o una dismissione del parametro ovvero una variazione della sua metodologia di calcolo o di riferimento. Nel caso di definitiva indisponibilità del tasso Libor, la Banca terrà in considerazione le indicazioni dell'Agente del Calcolo e/o dell'Amministratore dell'Indice, ove disponibili.]

[Per le Obbligazioni legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, in caso di mancata pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo ad una data di rilevazione, l'Agente di Calcolo fisserà un valore sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo. Ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.]

I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Sottostanti, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni che abbiano quale sottostante un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini di tale indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, inter alia, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o (iii) portare all'eliminazione del benchmark. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegato ad un benchmark.

- **[Obbligazioni [a Tasso Variabile [con] [minimo] e/o [massimo]] [e] [[Obbligazioni [a Tasso Misto [con] [minimo] e/o] [massimo] per la parte variabile]]**

Rischio di andamento negativo del Parametro di Indicizzazione

Gli interessi di importo variabile dovuti sulle Obbligazioni sono correlati all'andamento del relativo Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad un aumento del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà un aumento del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni, così come, ad una diminuzione del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni che potrebbe ridursi sino ad un valore pari [a zero / al Floor]. In ogni caso il tasso di interesse delle cedole non potrà essere inferiore a zero.

Rischio correlato alla presenza di [uno Spread negativo / una parziale Partecipazione rispetto al Parametro di Indicizzazione]

Poiché l'ammontare della cedola variabile è determinato [diminuendo il Parametro di Indicizzazione di uno Spread / moltiplicando il Parametro di Indicizzazione per una Partecipazione inferiore al 100%] il rendimento delle Obbligazioni sarà inferiore a quello di un titolo simile legato al parametro previsto [senza applicazione di alcuno spread o aumentato di uno spread / moltiplicato per una Partecipazione superiore o uguale al 100%], in quanto la cedola usufruisce parzialmente dell'eventuale rialzo del parametro, mentre un eventuale ribasso del parametro amplificherà il ribasso della cedola.]

Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole

Il disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione prescelto e la periodicità delle cedole potrebbe incidere negativamente sul rendimento del titolo.

Rischio relativo alla presenza di un tasso massimo

Poiché è prevista l'applicazione di un tasso massimo, il tasso di interesse relativo alla corrispondente cedola non potrà in nessun caso essere superiore a tale valore percentuale massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente favorevole del Parametro di Indicizzazione; pertanto, in tali casi, il rendimento delle Obbligazioni, negativamente influenzato dalla presenza di un tasso massimo, non potrà mai essere superiore a tale valore.

Conseguentemente, l'investitore non beneficerà interamente dell'eventuale andamento favorevole del Parametro di Indicizzazione ed eventuali andamenti favorevoli oltre il tasso massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della cedola.]

Rischio connesso all'assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente all'andamento del valore di mercato dei titoli e del Parametro di Indicizzazione prescelto.

- **[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo [con] [Tasso Minimo] e/o] [Tasso Massimo]**

Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni

L'investitore deve tener presente che l'Obbligazione presenta, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa.

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo call europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore.

[Qualora sia previsto un Tasso Minimo Sulla variazione percentuale di tale indice è implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo put europeo.]

[Qualora sia previsto un Tasso Massimo Sulla variazione percentuale di tale indice è implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo call europeo.]

[Qualora sia previsto un Tasso Minimo e un Tasso Massimo Sulla variazione percentuale di tale indice è implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo put europeo e implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo call europeo.]

Rischio di indicizzazione

Poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende, in tutto o in parte, dall'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo, ad un eventuale andamento decrescente del valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo anche il rendimento dei Titoli sarà proporzionalmente decrescente. In nessun caso comunque il tasso delle cedole potrà essere inferiore a zero. E' inoltre previsto un rendimento minimo conseguente agli interessi corrisposti nel Periodo con Interessi a Tasso Fisso.

		<p><u>Rischio correlato alla presenza di uno Spread negativo</u> Le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole Variabili Indicizzate il cui ammontare è determinato in ragione dell'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo diminuito di uno Spread. In tal caso (c.d. Spread negativo), gli interessi corrisposti dai Titoli saranno inferiori a quelli corrisposti da Titoli simili con Spread positivo o nullo. In particolare, in dipendenza del valore assunto dall'Indice dei Prezzi al Consumo e dallo Spread, il tasso delle Cedole Variabili Indicizzate potrebbe anche risultare pari a zero, quando il valore assunto dalla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo sia pari o inferiore al valore dello Spread da sottrarre. In nessun caso, comunque, il tasso degli interessi potrà essere inferiore a zero.]</p> <p><u>Rischio relativo alla presenza di un Tasso Massimo</u> Poiché è prevista l'applicazione di un Tasso Massimo per le Cedole Variabili Indicizzate, il tasso di interesse relativo alla corrispondente cedola non potrà in nessun caso essere superiore a tale valore percentuale massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo; pertanto, in tali casi, il rendimento delle Obbligazioni, negativamente influenzato dalla presenza di un Tasso Massimo, non potrà mai essere superiore a tale valore. Conseguentemente, l'investitore non beneficerà interamente dell'eventuale andamento favorevole dell'Indice dei Prezzi al Consumo ed eventuali andamenti favorevoli oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della cedola.]</p> <p><u>Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%</u> La formula per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate prevede che l'investitore partecipi all'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo in ragione di un Fattore di Partecipazione inferiore a 100%. Ciò comporta che le relative Cedole Variabili Indicizzate saranno calcolate sulla base di una frazione dell'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo e quindi l'investitore non potrà beneficiare per intero di tale apprezzamento. Il mancato beneficio per l'investitore sarà tanto maggiore quanto minore, rispetto alla percentuale del 100%, è il Fattore di Partecipazione.]</p> <p><u>Rischio connesso all'assenza di informazioni successive all'emissione</u> L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente all'andamento del valore di mercato dei titoli e, in relazione alle Cedole Variabili Indicizzate, all'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo.]</p>
--	--	---

Sezione E – Offerta

E.2 b	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	<p>Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente. L'ammontare ricavato dalle Obbligazioni sarà destinato all'esercizio dell'attività bancaria dell'Emittente. [In aggiunta a quanto sopra per le Obbligazioni Zero Coupon / Obbligazioni a Tasso Fisso /Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up / Step Down /Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e massimo/ Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e massimo :</p> <p>i) [il [•]% dell'ammontare nominale collocato delle Obbligazioni / un importo pari a massimo Euro [•]] sarà devoluto [dall'Emittente / indicare società del Gruppo UBI Banca] a titolo di liberalità a [inserire denominazione Ente Beneficiario]. [La devoluzione sarà erogata in due tranches: [•]% successivamente alla Data di Regolamento o alla data di chiusura del collocamento se successiva, [•]% solo subordinatamente al rilascio da parte di una società terza indipendente della positiva valutazione dei risultati raggiunti dall'Ente Beneficiario nella realizzazione del progetto sulla base di adeguata documentazione di rendicontazione presentata dallo stesso Ente Beneficiario all'Emittente. L'importo eventualmente non erogato della seconda tranche verrà utilizzato dall'Emittente per sostenere altra/e iniziativa/e sociale/i.]. L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante [l'importo/ gli importi] effettivamente devolut[o/i] [e i destinatari dei medesimi.]; e]</p> <p>ii) [il [•]% dell'ammontare nominale collocato delle Obbligazioni / un importo pari ad Euro [•]] sarà messo a disposizione [dall'Emittente / indicare società del Gruppo UBI Banca], per l'erogazione di finanziamenti a [inserire caratteristiche identificative del beneficiario dei fondi]. [Qualora la somma messa a disposizione non venga interamente erogata nei termini specificati negli accordi stipulati con i beneficiari medesimi o con organizzazioni che svolgono funzioni di rappresentanza, l'Emittente devolverà il [•]% dell'importo non erogato a titolo di liberalità a [inserire denominazione Ente Beneficiario].] L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet al termine del periodo di offerta un avviso riportante l'importo delle somme messe a disposizione per l'erogazione di finanziamenti [e, se applicabile, un avviso riportante l'importo che effettivamente viene devoluto all'Ente Beneficiario].]</p> <p>[In aggiunta a quanto sopra, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo:</p> <p>iii) [i fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D. Lgs. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, potranno essere destinati a favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno.]</p> <p>i) [i fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 77, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 , n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106) – al netto dell'eventuale liberalità di cui al romanino i) di cui sopra - saranno interamente messi a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a favore degli Enti del Terzo Settore per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 , n. 117. Nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con la dicitura "Titoli di Solidarietà"].</p>
----------	---	--

<p>E.3</p>	<p>Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta</p>	<p><u>Periodo di Offerta</u> Periodo di Offerta: [•]. L'Emittente potrà estenderne la durata o disporre la chiusura anticipata. [se non prevista offerta fuori sede né mediante tecniche di comunicazione a distanza Non è prevista l'offerta delle Obbligazioni fuori sede oppure mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.] [in caso di offerta fuori sede E' previsto collocamento fuori sede. La data ultima in cui è possibile aderire all'offerta è [•], salvo chiusura anticipata.] [in caso di offerta mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza E' prevista l'offerta delle Obbligazioni mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza [con raccolta delle adesioni tramite [il sito internet dell'Emittente] [e/o] [il sito internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [e/o] [mediante registrazione telefonica]. La data ultima in cui è possibile aderire all'offerta tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è [•], salvo chiusura anticipata.]</p> <p><u>Prezzo di offerta</u> Le Obbligazioni saranno emesse [alla pari, cioè ad un prezzo di emissione pari al Valore Nominale pari a [•] / per Obbligazioni Zero Coupon ad un prezzo di emissione pari a [•]% del Valore Nominale]. Il prezzo al quale le Obbligazioni saranno offerte (il "Prezzo di Offerta") sarà pari al [prezzo di emissione] / [prezzo di emissione maggiorato delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore come specificate al successivo elemento E.7].</p> <p><u>Procedura di sottoscrizione dell'offerta</u> Ciascuna Obbligazione sarà offerta in sottoscrizione alla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento. La sottoscrizione sarà effettuata a mezzo apposita scheda di adesione che dovrà essere debitamente sottoscritta dal richiedente o dal suo mandatario speciale. Le richieste di sottoscrizione della clientela saranno soddisfatte integralmente secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel limite del quantitativo richiesto e fino ad esaurimento dell'ammontare totale disponibile. Le domande di adesione sono revocabili mediante disposizione scritta da consegnare presso le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento entro il termine dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest'ultima. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili. E' possibile aderire all'offerta [:] [presso la rete di filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [:] [mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza [con raccolta delle adesioni tramite [il sito internet [dell'Emittente / dei Soggetti Incaricati del Collocamento / dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento]] [e/o] [mediante registrazione telefonica]] [:] [mediante offerta fuori sede]. [in caso di offerta fuori sede Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Testo Unico della Finanza l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante contratti conclusi fuori sede è [•].] [in caso di offerta mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza in merito al diritto di recesso previsto nell'ambito della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari dall'articolo 67 – duodecies del D. Lgs. 206/2005 (cd. "Codice del consumo"), potranno essere utilizzate, alternativamente, le seguenti formulazioni (a seconda che l'Emittente riconosca o meno il diritto di recesso): [L'Emittente ritiene che, ai sensi dell'articolo 67 – duodecies comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"), non sia previsto il diritto di recesso per i contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza. / L'Emittente riconosce, ai sensi dell'articolo 67 – duodecies comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"), il diritto di recesso. Pertanto, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta è il [•]. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il [•] secondo le seguenti modalità [•].] / <u>Procedura di sottoscrizione dell'offerta mediante distribuzione su [MOT/ExtraMOT/EuroTLX/ indicare sede di negoziazione multilaterale]</u> Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso [il MOT / l'ExtraMOT/ l'EuroTLX / indicare sede di negoziazione multilaterale] (la "Sede di Distribuzione") avvalendosi di imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e/o integrato, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'articolo 18 del TUF, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sulla Sede di Distribuzione direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare sulla Sede di Distribuzione – trasmettendoli ad un operatore partecipante alla Sede di Distribuzione (gli "Intermediari Autorizzati"). Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Autorizzati, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito da [Borsa Italiana S.p.A. / EuroTLX SIM S.p.A. / indicare gestore della sede di negoziazione multilaterale] nell'apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione delle Obbligazioni. Le Obbligazioni saranno distribuite fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale. La presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che l'efficacia del contratto è condizionata all'emissione delle Obbligazioni. [se distribuzione mediante MOT Si precisa che, nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti da Borsa Italiana</p>
------------	--	---

	<p>S.p.A., il provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli. / <i>se distribuzione mediante EuroTLX</i> Si precisa che, qualora non si proceda all'emissione delle Obbligazioni, non sussistendo i requisiti di ammissione previsti dalla Sede di Distribuzione, il relativo provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.]</p> <p>Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, [Borsa Italiana S.p.A. / EuroTLX SIM S.p.A. / <i>indicare gestore della sede di negoziazione multilaterale</i>] stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni sul [MOT/ExtraMOT / EuroTLX / <i>indicare sede di negoziazione multilaterale</i>] delle Obbligazioni.</p> <p>[L'Emittente si avvale per l'Offerta effettuata mediante distribuzione sul [MOT/ExtraMOT/EuroTLX / <i>indicare sede di negoziazione multilaterale</i>] di Soggetti Incaricati del Collocamento.</p> <p>E' possibile aderire all'offerta [:]</p> <p>[presso la rete di filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [:]</p> <p>[mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza [con raccolta delle adesioni tramite [il sito internet [dell'Emittente / dei Soggetti Incaricati del Collocamento / dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento]] [e/o] [mediante registrazione telefonica]] [:]</p> <p>[mediante offerta fuori sede].</p> <p>[<i>in caso di offerta fuori sede</i></p> <p>Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Testo Unico della Finanza l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante contratti conclusi fuori sede è [•].]</p> <p>[<i>in caso di offerta mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza in merito al diritto di recesso previsto nell'ambito della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari dall'articolo 67 – duodecies del D. Lgs. 206/2005 (cd. “Codice del consumo”), potranno essere utilizzate, alternativamente, le seguenti formulazioni (a seconda che l'Emittente riconosca o meno il diritto di recesso):</i></p> <p>[L'Emittente ritiene che, ai sensi dell'articolo 67 – duodecies comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del consumo”), non sia previsto il diritto di recesso per i contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza.</p> <p>/</p> <p>L'Emittente riconosce, ai sensi dell'articolo 67 – duodecies comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del consumo”), il diritto di recesso. Pertanto, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta è il [•]. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il [•] secondo le seguenti modalità [•].]</p> <p>Salvo i casi previsti dalla normativa applicabile, tra cui l'articolo 95bis comma 2 del TUF, le proposte di acquisto sono irrevocabili.</p> <p>Qualora l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 95bis comma 2 del TUF, gli investitori che abbiano già aderito all'Offerta effettuata mediante distribuzione sul [MOT/ExtraMOT / EuroTLX / <i>indicare sede di negoziazione multilaterale</i>] prima della pubblicazione del supplemento medesimo, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione (sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta o della consegna delle Obbligazioni) mediante una comunicazione scritta all'Intermediario Autorizzato, che provvederà a trasmetterla al soggetto incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul [MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa / ExtraMOT ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A. / EuroTLX ai sensi dell'articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A. / <i>indicare sede di negoziazione multilaterale</i>] (l'“Operatore Incaricato”) (laddove non vi provveda direttamente l'Emittente) in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo. Tale termine può essere prorogato dall'Emittente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento unitamente alle modalità di esercizio di tale diritto.</p> <p>Il supplemento è pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.ubibanca.it e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la Sede Legale dello stesso. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.</p> <p>]</p> <p><u>Categoria di investitori potenziali</u></p> <p>Le Obbligazioni [sono destinate alla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento / sono offerte al pubblico indistinto in Italia], fermo restando quanto previsto all'elemento C.5 e al successivo paragrafo “Condizioni alle quali l'offerta è subordinata”.</p> <p>[All'Offerta mediante distribuzione sul [MOT/ExtraMOT / EuroTLX / <i>indicare sede di negoziazione multilaterale</i>] potranno aderire anche gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del TUF e successive modifiche, come definiti dall'articolo 2 lettera e) della Direttiva Prospetti o comunque definiti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente (gli “Investitori Qualificati”).]</p> <p>Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano, con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.</p> <p><u>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</u></p> <p>Di seguito si riportano le condizioni a cui l'offerta può essere subordinata: [•].</p>
E.4	<p>Descrizione di eventuali interessi che sono</p> <p>I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.</p> <p>Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:</p> <p>[<i>Coincidenza dell'Emittente [con il Soggetto Incaricato del Collocamento], [e], [con il Responsabile del Collocamento].</i></p>

<p>significativi per l'emissione / l'offerta compresi interessi confliggenti</p>	<p>L'Emittente opera [in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento] [e] [come Responsabile del Collocamento] delle Obbligazioni; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono di propria emissione.] <u>[Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento]</u> Società del gruppo dell'Emittente potrebbero operare, qualora così individuati nelle Condizioni Definitive in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori. Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.] <u>[Legame tra l'Emittente e le controparti nelle operazioni di copertura]</u> L'Emittente potrebbe coprirsi dai rischi relativi all'emissione stipulando contratti di copertura con controparti sia esterne sia interne al Gruppo UBI Banca. Qualora la copertura avvenga con una controparte interna al Gruppo UBI Banca, ciò determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.] <u>[Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo]</u> L'Emittente opera in qualità di Agente per il Calcolo; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso d'interesse da corrispondere gli investitori sarà effettuato dall'Emittente.] <u>[Conflitto d'interesse in caso di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni ad un Ente Beneficiario][•]</u> <u>[Conflitto d'interesse in caso di messa a disposizione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni per l'erogazione di finanziamenti a beneficiari] [•]</u> <u>[Coincidenza dell'Emittente con il soggetto che svolge le funzioni di Specialist/liquidity provider/ruolo similare]</u> L'Emittente potrebbe svolgere/svolgerà l'attività di [●] sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX/[●] su altro MTF/[●] su un mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana Spa]. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.] <u>Ulteriori interessi compresi quelli in conflitto significativi per l'emissione/l'offerta con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.</u></p>
<p>E.7 Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente o dall'offerente</p>	<p>[in caso di offerta] [se sono presenti commissioni/costi inclusi nel Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione include [commissioni / costi / commissioni e costi] complessivamente pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale così ripartit[i]e]: [- commissioni di collocamento pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale[:.]] [- commissioni di sottoscrizione pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale[:.]] [- commissioni di mandato pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale[:.]] [- oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale[:.]] [- costi pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale[:.]] [altro specificare] / se non sono presenti commissioni/costi inclusi nel Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione non include [commissioni] [né] [costi].] [se sono previsti spese/costi/commissioni/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione Sono a carico dell'investitore [spese/costi/commissioni/imposte] in aggiunta al Prezzo di Emissione pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione] [•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale. / se non sono previsti spese/costi/commissioni/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione Non sono previste spese/costi/commissioni/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.] Potranno essere previste commissioni/spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o al versamento in un deposito infruttifero.] [in caso di offerta mediante distribuzione sul MOT/ExtraMOT/ EuroTLX /altra sede di negoziazione multilaterale] [se sono presenti costi inclusi nel Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione include costi pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale. / se non sono presenti costi inclusi nel Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione non include costi.] [se sono previsti spese/costi/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione</p>

		<p>Sono a carico dell'investitore [spese/costi/imposte] in aggiunta al Prezzo di Emissione pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione] [•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale.</p> <p>/</p> <p><i>se non sono previsti spese/costi/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione</i></p> <p>Non sono previste spese/costi/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.]</p> <p>Potranno essere previste commissioni/spese connesse alla esecuzione di ordini per conto dei clienti o ricezione e trasmissione ordini applicate dagli Intermediari Autorizzati e/o eventuali spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o al versamento in un deposito infruttifero presso l'Intermediario Autorizzato.]</p>
--	--	---

SEZIONE 4 – FATTORI DI RISCHIO

1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE

Con riferimento ai fattori di rischio relativi all’Emittente si rinvia al Documento di Registrazione, Sezione 5, Paragrafo 3.1, del presente Prospetto di Base.

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

Con riferimento ai fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti si rinvia alla Nota Informativa.

In particolare si invitano gli investitori a leggere attentamente il Paragrafo 2 della Nota Informativa, alla Sezione 6 del presente Prospetto di Base, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all’acquisto delle Obbligazioni.

SEZIONE 5 – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1. Indicazione delle persone responsabili

Unione di Banche Italiane S.p.A. (anche, “**UBI Banca**”, l’”**Emittente**” o la “**Società**”), con Sede Sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto.

1.2. Dichiarazione di responsabilità

Unione di Banche Italiane S.p.A., con Sede Sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Prospetto sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1. Nomi e indirizzo dei revisori legali dell'Emittente

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, in data 30 aprile 2011, ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio individuale dell'Emittente e del bilancio consolidato del gruppo che fa capo all'Emittente (il **“Gruppo UBI Banca”** o il **“Gruppo”**) nonché l'incarico di revisione limitata delle Relazioni semestrali su base individuale e consolidata per la durata di nove esercizi (dall'esercizio 2012 fino alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2020) alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. (la **“Società di Revisione”**), con sede in Milano, Via Tortona n. 25, iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – di cui all'art. 1 c. 1 lett. g) del D. Lgs. N. 39/2010 e all'art. 1 del D.M: 20 giugno 2012 n. 144 – al numero progressivo 132587. Deloitte & Touche S.p.A. appartiene all'ASSIREVI Associazione Italiana Revisori Contabili.

La Società di Revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con apposite relazioni per il bilancio d'esercizio dell'Emittente e per il bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2016; le relazioni della Società di Revisione sono incluse nei fascicoli del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca messi gratuitamente a disposizione del pubblico come indicato nel successivo capitolo 14 **“Documenti accessibili al pubblico”** cui si rinvia.

2.2. Informazioni sui rapporti con i revisori

Durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati non vi sono stati rilievi o rifiuti di attestazione da parte della Società di Revisione, né la stessa si è dimessa o è stata rimossa dall'incarico o è stata revocata la conferma dall'incarico ricevuto.

3. FATTORI DI RISCHIO ED INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

3.1. Fattori di rischio

Si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente il presente Capitolo, che descrive i fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i rischi collegati all'Emittente e di ottenere un migliore apprezzamento delle capacità dell'Emittente di adempiere alle obbligazioni relative agli Strumenti Finanziari emessi dall'Emittente e descritti nella Nota Informativa ad essi relativa. L'Emittente ritiene che i seguenti fattori potrebbero influire sulla capacità dell'Emittente stesso di adempiere ai propri obblighi derivanti dagli Strumenti Finanziari emessi nei confronti degli investitori. Gli investitori sono altresì invitati a valutare gli specifici fattori di rischio connessi agli Strumenti Finanziari. Di conseguenza, i presenti fattori di rischio devono essere letti congiuntamente, oltre che alle altre informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, anche ai fattori di rischio relativi agli Strumenti Finanziari offerti ed indicati nella Nota Informativa.

Rischio di credito

Il Gruppo UBI Banca è esposto ai rischi propri delle attività creditizie che si sostanziano, inter alia, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano in tutto o in parte alle obbligazioni di pagamento assunte, e nella potenziale diminuzione del merito creditizio delle controparti, con conseguente deterioramento del credito ed effetti negativi a danno del Gruppo. In particolare, il Gruppo UBI Banca è esposto al rischio che i crediti vantati non vengano rimborsati dai debitori alla scadenza e debbano essere parzialmente o integralmente svalutati. Si segnala inoltre che il profilo di rischio degli impieghi è sensibile all'andamento dell'economia nel suo complesso, al deteriorarsi delle condizioni finanziarie delle controparti (mancanza di liquidità, insolvenza, ecc.), al mutamento della loro posizione competitiva, ai cambiamenti strutturali o tecnologici delle imprese debentrici e ad altri fattori esterni (ad es., modifiche normative, deterioramento del valore delle garanzie finanziarie e ipotecarie legato all'andamento dei mercati).

Rischio connesso alla qualità del credito

Al 31 dicembre 2017 l'incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi netti e dei crediti deteriorati netti sugli impieghi netti risulta superiore alla media di sistema riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente alla stessa data. Con riferimento ai rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze si evidenzia che alla stessa data questi risultano più bassi rispetto ai dati di sistema riferiti alla stessa classe di appartenenza.

FATTORI DI RISCHIO

	DATI AL 31 MARZO 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 (**)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016	DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2016 (*)
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI	7,52%	7,55%	9,10%	7,54%	10,90%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI	3,82%	4,37%	3,40%	4,35%	4,40%
CREDITI DETERIORATI LORDI (***) /IMPIEGHI LORDI	12,74%	13,01%	14,50%	14,47%	17,60%
CREDITI DETERIORATI NETTI (***) /IMPIEGHI NETTI	8,06%	8,84%	7,30%	9,87%	9,40%
RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI	40,35%	35,50%	53,80%	35,60%	51,70%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	52,17%	45,05%	65,30%	45,61%	63,10%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	37,59%	40,66%	n.d.	n.s. ****	n.d.

(*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2017. Dati riferiti alle Banche Significative.

(**) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018. Dati riferiti alle Banche Significative.

(***) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(****) L'indicatore non è significativo dal momento che il PN aggregato al 31 dicembre 2016 non rappresenta una grandezza attendibile.

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Al 31 marzo 2018, i crediti netti verso la clientela si attestano complessivamente a 91,6 miliardi.

Sempre al 31 marzo 2018, lo stock di crediti deteriorati ammonta a 12.379 milioni in termini lordi (il 12,74% del totale crediti lordi) e a 7.384 milioni in termini netti (l'8,06% dei totale crediti netti). A seguito della prima applicazione dell'IFRS9 e delle rettifiche contabilizzate nel trimestre, la copertura totale dei crediti deteriorati si è attestata al 40,35% o al 49,83% includendo gli stralci. In particolare, le sofferenze ammontano a 7.309 milioni in termini lordi, e a 3.496 milioni in termini netti, con una copertura del 52,17%. Aggiungendo gli stralci, la copertura delle sofferenze sale al 63,77%.

Gli indicatori al 31.12.2016 sono conteggiati utilizzando evidenze contabili aggregate e presentano dati comparabili.

(1) Sofferenze Lorde / Impieghi Lordi

In chiusura d'esercizio 2017 le sofferenze lorde si sono attestate a 7,3 miliardi dai 7,5 miliardi di fine 2016, evidenziando una variazione di -148,4 milioni, ancorché i dati non siano fra loro omogenei. Infatti, nel quarto trimestre la categoria è stata interessata da una flessione di 224,8 milioni quale principale conseguenza dell'esposizione contabile ai sensi IFRS 3 delle sofferenze delle Nuove Banche (annullamento dei fondi rettificativi e della PPA allocata per complessivi -277,2 milioni) e marginalmente delle cessioni effettuate nel periodo, nonostante un incremento dei trasferimenti da altre categorie di deteriorate, essenzialmente inadempienze probabili.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2017, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 112 e segg.).

(2) Crediti deteriorati Lordi/ Impieghi Lordi

A fine dicembre i crediti deteriorati lordi risultavano pari a 12,7 miliardi di euro.

I crediti deteriorati lordi relativi all'esercizio 2017 non risultano omogenei con i dati al 31 dicembre 2016 presentati per il raffronto. La variazione intervenuta nei dodici mesi (-1,7 miliardi, dei quali -1,4 miliardi riferiti al quarto trimestre), incorpora in primis l'effetto della modalità di contabilizzazione in chiusura d'esercizio degli attivi deteriorati delle Nuove Banche al netto dei fondi rettificativi e dell'allocazione definitiva della PPA (rispettivamente 651,3 milioni e 501,5 milioni). Senza considerare gli effetti di tale esposizione contabile, la flessione risulta determinata in via principale dai risultati della gestione interna e, in via marginale, dalle cessioni di sofferenze e inadempienze probabili effettuate nell'anno (per un valore gestionale lordo di circa 268 milioni, di cui 154 milioni nel quarto trimestre).

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2017, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 109 e segg.).

(3) Rapporto di copertura dei crediti deteriorati e rapporto di copertura delle sofferenze

Al 31 dicembre 2017 quale effetto dell'esposizione ai sensi IFRS 3 dei crediti deteriorati delle Banche acquisite, il grado di copertura dei crediti deteriorati si è attestato al 35,50%.

Il grado di copertura delle sofferenze, che incorpora gli effetti dell'esposizione contabile ai sensi dell'IFRS 3, in chiusura d'esercizio si è attestato al 45,05%.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2017, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 111 e segg.).

(4) Rapporto Sofferenze Nette / Patrimonio Netto Consolidato

Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2017 si è attestato al 40,66%.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2017, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 109 e segg.).

(5) Costo del Rischio

Nell'anno 2017 sono state iscritte rettifiche di valore nette per deterioramento crediti per 728,3 milioni (inclusive del "badwill reversal" positivo per 64 milioni), in calo rispetto ai 1.565,5 milioni registrati nel 2016 che incorporavano gli adeguamenti di valore contabilizzati in coerenza con le previsioni del Piano Industriale 2019/2020. L'aggregato è stato alimentato da svalutazioni specifiche nette sui crediti deteriorati per 749,1 milioni (che hanno peraltro beneficiato di riprese di valore - escluso il time reversal - per 271,1 milioni (227,1 milioni nel 2016) e da riprese nette sul portafoglio in bonis per 20,8 milioni.

Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è portato allo 0,79% dall'1,91% del precedente esercizio (riferito al Gruppo UBI Banca "stand alone").

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2017, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 109 e segg.).

	DATI AL 31 MARZO 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
Numero posizioni	5	4	3
Esposizione nominale	24.638.040	24.630.887	22.324.759
Valore ponderato	437.035	474.455	25.368
INDICE ESPOSIZIONE NOMINALE/ IMPIEGHI NETTI	26,90%	26,67%	23,81%
INDICE VALORE PONDERATO/ IMPIEGHI NETTI (*)	0,48%	0,51%	0,03%

(*) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

I dati e gli indicatori al 31.12.2016 sono conteggiati utilizzando evidenze contabili relative al Gruppo UBI stand alone e pertanto non sono comparabili

Per quanto riguarda le “grandi esposizioni”, la segnalazione di dicembre 2017, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 4 posizioni d’importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 24,63 miliardi di euro. In dettaglio:

- 15,99 miliardi sono riferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed anticipate (16,62 miliardi a settembre; 16,8 miliardi a giugno);
- 6 miliardi alle disponibilità depositate presso Banca d’Italia (5,26 miliardi; 8,2 miliardi);
- 1,42 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d’America (1,37 miliardi; 1,4 miliardi);
- 1,22 miliardi all’operatività in essere nei confronti di una primaria controparte bancaria (principalmente per pronti contro termine passivi). Era 1,1 miliardi a settembre e 1 miliardo a giugno.

Anche in ragione dell’applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,5 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Per maggiori informazioni si veda il Capitolo 3, Paragrafo 3.2 del Documento di Registrazione.

Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e alla SREP 2017. NPL Strategy e requisiti patrimoniali prudenziali.

L’Emittente – quale soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l’esposizione al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del funding, comprometterebbe la solidità della UBI Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria dei UBI Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato.

Alla data del presente Prospetto, i gruppi bancari italiani devono rispettare i seguenti coefficienti patrimoniali di vigilanza: un requisito di Capitale Primario di Classe 1 (CET 1 Ratio) pari a 4,5%, di Capitale di Classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 6% e di un Total Capital Ratio pari all’8%. A tali requisiti di fondi propri si aggiunge il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle seguenti riserve (buffer), ove applicabili:

- riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer) fissata all’1,25% per tutti i gruppi bancari italiani per il 2017 e 1,875 per il 2018;
- riserva di capitale anticiclica specifica della banca (institution specific countercyclical capital buffer) da applicarsi nei periodi di eccessiva crescita del credito, non significativa per il Gruppo UBI Banca al 30 dicembre 2017;
- riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer), costituita da Capitale Primario Di Classe 1 e prevista a fronte del rischio sistemico per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore, al fine di prevenire ed attenuare il rischio macroprudenziale non ciclico di lungo periodo non previsto dalla CRR, ovvero un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative anche per l’economia reale del Paese membro. Alla data del presente Prospetto non è applicabile al Gruppo UBI Banca.

Nell’ambito dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, le banche soggette a SSM tra cui UBI Banca sono state assoggettate su base annua a partire dal 2014 allo SREP condotto dalla BCE, nell’ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU.

Al termine dello SREP condotto nel corso dell’esercizio 2017, l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 2018, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 phased-in pari al 8,625% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (1,875%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer dell’1,875%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,125%.

Al 31 marzo 2018, con un CET 1 Ratio phased-in del 12,00%, un Tier 1 Capital ratio pari al 12,00% e un Total Capital Ratio phased-in del 14,47%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

Per quanto concerne i requisiti di natura qualitativa, la SREP 2017 indica, tra gli altri, i seguenti:

- Informare prontamente la Banca Centrale Europea (BCE) in caso di discesa al 31.12.2017 del livello di CET 1 *fully loaded* al di sotto dell’11%, livello collegato all’autorizzazione rilasciata dalla BCE nel 2017 con riferimento all’acquisizione degli ex Enti Ponte, unitamente alla presentazione di un piano per il ripristino del citato livello di requisito patrimoniale. Per il 2018 il medesimo livello di

CET1 (i.e. 11% *fully loaded*) è indicato solo come "early warning signal" ai fini del piano sul capitale e nel contesto del risk management frame- work.

- Predisporre un piano di ripristino del capitale a breve e a medio/lungo termine monitorandone costantemente l'andamento e dandone evidenza su base periodica agli organi amministrativi e all'Autorità di Vigilanza.
- Completare il processo di adozione delle nuove policy interne sulla gestione dei conflitti di interesse e sui requisiti di idoneità degli esponenti.
- Completare il miglioramento del processo di internal governance.
- Completare l'adozione degli interventi atti ad indirizzare gli esiti degli approfondimenti ("deep dive") in ambito dei processi di internal audit e di compliance nonché il miglioramento del framework quantitativo atto a misurare e a presidiare il reputational risk.
- Presentare alla BCE l'aggiornamento del piano strategico per la riduzione dei NPL entro il 30 marzo 2018 corredato del relativo piano operativo.

Con riguardo al processo di adozione delle nuove policy interne sulla gestione dei conflitti di interesse, si evidenzia che alla data del presente Documento di Registrazione, i competenti organi di UBI Banca hanno già approvato la policy sulla gestione dei conflitti di interesse mentre è in corso di redazione il relativo regolamento di attuazione.

Con riguardo al processo di internal governance, si evidenzia che in data 12 dicembre 2017 il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato le linee guida di revisione della governance che prevedono l'adozione del modello di governance monistico. L'Assemblea per la modifica del modello di governance è prevista per l'autunno 2018, subordinatamente all'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. Il nuovo modello sarà adottato contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione nella primavera del 2019.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati (Non Performing Loans "NPL"), nell'ambito del processo SREP 2017, la BCE ha richiesto alla Società di aggiornare entro il 30 marzo 2018 un piano strategico per la riduzione dei NPL corredato del relativo piano operativo, che vada a rafforzare l'attuale NPL Strategy introducendo obiettivi maggiormente sfidanti per la riduzione dei crediti deteriorati, tenuto conto del nuovo perimetro di Gruppo che comprende anche le Nuove Banche recentemente acquisite. Inoltre è stato richiesto un reporting semestrale con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

UBI Banca il 9 aprile 2018 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico per la riduzione dei NPL per il periodo 2018-2022 e il relativo piano operativo. Tale piano include gli effetti sui crediti deteriorati derivanti dalla recente acquisizione delle Nuove Banche, è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2017 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al Piano 2017.

Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche operazioni di cessione dei crediti deteriorati. Sono al riguardo in corso le attività per la cessione di una prima tranche del portafoglio crediti deteriorati, identificato nella "NPL Strategy", prevista indicativamente per il terzo trimestre 2018.

In aggiunta, l'Emittente, a seguito della continua evoluzione del quadro normativo, dal 1° gennaio 2018 dovrà rispettare il coefficiente patrimoniale di "Leverage Ratio" (rappresentato dal rapporto tra capitale primario e totale delle attività, incluse quelle fuori bilancio). Il Leverage Ratio, al 31 dicembre 2017, è pari al 5,85% in ottica "phased-in" ed al 5,78% "fully phased". Si segnala che in tutto il triennio 2014-2016 il Leverage Ratio è stato superiore al 5%. In particolare, al 31 dicembre 2015 risultava pari al 6% e al 31 dicembre 2014 risultava pari al 5,95%. Al 31 marzo 2017 il Leverage Ratio è pari al 5,41%, mentre l'indicatore "fully phased" è pari al 5,35%. Al 30 giugno 2017 il Leverage Ratio è pari al 5,66%, mentre l'indicatore "fully phased" è pari al 5,61%. Alla data del presente Prospetto il livello minimo da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018 non è ancora stato definito. Il Comitato di Basilea aveva proposto un livello minimo del 3% per il periodo di monitoraggio che si concluderà alla fine del 2017.

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l'esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.

Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla data del presente Prospetto. In tale ipotesi non si può escludere, che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti patrimoniali, e ciò anche in una prospettiva "Basilea 3 fully phased". Detto livello prudenziale, ragionevolmente anche superiore ai minimi regolamentari, potrà essere determinato, in linea con gli indirizzi ritenuti idonei dagli organi di amministrazione, attraverso un esame che tenga conto delle complessive prospettive di sviluppo delle attività del Gruppo nonché delle capacità di assorbimento di

eventuali shock ipotetici e/o condizioni ambientali stressate, fatte salve in ogni caso ulteriori evidenze od esigenze che dovessero manifestarsi e tenuto comunque conto di specifiche indicazioni che dovessero pervenire dalle Autorità di Vigilanza.

Si evidenzia che l'eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe incidere, inter alia, sulla capacità dell'Emittente di distribuire dividendi (anche in considerazione della necessità di rispettare requisiti fully loaded – più stringenti rispetto a quelli vigenti alla data del presente Prospetto – a partire dal 2018, nonché sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale, con un conseguente incremento, anche significativo, del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Inoltre, in caso di richieste di intervento da parte delle Autorità di Vigilanza, il Gruppo UBI Banca potrebbe subire possibili danni reputazionali, con conseguenti possibili effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di UBI Banca e/o del Gruppo. Inoltre, una o più agenzie di rating potrebbero operare un downgrade dei rating della Banca, con conseguente incremento del costo del funding.

Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di quest'ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla data del presente Prospetto. Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all'Emittente determinate misure correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo, tra cui, (i) richiedere di detenere mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare; (ii) interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale; (iii) imposizioni di limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, il divieto di pagare interessi e (iv) divieti di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, al fine del contenimento del livello dei rischi.

Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l'Emittente l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD.

Per maggiori informazioni si veda il Capitolo 3, Paragrafo 3.2 del Documento di Registrazione.

Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche

In data 10 maggio 2017 UBI Banca ha completato l'operazione di acquisizione (l'"Acquisizione") dal Fondo Nazionale di Risoluzione del 100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti (ciascuna una "Nuova Banca" e, congiuntamente, le "Nuove Banche").

L'Acquisizione delle Nuove Banche comporta per il Gruppo UBI Banca i rischi tipici di qualsiasi operazione straordinaria di acquisizione nonché rischi specifici conseguenti alle caratteristiche proprie delle Nuove Banche e dell'Acquisizione.

In particolare, il Gruppo è esposto al rischio che le Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, possano essere ritenute soggetti legittimati a rispondere di passività originate dall'esercizio dell'azienda bancaria condotta dalle vecchie banche ora in liquidazione coatta amministrativa ("Old Banks") prima della Risoluzione e oggetto di trasferimento alle Nuove Banche, in qualità di "enti ponte" e in esecuzione del programma di Risoluzione definito da Banca d'Italia. Più nel dettaglio, il Gruppo è esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse. Il Gruppo UBI Banca è esposto, inoltre, al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche, in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della Risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.

Nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.

Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziative idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa €177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018 e con udienza fissata per il giorno 11 luglio 2018.

Nel caso in cui UBI Banca, quale successore universale di ex Nuova Banca delle Marche S.p.A. e/o ex Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e/o ex Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. venga coinvolta in giudizi promossi da ex azionisti in relazione all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni delle banche in risoluzione, oggi in liquidazione coatta amministrativa, basate sulla presunta violazione delle disposizioni di legge applicabili alla prestazione di servizi di investimento, si potrebbe verificare un aumento delle cause che interessano UBI Banca.

Per maggiori informazioni si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5. del Documento di Registrazione.

Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca.

In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, il Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca. Il Piano Industriale 2017-2020 è relativo alla c.d. "combined entity" – ossia al Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall'acquisizione delle Nuove Banche –, tiene conto della modifica del perimetro del Gruppo e aggiorna e implementa il Piano Industriale 2019/2020 (approvato in data 27 giugno 2016 dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca su proposta dal Consiglio di Gestione che conteneva le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo UBI Banca per il periodo 2016-2019/2020).

Si evidenzia la circostanza che il Piano Industriale 2017-2020 è stato elaborato su un perimetro del Gruppo UBI Banca significativamente differente rispetto a quello in essere alla data dell'ultima rendicontazione contabile (31 marzo 2017), ragione per cui le informazioni finanziarie storiche del Gruppo UBI Banca sono scarsamente comparabili con quelle prospettive. Tale piano contiene obiettivi del Gruppo UBI Banca individuati sulla base dello scenario macroeconomico e di azioni strategiche che dovranno essere intraprese.

La capacità dell'Emittente di compiere le azioni e di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Industriale 2017-2020 dipende pertanto da numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali al di fuori del controllo dell'Emittente (quali, ad esempio, lo scenario macroeconomico e l'evoluzione del contesto regolamentare) o comunque riferite ad eventi non completamente controllabili dagli organi amministrativi e dal management dell'Emittente.

In particolare, gli obiettivi del Piano Industriale 2017-2020 sono basati su assunzioni di carattere generale e ipotetico relative a eventi futuri e azioni che non necessariamente si verificheranno e che dipendono sostanzialmente da variabili non controllabili dall'Emittente ovvero dalle altre società del Gruppo, soggette ai rischi ed alle incertezze che caratterizzano l'attuale scenario macroeconomico.

Pertanto, tali assunzioni generali e ipotetiche potrebbero rivelarsi imprecise e potrebbero di conseguenza non verificarsi o potrebbero verificarsi in misura e in tempi diversi da quelli prospettati, così come potrebbero verificarsi eventi e azioni non prevedibili al tempo dell'approvazione del Piano Industriale 2017-2020 o tali eventi ed azioni potrebbero verificarsi con modalità differenti nel periodo del Piano Industriale 2017-2020.

Gli obiettivi del Piano Industriale 2017-2020 si basano inoltre sulla realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese dall'Emittente, sugli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri influenzabili dagli amministratori, che includono anche assunzioni di natura ipotetica sui quali l'Emittente può influire solo in parte e che potrebbero dunque non verificarsi nel periodo del Piano. Il mancato verificarsi di tali assunzioni potrebbe portare al manifestarsi di scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni sottostanti il Piano Industriale 2017-2020, con conseguenti effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Rischio connesso ai procedimenti giudiziari ed arbitrari.

Il rischio derivante da procedimenti giudiziari consiste nella possibilità per il Gruppo UBI Banca di dover sostenere degli esborsi, in caso di esito sfavorevole degli stessi. Tipicamente, le controversie giudiziarie sono relative ad azioni di nullità, annullamento, inefficacia o risarcimento danni connesse ad operazioni afferenti all'ordinaria attività bancaria e finanziaria svolta dal Gruppo UBI Banca. Le Società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Sebbene l'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi sulla attività e sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo. A fronte dei propri contenziosi per controversie legali, al 31 dicembre 2017 il Gruppo evidenzia passività potenziali per un petitum complessivo pari a 411 milioni di Euro e passività probabili per un petitum complessivo pari a 447 milioni di Euro. Il petitum rappresenta la sommatoria delle

molteplici pretese economiche reclamate a vario titolo dalle controparti e come tale può risultare privo di dimostrazione, a priori, dell'effettiva sussistenza del nesso di causalità fra la censura e l'evento danno lamentato. Il petitum non può quindi considerarsi, in termini assoluti, un dato significativo per valutare l'effettivo rischio in capo all'Emittente che va quindi determinato in funzione di ulteriori e analitici approfondimenti legati alle specifiche vertenze. Si precisa comunque che la Banca accantona tra i "fondi per rischi e oneri" la migliore stima delle probabili passività che potrebbero derivare dai giudizi in corso. Ai sensi del principio contabile IAS 37, in considerazione della probabilità di dover fronteggiare esborsi per risolvere la controversia, per le sole passività probabili sono stati iscritti fondi a presidio del rischio per 117 milioni di Euro.

Si segnala che, in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici dell'Emittente, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla data del presente Prospetto di Base le indagini risultano in corso. Inoltre, in data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza). La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 e 2638 del Codice Civile (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza) oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti in carica alla data del presente Prospetto di Base. L'udienza preliminare è in corso di svolgimento con udienze già calendarizzate fino a marzo 2018. Nel contesto dell'udienza preliminare l'unica costituzione di parte civile che è stata ammessa dal giudice è quella presentata dalla Consob nei confronti dei soli imputati per il reato di cui all'art. 2638 c.c.. UBI Banca non è stata citata come responsabile civile. Il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 nonché di alcuni esponenti attualmente in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ..

La Banca non ha adempiuto alle decisioni sfavorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie relative a ricorsi di ex azionisti di Banca delle Marche, stante l'inconciliabilità dell'interpretazione fornita dall'Arbitro in ordine al D. Lgs. n. 180/2015 e ai successivi provvedimenti di Banca d'Italia del 22 novembre 2015, secondo cui sussisterebbe la legittimazione passiva della Banca in tali procedimenti, rispetto a quella della stessa Banca, e l'assenza di rimedi alternativi consentiti dalla normativa disciplinante il procedimento dinanzi all'Arbitro. Detto inadempimento si pone come l'unica soluzione coerente con l'impostazione difensiva assunta dalla Banca, anche in ambito Giudiziale. Le ragioni dell'inadempimento sono state illustrate all'Arbitro e alla CONSOB con apposita comunicazione, in cui è stata, tra l'altro, evidenziata la massima considerazione in cui viene tenuta l'attività svolta dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie. Nel contempo sono stati pagati i costi amministrativi dei procedimenti posti dalle decisioni a carico della Banca.

Per maggiori dettagli sui procedimenti giudiziari in corso più rilevanti si vedano i paragrafi 11.6.1 del Documento di Registrazione nonché i relativi paragrafi inseriti nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo UBI Banca ("Relazione sull'andamento della gestione consolidata al 31 dicembre 2017 – Altre Informazioni", paragrafo "Informativa sul contenzioso" (pag. 159 e seguenti) e "Note Integrativa Consolidata – Altre Informazioni – Informativa sul contenzioso" (pag. 328 e seguenti)).

Rischio connesso ai procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell'Emittente.

Alla Data del presente Documento di Registrazione alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Collegio di Sorveglianza, nonché alcuni Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'Emittente sono stati coinvolti in procedimenti sanzionatori. In particolare, nel corso degli ultimi cinque anni, tali soggetti sono stati destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della Banca d'Italia, della Consob e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza dell'Emittente sono inoltre stati coinvolti in procedimenti di natura penale.

Tali procedimenti, nonché eventuali ulteriori procedimenti, indagini, verifiche e/o ispezioni riguardanti gli esponenti aziendali dell'Emittente e/o del Gruppo, potrebbero avere effetti negativi sulla reputazione, sull'attività e/o sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Sussiste altresì il rischio che, nell'ipotesi di provvedimenti giudiziari o sanzionatori, uno o più degli esponenti aziendali perda i requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti applicabili per svolgere il ruolo ricoperto alla data del presente Prospetto di Base all'interno del Gruppo (ovvero che, indipendentemente dalla perdita dei requisiti, l'Emittente decida di adottare specifiche misure o provvedimenti), con conseguenti impatti sulla governance dell'Emittente e/o del Gruppo.

Per maggiori informazioni sui procedimenti sanzionatori si vedano i paragrafi 11.6.1 e 11.6.3 del Documento di Registrazione.

Rischi connessi alla riforma delle banche popolari.

In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d'Italia l'adozione di alcune disposizioni di attuazione.

Tra i vari aspetti interessati dalla riforma, l'art. 28, comma 2-ter, TUB ha previsto che, nelle ipotesi di esercizio del diritto di recesso (anche a seguito di trasformazione), il diritto al rimborso delle azioni può essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, demandando a Banca d'Italia l'adozione delle previsioni di attuazione, che sono state inserite, con il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, nel Capitolo 4, Parte Terza, della Circolare 285.

In data 10 ottobre 2015, l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (la "Trasformazione") e tale deliberazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il successivo 12 ottobre 2015 e la trasformazione è diventata efficace in pari data.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile è stato validamente esercitato entro il termine finale del 27 ottobre 2015.

Successivamente all'offerta in opzione e prelazione e al collocamento sul MTA sono residue n. 35.351.155 azioni. Il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso è avvenuto sulla base del criterio riportato all'interno della relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico in data 9 settembre 2015, che prevedeva una soglia sotto la quale il CET1 Ratio "fully loaded" non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato.

Il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni delle complessive 35.351.155, quantitativo poi arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso. Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 azioni da rimborsare ammontava a Euro 13.171.019,36.

Pertanto i soci recedenti sono stati rimborsati, nei termini indicati, in data e per valuta 8 aprile 2016, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte della Banca Centrale Europea.

Successivamente, con ordinanza pubblicata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare 285 nella parte in cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni.

Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso.

In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. L'Emittente, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33).

Il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha rigettato nel merito le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato. La Corte ha innanzitutto confermato che sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza per il decreto legge. Inoltre ha affermato che la normativa impugnata – che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio - non lede il diritto di proprietà. Infine ha rilevato che i poteri normativi affidati a Banca d'Italia rientrano nei limiti previsti dalla Costituzione. Alla data del presente Prospetto di Base pende ancora il giudizio innanzi al Consiglio di Stato.

Si segnala altresì che, alla data del presente Prospetto, l'Emittente è parte di alcuni procedimenti civili promossi dagli azionisti in relazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso.

Per maggiori dettagli si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5. del Documento di Registrazione del presente Prospetto di Base.

Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza.

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d'Italia, Consob e le altre Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

In particolare, si segnala che alla data del presente Prospetto di Base:

BANCA CENTRALE EUROPEA

(i) sono in corso le seguenti verifiche, accertamenti ispettivi e analisi tematiche da parte della Banca Centrale Europea:

- **Thematic Review Profitability drivers – Business Model and Profitability** (esame del modello di business nell'ambito delle valutazioni SREP): l'analisi ha preso avvio il 9 marzo 2017; il 22 marzo è pervenuta la richiesta di compilazione di un template, funzionale anche alle valutazioni riferibili alla Thematic Review, trasmesso il 3 aprile. La BCE ha formulato alcune richieste in data 24 ottobre 2017, riscontrate dalla Banca il 26 ottobre. UBI Banca è ora in attesa di ricevere gli esiti della Thematic Review.

- **Internal governance and risk management.** Il 7 maggio 2018 ha preso avvio un'ispezione in ambito con focus su IT strategy and governance, gestione del portafoglio progetti IT, nonché sulle più recenti iniziative in tema di digital distribution channel e payment services alla luce dell'evoluzione regolamentare.

- **Internal model** Il 14 maggio 2018, ha preso avvio un'ispezione in ambito, per l'approvazione dell'estensione del perimetro dei modelli interni relativi al rischio di credito in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo.

(ii) sono concluse le seguenti verifiche, accertamenti ispettivi e analisi tematiche da parte della Banca Centrale Europea:

- **Rischio informatico (IT)** In esito agli accertamenti ispettivi aventi per oggetto il rischio informatico (IT), condotti sul Gruppo UBI Banca da un team di esponenti della BCE fra il 30 marzo e il 19 giugno 2015, il 17 novembre 2015 era pervenuto il relativo rapporto che evidenziava un giudizio ampiamente soddisfacente del complessivo presidio del rischio IT all'interno del Gruppo UBI Banca, pur segnalando ambiti di affinamento e miglioramento (ad es. in tema di continuità operativa e di contrasto a cyber attacchi e a frodi informatiche). Il 24 febbraio 2016 UBI Banca aveva inviato alla BCE un'articolata risposta contenente, tra l'altro, un dettagliato piano di attuazione degli interventi richiesti con le relative tempistiche di realizzazione. Nel seguito sono state trasmesse all'Autorità, con cadenza trimestrale, dettagliati aggiornamenti degli interventi conclusi o avviati, in coerenza con la programmazione a suo tempo comunicata: da ultimo in data 26 gennaio 2018, per la situazione a valere al 31 dicembre 2017, con il quale è stato comunicato il completamento del piano citato.

- **Business model & profitability** A partire dal 26 febbraio 2016 la Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei confronti della Capogruppo UBI Banca in tema di business model & profitability. Le verifiche si sono concluse il 20 maggio 2016. Sulla base delle evidenze del rapporto finale ricevuto il 10 gennaio 2017, il 7 febbraio il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca hanno esaminato la risposta alle raccomandazioni formulate dalla BCE unitamente al piano pluriennale (action plan) volto a superare le situazioni rilevate. Il 10 marzo 2017 UBI Banca ha trasmesso alla BCE la risposta e l'action plan a cui sono seguiti invii periodici di aggiornamento sulle azioni poste in essere, il più recente dei quali è stato trasmesso all'Autorità di Vigilanza in data 20 febbraio 2018 in ordine allo stato di realizzazione al 31 dicembre 2017 degli interventi programmati. Alla data del 31 maggio 2018 tutte le attività sono state realizzate secondo quanto previsto dall'action plan, residua un'unica attività in corso di realizzazione, la cui scadenza è prevista per fine 2018 ed è relativa ad una nuova vista dimensionale di rendicontazione gestionale.

- **Internal and external reporting quality.** Con comunicazione del 13 maggio 2016 la Banca Centrale Europea ha reso noto l'avvio di verifiche nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di internal and external reporting quality. Il focus principale riguarda i processi di aggregazione dei dati, con particolare riferimento al rischio di credito. Le verifiche si sono concluse il 28 luglio 2016. Il 23 novembre 2016 si è svolto l'"exit meeting" al fine di approfondire i risultati dell'ispezione: sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento, in particolare con riferimento al processo di segnalazione FINREP, COREP e Large exposures e all'informativa gestionale sul rischio di credito che viene presentata agli Organi Aziendali. Sono state inoltre consegnate evidenze di ulteriori ambiti di miglioramento, per i quali il Gruppo ha pianificato gli interventi di adeguamento. Il 12 dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale nel quale la BCE ha ufficializzato le azioni correttive richieste al Gruppo UBI Banca con riferimento agli ambiti sopra citati. L'11 gennaio 2017 la Capogruppo ha fornito una risposta con la formalizzazione delle azioni correttive intraprese per il 2017, alla quale hanno fatto seguito progressive comunicazioni di aggiornamento all'Autorità di Vigilanza in ordine allo stato di realizzazione degli interventi programmati. La Banca ha inviato il 24 maggio 2018 la comunicazione di completamento al 30 aprile 2018 del piano di rimedio.

- **Governance, remuneration and internal controls** Con lettera del 22 giugno 2016 la Banca Centrale Europea ha stabilito accertamenti in tema di governance, remuneration and internal controls, con focus in particolare su: strategie della Banca e del Gruppo con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse, verifica delle policy e procedure che mirano alla identificazione e gestione dei soggetti correlati al Gruppo e quindi in potenziale conflitto di interessi, idoneità dei sistemi di controllo interno ad intercettare detti conflitti. Gli accertamenti si sono conclusi il 5 agosto 2016. Il 27 gennaio 2017 la BCE ha trasmesso gli esiti dell'attività svolta, con indicazione a predisporre un piano d'intervento per dare attuazione alle soluzioni richieste e alle azioni suggerite. Il 7 marzo la Capogruppo ha fornito riscontro all'Autorità con la trasmissione del piano degli interventi elaborato alla quale hanno fatto seguito progressive comunicazioni trimestrali di aggiornamento all'Autorità di Vigilanza in ordine allo stato di realizzazione degli interventi programmati, la più recente delle quali è stata trasmessa il 23 maggio 2018 con riferimento al primo trimestre 2018, il cui completamento complessivo è previsto entro la fine del 2018, compatibilmente con i risultati del confronto attivato con BCE sulla tematica.

- **Capital position calculation accuracy** Con lettera del 17 novembre 2016, la BCE ha previsto l'avvio di un'ispezione in tema di capital position calculation accuracy. Gli accertamenti si sono conclusi il 3 marzo 2017 mentre il successivo 12 aprile si è svolta la presentazione ufficiale dei risultati preliminari che hanno evidenziato alcuni spazi di miglioramento sui processi di controllo interno e ambiti di approfondimento in merito alle tecniche di credit risk mitigation degli strumenti finanziari emessi dall'Istituto.

Il 3 luglio 2017 la BCE ha trasmesso il report finale unitamente alla bozza di lettera contenente le raccomandazioni dell’Autorità di Vigilanza, oggetto di discussione nel “closing meeting” del 7 luglio. La versione definitiva della citata lettera è pervenuta il 20 luglio. La Banca ha fornito il relativo riscontro alla BCE il successivo 14 agosto, al quale ha fatto seguito l’aggiornamento circa lo stato di avanzamento degli interventi attuati in data 30 novembre 2017 e 6 aprile 2018. La realizzazione degli interventi programmati è prevista entro il primo semestre 2018, ad eccezione di una proposta di lieve affinamento del dettato statutario che sarà sottoposta alla prima assemblea straordinaria utile.

- **Internal model** Con lettera dell’11 gennaio 2017 la Banca Centrale Europea ha disposto una verifica in materia di internal model conseguente alla richiesta di estensione del perimetro IRB, in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo. Gli approfondimenti in loco sono stati avviati il 6 febbraio e sono terminati il 7 aprile. Il 23 settembre 2017 l’Autorità ha trasmesso la bozza del report di valutazione, oggetto di discussione nel “closing meeting” del 29 settembre. La Banca ha trasmesso le proprie osservazioni in ordine ai contenuti del report l’11 ottobre, ricevendo la versione finale dell’Assessment Report dalla BCE il successivo 23 ottobre 2017. UBI Banca in data 20 marzo 2018 ha ricevuto l’autorizzazione da parte della BCE all’implementazione del Model Change, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l’altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default. E’ definito l’invio delle segnalazioni prudenziali secondo i nuovi modelli a partire dai dati riferiti al 31 marzo 2018. In data 20 aprile 2018 la Banca ha presentato alla BCE un action plan per il pieno adeguamento dei nuovi modelli alle osservazioni segnalate dalla BCE contestualmente all’autorizzazione del model change; tale action plan prevede che la Banca concluda le attività a suo carico entro il terzo trimestre 2019, propedeuticamente alla fase successiva di avvio delle verifiche da parte della vigilanza.

- **Credit and counterparty risk management and risk control system.** Con lettera del 26 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha comunicato l’avvio di un’ispezione in tema di Credit and counterparty risk management and risk control system. Le verifiche – riguardanti il portafoglio crediti in bonis e deteriorati verso le imprese (Specialised Lending, Large Corporate, Corporate e Small Business, con esclusione delle imprese Retail) del Gruppo (UBI Banca, UBI Leasing e UBI Factor) – hanno avuto inizio il 18 settembre 2017 e si sono concluse il 23 febbraio 2018. Gli elementi del draft report sono stati rappresentati nel corso dell’“exit meeting” del 7 maggio e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni al draft report in data 18 maggio. La maggior parte delle rettifiche aggiuntive correlate all’accertamento ispettivo risulta allo stato contabilizzata. Il processo si concluderà a settembre 2018 a valle delle ordinarie interlocuzioni con l’Autorità di Vigilanza.

- **Targeted review of Internal Models.** Con lettera del 22 dicembre 2017 la Banca Centrale Europea ha comunicato l’avvio di una ispezione nel contesto della Targeted review of Internal Models, avvenuto in data 19 febbraio 2018 e conclusasi in loco il 4 maggio 2018. UBI Banca è ora in attesa di ricevere gli esiti dell’accertamento ispettivo.

- **Thematic Review IFRS 9** Il Gruppo è stato interessato da una thematic review volta a conoscere lo stato dell’arte del processo di adozione del nuovo principio contabile: la Review si è conclusa il 31 marzo 2017. Il 13 luglio sono state discusse con BCE le risultanze preliminari dell’analisi e, il 22 agosto 2017, l’Autorità di Vigilanza ha trasmesso la relativa draft letter, in merito alla quale UBI Banca ha fatto pervenire i propri commenti il successivo 18 settembre. In data 12 ottobre la BCE ha inviato la final letter contenente gli esiti della Review, nella quale emerge che l’Autorità ritiene adeguato il coinvolgimento del management nel progetto di implementazione del nuovo principio, ma migliorabile la formalizzazione delle scelte metodologiche e di implementazione. È stato richiesto alla Banca di fornire un riscontro entro 4 settimane circa gli interventi individuati per la gestione delle raccomandazioni formulate dalla stessa Autorità. La Banca ha fornito alla BCE il riscontro richiesto il 15 novembre, al quale hanno fatto seguito, il 21 dicembre 2017 ed il 12 gennaio 2018, due aggiornamenti con la declinazione delle azioni correttive intraprese, con progressivo completamento entro il secondo trimestre 2018.

- **Thematic Review Risk Data Aggregation and Risk Reporting** [rispetto dei principi fissati dal BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) per lo sviluppo di un sistema di early warning a fronte del potenziale superamento, anche in ottica previsionale, dei livelli di rischio giudicati accettabili alla luce del Risk Appetite Framework adottato dalla Banca]: avviata nel 2016, i primi risultati sono stati discussi con BCE nel corso di un incontro svoltosi il 30 marzo 2017. Il successivo 5 maggio 2017 è stata inviata una risposta preliminare alla bozza del report ricevuta in aprile. Il 19 maggio 2017 l’Autorità di Vigilanza ha trasmesso gli esiti dell’attività svolta, richiedendo di porre in essere alcuni interventi per dare attuazione alle soluzioni e alle azioni suggerite. La Banca ha fornito una risposta in data 26 settembre 2017, seguita il 6 dicembre da alcuni commenti formulati dalla BCE circa il ruolo della Compliance nell’ambito del Data Governance Framework, riscontrati da UBI Banca il successivo 22 dicembre. In data 9 marzo 2018 è stato trasmesso alla BCE un aggiornamento circa lo stato di avanzamento degli interventi al 31 dicembre 2017. Il piano delle iniziative prevede diverse scadenze nel corso del 2018 e, per un singolo intervento, la realizzazione è attesa entro il primo semestre del 2019.

CONSOB

(iii) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte di Consob:

- Servizi di investimento. In materia di prestazione di servizi di investimento, il 29 gennaio 2015 Consob aveva notificato alla ex Banca Popolare di Bergamo una comunicazione inerente ai profili di attenzione emersi in seguito alla verifica ispettiva di follow-up compiuta nel periodo 4 febbraio – 7 agosto 2014, richiedendo in particolare la programmazione di interventi organizzativi/informatici volti a superare i profili segnalati. Agli inizi di aprile 2015 la ex BPB aveva inviato la relativa risposta ad illustrazione delle valutazioni e delle iniziative assunte e/o programmate, riscontrando anche i successivi ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti richiesti da Consob nell'agosto 2015 e nel giugno 2016 (quest'ultimi indirizzati anche alla Capogruppo).

Con note del 6 dicembre 2016 Consob ha richiesto: (i) alla ex Banca Popolare di Bergamo, approfondimenti in merito a taluni interventi prospettati da UBI Banca con specifico riguardo al sistema di programmazione commerciale, alle modalità di svolgimento del servizio di consulenza attraverso il canale internet, nonché ai processi di classificazione della clientela a fronte dell'adozione del nuovo questionario di profilatura; (ii) a UBI Banca, valutazioni e riflessioni in ordine agli aspetti evidenziati nella richiesta alla ex BPB anche alla luce della programmata realizzazione della Banca Unica, completata nel febbraio 2017, e dell'omogeneità dei processi afferenti alla prestazione dei servizi di investimento in essere presso le singole Banche del Gruppo. A seguito dei riscontri forniti dalla ex Banca Popolare di Bergamo e da UBI Banca, rispettivamente in data 23 gennaio 2017 e 16 febbraio 2017, ciascuna per i profili di competenza, non sono pervenute ulteriori richieste sul tema da parte della Consob.

BANCA D'ITALIA

(iv) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte di Banca d'Italia:

- Trasparenza. Il 31 marzo 2017 la Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di accertamenti ispettivi in materia di TRASPARENZA presso IW Bank. Le attività di verifica, iniziate il 3 aprile, si sono concluse il 7 aprile. Con lettera del 17 luglio l'Autorità di Vigilanza ha comunicato gli esiti delle verifiche svolte, che hanno fatto emergere alcune carenze. IW Bank ha fornito alla Banca d'Italia il riscontro richiesto in data 14 settembre 2017, segnalando tra l'altro (i) il progressivo miglioramento dei tempi medi di risposta ai clienti reclamanti; (ii) la pronta correzione dei n. 2 disallineamenti riscontrati tra documentazione contrattuale e documento di sintesi periodico; nonché (iii) lo sviluppo di una nuova funzionalità di aggiornamento dinamico dei documenti precontrattuali, contrattuali e periodici previsti dalla normativa sulla trasparenza, così da ridurre il rischio di disallineamento.

- Introduzione sul mercato e la revisione dei prodotti bancari al dettaglio Accertamento ispettivo della Banca d'Italia avente ad oggetto "L'introduzione sul mercato e la revisione dei prodotti bancari al dettaglio: fasi del processo di produzione e di distribuzione, dispositivi di governance e di controllo". L'accertamento in loco, che era finalizzato, tra l'altro, ad identificare "buone prassi", individuare eventuali ambiti di miglioramento della normativa primaria e secondaria di riferimento e formulare Orientamenti di Vigilanza, ha preso avvio in data 9 ottobre 2017, facendo seguito alla comunicazione trasmessa dalla predetta Autorità il precedente 22 settembre, e si è concluso il 10 novembre 2017. In data 31 maggio la Banca d'Italia ha comunicato gli esiti delle verifiche in oggetto che evidenziano una complessiva affidabilità ed adeguatezza ai dettati regolamentari dei processi di product governance adottati dal Gruppo UBI, ed in ordine ai quali sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento con riferimento a: rafforzamento dei presidi organizzativi e di controllo e una maggiore strutturazione dei processi e delle procedure aziendali, potenziamento della governance della complessiva Product Governance anche mediante l'innalzamento del grado di coinvolgimento degli Organi Aziendali; una maggior focalizzazione dei sistemi di monitoraggio (reclami e customer satisfaction) sull'analisi di adeguatezza di singoli prodotti ai bisogni del cliente e conseguente arricchimento dell'attuale sistema di reporting.

- Antiriciclaggio ed Usura. Il 6 novembre 2017 la Banca d'Italia ha avviato alcune verifiche mirate a valutare (i) lo stato di attuazione degli interventi correttivi richiesti a seguito degli ultimi accertamenti ispettivi, dettagliati nel Bilancio 2016, in materia di antiriciclaggio; nonché (ii) l'idoneità degli assetti organizzativi a produrre segnalazioni corrette dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di USURA. L'ispezione si è conclusa il 14 febbraio 2018. In data 17 aprile 2018 la Banca d'Italia con un giudizio parzialmente sfavorevole ha comunicato gli esiti delle verifiche in oggetto che includono alcune contestazioni (con contestuale avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, a carico della Banca) e l'evidenza di un piano di azioni correttive di natura organizzativa procedurale e operativo da intraprendere che dovranno essere opportunamente notificate all'Autorità medesima con l'indicazione della relativa tempistica di completamento.

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

(v) sono in corso i seguenti accertamenti da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:

- Vendita di diamanti L'AGCM ha recentemente avviato nei confronti, tra gli altri, di UBI Banca un procedimento volto a verificare la presenza di eventuali violazioni delle disposizioni del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, nell'ambito dell'attività di vendita di diamanti effettuata da società terze attraverso il canale bancario. Sono in corso le interlocuzioni con l'AGCM, finalizzate a rappresentare la correttezza delle condotte poste in essere da UBI Banca.

(vi) sono conclusi i seguenti accertamenti da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato_

ABI/SEDA: In data 13 aprile 2016, l'AGCM ha comunicato l'estensione all'Emittente (oltre che ad altre 10 banche) del procedimento I/794 ABI/SEDA, aperto in data 21 gennaio 2016 nei confronti di ABI, finalizzato ad accertare l'esistenza di una eventuale attività di concertazione sul modello di remunerazione previsto a livello interbancario per la prestazione del servizio denominato "Sepa Compliant Electronic Database Alignment" (SEDA). Con provvedimento del 15 maggio 2017 l'AGCM ha deliberato la non sanzionabilità delle parti coinvolte, in ragione della non gravità dell'infrazione, anche alla luce del contesto normativo ed economico in cui le condotte si sono svolte. L'Emittente ha impugnato il predetto provvedimento davanti al giudice amministrativo, contestando in radice l'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza. Al momento non è stata ancora fissata l'udienza di discussione del merito davanti al TAR del Lazio. Ferma tale riserva, in conformità al provvedimento conclusivo del procedimento l'accordo interbancario per la fornitura del servizio SEDA è stato revisionato, sotto il coordinamento dell'ABI che ha regolato le varie fasi con apposite circolari, modificando il modello contrattuale e di remunerazione nella prestazione del servizio, passando ad un diverso sistema, in precedenza già condiviso dall'AGCM, basato sull'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali (c.d. MIF) parametriche ai costi.

L'implementazione del nuovo modello ha altresì implicato un complesso di modifiche agli assetti contrattuali e alle applicazioni informatiche, richiedendo tra l'altro la risoluzione di tutti i contratti in essere e la necessità, per le banche che tenevano i rapporti per l'erogazione del servizio SEDA lato beneficiario (c.d. PSP di Allineamento), di sottoscrivere nuovi contratti con i clienti che volessero continuare ad usufruire del servizio alle nuove condizioni. Il nuovo modello è operativo dal 1° gennaio 2018; tutte le attività svolte sono state tempestivamente rappresentate all'AGCM in una relazione di ottemperanza curata dalla stessa ABI, cui UBI Banca ha aderito.

FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK E NEW YORK STATE DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(vii) sono conclusi i seguenti accertamenti da parte della Federal Reserve Bank of New York e New York State Department of Financial Services:

- Ufficio di rappresentanza di New York. La Federal Reserve Bank di New York e il New York State Department of Financial Services hanno avviato, in data 6 febbraio 2017, un approfondimento conoscitivo sulla situazione in essere al 31 dicembre 2016 relativamente all'Ufficio di rappresentanza di New York di recente apertura. L'accertamento - avente ad oggetto, inter alia, le strutture, le attività svolte e le policy adottate - si è concluso in data 26 aprile 2017 con la consegna del relativo rapporto e l'attribuzione del rating "satisfactory": sono previste alcune ulteriori attività di affinamento a fronte di specifiche indicazioni segnalate dalle Autorità, comunicate alla Banca con lettera dell'11 maggio 2017.

Per maggiori dettagli sui principali procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza, si veda il paragrafo 11.6.3 del Documento di Registrazione del presente Prospetto di Base.

Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria

Alla data del presente Prospetto sono in essere procedimenti di natura tributaria pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca, nonché verifiche fiscali da parte delle autorità competenti nei diversi paesi in cui il Gruppo opera. In particolare, al 31 dicembre 2017 sussistevano circa 60 contenziosi fiscali pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UBI. Stante la valutazione del rischio connesso al contenzioso tributario, alla data del 31 dicembre 2017 non è presente alcun fondo per rischi ed oneri connesso all'eventuale contenzioso tributario.

Relativamente ai procedimenti giudiziari sopraindicati, non si può escludere il rischio di un esito sfavorevole per l'Emittente con conseguenti possibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell'Emittente stesso.

Per maggiori dettagli sui procedimenti giudiziari in corso più rilevanti si vedano i paragrafi 11.6.1 del Prospetto nonché i relativi paragrafi inseriti nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo UBI Banca ("Relazione sull'andamento della gestione consolidata al 31 dicembre 2017 – Nota integrativa consolidata – Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato – Contenzioso fiscale (pag. 335 e seguenti)).

Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005

Nell'ambito del procedimento avviato da parte della Procura della Repubblica di Bergamo il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. n. 231/01 nonché di alcuni esponenti attualmente in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ..

Al riguardo si segnala che l'Emittente ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 nel dicembre 2007 allo scopo di creare un sistema di regole atte a prevenire l'adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dipendenti. Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente in data 16 e 25

gennaio 2018, hanno approvato la nuova versione del modello di organizzazione e gestione in vigore alla data del presente Prospetto di Base. Il modello ex D. Lgs. n. 231/2001 si applica, altresì, alle società italiane controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente, nonché alle stabili organizzazioni operanti in Italia di società estere, controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente. In applicazione delle modifiche normative introdotte e delle disposizioni di vigilanza per le banche che prevedono compatibilità funzionale tra organi aventi funzioni di controllo e organismo di vigilanza, gli organi sociali di UBI Banca hanno deliberato il conferimento dell'incarico della funzione di organismo di vigilanza ai componenti del Comitato per il Controllo Interno. L'organismo di vigilanza riferisce agli organi sociali in merito all'adozione ed efficace attuazione del modello, alla vigilanza sul suo funzionamento ed alla cura dell'aggiornamento dello stesso. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere Delegato ed il Direttore Generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza. UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alle linee evolutive della normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi. Tuttavia potrebbe verificarsi l'ipotesi che il modello adottato dall'Emittente possa essere considerato non adeguato dall'autorità giudiziaria eventualmente chiamata alla verifica delle fattispecie contemplate nella normativa stessa. Qualora si verificasse tale ipotesi, e non fosse riconosciuto, in caso di illecito, l'esonero dalla responsabilità per l'Emittente in base alle disposizioni contenute nel decreto stesso, potrebbe essere prevista a carico dell'Emittente l'applicazione di una sanzione pecuniaria, oltre che, nei casi di maggiore gravità, l'eventuale applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché, infine, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, con effetti negativi, anche di natura reputazionale, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. L'Emittente, ai fini dell'applicazione delle previsioni introdotte dalla legge 262/2005, che rappresentano standard di riferimento in tema di valutazione del sistema di controllo interno e per il financial reporting, ha attivato un sistema di governance amministrativo e finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l'altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati, che permette la corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all'informativa finanziaria. L'evoluzione della normativa di settore nonché delle aree di operatività del Gruppo comporta il costante aggiornamento del sistema dei controlli interni. Non è quindi possibile escludere che, in futuro, possa emergere la necessità di procedere ad una revisione del complessivo sistema dei processi aziendali e, conseguentemente, di sottoporre a controllo e certificazione processi alla data del presente Prospetto di Base non stati mappati, la cui assenza potrebbe comportare carenze nel sistema dei processi e dei controlli, di cui alla data del presente Prospetto di Base non è possibile prevedere e stimare gli impatti, con conseguenti possibili effetti negativi sulla reputazione dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca.

Per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo 11.6.3 Procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza e al paragrafo 4.1.5. Qualsiasi evento recente nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.

Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie

Il Gruppo UBI Banca è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse autorità di vigilanza. Inoltre, a decorrere dal 4 novembre 2014, il Gruppo UBI Banca è altresì soggetto alla vigilanza della BCE, cui è demandato, ai sensi della disciplina istituita dal Meccanismo Unico di Vigilanza, il compito, inter alia, di assicurare l'omogenea applicazione delle disposizioni normative dell'Area Euro.

L'articolata regolamentazione europea e nazionale a cui il Gruppo è soggetto è finalizzata, tra l'altro, a preservare la stabilità e solidità delle banche, a limitare l'esposizione al rischio, a contrastare e prevenire attività di riciclaggio, nonché alla tutela dei clienti nella prestazione dei servizi bancari e finanziari e alla sicurezza e protezione di dati ed informazioni.

Le procedure e politiche interne adottate dalle banche e dai gruppi bancari in conformità ai requisiti normativi e regolamentari tempo per tempo applicabili potrebbero non impedire violazioni da parte di terzi, con effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Peraltro, l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare ovvero degli orientamenti interpretativi potrebbe comportare costi di implementazione e/o adeguamento ovvero influenzare l'operatività dell'Emittente e/o del Gruppo.

La normativa prudenziale del settore bancario applicabile al Gruppo UBI Banca disciplina, inter alia, le attività delle banche con lo scopo di preservarne la stabilità e la solidità, limitandone l'esposizione al rischio.

In particolare l'Emittente e le società del Gruppo UBI Banca sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa applicabile (i.e. i provvedimenti sul capitale e sulla liquidità delle banche noti come "Basilea 3" e le relative normative di recepimento e attuazione europee e nazionali) e/o richiesti dalle autorità di vigilanza.

Le principali innovazioni introdotte dagli accordi di Basilea 3 – per le quali è prevista una graduale entrata in vigore fino al 2019 – comprendono l'innalzamento del livello e il rafforzamento della qualità del patrimonio, una migliore copertura dei rischi, il contenimento della leva finanziaria e l'introduzione di requisiti di liquidità.

Tali disposizioni sono state recepite a livello comunitario dalla CRD IV e dal CRR. Il quadro normativo comunitario definito da tali normative prevede l'integrazione mediante successive norme tecniche di regolamentazione o di attuazione adottate dalla Commissione Europea su proposta dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) o di altre autorità di vigilanza europee e direttamente

applicabili negli ordinamenti nazionali.

Diverse di queste norme tecniche sono ancora in via di definizione.

L'applicazione di tali disposizioni da parte del Gruppo UBI Banca riflette scelte interpretative compiute con riferimento alle disposizioni stesse. Non è escluso che tali scelte possano rivelarsi errate o comunque dover essere assoggettate a cambiamento in seguito alla formazione di diversi orientamenti interpretativi da parte delle stesse autorità di vigilanza, eventualmente anche a seguito di visite ispettive.

Con particolare riferimento ai coefficienti patrimoniali di vigilanza, i gruppi bancari italiani devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa prudenziale sopra richiamata, nonché i requisiti previsti a livello individuale dalle Autorità di Vigilanza.

Per quanto concerne, invece, la liquidità, gli accordi di Basilea 3 hanno previsto, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress (per il quale è prevista un'introduzione graduale a partire dal 1° ottobre 2015), e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile (la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2018). La disciplina del NSFR all'interno dell'Unione europea è stata inserita nella proposta legislativa cosiddetta "CRD V" ("CRD V"), pubblicata il 23 novembre 2016 e la cui data di attuazione dipenderà dalla tempistica del relativo processo legislativo.

Relativamente a questi indicatori, si segnala che:

- per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 2015, del 70% con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e dell'80% con decorrenza 1° gennaio 2017, fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento CRR;
- per l'indicatore NSFR, è prevista una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018.

Inoltre, la regolamentazione prudenziale di Basilea 3 ha introdotto l'obbligo di calcolo, di segnalazione e di pubblicazione di un indice di leva finanziaria (leverage ratio) che rappresenterà un requisito regolamentare supplementare rispetto agli indicatori risk based. L'indice di leva finanziaria persegue l'obiettivo di contenere l'accumulo di leva finanziaria nel settore bancario, nonché rafforzare i requisiti patrimoniali con una misura integrativa non basata sul rischio. Secondo Basilea 3, il Leverage Ratio è calcolato come rapporto tra il Tier 1 Capital e il totale dell'attivo di bilancio e fuori bilancio, con un minimo richiesto del 3% proposto dal Comitato di Basilea per il periodo di monitoraggio che si concluderà alla fine del 2017. Il valore dell'indicatore è calcolato secondo le previsioni del CRR, così come modificate dall'Atto Delegato (UE) n. 62/2015. Alla Data del presente Prospetto di Base sono in corso confronti a livello globale ed europeo per rivedere le regole di calcolo del leverage ratio rispetto a quelle correntemente previste dalla CRD IV e dal CRR.

Una volta trovato un accordo a livello internazionale, le regole del leverage ratio potrebbero essere riviste nella normativa europea nel contesto della cosiddetta CRD V. Qualora necessario, le autorità di vigilanza competenti per limitare il rischio eccessivo di leva possono introdurre misure aggiuntive al leverage ratio.

Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, la previsione di nuove regole sulla liquidità e l'incremento dei coefficienti applicabili al Gruppo sulla base del framework Basilea 3, nonché di leggi e/o regolamenti che saranno adottati in futuro, potrebbero avere un impatto sulle attività, sulla posizione finanziaria, sul cash flow e sui risultati operativi del Gruppo e quindi, direttamente o indirettamente, sulla possibilità di distribuire dividendi agli azionisti.

Nell'ambito delle norme che istituiscono e disciplinano l'unione bancaria (cui sono soggette le banche dell'Area Euro e degli altri Stati Membri che aderiscano alla stessa), si segnala, inoltre, che tali norme prevedono, inter alia, l'istituzione (i) a partire dal 1° gennaio 2016 di un fondo unico di risoluzione delle banche (Single Resolution Fund, per il 2015 Fondo Nazionale di Risoluzione) finanziato mediante contributi delle stesse che sarà creato gradualmente nel corso di dieci anni; e (ii) dello schema unico di garanzia dei depositi (DGS – Deposit Guarantee Schemes) volto ad accrescere ed armonizzare la tutela dei depositanti.

Tra le novità regolamentari si segnala, inoltre, ad integrazione del meccanismo unico di vigilanza, l'emanazione della direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) in materia di risoluzione della crisi o di altre procedure di gestione della crisi, recepita in Italia con i D. Lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2015, concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il quadro normativo dettato da queste disposizioni modifica la previgente disciplina civilistica e bancaria, introducendo regole armonizzate per la prevenzione e la gestione delle crisi bancarie. In particolare, la BRRD prevede, tra l'altro, la predisposizione da parte delle banche di misure di preparazione e prevenzione, tra le quali la redazione ed il periodico aggiornamento da parte degli enti o delle società capogruppo di un piano di risanamento indicante le misure da adottare per ripristinare la situazione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo con obblighi di segnalazioni periodiche all'autorità competente (i.e. la BCE nell'ambito del SRM), nonché la possibilità in capo a quest'ultima e all'autorità nazionale di risoluzione e/o al SRB nell'ambito del SRM di intraprendere (i) interventi precoci, che integrano le tradizionali misure prudenziali, graduati in funzione della problematicità dell'intermediario interessato, fino ad arrivare alla richiesta all'organo amministrativo di adottare specifiche misure o la nomina di uno o più amministratori temporanei; e (ii) strumenti di "risoluzione" delle banche in dissesto o a rischio di dissesto, quale alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. Per "risoluzione" si intende un processo di ristrutturazione gestito dalla NRA attraverso il ricorso a tecniche e poteri introdotti dalla direttiva BRRD. In particolare tali strumenti comprendono, anche in combinazione fra loro: 1) la vendita dell'attività d'impresa o delle azioni dell'ente soggetto a risoluzione; 2) la costituzione di un ente-ponte; 3) la separazione delle attività non in sofferenza dell'ente in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza; 4) il c.d. bail-in, attraverso il quale procedere ad una svalutazione e/o conversione delle passività dell'ente in dissesto con conseguenti perdite per gli azionisti e per

alcune categorie di creditori (ivi inclusi gli obbligazionisti non subordinati).

I decreti attuativi della direttiva BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del bail-in, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi eventualmente basato anche su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l'Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le azioni dell'Emittente potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell'Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti; inoltre, gli azionisti dell'Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli. I crediti degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle perdite nell'ordine di partecipazione sopra descritto. L'introduzione del bail-in, dunque, potrebbe comportare una maggiore onerosità della raccolta. Con riferimento allo stesso bail-in si segnala inoltre l'introduzione attraverso la direttiva BRRD di un requisito minimo di passività soggette al bail-in ("Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities" – "MREL"), allo scopo di assicurare che una banca, in caso di applicazione del bail-in, abbia passività sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del requisito di Capitale Primario Di Classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, nonché per generare nel mercato una fiducia sufficiente in essa. In seguito alla crisi che ha colpito diverse istituzioni finanziarie a partire dal 2008, sono stati introdotti, sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati membri, diversi sistemi finalizzati ad arginare il rischio di crisi bancarie, la cui implementazione comporta esborsi, anche significativi, da parte degli istituti di credito a favore del sistema bancario nel suo complesso. In particolare, a partire dall'esercizio 2015, gli enti creditizi sono obbligati a fornire le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del Deposit Guarantee Scheme e del Single Resolution Fund. Tali obblighi contributivi contribuiscono a ridurre la redditività ed incidono negativamente sul livello delle risorse patrimoniali del Gruppo. Non si può, inoltre, escludere che il livello dei contributi richiesti alle banche del Gruppo UBI Banca sia destinato a crescere in futuro in relazione all'evoluzione dell'ammontare relativo dei depositi protetti e/o del rischio relativo delle banche del Gruppo UBI Banca rispetto alla totalità delle banche tenute al versamento dei medesimi contributi.

Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – 2014/59/EU) - Contabilizzazione del contributo al Single Resolution Fund

Nel mese di aprile la Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione, ha come di consueto reso destinatarie le banche italiane, assoggettate alla Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – 2014/59/EU), della comunicazione con cui viene indicato il contributo ordinario ex ante dovuto per l'esercizio 2017, calcolato ai sensi dei Regolamenti Delegati della Commissione Europea n. 2015/63 e 2015/81. Tale contributo è stato determinato dal Single Resolution Board in collaborazione con Banca d'Italia e il versamento del medesimo in circostanze normali può, ai sensi del Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 2015/81, essere corrisposto anche mediante la sottoscrizione di impegni di pagamento irrevocabili nella misura minima del 15%. In tal senso, la citata comunicazione prevedeva, in linea con quanto previsto per l'esercizio 2016, la possibilità di poter optare per la contribuzione sotto forma di liquidità in ragione dell'85% del contributo e, nella misura del restante 15%, mediante la sottoscrizione di un impegno irrevocabile garantito mediante cash collateral. In continuità con quanto operato nell'esercizio 2016 il Gruppo UBI Banca ha optato per la contribuzione sotto forma di liquidità in ragione dell'85% e, nella misura del 15%, mediante impegno e ha provveduto, in data 1° giugno 2017, al versamento integrale del contributo dovuto. Stante quanto sopra il Gruppo ha contabilizzato il contributo complessivamente pari a 33 milioni di euro, a Conto economico alla voce "Altre spese amministrative" 38 per 28,2 milioni di euro, contributo ordinario, e "sotto la riga" tra gli impegni di pagamento irrevocabili interamente garantiti da cash collateral per 4,8 milioni di euro.

Direttiva DGS (Deposit Guarantee Scheme Directive – 2014/49/EU) - Contabilizzazione del contributo al DGS

In data 15 dicembre 2017 il Gruppo UBI ha ricevuto la comunicazione del Fondo Interbancario Tutela dei Depositi con la quantificazione definitiva del contributo dovuto per l'esercizio 2017. In funzione di ciò, nel conto economico del Bilancio al 31 dicembre 2017, alla voce "Altre spese amministrative", è stato rilevato un onere pari a 41,7 milioni di euro, contributo straordinario. La miglior stima della quota annuale del contributo dovuto, pari a 33,6 milioni di euro, era già stata rilevata, in ossequio alle previsioni del già citato IFRIC 21, nel conto economico del Resoconto intermedio al 30 settembre 2017.

Valutazione quota di adesione allo Schema Volontario del Fondo Interbancario Tutela dei Depositi

In data 7 settembre 2017, in previsione dell'operazione di acquisto, da parte di Crédit Agricole Cariparma, di Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di San Miniato, successivamente perfezionata in data 21 dicembre, l'Assemblea Straordinaria delle banche aderenti allo Schema Volontario ha approvato l'incremento della dotazione patrimoniale dello Schema da 700 a 795 milioni di euro. A fronte di ciò, il Gruppo UBI ha provveduto a versare, in conto futuro aumento di capitale relativamente a Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di San Miniato, 4,3 milioni di euro. Successivamente, in data 7 dicembre, a fronte della definizione del complessivo intervento di sostegno alle tre succitate banche, il Gruppo UBI Banca ha ricevuto comunicazione da parte del FITD e ha provveduto a versare ulteriori 34,9 milioni di euro. A fronte di quanto sopra, nel Bilancio al 31 dicembre 2017 il Gruppo UBI ha provveduto a rilevare:

- la rettifica del possesso azionario AFS detenuto nello Schema Volontario per la quota parte riferibile all'investimento in Cassa di

Risparmio di Cesena per 16,4 milioni di euro;

- la rettifica parziale del possesso azionario AFS detenuto nello Schema Volontario riferibile all'investimento in tranche junior pari a 10,9 milioni di euro;

- la rettifica integrale del possesso azionario AFS detenuto da Banca Tirrenica in Cassa di Risparmio di Rimini per 0,8 milioni di euro;

- una rettifica di valore per 25,7 milioni di euro a valere sui versamenti effettuati;

per un impatto complessivamente pari a 53,8 milioni di euro, di cui 42 milioni di euro rilevati tra gli oneri del conto economico e, per la restante parte pari a 11,8 milioni di euro, oggetto di allocazione nell'ambito del processo di Purchase Price Allocation (PPA) in quanto riferibili agli impegni e agli attivi delle Nuove Banche. Al 31 dicembre 2017 residuano:

- un possesso azionario nello Schema Volontario, iscritto tra le "Attività finanziarie disponibili per la vendita" per 2,1 milioni di euro;

- un impegno pari a 0,4 milioni di euro.

Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico

L'andamento del Gruppo UBI Banca è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui il Gruppo UBI Banca opera. In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità del Gruppo UBI Banca sono influenzati dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni.

Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre il Gruppo UBI Banca a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sul Gruppo UBI Banca.

Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) ai possibili impatti connessi all'uscita del Regno Unito dall'UE sull'economia del Regno Unito, sull'economia internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell'Emittente; (b) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro e nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (c) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari; (d) alla introduzione delle misure restrittive nel commercio internazionale; (e) all'impatto di maggiori sanzioni sulla Russia; (f) alla situazione politica italiana; (g) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari; (h) alle tendenze dell'economia reale e alle prospettive di sviluppo e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale di alcuni paesi come Stati Uniti e Cina.

Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano

Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi in generale e, in modo particolare, dei titoli del debito pubblico italiani, spagnoli e statunitensi. Inoltre, un eventuale downgrade del rating dei Paesi verso cui il Gruppo UBI Banca è esposto potrebbe portare ad una revisione dei criteri di ponderazione per il calcolo dei RWA, con conseguenti impatti negativi sui coefficienti patrimoniali della Banca e/o ad una revisione dei criteri di haircut applicati dalle controparti nelle operazioni di rifinanziamento (i.e. nelle operazioni di rifinanziamento TLTRO della BCE), con conseguente aumento del collaterale richiesto, ovvero riduzione della liquidità ottenuta a fronte del collaterale stesso. Al 31 dicembre 2017 il valore di bilancio delle esposizioni al rischio sovrano di UBI Banca ammontava a Euro 15,5 miliardi, in diminuzione di Euro 0,7 miliardi rispetto a Euro 16,2 miliardi al 31 dicembre 2016.

Si evidenzia che, al 31 dicembre 2017 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'87% del totale delle attività finanziarie; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta lo 0,94% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela.

Per maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo 3.2 del Documento di Registrazione.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2017, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

Rischi di mercato

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell'andamento di fattori di mercato, quali corsi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e loro volatilità o per il verificarsi di fattori che compromettano la capacità di rimborso dell'Emittente. Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (trading book), comprendente gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia al portafoglio bancario (banking book), che comprende le attività e passività finanziarie diverse da quelle costituenti il trading book. Nel Gruppo UBI Banca, nell'ambito della macro categoria rischi di mercato, si comprende il rischio generato dai portafogli di Banking Book (attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, attività finanziarie con impatto sulla redditività complessiva e attività finanziarie valutate al costo ammortizzato), il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, il rischio di cambio, il rischio di posizioni in merci, il rischio base e il rischio di liquidità. Nello specifico il rischio di mercato è concentrato sui titoli governativi italiani. In particolare, le linee guida sull'assunzione e sul monitoraggio dei rischi finanziari individuate nell'ambito del Gruppo UBI Banca definiscono il capitale allocato (massima perdita accettabile) all'attività di trading book per l'anno 2018, pari a Euro 50 milioni, corrispondenti a circa lo 0,5% delle risorse finanziarie disponibili (AFR). Il capitale

allocato ai portafogli di banking book (attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value e attività finanziarie con impatto sulla redditività complessiva) è pari a Euro 815 milioni, corrispondenti a circa il 7.7% delle risorse finanziarie disponibili (AFR). Per la valutazione dell'esposizione di UBI Banca ai rischi di mercato la misura sintetica identificata è quella dell'Expected Shortfall (ES). Trattasi di una misura statistica che consente di stimare la perdita che potrebbe verificarsi a seguito di movimenti avversi dei fattori di rischio.

Rischi connessi ai rating assegnati all'Emittente e al Gruppo UBI Banca

I rating di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione di qualificate agenzie di rating della capacità del Gruppo di assolvere i propri impegni finanziari. Qualora l'Emittente non mantenesse a livelli adeguati uno o più degli indicatori impiegati, potrebbe verificarsi un peggioramento (c.d. downgrade) del rating attribuito dalle agenzie, con conseguenti effetti negativi sulle attività, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Rischi operativi

L'Emittente è esposto al rischio operativo, ovverosia al rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Vi rientrano, ad esempio, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali.

In considerazione del fatto che l'operatività del Gruppo UBI Banca dipende, tra l'altro, dal corretto e adeguato funzionamento dei sistemi di natura informatica di cui il Gruppo si avvale, nonché dalla loro continua manutenzione e dal loro costante aggiornamento, tra i rischi operativi a cui è esposto l'Emittente, si segnala in particolare il rischio informatico, ovvero il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT). L'eventuale verificarsi di uno o più di tali rischi potrebbe avere effetti negativi rilevanti sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Rischi connessi all'incertezza degli esiti di futuri stress test

Nel corso del 2018 UBI Banca parteciperà al 2018 EU-Wide Stress test, specificatamente richiesto da EBA, che, in continuità con l'esercizio precedente (2016 EU-Wide Stress Test), non prevede requisiti minimi di capitale da rispettare, ma i risultati saranno utilizzati come supporto alla valutazione nel processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l'abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in condizioni di stress.

Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili.

Il Gruppo UBI Banca è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e la successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi (ivi inclusi quelli derivanti dai Principi Contabili Internazionali come omologati e adottati nell'ordinamento europeo). In particolare, in futuro il Gruppo UBI Banca potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni a venire e potrebbe indurre il Gruppo UBI Banca a dover riesporre i dati finanziari precedentemente pubblicati. Al riguardo, un cambiamento rilevante ha avuto luogo a far tempo dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore dell'IFRS 9 "Financial Instruments". L'International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, il 24 luglio 2014, la versione finale del nuovo IFRS 9 che sostituisce le versioni precedenti del principio pubblicate nel 2009 e nel 2010 per la fase "classification and measurement", e nel 2013 per la fase "hedge accounting" e completa il progetto dello IASB di sostituzione dello IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". L'IFRS 9 è stato omologato mediante emissione del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea del 22 novembre 2016.

Il nuovo IFRS 9:

- ha introdotto cambiamenti significativi circa le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie che saranno basate sulla modalità di gestione ("business model") e sulle caratteristiche dei flussi di cassa dello strumento finanziario (criterio SPPI – Solely Payments of Principal and Interests) che potrebbero comportare diversi metodi di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari rispetto allo IAS 39;
- ha introdotto un nuovo modello contabile di impairment basato su un approccio "expected losses" anziché "incurred losses" come nel vigente IAS 39 e sul concetto di perdita attesa "lifetime" che potrebbe portare ad un'anticipazione e a un incremento strutturale delle rettifiche di valore, in particolare di quelle su crediti; e
- in materia di "hedge accounting" ha riscritto le regole per la designazione di una relazione di copertura e per la verifica della sua efficacia con l'obiettivo di garantire un maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche gestionali sottostanti. Si evidenzia tuttavia che il principio prevede la possibilità per l'entità di avvalersi della facoltà di continuare ad applicare le previsioni del principio contabile internazionale IAS 39 in tema di "hedge accounting" fino al completamento da parte dello IASB del progetto di definizione delle regole relative al "macrohedging".

Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 ha costituito la prima situazione contabile redatta in ossequio alle previsioni dell'IFRS 9 (nonché dell'IFRS 15 di cui si dirà successivamente), pertanto tale Resoconto contempla l'informativa, di natura

qualitativa e quantitativa, relativa alla transizione al citato principio con particolare riguardo agli impatti complessivamente definiti in sede di prima applicazione (c.d. FTA).

A tal proposito si segnala che l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sul patrimonio netto contabile (Gruppo e Terzi), alla data del 1° gennaio 2018, è risultato pari a -786,8 milioni di euro, al netto dell'effetto fiscale, di cui:

- a) -853,5 milioni riferibili all'incremento dei fondi in funzione delle nuove previsioni in materia di impairment;
- b) +262 milioni riferibili all'applicazione delle nuove regole di classificazione e valutazione;
- c) -192 milioni riferibili alle nuove previsioni in materia di "modification accounting";
- d) -3,4 milioni riferibili all'impatto fiscale.

Per completezza informativa si segnala che in materia di "Hedge Accounting", il Gruppo UBI Banca ha deciso di avvalersi dell'opzione (c.d. opt-out) di continuare ad applicare le previsioni dello IAS 39. L'esercizio di tale opzione non ha comportato pertanto alcun impatto.

Con specifico riferimento al principio contabile IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti", si segnala che il medesimo ha sostituito, a far tempo dal 1° gennaio 2018, i principi IAS 18 "Ricavi" e IAS 11 "Lavori su ordinazione", nonché le interpretazioni IFRIC 13 "Programmi di fidelizzazione della clientela", IFRIC 15 "Accordi per la costruzione di immobili", IFRIC 18 "Cessioni di attività da parte della clientela" e SIC 31 "Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria".

L'introduzione delle previsioni di cui all'IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti" non ha comportato per il Gruppo UBI Banca impatti sul patrimonio netto contabile. Pertanto gli effetti principali sono da riferirsi unicamente alla maggiore richiesta di informativa da fornirsi in sede di Bilancio in merito ai ricavi rientranti nell'ambito di applicazione del principio in parola.

Si segnala, infine, che lo IASB ha emanato in data 13 gennaio 2016, il nuovo Principio Contabile IFRS 16 "Leases". Tale principio è stato omologato dalla Commissione Europea con il Regolamento (UE) n. 2017/1986.

Tale principio contabile sarà obbligatoriamente applicabile dal 1° gennaio 2019. L'IFRS 16 modifica l'attuale set di principi contabili internazionali e le interpretazioni sul leasing in vigore, e in particolare lo IAS 17. L'IFRS 16 introduce una nuova definizione di leasing e conferma l'attuale distinzione tra le due tipologie di leasing (operativo e finanziario) con riferimento al modello contabile che il locatore deve applicare. Con riferimento al modello contabile da applicarsi da parte del locatario, il nuovo principio prevede che, per tutte le tipologie di leasing, debba essere rilevata un'attività, che rappresenta il diritto di utilizzo (right of use) del bene oggetto di locazione e, contestualmente, il debito relativo ai canoni previsti dal contratto di leasing.

Al momento dell'iscrizione iniziale detta attività è valutata sulla base dei flussi finanziari associati al contratto di leasing, comprensivi, oltre che del valore attuale dei canoni di leasing, dei costi iniziali diretti associati al leasing e degli eventuali costi necessari per procedere al ripristino dell'attività al termine del contratto.

Successivamente all'iscrizione iniziale tale attività sarà valutata in base a quanto previsto per le immobilizzazioni materiali e, quindi, al costo al netto di ammortamenti e eventuali riduzioni di valore, al "valore rideterminato" oppure al fair value secondo quanto previsto da IAS 16 o da IAS 40.

Il Gruppo ha operato un'analisi delle principali innovazioni introdotte dal principio in parola e, nell'esercizio in corso, sta procedendo all'analisi di dettaglio dei contratti stipulati in qualità di locatore/locatario, che possono configurare un "Lease", ai sensi delle previsioni dell'IFRS 16, cui seguirà una successiva fase di disegno e di implementazione, da completarsi entro la fine dell'esercizio 2018, ai fini dell'applicazione del nuovo principio a partire dall'esercizio 2019.

L'applicazione dell'IFRS 9 potrebbe comportare una volatilità nella valutazione delle attività finanziarie con conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione economica e patrimoniale/finanziaria futura dell'Emittente.

Rischio di liquidità dell'Emittente

Si definisce rischio di liquidità, il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato o di reperirli a costi superiori a quelli di mercato (*funding liquidity risk*), sia per difficoltà a smobilizzare propri attivi (*market liquidity risk*) incorrendo in perdite in conto capitale.

Normalmente, la Banca è in grado di fronteggiare le proprie uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito, ma in termini generali la liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata da temporanea impossibilità di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di ricevere fondi da controparti esterne o del Gruppo, dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, nonché da imprevisti flussi di cassa in uscita o dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti, o anche dalla percezione tra i partecipanti al mercato che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

Sono esempi di manifestazione del rischio di liquidità il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, che potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte degli altri istituti bancari, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. Oppure, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, che potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.

3.2. Informazioni finanziarie selezionate dell'Emittente

Si riporta di seguito una sintesi dei dati e degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari su base consolidata maggiormente significativi, relativi ai periodi chiusi al 31 marzo 2018, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016.

Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 è stato approvato dal Consiglio di Gestione in data 10 maggio 2018 e, in data 11 maggio 2018, UBI Banca ha comunicato al mercato i risultati consolidati del primo trimestre 2018.

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza consolidati sono calcolati in conformità con la normativa vigente: Regolamento 575/2013 (CRR), Direttiva 36/2013 (CRD IV) e secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia con la Circolare n 285 e successive modifiche.

Resoconto intermedio di Gestione del Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2018. Note esplicative.

Il Resoconto intermedio di gestione costituisce la prima situazione contabile redatta in applicazione delle previsioni dell'IFRS 9 e dell'IFRS 15 redatto sulla base della Circolare Banca d'Italia n. 262/2005 del 22 dicembre 2005 come introdotti dal 5° aggiornamento del 22 dicembre 2017. Quest'ultimo ha innovato gli schemi principalmente per recepire l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 "Strumenti Finanziari", che ha sostituito lo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione" a far tempo dal 1° gennaio 2018.

In ragione di ciò, si evidenzia la sostanziale impossibilità di comparare i dati al 31 marzo 2018 con i precedenti periodi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016 in quanto redatti in ottemperanza a principi contabili non più applicati. Si evidenzia inoltre che, ove specificato, le evidenze contabili al 31.12.2016 sono relative al Gruppo UBI stand alone e pertanto sono anch'esse non comparabili.

Per ogni ulteriore dettaglio si fa rimando alla sezione "LA TRANSIZIONE AI NUOVI PRINCIPI CONTABILI IFRS 9 e IFRS 15" contenuta all'interno del Resoconto intermedio di Gestione al 31 marzo 2018 (pag. 15 e segg.) e al paragrafo di seguito riportato.

I dati al 31 dicembre 2017 si confrontano con i precedenti periodi che rappresentano il Gruppo UBI Banca senza il contributo delle Nuove Banche e pertanto non sono fra loro pienamente comparabili. Per rendere possibile un commento gestionale delle grandezze patrimoniali ed economiche, sono stati predisposti dei prospetti riclassificati. In particolare, con riferimento ai dati al 31 dicembre 2017 il prospetto di Conto Economico riclassificato è stato predisposto con degli effetti sul Conto Economico 2017 del processo di PPA sulle Nuove Banche (allocazione del badwill).

Con riferimento ai periodi di raffronto è stata considerata la situazione, del tutto particolare, in cui le Nuove Banche versavano nel 2016, essendo le medesime generate dalle risoluzioni delle precedenti Banche sottoposte a commissariamento; in ragione di dette peculiarità, non si è ritenuto rappresentativo né intellegibile fornire dati comparativi economici ricostruiti per dare conto della redditività nel 2016 del Gruppo inclusivo delle Nuove Banche.

Dal punto di vista patrimoniale il prospetto riclassificato al 31 dicembre 2017 viene presentato con la colonna comparativa al 31 dicembre 2016 "aggregata" (per tenere conto anche dei dati riferiti alle Nuove Banche) e consentire un esame omogeneo delle voci patrimoniali su base annuale.

Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (dati in migliaia di Euro e valori in percentuale)

INDICATORI E FONDI PROPRI	DATI AL 31 MARZO 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 (stand alone)*	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2018 comprensive della riserva di conservazione del capitale
Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	12,00%	11,56%	11,48%	7%	8,625%

Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)	12,00%	11,56%	11,48%	8,5%	10,125%.
Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	14,47%	14,13%	14,10%	10,5%	12,125%
Fondi Propri	8.676.231	9.475.473	8.389.105		
Capitale Primario di Classe 1 (CET1)	7.195.245	7.754.502	6.829.283		
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	0	0		
Capitale di Classe 1 (Tier 1)	7.195.245	7.754.502	6.829.283		
Capitale di Classe 2 (Tier 2)	1.536.336	1.720.971	1.559.822		
RWA	59.942.487	67.053.683	59.483.864		
RWA / Totale Attivo	47,36%	52,64%	52,93%		
Leverage Ratio	5,46%	5,85%	5,75%		

***Gli indicatori al 31.12.2016 sono conteggiati utilizzando evidenze contabili relative al Gruppo UBI stand alone e pertanto non comparabili**

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

(1) Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)

Il Gruppo UBI, a seguito delle autorizzazioni ricevute da parte dell'Autorità di Vigilanza, utilizza i modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmenti "Corporate" ("esposizioni verso imprese") e "Retail" (sottoportafogli "dettaglio: esposizioni garantite da immobili" e "dettaglio: esposizioni altro10") - e dei rischi operativi.

Nel corso del I° trimestre 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte della BCE all'implementazione del Model Change11, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default.

A fine marzo 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 – superiore alla soglia target indicata a conclusione dello SREP per il 2018 (8,625%).

Il CET1 ratio pro-forma, calcolato sulla base delle regole che saranno in vigore al termine del periodo transitorio (c.d. CET1 ratio fully phased-in), è stimato pari all'11,64%.

A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 ratio all'11,56% (11,48% a dicembre 2016 riferito al perimetro "stand alone"), superiore al requisito SREP in vigore e a quello applicabile per il 2018 che tiene anche conto dell'inclusione delle Banche acquisite nel mese di maggio 2017.

(2) Tier 1/ Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)

A fine marzo 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Tier 1 ratio pari al 12,00% – superiore alla soglia target indicata a conclusione dello SREP per il 2018 (8,625%) – nonché un Total Capital ratio al 14,47%.

A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Tier 1 ratio all'11,56% (11,48% a dicembre 2016 riferito al perimetro "stand alone"), superiore al requisito SREP in vigore e a quello applicabile per il 2018 che tiene anche conto dell'inclusione delle Banche acquisite nel mese di maggio 2017.

(3) Fondi Propri

I Fondi Propri totali si sono pertanto attestati a 8,7 miliardi, a fronte dei 9,5 miliardi di fine 2017 ante adozione dell'IFRS 9. I Fondi propri totali si sono attestati a 9,5 miliardi, a fronte degli 8,4 miliardi di fine 2016 riferiti al perimetro "stand alone".

(4) Capitale Primario di Classe 1 (CET1)

La segnalazione al 31 marzo 2018 è la prima secondo i nuovi modelli derivanti dall'implementazione del Model Change che ha adeguato al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default.

In chiusura di trimestre il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca, che include la quota destinata a beneficenza e un'ipotesi di dividendo, ammontava a 7.195,2 milioni di euro, in flessione di circa 560 milioni rispetto alle consistenze evidenziate nella segnalazione di fine 2017, antecedente all'adozione del principio contabile IFRS 9 e pertanto non direttamente confrontabile con quella di fine marzo.

L'evoluzione del CET1 nel trimestre è riconducibile ai seguenti principali elementi:

- +117 milioni relativi all'utile di periodo;
 - +32 milioni inerenti alla variazione rispetto al 1° gennaio 2018 della Riserva delle attività finanziarie valutate al fair value con impatti sulla redditività complessiva (Riserva OCI), riconducibili alla redditività degli strumenti di debito (+43 milioni), controbilanciata dall'annullamento delle disposizioni transitorie applicabili fino al 31 dicembre 2017, che consentivano di mitigare parzialmente (20%) le riserve negative e positive su tali strumenti (-11 milioni);
 - -544 milioni riconducibili all'impatto derivante dalla prima applicazione (FTA) del nuovo principio contabile IFRS 9.
- L'impatto derivante dalla FTA dell'IFRS 9 è stato complessivamente pari a circa -787 milioni. L'effetto delle disposizioni transitorie applicabili (Reg. UE 2017/2395) – volte ad attenuare l'impatto negativo sul CET1 per la parte di FTA riferibile all'impairment (circa 853 milioni) – hanno consentito di sterilizzarne la quota (circa 243 milioni) riconducibile alle maggiori rettifiche effettuate sulle esposizioni creditizie soggette a metodo standard (circa 255 milioni);

- -61 milioni riferibili alla variazione della shortfall tenuto conto degli effetti combinati derivanti dall'applicazione del Model Change e dall'incremento delle rettifiche di valore sulle posizioni creditizie soggette ai modelli interni a seguito della FTA del principio IFRS. Il Model Change, autorizzato a fine marzo, ha comportato una ricomposizione degli assorbimenti patrimoniali tra posizioni in bonis ed esposizioni deteriorate, determinando per queste ultime un incremento della perdita attesa regolamentare sui portafogli a modelli interni, con un impatto complessivo sostanzialmente nullo sui ratios patrimoniali.

L'aumento della perdita attesa regolamentare avrebbe comportato un ampliamento teorico della shortfall che è stato sostanzialmente compensato dai maggiori accantonamenti contabili effettuati in sede di FTA sulle posizioni creditizie a modelli interni;

- -65 milioni attinenti alla deduzione integrale delle DTA che dipendono dalla redditività futura.

Al 31 dicembre 2017 il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammontava a 7.754,5 milioni di euro, in crescita rispetto alle consistenze evidenziate nella segnalazione di fine 2016 riferita al Gruppo UBI Banca "stand alone". L'evoluzione del CET1 nei dodici mesi è stata significativamente influenzata dalla contabilizzazione degli impatti derivanti dall'acquisizione di Nuova Banca Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti e dal correlato aumento di capitale. L'incremento di 925 milioni è riconducibile ai seguenti principali elementi:

- +556 milioni riferiti al risultato dell'esercizio 2017 computabile ai fini di Vigilanza [691 milioni (-830 milioni a dicembre 2016)], tenuto conto della quota di dividendi da distribuire, pari a 125 milioni, e della riduzione delle riserve patrimoniali connessa con l'allocatione del risultato economico dell'esercizio precedente;
- +402 milioni per il computo di: 400 milioni relativi all'aumento di capitale correlato all'acquisizione delle Nuove Banche e volto a mantenere un livello di CET1 fully loaded del Gruppo superiore all'11%; 2 milioni in seguito agli aumenti di capitale effettuati per il riacquisto, tramite concambio, delle quote minoritarie detenute da terzi nelle ex Banca Carime, Banca Popolare di Ancona e Banca di Valle Camonica, nell'ambito del completamento del progetto Banca Unica, e nella ex Cassa di Risparmio di Loreto, nell'ambito dell'incorporazione della stessa nella Capogruppo;
- +114 milioni riconducibili alla minore deduzione dal capitale in seguito alla dismissione dell'investimento in Fondi Hedge;
- +48 milioni riferibili alla variazione della shortfall tenuto conto sia della dinamica sia delle quote di inclusione nel CET1 secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie adottabili nel 2017 (80% nel 2017 rispetto al 60% nel 2016);
- -95 milioni attinenti alla maggiore deduzione delle DTA che dipendono dalla redditività futura tenuto conto della dinamica delle disposizioni transitorie (80% nel 2017 rispetto al 60% nel 2016);
- -37 milioni relativi alla variazione delle riserve da valutazione, a cui contribuisce per -32 milioni la dinamica della riserva di valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS), e per circa -5 milioni la riduzione delle perdite attuariali.

(5) RWA/Totale Attivo

Al 31 marzo 2018 con riferimento agli RWA, questi risultano scesi a 59,9 miliardi dai 67,1 miliardi di fine 2017, beneficiando oltre che della significativa riduzione conseguente all'applicazione dei nuovi modelli interni sulle posizioni in bonis (Model Change), anche dei minori assorbimenti patrimoniali sulle Società prodotto, del recupero dell'eleggibilità di garanzie e della riduzione delle DTA a seguito del riallineamento della fiscalità anticipata e differita per gli impatti derivanti dall'adozione dell'IFRS 9.

Al 31 dicembre 2017, con riferimento agli RWA, questi risultano incrementati a 67,1 miliardi dai 59,5 miliardi evidenziati dal Gruppo "stand alone" a dicembre 2016 (+7,6 miliardi) per effetto principalmente degli assorbimenti patrimoniali riferiti alle Nuove Banche. Rispetto al 30 settembre 2017 le attività di rischio ponderate hanno registrato una diminuzione di 236 milioni, nonostante l'aggiornamento delle serie storiche intervenuto negli ultimi mesi dell'anno. Il relativo impatto negativo è stato infatti più che compensato dalla riduzione degli RWA resa possibile dalle operazioni di cartolarizzazione sintetica perfezionatesi in dicembre e, in misura marginale, dal recupero di eleggibilità delle garanzie su esposizioni retail garantite da immobili, con effetto positivo sulla ponderazione delle stesse.

SREP 2017

I coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base delle regole contenute nella CRR e nella CRD IV che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. framework Basilea 3). La CRR e le relative norme tecniche sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali e costituiscono il cosiddetto "Single Rulebook". La normativa contenuta nel "Single Rulebook" prevede un regime transitorio per l'introduzione graduale di alcune nuove regole (c.d. "phased-in"). Si ricorda che il periodo di applicazione del regime transitorio andrà ad esaurirsi con l'anno 2018 (che rappresenta quindi l'ultimo anno di regime transitorio) e che il grandfathering terminerà di dispiegare i suoi effetti a decorrere dall'anno 2022.

Le stime dei ratio patrimoniali che il Gruppo UBI Banca avrebbe in regime di piena applicazione del framework di Basilea 3 sono denominate "Basilea 3 fully phased".

Il CET 1 Ratio calcolato sulla base delle regole che saranno in vigore al termine del periodo transitorio (c.d. CET 1 Ratio fully phased) al 31 dicembre 2017 è stimato pari 11,43%.

Si evidenzia che, diversamente da quanto in passato, a partire dal 1° ottobre 2016, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/445 della Banca Centrale Europea del 14 marzo 2016 sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4), è venuta meno la facoltà di non includere nel calcolo dei propri elementi relativi al Capitale Primario di Classe 1 i profitti o le perdite non realizzati relative alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" (sterilizzazione totale) se questo trattamento era applicato prima dell'entrata in vigore del CRR. Come da chiarimento della Banca d'Italia, a seguito dell'entrata in vigore del citato Regolamento della BCE, le banche significative devono includere nel, o dedurre dal, CET 1 Capital, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio AFS secondo le percentuali previste per il periodo transitional, ovvero l'80% per il 2017. Gli importi che residuano dall'applicazione di tale percentuale (i.e. 20%) non viene computato ai fini del calcolo dei fondi propri, continuando a essere oggetto di sterilizzazione. Al 31 dicembre 2016, l'impatto sui fondi propri del Gruppo UBI Banca derivante dall'applicazione di detta sterilizzazione relativa alla parte dei profitti e perdite non realizzati oggetto di phased-in è pari a circa Euro +26 milioni.

I requisiti patrimoniali consolidati richiesti al Gruppo UBI Banca per il 2018, indicati nella comunicazione ricevuta il 28 dicembre 2017 dalla BCE ("SREP 2017"), risultano così articolati:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 phased-in pari al 8,625% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (1,875%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer dell'1,875%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,125%.

Per quanto concerne i requisiti di natura qualitativa, la SREP 2017 indica, tra gli altri, i seguenti:

- Informare prontamente la Banca Centrale Europea (BCE) in caso di discesa al 31.12.2017 del livello di CET 1 *fully loaded* al di sotto dell'11%, livello collegato all'autorizzazione rilasciata dalla BCE nel 2017 con riferimento all'acquisizione degli ex Enti Ponte, unitamente alla presentazione di un piano per il ripristino del citato livello di requisito patrimoniale. Per il 2018 il medesimo livello di CET1 (i.e. 11% *fully loaded*) è indicato solo come "early warning signal" ai fini del piano sul capitale e nel contesto del risk management framework.
- Predisporre un piano di ripristino del capitale a breve e a medio/lungo termine monitorandone costantemente l'andamento e dandone evidenza su base periodica agli organi amministrativi e all'Autorità di Vigilanza.
- Completare il processo di adozione delle nuove policy interne sulla gestione dei conflitti di interesse e sui requisiti di idoneità degli esponenti.
- Completare il miglioramento del processo di internal governance.
- Completare l'adozione degli interventi atti ad indirizzare gli esiti degli approfondimenti ("deep dive") in ambito dei processi di internal audit e di compliance nonché il miglioramento del framework quantitativo atto a misurare e a presidiare il reputational risk.
- Presentare alla BCE l'aggiornamento del piano strategico per la riduzione dei NPL entro il 30 marzo 2018 corredato del relativo piano operativo.

Con riguardo al processo di adozione delle nuove policy interne sulla gestione dei conflitti di interesse e sui requisiti di idoneità degli esponenti si evidenzia che alla data del presente Documento di Registrazione, i competenti organi di UBI Banca hanno già approvato la policy sulla gestione dei conflitti di interesse mentre è in corso di redazione il relativo regolamento di attuazione.

Con riguardo al processo di internal governance, si evidenzia che in data 12 dicembre 2017 il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato le linee guida di revisione della governance che prevedono l'adozione del modello di governance monistico. L'Assemblea per la modifica del modello di governance è prevista per l'autunno 2018, subordinatamente all'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. Il nuovo modello sarà adottato contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione nella primavera del 2019.

Per quanto riguarda la tematica dei crediti deteriorati (Non Performing Loans “NPL”), UBI Banca ha inviato alla BCE il 17 marzo 2017 un piano strategico e operativo (“NPL Strategy”) per la gestione di tali crediti deteriorati comprendenti obiettivi quantitativi di riduzione del livello dei crediti deteriorati lordi e netti, il cui dato è sopra la media dell’Unione Europea. UBI Banca ha fornito il riscontro alle richieste della citata Autorità di Vigilanza con riferimento al perimetro di Gruppo a tale data. Il piano presentato in BCE declina la strategia per la gestione dei crediti deteriorati definita ed attivata per il periodo 2017-2021 e mira a conseguire, attraverso le azioni descritte, una riduzione complessiva dello stock dei crediti deteriorati lordi stimata, con riferimento al perimetro del Gruppo alla data di predisposizione del Piano, per circa Euro 2,7 miliardi dagli Euro 12,5 miliardi di fine 2016 agli Euro 9,8 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela diminuzione della loro incidenza sui crediti totali lordi dal 14,4% al 10,4%. Lo stock del credito deteriorato lordo atteso a fine 2020 è pari a Euro 10,2 miliardi, inferiore di circa Euro 850 milioni rispetto a quello stimato nel Piano Industriale 2019/2020 (Euro 11 miliardi).

In data 20 dicembre 2017 la BCE ha inviato a UBI Banca due lettere – la NPL letter e la NPE letter – in cui, dando atto dei significativi miglioramenti fatti dal Gruppo nella gestione degli NPL, anche per aspetti di tipo organizzativo, ha segnalato in particolare la necessità di aumentare il livello di ambizione sul fronte della riduzione degli NPL lordi.

In coerenza con quanto indicato nelle Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), l’Autorità di Vigilanza Europea ha pertanto richiesto alla Società di aggiornare entro il 30 marzo 2018 un piano strategico per la riduzione dei NPL corredato del relativo piano operativo, che vada a rafforzare l’attuale NPL Strategy introducendo obiettivi maggiormente sfidanti per la riduzione dei crediti deteriorati, tenuto conto del nuovo perimetro di Gruppo che comprende anche le Nuove Banche recentemente acquisite. Inoltre è stato richiesto un reporting semestrale con riguardo all’implementazione del piano strategico e di quello operativo.

UBI Banca nel mese di gennaio 2018 ha trasmesso alla BCE le proprie osservazioni alle due lettere ricevute il 20 dicembre 2017 e il 9 aprile 2018 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico per la riduzione dei NPL per il periodo 2018-2022 e il relativo piano operativo, come richiesto nelle Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL). Tale piano include gli effetti sui crediti deteriorati derivanti dalla recente acquisizione delle Nuove Banche, è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2017 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al Piano 2017.

Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche operazioni di cessione dei crediti deteriorati. Sono al riguardo in corso le attività per la cessione di una prima tranche del portafoglio crediti deteriorati, identificato nella “NPL Strategy”, prevista indicativamente per il terzo trimestre 2018.

Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.

Tabella 2 - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati

	DATI AL 31 MARZO 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 (**)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016	DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2016 (*)
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI	7,52%	7,55%	9,10%	7,54%	10,90%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI	3,82%	4,37%	3,40%	4,35%	4,40%
CREDITI DETERIORATI LORDI (***) /IMPIEGHI LORDI	12,74%	13,01%	14,50%	14,47%	17,60%
CREDITI DETERIORATI NETTI (***) /IMPIEGHI NETTI	8,06%	8,84%	7,30%	9,87%	9,40%
RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI	40,35%	35,50%	53,80%	35,60%	51,70%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	52,17%	45,05%	65,30%	45,61%	63,10%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	37,59%	40,66%	n.d.	n.s. ****	n.d.

(*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2017. Dati riferiti alle Banche Significative.

(**)Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018. Dati riferiti alle Banche Significative.

(***) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(****)L'indicatore non è significativo dal momento che il PN aggregato al 31 dicembre 2016 non rappresenta una grandezza attendibile.

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Gli indicatori al 31 dicembre 2016 sono conteggiati utilizzando evidenze contabili aggregate e presentano dati comparabili.

(1) Sofferenze Lorde / Impieghi Lordi

In chiusura d'esercizio 2017 le sofferenze lorde si sono attestate a 7,3 miliardi dai 7,5 miliardi di fine 2016, evidenziando una variazione di -148,4 milioni, ancorché i dati non siano fra loro omogenei. Infatti, nel quarto trimestre la categoria è stata interessata da una flessione di 224,8 milioni quale principale conseguenza dell'esposizione contabile ai sensi IFRS 3 delle sofferenze delle Nuove Banche (annullamento dei fondi rettificativi e della PPA allocata per complessivi -277,2 milioni) e marginalmente delle cessioni effettuate nel periodo, nonostante un incremento dei trasferimenti da altre categorie di deteriorate, essenzialmente inadempienze probabili

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2017, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 112 e segg.).

(2) Crediti Deteriorati Lordi / Impieghi Lordi

A fine dicembre i crediti deteriorati lordi risultavano pari a 12,7 miliardi di euro.

I crediti deteriorati lordi relativi all'esercizio 2017 non risultano omogenei con i dati al 31 dicembre 2016 presentati per il raffronto. La variazione intervenuta nei dodici mesi (-1,7 miliardi, dei quali -1,4 miliardi riferiti al quarto trimestre), incorpora in primis l'effetto della modalità di contabilizzazione in chiusura d'esercizio degli attivi deteriorati delle Nuove Banche al netto dei fondi rettificativi e dell'allocatione definitiva della PPA (rispettivamente 651,3 milioni e 501,5 milioni). Senza considerare gli effetti di tale esposizione

contabile, la flessione risulta determinata in via principale dai risultati della gestione interna e, in via marginale, dalle cessioni di sofferenze e inadempienze probabili effettuate nell'anno (per un valore gestionale lordo di circa 268 milioni, di cui 154 milioni nel quarto trimestre).

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2017, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 109 e segg.).

(3) Rapporto di copertura dei crediti deteriorati e rapporto di copertura delle sofferenze

Al 31 dicembre 2017, quale effetto dell'esposizione ai sensi IFRS 3 dei crediti deteriorati delle Banche acquisite, il grado di copertura dei crediti deteriorati si è attestato al 35,50%.

Il grado di copertura delle sofferenze, che incorpora gli effetti dell'esposizione contabile ai sensi dell'IFRS 3, in chiusura d'esercizio si è attestato al 45,05%.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2017, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 111 e segg.).

(4) Rapporto Sofferenze Nette / Patrimonio Netto Consolidato

Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2017 si è attestato al 40,66%.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2017, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 109 e segg.).

(5) Costo del Rischio

Nell'anno 2017 sono state iscritte rettifiche di valore nette per deterioramento crediti per 728,3 milioni (inclusive del "badwill reversal" positivo per 64 milioni), in calo rispetto ai 1.565,5 milioni registrati nel 2016 che incorporavano gli adeguamenti di valore contabilizzati in coerenza con le previsioni del Piano Industriale 2019/2020. L'aggregato è stato alimentato da svalutazioni specifiche nette sui crediti deteriorati per 749,1 milioni (che hanno peraltro beneficiato di riprese di valore - escluso il time reversal - per 271,1 milioni (227,1 milioni nel 2016) e da riprese nette sul portafoglio in bonis per 20,8 milioni.

Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è portato allo 0,79% dall'1,91% del precedente esercizio (riferito al Gruppo UBI Banca "stand alone").

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2017, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 109 e segg.).

	DATI AL 31 MARZO 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
Numero posizioni	5	4	3
Esposizione nominale	24.638.040	24.630.887	22.324.759
Valore ponderato	437.035	474.455	25.368
INDICE ESPOSIZIONE NOMINALE/IMPIEGHI NETTI	26,90%	26,67%	23,81%
INDICE VALORE PONDERATO / IMPIEGHI NETTI (*)	0,48%	0,51%	0,03%

(*) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

Gli indicatori al 31.12.2016 sono conteggiati utilizzando evidenze contabili relative al Gruppo UBI stand alone e pertanto non sono comparabili

Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", la segnalazione di dicembre 2017, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 4 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 24,63 miliardi di euro. In dettaglio:

- 15,99 miliardi sono riferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed anticipate (16,62 miliardi a settembre; 16,8 miliardi a giugno);
- 6 miliardi alle disponibilità depositate presso Banca d'Italia (5,26 miliardi; 8,2 miliardi);

- 1,42 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d'America (1,37 miliardi; 1,4 miliardi);
- 1,22 miliardi all'operatività in essere nei confronti di una primaria controparte bancaria (principalmente per pronti contro termine passivi). Era 1,1 miliardi a settembre e 1 miliardo a giugno.

Anche in ragione dell'applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,5 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Tabella 2.1 - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati

	DATI AL 31 MARZO 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 (****)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016	DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2016 (****)
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI	7,52%	7,55%	9,10%	7,54%	10,90%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI	3,82%	4,37%	3,40%	4,35%	4,40%
INADEMPIENZE PROBABILI LORDE*/IMPIEGHI LORDI	5,06%	5,29%	5,20%	6,53%	6,40%
INADEMPIENZE PROBABILI NETTE*/IMPIEGHI NETTI	4,09%	4,30%	3,70%	5,20%	4,70%
ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE **/IMPIEGHI LORDI	0,16%	0,17%	0,20%	0,40%	0,30%
ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE **/IMPIEGHI NETTI	0,15%	0,17%	0,20%	0,32%	0,30%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	52,17%	45,05%	65,30%	45,61%	63,10%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE / PATRIMONIO NETTO	37,59%	40,66%	n.d	n.s. ***	n.d.
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE	8,96%	6,36%	28,30%	23,86%	24,70%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI	23,76%	22,80%	34,70%	24,75%	33,70%
COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno	0,51%	0,79%	n.d.	n.d.	n.d.

* Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

** Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

(***) L'indicatore non è significativo dal momento che il PN aggregato al 31 dicembre 2016 non rappresenta una grandezza attendibile.

(****) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2017. Dati riferiti alle Banche Significative.

(*****) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018. Dati riferiti alle Banche Significative.

(1) In base alle nuove regole di classificazione e alla normativa interna, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come “Incagli” o “Ristrutturate”.

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Gli indicatori al 31.12.2016 sono conteggiati utilizzando evidenze contabili aggregate e presentano dati comparabili

La tabella di seguito riportata espone la composizione dei crediti deteriorati, per ciascuno dei periodi di riferimento.

Tabella 2.1bis – Composizione dei crediti deteriorati (migliaia di Euro)

	DATI AL 31 MARZO 2018			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016		
	Esposizion e lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizion e netta	Esposizion e lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizion e netta	Esposizion e lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizion e netta
SOFFERENZE	7.309.326	(3.813.243)	3.496.083	7.343.564	(3.307.950)	4.035.614	7.491.940	(3.416.967)	4.074.973
INADEMPIENZ E PROBABILI	4.914.595	(1.167.872)	3.746.723	5.142.704	(1.172.769)	3.969.935	6.485.754	(1.605.085)	4.880.669
ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	154.828	(13.868)	140.960	165.736	(10.542)	155.194	396.602	(94.649)	301.953
TOTALE	12.378.749	(4.994.983)	7.383.766	12.652.004	(4.491.261)	8.160.743	14.374.296	(5.116.571)	9.257.595

(*) In base alle nuove regole di classificazione e alla normativa interna, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come “Incagli” o “Ristrutturate”.

Per i commenti alle suesposte voci di veda la Tabella 2.

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

I dati al 31 dicembre 2016 rappresentano evidenze contabili aggregate e presentano dati comparabili.

Tabella 2.1ter – Esposizioni forborne (migliaia di Euro)

	DATI AL 31 MARZO 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING LORDE	2.359.894	2.393.253	2.416.725
ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING NETTE	2.264.352	2.349.076	2.374.317
ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING LORDE	3.724.679	3.824.634	3.382.817
ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING NETTE	2.750.364	2.865.805	2.604.363

Le esposizioni forborne non performing lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti. Le esposizioni forborne performing lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis.

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

I dati riferiti alle evidenze contabili al 31 dicembre 2016 sono relativi al Gruppo UBI stand alone e pertanto non sono comparabili

Tabella 3 – Principali dati di conto economico (migliaia di Euro)

	DATI AL 31 MARZO 2018	DATI AL 31 MARZO 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016	VARIAZIONE PERCENTUALE DICEMBRE 2017 – DICEMBRE 2016
MARGINE D'INTERESSE	455.511	347.187	1.651.238	1.497.891	10,24%
COMMISSIONI NETTE	407.675	350.861	1.546.791	1.335.033	15,86%
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	902.257	765.453	3.476.816	2.996.313	16,04%
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	769.509	591.749	2.614.510	1.300.729	+101,00%
COSTI OPERATIVI	(593.979)	(486.346)	(2.465.146)	(2.512.546)	-1,89%
UTILE/PERDITA DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	183.323	109.328	796.168	(1.164.712)	n.s.
UTILE/PERDITA DI PERIODO	117.660	67.037	690.557	(830.150)	n.s.

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Le evidenze contabili al 31 dicembre 2016 e 31 marzo 2017 sono relative al Gruppo UBI stand alone e pertanto non sono comparabili.

Per questo motivo non si è ritenuto opportuno rappresentare la variazione percentuale tra i dati al 31 marzo 2018 e al 31 marzo 2017.

(1) Margine di interesse

Il margine d'interesse, comprensivo del "badwill reversal" positivo per 3 milioni, si è attestato a 1.651,2 milioni contro i 1.497,9 milioni di raffronto (+10,24%), recependo l'apporto dell'ingresso delle Nuove Banche e la contabilizzazione del beneficio relativo al finanziamento TLTRO II conBCE per 68,8 milioni.

(2) Margine di intermediazione

In aggiunta all'andamento del margine di interesse commentato nel precedente punto, durante l'anno sono stati incassati dividendi e proventi simili per 13,7 milioni (+4 milioni nel confronto con il 2016), di cui: 7,6 milioni relativi al portafoglio AFS di UBI Banca (2,7 milioni di pertinenza del quarto trimestre), 1 milione alle partecipazioni di Private Equity della Capogruppo classificate a FVO; 1 milione di pertinenza di Banca Teatina e 0,6 milioni derivanti dalla gestione assicurativa. Alla determinazione dell'importo afferente ai titoli AFS ha concorso, per 1,4 milioni, il ritorno economico sulle quote detenute in Banca d'Italia.

Le commissioni nette sono salite a 1.546,8 milioni (+15,86% rispetto al 2016) grazie alla dinamica dei servizi di gestione, intermediazione e consulenza, solo parzialmente frenati dalla debolezza dei servizi bancari generali e dalle minori commissioni di performance di pertinenza di UBI Pramerica SGR, in calo di 3,5 milioni su base annua.

L'attività finanziaria ha generato un risultato netto di 265,1 milioni – inclusivo della plusvalenza legata ad una parziale cessione del portafoglio HTM (non ricorrente) per 55,9 milioni – che si confronta con i 153,7 milioni realizzati nell'analogo periodo del 2016.america SGR, in calo di 3,5 milioni su base annua.

Per effetto dei suddetti andamenti, il margine di intermediazione si è attestato a 3.476,8 milioni, in crescita del 16,04% rispetto al 2016.

(3) Risultato netto della gestione finanziaria

Nell'anno sono state iscritte rettifiche di valore nette per deterioramento crediti per 728,3 milioni (inclusive del "badwill reversal" positivo per 64 milioni), in calo rispetto ai 1.565,5 milioni registrati nel 2016 che incorporavano gli adeguamenti di valore contabilizzati in coerenza con le previsioni del Piano Industriale 2019/2020.

Sono stati inoltre contabilizzati 134 milioni (alle voci 130 b) e d)) quali rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie, riconducibili essenzialmente per 89,3 milioni alla svalutazione del Fondo Atlante e per 42 milioni (di cui 9,6 milioni contabilizzati nel quarto trimestre) agli oneri per impegni verso il FITD per l'intervento a favore di Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di San Miniato.

Nel 2016 erano stati contabilizzati 130 milioni, riferiti principalmente per 73 milioni all'impairment del Fondo Atlante, per 47,4 milioni al sostanziale azzeramento del rischio di credito residuo legato a strumenti finanziari derivanti da posizioni deteriorate di UBI Banca, ex Banco di Brescia ed ex Banca Popolare di Bergamo, per 3,9 milioni alla svalutazione della quota di partecipazione allo Schema Volontario del FITD relativamente all'intervento su Cassa di Risparmio di Cesena.

Per effetto dei precedenti andamenti, il risultato della gestione finanziaria si è attestato a 2.614,5 milioni, in significativa crescita rispetto all'esercizio precedente.

(4) Costi operativi

Gli oneri operativi, che non riflettono ancora i risparmi di costo previsti dal Piano Industriale, hanno totalizzato 2.465 milioni, in calo dell'1,89% rispetto all'esercizio precedente, nonostante l'inclusione delle spese delle Nuove Banche: i due esercizi includono, tra le altre spese amministrative, i contributi ordinari e addizionali al Fondo di Risoluzione e allo Schema di Garanzia dei Depositi (DGS), pari a 69,9 milioni nel 2017 e a 131,911 milioni nel 2016.

Le spese per il personale sono ammontate a 1.542,5 milioni; le altre spese amministrative sono salite a 1.076,8 milioni (comprensivi dell'impatto positivo, pari a 3,7 milioni, del "badwill reversal"); l'aggregato include gli importi dei già citati contributi ordinari e straordinari al Fondo di Risoluzione e al DGS.

Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali hanno registrato una riduzione a 156,7 milioni dai 206 milioni di fine 2016: la voce, nel 2017, incorpora un impatto negativo di 6,1 milioni legato al "badwill reversal" relativo agli intangibili delle Nuove Banche mentre nel 2016 includeva 62,9 milioni di impairment sui marchi.

Gli accantonamenti a fondo rischi e oneri ammontano nel 2017 a 9 milioni; la voce beneficia del "badwill reversal" per 5,3 milioni afferente alle penali per la dismissione del software delle Nuove Banche; nel 2016 la voce era pari a 42,9 milioni.

Infine, gli altri proventi/oneri di gestione hanno evidenziato una crescita a 319,9 milioni dai 306,5 milioni del 2016. Tra le componenti attive si segnala che la CIV, contabilizzata tra le sopravvenienze attive, risulta in diminuzione di 4,6 milioni a 40,4 milioni. Dal lato degli oneri, l'incremento delle sopravvenienze passive risulta principalmente riconducibile a cause passive e revocatorie.

(5) Utile/Perdita di periodo

UBI Banca ha chiuso il 2017 con un utile netto di 690,6 milioni (nel 2016 si era invece registrata una perdita di 830,2 milioni determinata sia dagli impatti della svalutazione degli investimenti nel Fondo Atlante, dai contributi addizionali al Fondo di Risoluzione e dalle rettifiche relative allo Schema Volontario del FITD sia, soprattutto, dagli oneri finalizzati all'attuazione del Piano Industriale 2019/2020). Al risultato conseguito nell'esercizio ha contribuito la differenza negativa di consolidamento di 640,8 milioni, importo contabilizzato in conto economico in un'unica soluzione, quale "Badwill" emerso in sede di acquisizione delle Nuove Banche.

Tabella 4 – Principali dati di stato patrimoniale (migliaia di Euro)

	Dati al 31 marzo 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA		92.338.083	93.769.313
POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA		(8.897.004)	(9.637.115)
ATTIVITÀ FINANZIARIE (*)		16.816.615	21.944.604
RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA	94.212.149	94.449.770	103.258.237
PASSIVITÀ FINANZIARIE (**)	426.124	503.943	800.038
TOTALE ATTIVO	126.563.380	127.376.141	134.125.125
PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO	9.300.846,0	9.925.183	n.s.
CAPITALE SOCIALE	2.843.177	2.843.177	n.s.

(*) Nel 2017 e precedenti sono state considerate le attività finanziarie detenute per la negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza.

(**) Sono state considerate le passività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value.

I dati al 31 marzo 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

I dati rappresentano evidenze contabili al 31 dicembre 2016 aggregate e presentano dati comparabili.

	Dati al 31 marzo 2018
CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA (*)	9 1.575.231
POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA (**)	(9.150.766)
ATTIVITÀ FINANZIARIE (***)	16.853.177

(*) I crediti netti verso clientela sono riferibili alla sola componente finanziamenti della voce attiva 40b. “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - b) crediti verso clientela”

(**) La posizione interbancaria netta è da determinarsi come somma della sola componente finanziamenti della voce attiva 40°. “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – b) crediti verso banche” e della voce passiva 10a. “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – a) debiti verso banche”

(***) Sono considerate attività finanziarie le attività finanziarie detenute per la negoziazione, le attività finanziarie designate al fair value, le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value e la sola componente titoli della voce attiva 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

(1) Crediti netti verso la clientela

A fine anno i crediti deteriorati netti risultavano scesi a 8,2 miliardi, su livelli ormai prossimi agli obiettivi 2020 del Piano Industriale. La contrazione di 1,1 miliardi rispetto a dodici mesi prima (-0,3 miliardi da settembre) si correla alla flessione degli stock lordi, resa possibile dalla gestione interna e marginalmente dalle cessioni effettuate nell'anno, oltre all'impatto positivo dell'allocazione netta definitiva della PPA (501,5 milioni principalmente ad inadempienze probabili delle Nuove Banche per adeguarne il valore di carico al fair value stimato). L'incidenza dell'aggregato sul portafoglio totale si è conseguentemente portata all'8,84% dal 9,87% di fine 2016.

(2) Raccolta diretta da clientela

Al 31 dicembre 2017 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammontava a 94,4 miliardi, in contrazione dell'8,5% rispetto ai 103,3 miliardi di fine 2016. L'esercizio ha evidenziato le opposte tendenze che stanno caratterizzando le principali voci a breve termine: una crescita continua delle giacenze in c/c a fronte di una diminuzione dei pronti contro termine passivi, in particolare nell'ultimo trimestre con l'azzeramento dell'operatività con la CCG. Per quanto riguarda le componenti a più lunga scadenza, è stata confermata la progressiva diminuzione degli stock sottoscritti dalla clientela ordinaria captive (titoli obbligazionari e depositi vincolati), relativamente ai quali è in atto una migrazione verso strumenti di raccolta indiretta.

I debiti verso clientela, pari a 68,4 miliardi (71 miliardi a fine 2016), risultano in flessione del 3,6% anno su anno.

I titoli in circolazione sono scesi a 26 miliardi con un decremento di 6,3 miliardi rispetto ai 32,3 miliardi di dicembre 2016.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2017 (pag. 107 e segg.).

(3) Posizione interbancaria netta

Al 31 dicembre 2017 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presentava debitoria per -8,9 miliardi, in diminuzione rispetto sia al dato di fine 2016 (-9,6 miliardi) che al saldo di fine settembre (-10,5 miliardi): il confronto annuo evidenzia maggiori esposizioni sia debitorie che creditorie verso la Banca Centrale dovute, da un lato ai fondi ottenuti con la partecipazione alla quarta ed ultima operazione TLTRO II del marzo 2017 (complessivamente 12,5 miliardi nominali), dall'altro lato, all'aumentata liquidità sulla Riserva Obbligatoria.

(4) Attività finanziarie

Al 31 dicembre 2017 le attività finanziarie del Gruppo ammontavano a 16,8 miliardi, con una tendenza decrescente durante tutto l'esercizio, rispetto ai 21,9 miliardi di fine 2016. Considerando le passività finanziarie di negoziazione, costituite unicamente da derivati finanziari, le attività nette ammontavano a 16,4 miliardi (21,1 miliardi). Nel corso dell'esercizio è proseguita l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti. Inoltre, dopo i primi interventi operati a margine dell'acquisizione, nel terzo trimestre del 2017 sono state portate avanti ulteriori manovre di ottimizzazione dei portafogli attraverso lo smobilizzo degli investimenti governativi italiani delle Nuove Banche (non rientranti nell'ambito dell'attività assicurativa) e contestuale reinvestimento parziale da parte della Capogruppo.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 129 e segg.).

(5) Passività finanziarie

Le passività finanziarie di negoziazione, a marzo pari a 367,1 milioni (411,6 milioni al 1° gennaio 2018), continuano ad essere costituite solamente da derivati finanziari. La consistenza e l'evoluzione di tali derivati finanziari devono essere interpretate in coerenza con la corrispondente voce iscritta tra le attività finanziarie di negoziazione.

Le passività finanziarie di negoziazione, a dicembre pari a 411,7 milioni (861,5 milioni a dicembre 2016), continuano ad essere costituite solamente da derivati finanziari. La consistenza e l'evoluzione di tali derivati finanziari devono essere interpretate in coerenza con la corrispondente voce iscritta tra le attività finanziarie di negoziazione. Ancorchè le relative passività non emergano in chiusura d'anno, UBI Banca ha dato luogo ad una contenuta operatività in scoperti su titoli di Stato italiani e sui titoli governativi europei.

Le passività finanziarie del comparto assicurativo valutate al fair value, che rappresentano il valore delle posizioni relative alle polizze assicurative di Ramo III (prodotti Unit-Linked) e di Ramo VI (Fondi Pensione), registrano un aumento del 6,7% attestandosi a 43 milioni. La crescita riflette sia l'effetto della valutazione al mercato dei titoli ricompresi nei portafogli assicurativi sia l'apporto della raccolta netta positiva, registrata nell'anno da BancAssurance Popolari, che è stata pari a 8,4 milioni.

(6) Totale attivo

Al 31 marzo 2018 il totale attivo si attesta a 126, miliardi sostanzialmente in linea con il dato del 1° gennaio 2018.

Al 31 dicembre 2017 il totale attivo si attesta a 127,4 miliardi, in calo rispetto ai 134,1 miliardi dell'aggregato riesposto al 31 dicembre 2016.

(7) Patrimonio netto del Gruppo

Al 31 marzo 2018 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell'utile del periodo, si attestava a 9.300,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 9.138,4 milioni del 1° gennaio 2018 che includono gli impatti della prima adozione dell' IFRS 9.

L'incremento di 162,4 milioni sintetizza:

□ l'incremento per 43,7 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generata dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per +42,9 milioni le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,3 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per +0,2 milioni la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,7 milioni;

□ una variazione complessivamente positiva per 1,10 milioni delle altre riserve che sintetizza determinanti positive di entità ridotta, tra le quali 0,4 milioni riconducibili all'effetto cambio;

□ l'appostazione dell'utile del periodo per 117,6 milioni.

Al 31 dicembre 2017 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca (comprensivo dell'utile dei dodici mesi per il Gruppo UBI Banca "stand alone" e di tre trimestri per le Nuove Banche), si attestava a 9.925,2 milioni di euro, in crescita rispetto agli 8.989,6 milioni di fine 2016 (Gruppo UBI stand alone).

L'incremento sintetizza:

l'attribuzione di 107,16 milioni a dividendi ed altre destinazioni a valere sulla riserva straordinaria;

- la flessione per 40,87 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generata dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per -36,08 milioni le attività finanziarie disponibili per la vendita; per -4,68 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per -0,27 milioni la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per +0,16 milioni;
- un aumento del capitale di 402,43 milioni che deriva:
 - per 399,98 milioni dalla contabilizzazione (al valore di 2,395 euro per azione) delle n. 167.006.712 azioni ordinarie emesse in esecuzione dell'aumento di capitale perfezionato in luglio;
 - per circa 2,45 milioni dall'emissione (al valore di 2,5 euro) nel primo trimestre di n. 937.399 azioni ordinarie rivenienti dalla fusione per incorporazione nella Capogruppo di Banca Popolare di Ancona, Banca di Valle Camonica e Banca Carime e dall'emissione nel quarto trimestre di n. 40.640 azioni ordinarie derivanti dalla fusione per incorporazione in UBI Banca di CARILO;
- una variazione negativa complessiva per 11,02 milioni delle altre riserve che sintetizza determinanti positive di varia natura, fronteggiate dall'impatto negativo dei mutati assetti partecipativi che hanno accompagnato il completamento della "Banca Unica" e dai costi accessori connessi all'aumento di capitale (-7,6 milioni al netto dell'effetto fiscale);
- una variazione positiva per 1,62 milioni della Riserva Sovrapprezzi di Emissione relativa al ricavato della vendita sul mercato di n. 6.676.180 Diritti di Opzione, non esercitati durante il periodo di Offerta;
- una variazione positiva per 0,7 milioni in seguito all'assegnazione di azioni proprie al "Personale più rilevante" del Gruppo nell'ambito del piano di incentivazione 2012 e 2014 per un totale di n. 197.094 azioni;
- una variazione negativa per -0,7 milioni relativa all'acquisto di n. 150.000 azioni proprie – ad un prezzo medio ponderato di 4,39381 euro – al servizio del sistema incentivante di lungo termine 2017- 2019/2020 a sostegno del Piano Industriale e rivolto al "Personale più Rilevante del Gruppo";
- l'appostazione dell'utile dell'esercizio per 690,56 milioni.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2016 (pag. 116 e segg.).

Tabella 5 – Indicatori di liquidità

	Dati al 31 marzo 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
LOAN TO DEPOSIT RATIO *	97,20%	97,76%	96,11%
LIQUIDITY COVERAGE RATIO **	>100%	>100%	>100%
NET STABLE FUNDING RATIO ***	>100%	>100%	>100%

* Il Loan to Deposit Ratio è calcolato come rapporto tra impieghi netti a clienti e raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione) come riportati nel bilancio consolidato. Tra dicembre 2015 e settembre 2016 mentre il numeratore si è ridotto del 3,04%, la contrazione del denominatore è stata più elevata, attestandosi nel periodo al 7,57%.

** L'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso, nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. La soglia minima regolamentare è pari al 60% a partire dal 2015, del 70% con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e dell'80% con decorrenza 1° gennaio 2017, fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018. Pertanto dalla tabella suesposta risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto da Banca d'Italia.

*** L'indicatore Net Stable Funding Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare disponibile di provvista stabile e l'ammontare obbligatorio di provvista stabile. Sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale; pertanto dalla tabella su esposta, risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto, confermando l'equilibrio finanziario a medio/lungo termine della Banca.

Tabella 5.1 – Finanziamenti erogati da BCE (Euro unità di misura)(unità di euro)

Al 31 marzo 2018 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 12,5 miliardi di euro di TLTRO come si evince dalla seguente tabella.

DESCRIZIONE	IMPORTO al 31 marzo 2018	IMPORTO al 31 dicembre 2017	DURATA	DATA INIZIO	DATA SCADENZA
Asta BCE	9.988.968.276	9.936.417.357	48 mesi	29/06/2016	24/06/2020
Asta BCE	2.497.500.000	2.492.305.556	48 mesi	29/03/2017	24/03/2021
TOTALE	12.486.468.276	12.428.722.913			

Tabella 5.2 – Finanziamenti erogati da BCE al 31 dicembre 2016 (Euro unità di misura) (unità di euro)

Al 31 dicembre 2016 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 10 miliardi di euro di TLTRO come si evince dalla seguente tabella.

DESCRIZIONE	IMPORTO	DURATA	DATA INIZIO	DATA SCADENZA
Asta BCE	9.998.753.958	48 mesi	29/06/2016	24/06/2020
TOTALE	9.998.753.958			

Al 31 dicembre 2016, il portafoglio di attività stanziabili presso la Banca Centrale Europea, al netto degli haircut, è pari a 28 miliardi di Euro (di cui 16,1 disponibili), in aumento rispetto ai 26,4 miliardi di Euro di dicembre 2015.

Tali titoli sono costituiti prevalentemente da titoli di stato italiani che presentano un elevato grado di liquidabilità anche in condizioni di stress.

Alla data di redazione del presente Prospetto l'Emittente ritiene che né il funding liquidity risk né il market liquidity risk comportino un rischio apprezzabile in considerazione del proprio profilo di liquidità.

Tabella 6 - Esposizione del portafoglio del Gruppo UBI Banca nei confronti di debitori sovrani (dati in migliaia di Euro)

Di seguito viene presentato il dettaglio delle esposizioni del Gruppo UBI Banca nei confronti di debitori sovrani alla data del 31 marzo 2018, 31 dicembre 2017 e del 31 dicembre 2016, tenuto presente che, secondo le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza europea (European Securities and Markets Authority, ESMA), per "debito sovrano" devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati.

Paese (Rating)*	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 MARZO 2018 – Consolidato senza assicurativo			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 MARZO 2018 - Assicurativo		
	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value
- Italia	8.777.957	10.204.259	9.880.330	1.022.955	1.107.538	1.107.538
att. e pass. finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	2.509	2.512	2.512	-	-	-
attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	32.550	33.088	33.088	4.700	4.804	4.804
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva*	5.462.332	6.244.419	6.246.824	1.012.203	1.096.454	1.096.454
attività finanziarie designate al fair value	-	-	-	6.052	6.280	6.280
attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (Titoli di Stato)	2.375.000	3.016.752	2.692.833	-	-	-
Crediti	905.566	907.488	905.073	-	-	-
- Spagna	1.260.000	1.374.625	1.374.939	238.572	294.338	294.338
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.260.000	1.374.625	1.374.939	237.250	292.896	292.896
attività finanziarie designate al fair value	-	-	-	1.322	1.442	1.442
- Stati Uniti	1.379.759	1.366.246	1.366.246	706	776	776
att. e pass. finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	1	1	1	-	-	-
attività finanziarie designate al fair value	-	-	-	706	776	776
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.379.758	1.366.245	1.366.245	-	-	-
- Austria	-	-	-	240	279	279
attività finanziarie designate al fair value	-	-	-	240	279	279
- Bulgaria	-	-	-	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-	-	-	-	-	-
- Francia	500.000	504.860	504.860	3.231	3.766	3.766
att. e pass. finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	-	-	-	-	-	-
attività finanziarie designate al fair value	-	-	-	231	282	282
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	500.000	504.860	504.860	3.000	3.484	3.484
- Germania	250.000	274.043	274.043	902	951	951
att. e pass. finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	-	-	-	-	-	-
attività finanziarie designate al fair value	-	-	-	902	951	951
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	250.000	274.043	274.043	-	-	-
- Lettonia	-	-	-	2.000	2.159	2.159
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-	-	-	2.000	2.159	2.159
- Olanda	10	10	10	18	18	18
attività finanziarie designate al fair value	-	-	-	18	18	18
Crediti	10	10	10	-	-	-
- Portogallo	50.000	56.910	56.910	12.000	14.463	14.463
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	50.000	56.910	56.910	12.000	14.463	14.463
- Bulgaria	-	-	-	2.000	2.302	2.302
attività finanziarie valutate al fair value	-	-	-	2.000	2.302	2.302

con impatto sulla redditività complessiva						
- Romania	25.323	27.015	27.015	2.000	2.355	2.355
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	25.323	27.015	27.015	2.000	2.355	2.355
- Grecia	-	-	-	4.000	3.894	3.894
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-	-	-	4.000	3.894	3.894
- Abu Dhabi	10.551	10.307	10.307	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	10.551	10.307	10.307	-	-	-
- Qatar	16.901	17.088	17.088	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	4.220	4.395	4.395			
Crediti	12.681	12.693	12.693	-	-	-
- Arabia Saudita	8.035	7.736	7.736	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	8.035	7.736	7.736	-	-	-
- Cile	3.652	3.606	3.606	1.500	1.561	1.561
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	3.652	3.606	3.606	1.500	1.561	1.561
- Colombia	12.255	12.698	12.698	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	12.255	12.698	12.698	-	-	-
- Filippine	12.174	15.199	15.199	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	12.174	15.199	15.199	-	-	-
- Indonesia	31.004	33.125	33.125	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	31.004	33.125	33.125	-	-	-
- Israele	11.038	10.812	10.812	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	11.038	10.812	10.812	-	-	-
- Kazakistan	9.334	9.927	9.927	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	9.334	9.927	9.927	-	-	-
- Lituania	7.305	8.163	8.163	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	7.305	8.163	8.163	-	-	-
- Marocco	10.957	11.331	11.331	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	10.957	11.331	11.331	-	-	-
- Algeria	3.786	3.772	3.772	-	-	-
Crediti	3.786	3.772	3.772	-	-	-
- Messico	29.105	29.761	29.761	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	29.105	29.761	29.761	-	-	-
- Oman	3.449	3.373	3.373	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	3.449	3.373	3.373	-	-	-
- Repubblica Popolare Cinese	1.136	1.121	1.121	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.136	1.121	1.121	-	-	-
- Panama	26.459	27.014	27.014	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	26.459	27.014	27.014	-	-	-
- Perù	9.334	11.777	11.777	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	9.334	11.777	11.777	-	-	-
- Polonia	13.798	14.256	14.256	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value	13.798	14.256	14.256	-	-	-

con impatto sulla redditività complessiva						
- Repubblica slovacca	3.246	3.467	3.467	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	3.246	3.467	3.467	-	-	-
- Slovenia	536	595	595	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	536	595	595	-	-	-
- Croazia	-	-	-	2.500	2.526	2.526
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-	-	-	2.500	2.526	2.526
- Uruguay	7.710	8.158	8.158	-	-	-
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	7.710	8.158	8.158	-	-	-
- Argentina	578	484	484	-	-	-
att. e pass. finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	578	484	484	-	-	-
Totale titoli di debito	11.553.349	13.127.775	12.806.575	1.292.624	1.436.926	1.436.926
Totale crediti	922.043	923.963	921.548			
Totale esposizione per cassa	12.475.392	14.051.738	13.728.123	1.292.624	1.436.926	1.436.926

Paese (Rating)*	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 – Consolidato senza assicurativo			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 - Assicurativo		
	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value
Italia (BBB-)	9.676.744	10.965.269	11.034.289	982.496	1.052.226	1.052.226
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	50.203	50.208	50.208	0	0	0
attività finanziarie disponibili per la vendita	3.436.997	4.125.553	4.125.553	975.603	1.045.124	1.045.124
attività finanziarie detenute sino alla scadenza	5.335.000	5.937.872	6.029.517	0	0	0
attività finanziarie a fair value	0	0	0	6.893	7.102	7.102
Totale Titoli di debito Italia	8.822.200	10.113.633	10.205.278	982.496	1.052.226	1.052.226
crediti **	854.544	851.636	829.011	0	0	0
Spagna (BBB+)	475.000	504.163	504.163	275.155	306.737	306.737
attività finanziarie disponibili per la vendita	475.000	504.163	504.163	274.250	305.758	305.758
attività finanziarie a fair value	0	0	0	905	979	979
Totale Titoli di debito	475.000	504.163	504.163	275.155	306.737	306.737
Austria	0	0	0	240	277	277
attività finanziarie a fair value	0	0	0	240	277	277
Francia	675.000	677.439	677.439	3.289	3.836	3.836
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	175.000	176.974	176.974	0	0	0
attività finanziarie disponibili per la vendita	500.000	500.465	500.465	3.000	3.486	3.486
attività finanziarie a fair value	0	0	0	289	350	350
Germania	250.000	253.058	253.058	985	1.074	1.074
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	250.000	253.058	253.058	0	0	0
attività finanziarie a fair value	0	0	0	985	1.074	1.074
Portogallo	0	0	0	12.000	14.126	14.126
attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0	0	12.000	14.126	14.126
Olanda (AAA)	10	10	10	18	18	18

attività finanziarie a fair value	0	0	0	18	18	18
Totale Titoli di debito	0	0	0	18	18	18
crediti **	10	10	10	0	0	0
Bulgaria	0	0	0	2.000	2.323	2.323
attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0	0	2.000	2.323	2.323
Lettonia	0	0	0	2.000	2.222	2.222
attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0	0	2.000	2.222	2.222
Repubblica slovacca	3.335	3.614	3.614	0	0	0
attività finanziarie disponibili per la vendita	3.335	3.614	3.614	0	0	0
Lituania	7.504	8.737	8.737	0	0	0
attività finanziarie disponibili per la vendita	7.504	8.737	8.737	0	0	0
Slovenia	834	969	969	0	0	0
attività finanziarie disponibili per la vendita	834	969	969	0	0	0
Polonia (A-)	14.175	15.136	15.136	0	0	0
attività finanziarie disponibili per la vendita	14.175	15.136	15.136	0	0	0
Romania (BBB-)	26.015	29.243	29.243	2.000	2.358	2.358
attività finanziarie disponibili per la vendita	26.015	29.243	29.243	2.000	2.358	2.358
Zona Euro	11.128.617	12.457.638	12.526.658	1.280.183	1.385.197	1.385.197
Stati Uniti (AA+)	1.417.495	1.420.464	1.420.464	755	712	712
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	1	1	1	0	0	0
attività finanziarie disponibili per la vendita	1.417.494	1.420.463	1.420.463	0	0	0
attività finanziarie a fair value	0	0	0	755	712	712
Colombia (BBB+)	17.927	20.314	20.314	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	17.927	20.314	20.314	0	0	0
Filippine (BBB)	12.507	16.544	16.544	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	12.507	16.544	16.544	0	0	0
Indonesia (BB+)	31.852	34.958	34.958	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	31.852	34.958	34.958	0	0	0
Kazakistan (BBB-)	9.589	10.496	10.496	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	9.589	10.496	10.496	0	0	0
Marocco (BBB-)	11.257	11.903	11.903	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	11.257	11.903	11.903	0	0	0
Messico (BBB+)	28.725	29.957	29.957	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	28.725	29.957	29.957	0	0	0
Panama (BBB)	27.183	28.970	28.970	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	27.183	28.970	28.970	0	0	0
Oman	3.544	3.590	3.590	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	3.544	3.590	3.590	0	0	0
Perù (A-)	9.589	12.739	12.739	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	9.589	12.739	12.739	0	0	0
Abu Dhabi	10.840	10.756	10.756	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	10.840	10.756	10.756	0	0	0
Arabia Saudita	7.254	7.135	7.135	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	7.254	7.135	7.135	0	0	0
Rep. Pop. Cinese	1.167	1.159	1.159	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	1.167	1.159	1.159	0	0	0
Israele	11.340	11.474	11.474	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	11.340	11.474	11.474	0	0	0

Uruguay (BBB)	7.921	8.719	8.719	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	7.921	8.719	8.719	0	0	0
Cile	3.752	3.857	3.857	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	3.752	3.857	3.857	0	0	0
Argentina (B-)	629	490	490	0	0	0
Totale Titoli di debito	629	490	490	0	0	0
Qatar	10.663	10.687	5.880	0	0	0
crediti **	10.663	10.687	5.880	0	0	0
Algeria	5.295	5.244	5.244	0	0	0
crediti **	5.295	5.244	5.244	0	0	0
Totale Titoli di debito	11.886.634	13.239.517	13.331.162	1.280.938	1.385.909	1.385.909
TOTALE	12.757.146	14.107.094	14.171.307	1.280.938	1.385.909	1.385.909

Paese (Rating)*	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016		
	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value
Italia (BBB-)	11.737.293	13.673.120	13.786.362
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	105.000	105.123	105.123
attività finanziarie disponibili per la vendita	4.761.505	5.756.273	5.756.273
attività finanziarie detenute sino alla scadenza	6.385.000	7.327.544	7.440.786
Totale Titoli di debito Italia	11.251.505	13.188.940	13.302.182
crediti **	485.788	484.180	484.180
Spagna (BBB+)	760.568	820.563	820.563
attività finanziarie disponibili per la vendita	750.000	809.995	809.995
Totale Titoli di debito	750.000	809.995	809.995
crediti **	10.568	10.568	10.568
Belgio)	61	61	61
crediti **	61	61	61
Olanda (AAA)	10	10	10
crediti **	10	10	10
Zona Euro	12.497.932	14.493.754	14.606.996
Stati Uniti (AA+)	1.517.883	1.533.693	1.533.693
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	0	0	0
attività finanziarie disponibili per la vendita	1.517.883	1.533.693	1.533.693
Andorra	2.299	2.299	2.299
crediti **	2.299	2.299	2.299
Colombia (BBB+)	19.922	23.359	23.359
Totale Titoli di debito ***	19.922	23.359	23.359
Filippine (BBB)	14.230	18.936	18.936
Totale Titoli di debito ***	14.230	18.936	18.936
Indonesia (BB+)	28.935	31.008	31.008
Totale Titoli di debito ***	28.935	31.008	31.008
Kazakistan (BBB-)	9.487	10.115	10.115
Totale Titoli di debito ***	9.487	10.115	10.115
Marocco (BBB-)	9.487	9.715	9.715
Totale Titoli di debito ***	9.487	9.715	9.715
Messico (BBB+)	27.986	28.011	28.011
Totale Titoli di debito ***	27.986	28.011	28.011
Panama (BBB)	11.384	12.091	12.091

Totale Titoli di debito ***	11.384	12.091	12.091
Perù (A-)	11.384	15.006	15.006
Totale Titoli di debito ***	11.384	15.006	15.006
Polonia (A-)	4.743	5.233	5.233
Totale Titoli di debito ***	4.743	5.233	5.233
Romania (BBB-)	19.448	21.466	21.466
Totale Titoli di debito ***	19.448	21.466	21.466
Sud Africa (BBB+)	14.230	15.471	15.471
Totale Titoli di debito ***	14.230	15.471	15.471
Turchia (BB+)	7.115	7.746	7.746
Totale Titoli di debito ***	7.115	7.746	7.746
Uruguay (BBB)	11.384	12.067	12.067
Totale Titoli di debito ***	11.384	12.067	12.067
Argentina (B-)	829	843	843
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	829	843	843
Totale Titoli di debito	1.708.447	1.744.760	1.744.760
Totale Titoli di debito	12.959.952	14.933.700	15.046.942
TOTALE	14.208.678	16.240.813	16.354.055

* Rilasciato dall'agenzia di rating Standard & Poor's

** La voce comprende tutte le forme tecniche di finanziamento nei confronti dei Debitori Sovrani secondo la normativa di Bilancio (Circ.262 Banca d'Italia)

*** Attività finanziarie disponibili per la vendita

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2018 ammonta complessivamente a 15,5 miliardi di Euro (valore di bilancio) di cui 13,8 miliardi riguardanti la zona Euro

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2017 ammonta complessivamente a 15,5 miliardi di Euro (valore di bilancio) di cui 13,8 miliardi riguardanti la zona Euro (contro un dato complessivo dell'esposizione nei confronti degli Stati sovrani al 31 dicembre 2016 pari a 16,2 miliardi di Euro di cui 14,5 miliardi riguardanti la zona Euro.)

In particolare, l'esposizione verso lo Stato italiano e il Settore Pubblico Italia è, al 31 dicembre 2017, pari a 12 miliardi di Euro, di cui titoli di debito per 11,2 miliardi di Euro, e crediti per 0,9 miliardi di Euro.

Infine si evidenzia che, al 31 dicembre 2017 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'87% del totale delle attività finanziarie; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta lo 0,94% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

Tabella 7 - Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato (dati in Euro)

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017* (EXPECTED SHORTFALL)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016* (EXPECTED SHORTFALL)
ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (TRADING BOOK)	1.302.242	2.611.565
ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO BANCARIO (BANKING BOOK)	64.276.948	89.474.624

* Nell'ottica di garantire una misurazione più efficace dei rischi assunti dal Gruppo UBI Banca, a partire dal 2016 l'indicatore sintetico individuato per il calcolo della rischiosità potenziale dei portafogli è l'Expected Shortfall (ES) (o Perdita Attesa), in

sostituzione del VaR, calcolato, alla stregua del VaR, con metodologia di simulazione storica, intervallo di confidenza del 99% e orizzonte temporale di 1 giorno. L'Expected Shortfall, a differenza del VaR, corrisponde alla media aritmetica delle peggiori perdite del portafoglio con una probabilità dell'1% e rappresenta il valore atteso delle perdite che, per la metodologia adottata, risultino maggiore del VaR. L'Expected Shortfall, quindi, risulta essere una metodologia più prudentiale del VaR per la misurazione della rischio potenziale a parità di intervallo di confidenza ed orizzonte temporale.

Con riferimento all'Expected Shortfall (o Perdita Attesa) del *trading book*, per quanto concerne il quarto trimestre chiusosi il 31 dicembre 2017, il dato medio da inizio anno (pari a Euro 2.383.575) risulta in diminuzione rispetto ai valori di VaR medio al 31 dicembre 2016 (pari a Euro 2.973.402). Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio tasso, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio credito e rischio equity).

Con riferimento ai rischi di *banking book*, il rischio di mercato, misurato in termini di Expected Shortfall, su un periodo di un giorno, è stato nel corso del 2017 mediamente pari a Euro 73.861.793. Al 31 dicembre 2017 l'Expected Shortfall, su un periodo di un giorno, è pari a Euro 64.276.948 rispetto ad un VaR pari ad Euro 89.474.624 al 31 dicembre 2016.

Nuovi principi contabili e modifica dei principi contabili applicabili.

In materia di principi contabili, un cambiamento rilevante ha avuto luogo a far tempo dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore dell'IFRS 9 "Financial Instruments". L'International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, il 24 luglio 2014, la versione finale del nuovo IFRS 9 che sostituisce le versioni precedenti del principio pubblicate nel 2009 e nel 2010 per la fase "classification and measurement", e nel 2013 per la fase "hedge accounting" e completa il progetto dello IASB di sostituzione dello IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". L'IFRS 9 è stato omologato mediante emissione del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea del 22 novembre 2016.

Il nuovo IFRS 9:

- ha introdotto cambiamenti significativi circa le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie che saranno basate sulla modalità di gestione ("business model") e sulle caratteristiche dei flussi di cassa dello strumento finanziario (criterio SPPI – Solely Payments of Principal and Interests) che potrebbero comportare diversi metodi di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari rispetto allo IAS 39;
- ha introdotto un nuovo modello contabile di impairment basato su un approccio "expected losses" anziché "incurred losses" come nel vigente IAS 39 e sul concetto di perdita attesa "lifetime" che potrebbe portare ad un'anticipazione e a un incremento strutturale delle rettifiche di valore, in particolare di quelle su crediti; e
- in materia di "hedge accounting" ha riscritto le regole per la designazione di una relazione di copertura e per la verifica della sua efficacia con l'obiettivo di garantire un maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche gestionali sottostanti. Si evidenzia tuttavia che il principio prevede la possibilità per l'entità di avvalersi della facoltà di continuare ad applicare le previsioni del principio contabile internazionale IAS 39 in tema di "hedge accounting" fino al completamento da parte dello IASB del progetto di definizione delle regole relative al "macrohedging".

Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 ha costituito la prima situazione contabile redatta in ossequio alle previsioni dell'IFRS 9 (nonché dell'IFRS 15 di cui si dirà successivamente), pertanto tale Resoconto contempla l'informativa, di natura qualitativa e quantitativa, relativa alla transizione al citato principio con particolare riguardo agli impatti complessivamente definiti in sede di prima applicazione (c.d. FTA).

Si riepilogano di seguito gli impatti dell'introduzione dell'IFRS 9 rilevati in FTA.

Patrimonio netto contabile: l'impatto dell'introduzione del nuovo principio, sul patrimonio netto contabile (Gruppo e Terzi) alla data del 1° gennaio 2018, è risultato pari a -786,8 milioni di euro, al netto dell'effetto fiscale, di cui:

- -853,5 milioni di euro riferibili all'incremento dei fondi in funzione delle nuove previsioni in materia di impairment;
- +262 milioni di euro riferibili all'applicazione delle nuove regole di classificazione e valutazione;
- -192 milioni di euro riferibili alle nuove previsioni in materia di "modification accounting";
- -3,4 milioni di euro riferibili all'impatto fiscale.

(importi in €milioni)	31/12/2017 ex IAS 39	Classificazione e Valutazione	Modification	Impairment (ECL)	Impatto Fiscale	01/01/2018 ex IFRS 9
Patrimonio netto contabile	10.004,9	+262,0	-192,0	-853,5	-3,4	9.218,1

CET 1 ratio: il Gruppo UBI Banca ha optato per avvalersi delle regole transitorie di cui al Regolamento (UE) 2017/2395, volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri con particolare riguardo ai maggiori accantonamenti per perdite

stimate su crediti, includendo pertanto una porzione dei medesimi nel capitale primario di classe 1 (CET1) per il periodo transitorio di cinque anni. Le regole transitorie riducono progressivamente, nei primi cinque anni dall'introduzione dell'IFRS 9, l'intero effetto di CET1 del 95%, 85%, 70%, 50% e 25%.

L'introduzione dell'IFRS 9 ha condotto ad un lieve incremento del CET1 ratio phased-in pari complessivamente a 4 punti base. L'impatto ascrivibile alle nuove previsioni in materia di classificazione e valutazione, positive per 39 punti base è compensato dall'impatto negativo delle previsioni in materia di modification accounting ed impairment per complessivi 35 punti base.

	31/12/2017 ex IAS 39	Classificazione e Valutazione	Modification	Impairment (ECL)	Impatto Fiscale	01/01/2018 ex IFRS 9
CET 1 ratio Transitional arrangement	11,56%	+39 p.b.	-29 p.b.	-6 p.b.	-0,5 p.b.	11,60%

Si precisa che il ratio phased-in IFRS 9 al 1° gennaio 2018 non include gli effetti del Model Change, autorizzato dalla Banca Centrale Europea in data 21 marzo 2018 ed utilizzato per le segnalazioni prudenziali effettuate sui dati a partire dal 31 marzo 2018.

- Expected Credit Loss: l'incremento rilevato nei fondi in sede di transizione al 1° gennaio 2018, di cui alla tabella sotto riportata, è ascrivibile alle nuove previsioni in materia di impairment su esposizioni di cassa e di firma con controparti banche e clientela.

(importi in €milioni)

31/12/2017 Impairment ex IAS 39	Cancellazione Fondi ex IAS 39	Stage 1 e 2	Stage 3	01/01/2018 ECL ex IFRS 9
4.949,7	-97,8	+261,6	+591,9	5.705,3

Con specifico riferimento al principio contabile IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti”, si segnala che il medesimo ha sostituito, a far tempo dal 1° gennaio 2018, i principi IAS 18 “Ricavi” e IAS 11 “Lavori su ordinazione”, nonché le interpretazioni IFRIC 13 “Programmi di fidelizzazione della clientela”, IFRIC 15 “Accordi per la costruzione di immobili”, IFRIC 18 “Cessioni di attività da parte della clientela” e SIC 31 “Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria”.

L'introduzione delle previsioni di cui all' IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti” non ha comportato per il Gruppo UBI Banca impatti sul patrimonio netto contabile. Pertanto gli effetti principali sono da riferirsi unicamente alla maggiore richiesta di informativa da fornirsi in sede di Bilancio in merito ai ricavi rientranti nell'ambito di applicazione del principio in parola.

Si segnala, infine, che lo IASB ha emanato in data 13 gennaio 2016, il nuovo Principio Contabile IFRS 16 “Leases”. Tale principio è stato omologato dalla Commissione Europea con il Regolamento (UE) n. 2017/1986.

Tale principio contabile sarà obbligatoriamente applicabile dal 1° gennaio 2019. L'IFRS 16 modifica l'attuale set di principi contabili internazionali e le interpretazioni sul leasing in vigore, e in particolare lo IAS 17. L'IFRS 16 introduce una nuova definizione di leasing e conferma l'attuale distinzione tra le due tipologie di leasing (operativo e finanziario) con riferimento al modello contabile che il locatore deve applicare. Con riferimento al modello contabile da applicarsi da parte del locatario, il nuovo principio prevede che, per tutte le tipologie di leasing, debba essere rilevata un'attività, che rappresenta il diritto di utilizzo (right of use) del bene oggetto di locazione e, contestualmente, il debito relativo ai canoni previsti dal contratto di leasing.

Al momento dell'iscrizione iniziale detta attività è valutata sulla base dei flussi finanziari associati al contratto di leasing, comprensivi, oltre che del valore attuale dei canoni di leasing, dei costi iniziali diretti associati al leasing e degli eventuali costi necessari per procedere al ripristino dell'attività al termine del contratto.

Successivamente all'iscrizione iniziale tale attività sarà valutata in base a quanto previsto per le immobilizzazioni materiali e, quindi, al costo al netto di ammortamenti e eventuali riduzioni di valore, al “valore rideterminato” oppure al fair value secondo quanto previsto da IAS 16 o da IAS 40.

Il Gruppo ha operato un'analisi delle principali innovazioni introdotte dal principio in parola e, nell'esercizio in corso, sta procedendo all'analisi di dettaglio dei contratti stipulati in qualità di locatore/locatario, che possono configurare un “Lease”, ai sensi delle previsioni dell'IFRS 16, cui seguirà una successiva fase di disegno e di implementazione, da completarsi entro la fine dell'esercizio 2018, ai fini dell'applicazione del nuovo principio a partire dall'esercizio 2019.

4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

4.1. Storia ed evoluzione dell'Emittente

L'Emittente è la banca capogruppo del Gruppo UBI Banca e, in qualità di capogruppo, oltre all'attività bancaria, svolge, ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, del TUB, le funzioni di direzione e coordinamento nonché di controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate, componenti il Gruppo UBI Banca.

L'Emittente, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. L'Emittente esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile nei confronti delle società italiane appartenenti al Gruppo UBI Banca e controllate direttamente o indirettamente da parte dell'Emittente.

In particolare, nell'ambito del Gruppo UBI Banca, l'Emittente svolge le seguenti attività:

- direzione, coordinamento e controllo, attraverso la determinazione delle strategie di Gruppo, la definizione del modello di business, la predisposizione del budget e del business plan consolidato. L'Emittente svolge altresì un'attività di controllo dei rischi derivanti dalle attività del Gruppo nelle singole aree di business;
- coordinamento delle funzioni di business, assicurando il supporto alle attività del Gruppo e delle Società Prodotto, attraverso il presidio dei mercati e dei segmenti di clientela. L'Emittente assicura la coerenza delle politiche commerciali e delle iniziative di business, coordina lo sviluppo e la gestione della gamma dei prodotti e dei servizi offerti, gestisce in maniera accentrata la finanza del Gruppo e sovrintende alle politiche di concessione dei finanziamenti da parte del Gruppo;
- fornitura, direttamente o attraverso le società controllate, di servizi di supporto alle attività del Gruppo, nell'ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela, attraverso l'ottimizzazione dei costi operativi, il perseguimento di economie di scala e di livelli di servizio dei migliori standard di settore.

Il Gruppo UBI Banca, alla data del 31 marzo 2018, operava attraverso la seguente struttura:

- Unione di Banche Italiane S.p.A. – UBI Banca (Capogruppo), Capogruppo del Gruppo UBI Banca con Sede legale in Bergamo

Nell'ambito del Gruppo UBI Banca, UBI Banca ha come compito:

(i) la direzione, il coordinamento ed il controllo del Gruppo;

(ii) il coordinamento delle funzioni di business, assicurando il supporto alle attività delle società del gruppo nel loro core business attraverso il presidio sia dei mercati sia dei segmenti di clientela;

(iii) la fornitura, direttamente o attraverso società controllate, di servizi di supporto al business nell'ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela.

- una banca online integrata con una rete di promotori finanziari, IW Bank S.p.A., con sede a Milano;

- società prodotto operanti principalmente nell'area dell'asset management (UBI Pramerica SGR S.p.A.), bancassurance vita (Aviva Vita S.p.A., Lombarda Vita S.p.A., Bancassurance Popolari S.p.A.), danni (Bancassurance Popolari Danni S.p.A.), consumer finance (Prestitalia S.p.A), leasing (UBI Leasing S.p.A.) e factoring (UBI Factor S.p.A.);

- due società, UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A e Etruria Informatica S.r.l., per la fornitura di servizi e prodotti per lo svolgimento dell'attività d'impresa; una corporate university del gruppo, UBI Academy, che fornisce attività, di formazione e sviluppo

professionale/manageriale alle società consorziate, due società operanti nel comparto immobiliare (BPB Immobiliare S.r.l. e Kedomus S.r.l.);

- società veicolo per le operazioni di cartolarizzazione e per le operazioni di emissione di covered bond: UBI Finance S.r.l., 24-7 Finance S.r.l., UBI Finance CB 2 S.r.l., UBI SPV BBS 2012 S.r.l., UBI SPV BPA 2012 S.r.l., UBI SPV BPCI 2012 S.r.l., UBI SPV Group 2016 S.r.l., UBI SPV Lease 2016 S.r.l., Mecenate S.r.l..

Il Gruppo UBI Banca all'estero, alla data del 31 marzo 2018, era così composto:

- sei Filiali:

a Nizza, Antibes e Mentone, in Francia; Monaco in Germania e Madrid in Spagna;

a Cracovia, in Polonia, di UBI Factor S.p.A.;

- una joint venture nell'Asset Management in Cina - Zhong Ou Asset Management Co. Ltd;

- una Società di Gestione in Lussemburgo, UBI Management Company S.A.;

- una società di Trust in Lussemburgo, UBI Trustee S.A..

Il Gruppo UBI Banca, alla medesima data, disponeva inoltre di 8 Uffici di Rappresentanza a San Paolo (Brasile), Mumbai (India), Hong Kong, Shanghai (Cina), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Mosca (Russia) New York (Stati Uniti) e Casablanca (Marocco), finalizzati ad assistere la clientela corporate e retail del Gruppo UBI Banca che hanno interessi o attività commerciali e industriali in tali Paesi.

Si segnala che nel corso del primo trimestre del 2017 si è completato il progetto di Banca Unica avviato nel corso del 2016, previsto tra i principali obiettivi del Piano Industriale 2019/2020. Per effetto di tale operazione, le Banche Rete del Gruppo UBI

Banca sono state incorporate nella Capogruppo, determinando una semplificazione della struttura operativa, oltre che dei processi gestionali e organizzativi del Gruppo.

Inoltre, in data 10 maggio 2017, è stata perfezionata l'operazione di acquisizione da parte di UBI Banca del 100% del capitale sociale di:

Nuova Banca delle Marche S.p.A. ("Nuova Banca Marche") (incorporante di CARILO – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.);

Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. ("Nuova Banca Etruria") (incorporante di Banca Federico del Vecchio S.p.A.);

Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. ("Nuova CariChieti"),

in esecuzione del Contratto di Acquisizione stato sottoscritto in data 18 gennaio 2017 da UBI Banca e dalla Banca d'Italia, quest'ultima in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione.

A seguito del completamento dell'Acquisizione, è iniziato ed allo stato si è concluso il processo di fusione di ogni Nuova Banca in UBI Banca. In particolare:

Banca Adriatica S.p.A. (già Nuova Banca delle Marche S.p.A.) e CARILO – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. sono state fuse per incorporazione in UBI Banca con atto del 16 ottobre 2017. Gli effetti verso i terzi della fusione di Banca Adriatica e di CARILO in UBI Banca decorrono dal 23 ottobre 2017, gli effetti contabili e fiscali della fusione dall'1 ottobre 2017.

Banca Tirrenica S.p.A. (già Nuova Banca Etruria e del Lazio S.p.A.) e Banca Federico Del Vecchio S.p.A. sono state fuse per incorporazione in UBI Banca con atto del 14 novembre 2017. Gli effetti verso i terzi della fusione di Banca Tirrenica e di Banca del Vecchio in UBI Banca decorrono dal 27 novembre 2017, gli effetti contabili e fiscali dall'1 ottobre 2017.

Banca Teatina S.p.A. (già Nuova Cari Chieti S.p.A.) è stata fusa per incorporazione in UBI Banca con atto del 20 febbraio 2018. Gli effetti verso i terzi della fusione di Banca Teatina decorrono dal 26 febbraio 2018, gli effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio.

In data 2 novembre 2017 è stato perfezionato il contratto per la cessione del 100% del capitale di UBI Banca International S.A..

4.1.1. Denominazione legale e commerciale dell'Emittente

La denominazione dell'Emittente è Unione di Banche Italiane Società per azioni, in forma abbreviata anche solo UBI Banca (la "Società") riveniente dalla trasformazione di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria in data 10 ottobre 2015 assunta ai sensi della Legge 24 marzo 2015 n. 33, che tale denominazione ha assunto per effetto della fusione, ispirata al principio di pari dignità tra le società partecipanti, di "Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni" e "Banca Lombarda e Piemontese Società per Azioni", nel rispetto dei comuni valori che hanno caratterizzato le Banche stesse.

4.1.2. Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione

UBI Banca è iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo al numero 03053920165.

L'Emittente è iscritta, inoltre, all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5678 ed è la capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2.

4.1.3. Data di costituzione e durata dell'Emittente

Unione di Banche Italiane si è costituita originariamente nel 2003 con atto in data 24 giugno 2003 (Rep. 17551 - Racc. 5312) e rogito notaio Prof. Piergaetano Marchetti.

La durata di UBI Banca è fissata sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

4.1.4. Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della Sede Sociale

UBI Banca è una Società per Azioni costituita in Bergamo e regolata ed operante in base al diritto italiano. L'Emittente ha sede legale e Direzione Generale in Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo (Italia) telefono +39 035 392111 con sedi operative in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 ed in Brescia, via Cefalonia 74.

Nello svolgimento delle proprie attività bancarie, l'Emittente dal 4 novembre 2014 è soggetto alla vigilanza unica della Banca Centrale Europea.

4.1.5. Qualsiasi evento recente nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità

Legge 24 marzo 2015 n. 33 "Conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" – Riforma delle banche popolari

In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d'Italia l'adozione di alcune disposizioni di attuazione.

Tra i vari aspetti interessati dalla riforma, l'art. 28, comma 2-ter, TUB ha previsto che, nelle ipotesi di esercizio del diritto di recesso (anche a seguito di trasformazione), il diritto al rimborso delle azioni può essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, demandando

a Banca d'Italia l'adozione delle previsioni di attuazione, che sono state inserite, con il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, nel Capitolo 4, Parte Terza, della Circolare 285².

In data 10 ottobre 2015, l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (la "Trasformazione") e tale deliberazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il successivo 12 ottobre 2015 e la trasformazione è diventata efficace in pari data.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile, al prezzo di Euro 7,2880 per ciascuna azione (ex art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile), è stato validamente esercitato entro il termine finale del 27 ottobre 2015 per n. 35.409.477 azioni UBI Banca (le "Azioni Oggetto di Recesso"); il controvalore complessivo delle Azioni Oggetto di Recesso è stato pari a Euro 258.064.268,38 e tale importo rappresentava l'esborso massimo potenzialmente a carico di UBI Banca.

Successivamente all'offerta in opzione e prelazione (ad esito della quale sono state trasferite n. 58.322 azioni per un controvalore pari a circa Euro 425.000) e al collocamento sul MTA sono residue n. 35.351.155 azioni. Il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso è avvenuto sulla base del criterio riportato all'interno della relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico in data 9 settembre 2015, che prevedeva una soglia sotto la quale il CET1 Ratio "fully loaded" non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato.

In particolare, la suddetta soglia di CET 1 fully loaded era pari all'11,62%, ed è stata così determinata:

$$[(9,25\% \text{ (SREP decision del novembre 2015)} + 1,50\%) + 12,48\%] / 2 = 11,62\%$$

Il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni delle complessive 35.351.155, quantitativo poi arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso. Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 azioni da rimborsare ammontava a Euro 13.171.019,36.

Pertanto i soci recedenti sono stati rimborsati, nei termini indicati, in data e per valuta 8 aprile 2016, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte della Banca Centrale Europea.

Si segnala che, successivamente, con ordinanza pubblicata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare 285 nella parte in cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni.

Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso.

In particolare, al riguardo, il Consiglio di Stato ha reputato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2015, n. 33 sotto tre distinti profili: (i) il primo profilo concerne la carenza dei presupposti di

² In particolare, nelle disposizioni applicative, emanate dalla Banca d'Italia in forza della competenza a essa attribuita dalla legge, si è precisato che l'organo con funzione di supervisione strategica di una banca, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso anche in caso di trasformazione, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile e ferme le autorizzazioni di legge per la riduzione dei fondi propri della banca. Ciò anche in deroga alle disposizioni legislative e del Codice Civile in materia. Invero, la disciplina di cui sopra è modellata sulle fonti comunitarie nell'ambito delle previsioni prudenziali in materia di azioni emesse da banche in forma cooperativa (si vedano il Regolamento (UE) n. 575/2013 - c.d. Capital Requirements Regulation, "CRR" - e il Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014). In tale contesto, i competenti organi di UBI Banca, dopo aver verificato il superamento da parte di UBI Banca di Euro 8 miliardi dell'attivo, hanno dato avvio al progetto di trasformazione in società per azioni, provvedendo *inter alia* a recepire la previsione in tema di (facoltà di) limitazione del rimborso in caso di recesso all'interno del proprio statuto, all'art. 46.1, lett. z, con delibera del proprio Consiglio di Sorveglianza in data 4 settembre 2015. Nella Relazione Illustrativa per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla trasformazione (pubblicata in data 9 settembre 2015), il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il Comitato per il Controllo Interno, ha indicato il criterio di cui intendeva avvalersi nell'assunzione delle decisioni riguardanti il rimborso delle azioni per le quali sarebbe stato esercitato il recesso, evidenziando che l'ammontare complessivo delle azioni rimborsabili avrebbe potuto essere limitato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 28, comma 2-ter, TUB. Nello specifico, il criterio si basava sulla previsione di una soglia sotto la quale il coefficiente di Capitale Primario Di Classe 1 (definito "CET 1 Ratio") "fully loaded" non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso delle azioni oggetto di recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato. Tale soglia era rappresentata dalla media aritmetica tra (i) il CET 1 Ratio richiesto al Gruppo UBI Banca dalla BCE in forza dell'ultima decisione assunta al riguardo (la c.d. "SREP decision"), incrementato di 150 b.p., e (ii) l'ultimo CET 1 Ratio medio disponibile rilevato dalla BCE con riferimento alle banche sottoposte a vigilanza unica europea (al 31 dicembre 2014).

straordinaria necessità e urgenza richiesti per l'adozione dello strumento legislativo del decreto legge (contrasto con l'art. 77, secondo comma, della Costituzione); (ii) il secondo profilo concerne il potere, conferito alle banche popolari che procedano alla trasformazione in società per azioni, di limitare - e quindi anche di escludere in toto - il diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso, anziché l'attribuzione del potere di procedere soltanto al relativo differimento, peraltro entro limiti temporali predeterminati e a fronte dell'attribuzione di un interesse corrispettivo (contrasto con gli artt. 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU); (iii) il terzo profilo concerne l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere di disciplinare le modalità dell'esclusione del diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso, nella misura in cui detto potere viene attribuito "anche in deroga a norme di legge" e quindi con il conferimento, in capo all'Autorità di Vigilanza, di un "potere di delegificazione in bianco, senza la previa e puntuale indicazione, da parte del legislatore, delle norme legislative che possano essere derogate e, altresì, in ambiti coperti da riserva di legge" (contrasto con gli artt. 1, 3, 95, 97, 23 e 42 della Costituzione)³.

In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, riuniti con la predetta ordinanza in data 2 dicembre 2016, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. In data 15 marzo 2017, il Presidente della Corte Costituzionale ha disposto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della summenzionata ordinanza del Consiglio di Stato del 15 dicembre 2016. L'Emittente, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33).

Il Presidente della Corte Costituzionale ha fissato l'udienza pubblica per la discussione del giudizio al 20 Marzo 2018.

Il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riguardo alle predette previsioni normative.

UBI Banca è, inoltre, parte in alcuni contenziosi civili promossi da azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di trasformazione.

Alla data del presente Prospetto di Base pende ancora il giudizio innanzi al Consiglio di Stato.

Piano Industriale 2016-2019/2020

Il 27 giugno 2016 il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato il Piano Industriale di Gruppo proposto dal Consiglio di Gestione contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali per il periodo 2016-2019/2020.

Il nuovo Piano Industriale prevedeva quali fattori abilitanti in premessa allo svolgimento del Piano stesso, le seguenti azioni:

- a. la creazione di una Banca Unica (vedi *infra*); tale progetto è stato completato in data 20 febbraio 2017
- b. l'incremento delle coperture dei crediti deteriorati mediante riassorbimento della cosiddetta "shortfall", cioè delle rettifiche già dedotte dal patrimonio di vigilanza. Tra gli elementi strategici del Piano 2019/2020 del Gruppo vi è l'obiettivo di ridurre il rapporto tra crediti deteriorati netti e patrimonio tangibile (il cd Texas ratio), portandolo ad un livello inferiore al 100%, in linea con le best practice europee. Per poter conseguire tale risultato, dati i marginali impatti dei recenti provvedimenti normativi volti a velocizzare i tempi di recupero del credito deteriorato, il Gruppo ha deciso di adottare un approccio ulteriormente prudenziale nella gestione dei crediti problematici, incrementando le coperture con maggiori rettifiche, che hanno determinato un conseguente parziale riassorbimento della "shortfall" (circa 851 milioni). Tale incremento è stato effettuato nel corso del 2016 e rientra nel risultato di fine anno.

Banca Unica

Il progetto "Banca Unica", già concluso nel Febbraio 2017, prevedeva la fusione per incorporazione (l'"Operazione") nella Capogruppo UBI Banca entro la prima metà del 2017 delle banche territoriali (le "Banche Rete") del Gruppo UBI Banca, ossia Banca Popolare di Bergamo S.p.A. ("BPB"), Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. ("BBS"), Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ("BPCI"), Banca Regionale Europea S.p.A. ("BRE"), Banca Popolare di Ancona S.p.A. ("BPA"), Banca Carime S.p.A. ("Carime") e Banca di Valle Camonica S.p.A. ("BVC").

³ Per contro, il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondati gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dai ricorrenti, aventi per oggetto: l'irragionevolezza della soglia (pari a Euro 8 miliardi) individuata dal legislatore per - *inter alia* - la trasformazione delle banche popolari in società per azioni; l'incompatibilità, per le banche popolari, dell'adozione della forma giuridica della società cooperativa nelle ipotesi del superamento del limite degli Euro 8 miliardi dell'attivo; la disparità di trattamento tra le banche popolari cooperative e tutte le altre cooperative, nonché tra i soci delle banche "sopra soglia" e di quelle "sotto soglia", tra i soci delle banche popolari soggette all'obbligo di trasformazione e quelli delle banche costituite in società per azioni, nonché con i soci di altre cooperative non a mutualità prevalente; la lesione delle competenze legislative regionali, sotto diversi profili, tra i quali, segnatamente, quello concernente l'ambito della potestà legislativa regionale concorrente (in tema di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale), nonché quelli afferenti il rispetto del principio di leale collaborazione e di quello di sussidiarietà orizzontale.

E ciò allo scopo di conseguire l'obiettivo strategico di un'ulteriore semplificazione dei processi decisionali e gestionali nell'ambito del Gruppo UBI Banca e di realizzare significativi risparmi di costi.

L'operazione si è svolta come segue.

In data 14 ottobre 2016 l'assemblea straordinaria di UBI Banca ha approvato l'Operazione. L'Operazione è stata altresì approvata dalle assemblee di Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A. e Banca di Valle Camonica S.p.A.. L'Operazione è stata altresì approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e di Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. controllate al 100% da UBI Banca.

Per perfezionare la prima parte dell'Operazione (fusione di BRE e BPCI in UBI Banca), UBI Banca ha proceduto al concambio con azioni UBI, delle partecipazioni di minoranza detenute da terzi nelle due Banche Rete, e in particolare delle residue partecipazioni di minoranza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (la "**Fondazione Cuneo**") in Banca Regionale Europea e della Fondazione Banca del Monte di Lombardia in Banca Popolare Commercio e Industria. Ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 27 giugno 2016 tra UBI Banca e la Fondazione Cuneo, titolare del 24,904% del capitale sociale di BRE, UBI Banca ha provveduto in data 15 novembre 2016 all'acquisto di tutte le azioni privilegiate di proprietà della Fondazione Cuneo (e cioè di n. 50.473.189 azioni privilegiate BRE) e di n. 18.240.680 azioni di risparmio BRE sempre di proprietà della Fondazione Cuneo, per un prezzo complessivo pari a Euro 120.000.000 (ai sensi di quanto previsto nei documenti dell'Operazione, UBI Banca ha provveduto inoltre al riacquisto pre-fusione di complessive 662.201 azioni risparmio BRE detenute da altri azionisti di minoranza).

In data 15 novembre 2016 sono stati stipulati i primi due atti di fusione (gli "**Atti di Fusione**") relativi, rispettivamente, alla fusione per incorporazione di Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A. in UBI Banca. Gli Atti di Fusione di BRE e BPCI in UBI Banca prevedevano che entrambe le fusioni acquistassero efficacia verso i terzi a far data dal 21 novembre 2016 (la "**Data di Efficacia**"). Gli effetti contabili e fiscali delle fusioni decorrono dal 1° gennaio 2016. Con effetto dalla Data di Efficacia, tutte le azioni ordinarie di BPCI e di BRE detenute dai soci diversi da UBI Banca sono state annullate e concambiate con nuove azioni di UBI Banca. Le azioni di BPCI e di BRE detenute da UBI Banca sono state invece interamente annullate senza concambio.

A seguito del concambio, il capitale sociale di UBI Banca, risultava pari a Euro 2.440.750.987,50 (n. 976.300.395 azioni prive di valore nominale).

Il 2 febbraio 2017, con la stipula degli atti di fusione e le relative iscrizioni degli atti stessi presso i competenti registri delle imprese, sono state perfezionate le operazioni di fusione nella capogruppo UBI Banca S.p.A. di Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. e Banca di Valle Camonica S.p.A.. Decorrenza degli effetti verso i terzi dal 20 febbraio 2017.

Il 20 febbraio 2017, con la migrazione sul sistema IT di UBI Banca delle 5 banche rete – BPB, BPS, Carime, BBS e BVC - si è completata l'esecuzione del progetto di "Banca Unica", in significativo anticipo di circa 4 mesi rispetto alle previsioni di Piano Industriale. La decorrenza degli effetti contabili e degli effetti fiscali di tale seconda fase di fusione è posizionata al 1° gennaio 2017.

Per effetto dell'emissione di nuove azioni di UBI Banca al servizio del concambio delle azioni di BPA, Carime e BVC (tutte le azioni di BPB e BBS sono state invece annullate senza concambio in quanto detenute dall'incorporante UBI Banca) il nuovo importo del capitale sociale di UBI Banca, pari a Euro 2.443.094.485,00 (n. 977.237.794 azioni prive di valore nominale), è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bergamo; è stato quindi conseguentemente modificato l'art. 5.1 dello statuto sociale di UBI Banca, al fine di recepire il nuovo importo del capitale sociale e il nuovo numero delle azioni.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto comunicato dall'Emittente nei comunicati stampa del 27 giugno 2016, del 6 settembre 2016, del 15 ottobre 2016, del 15 novembre 2016, del 30 novembre 2016, del 20 febbraio 2017 e del 28 febbraio 2017 disponibili sul sito www.ubibanca.it.

Sottoscrizione del contratto di compravendita per l'acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti.

In data 10 maggio 2017, è stata perfezionata l'operazione di acquisizione da parte di UBI Banca del 100% del capitale sociale delle Nuove Banche (i.e. Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti) (l'"**Operazione**") in esecuzione del Contratto di Acquisizione che, a seguito dell'offerta vincolante presentata dall'Emittente il precedente 11 gennaio 2017, è stato sottoscritto in data 18 gennaio 2017 da UBI Banca e dalla Banca d'Italia, quest'ultima in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione (il "**Venditore**" e, insieme a UBI Banca, le "**Parti**").

Le Nuove Banche

Le Nuove Banche sono società per azioni costituite ai sensi del D.L. 22 novembre 2015, n. 183 (i cui effetti sono stati confermati dall'art. 1, comma 854, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), con capitale detenuto dal Fondo Nazionale di Risoluzione, autorizzate allo svolgimento dell'attività bancaria e di servizi di investimento con provvedimento della Banca Centrale Europea del 22 novembre 2015, aventi come oggetto sociale lo svolgimento dei compiti di "ente-ponte" ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in relazione alle procedure di risoluzione avviate, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, con provvedimenti

della Banca d'Italia nn. 553/2015, 554/2015 e 556/2015 del 21 novembre 2015, approvati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, nei confronti di Banca delle Marche S.p.A. (alla Data del Documento di Registrazione in liquidazione coatta amministrativa), Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. (alla Data del Documento di Registrazione in liquidazione coatta amministrativa) e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (alla Data del Documento di Registrazione in liquidazione coatta amministrativa) (congiuntamente, le "Old Banks").

Condizioni sospensive e attività preliminari al closing

L'Operazione è stata perfezionata dopo l'avveramento delle condizioni sospensive previste dal Contratto di Acquisizione, tra le quali l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta da parte delle competenti Autorità (BCE e Banca d'Italia per gli aspetti relativi alla normativa in materia di vigilanza prudenziale, AGCM per gli aspetti relativi alla concorrenza, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni in relazione all'assunzione in via indiretta, per effetto dell'acquisizione di Nuova Banca Etruria, delle partecipazioni di controllo pari all'89,53% del capitale sociale di BancAssurance Popolari S.p.A. e al 100% del capitale sociale di BancAssurance Popolari Danni S.p.A., e DG Concorrenza della Commissione Europea per i profili relativi alla normativa in materia di aiuti di stato) e l'approvazione della delega *ex art.* 2443 del Codice Civile per l'Aumento di Capitale da parte dell'Assemblea degli azionisti di UBI Banca tenutasi in data 7 aprile 2017, nonché a seguito del perfezionamento (i) della ricapitalizzazione delle Nuove Banche da parte del Venditore per un importo complessivo di Euro 713 milioni (di cui Euro 561 milioni in favore di Nuova Banca Marche ed Euro 152 milioni in favore di Nuova Banca Etruria; Nuova CariChieti non è stata, invece, interessata dalla ricapitalizzazione), e (ii) della cessione da parte delle Nuove Banche, di Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. e di Banca Federico del Vecchio S.p.A. di un portafoglio di crediti deteriorati pari a circa Euro 2,2 miliardi lordi (le "Attività Escluse"), perfezionatasi in data 10 maggio 2017.

Nel medesimo contesto, ma immediatamente dopo il perfezionamento dell'Acquisizione, si sono anche tenute le assemblee di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti, che hanno proceduto tra l'altro, in sede ordinaria, a nominare un nuovo consiglio di amministrazione designato dal nuovo socio unico UBI Banca nonché, in sede straordinaria, a modificare la rispettiva denominazione sociale e a trasferire altresì la sede legale di ciascuna a Bergamo. La nuova denominazione di Nuova Banca Marche è "Banca Adriatica S.p.A.", la nuova denominazione di Nuova Banca Etruria è "Banca Tirrenica S.p.A.", mentre la nuova denominazione di Nuova CariChieti è "Banca Teatina S.p.A.". Inoltre, dopo il perfezionamento dell'Acquisizione, nel mese di maggio 2017 è stato approvato, dai competenti organi sociali delle rispettive società, il progetto di fusione per incorporazione di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti e delle banche da queste ultime rispettivamente controllate (*i.e.* Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., controllata da Nuova Banca Marche, e Banca Federico Del Vecchio S.p.A., controllata da Nuova Banca Etruria) in UBI Banca. Allo stato il progetto di fusione per incorporazione in UBI Banca si è concluso positivamente per tutte e tre le Banche.

Il corrispettivo e la verifica dei parametri rilevanti

Il corrispettivo per l'acquisto dell'intero capitale sociale delle Nuove Banche è stato pari ad Euro 1 (uno) e così concordato in considerazione di quanto nel seguito illustrato.

Ai sensi del Contratto di Acquisizione, il presupposto essenziale dell'operazione consisteva nel fatto che, su base aggregata, le Nuove Banche rispettassero i seguenti parametri finanziari rilevanti:

- (i) patrimonio netto contabile almeno pari a Euro 1.010 milioni,
- (ii) RWA (Pillar I) non superiori a Euro 10,6 miliardi,
- (iii) *Liquidity Coverage Ratio* medio ponderato superiore al 100%, e
- (iv) *CET 1 Ratio* medio ponderato non inferiore al 9,1%,

da verificarsi sulla base dei bilanci, ove applicabile consolidati, delle Nuove Banche, redatti includendo (eventualmente su base pro-forma qualora non ancora contabilizzati alla data di riferimento dei medesimi bilanci) gli effetti delle operazioni previste dal Contratto di Acquisizione (inclusa la cessione delle Attività Escluse) nonché i seguenti specifici accantonamenti: (a) un *coverage ratio* (da calcolarsi con riferimento all'importo dell'esposizione complessiva lorda) almeno pari al 60% medio dei crediti classificati a sofferenza, (b) un *coverage ratio* (da calcolarsi con riferimento all'importo dell'esposizione complessiva lorda) almeno pari al 28,28% medio dei crediti classificati come "inadempienze probabili", (c) un accantonamento per gli oneri di integrazione almeno pari a Euro 130 milioni, (d) un accantonamento riferito alle operazioni immobiliari "Fondo Conero" e "Palazzo della Fonte" pari a Euro 75 milioni, (e) un accantonamento addizionale, riferito tra l'altro al contenzioso pendente o potenziale e ulteriori accantonamenti, ammortamenti e/o riserve riferibili a vari *asset*, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 100 milioni.

La verifica dei predetti parametri finanziari rilevanti, inclusivi dei predetti accantonamenti, è stata completata con esito positivo tra le parti in prossimità del *closing* e con riferimento alla situazione patrimoniale consolidata delle Nuove Banche alla data del 31 dicembre 2016 (identificata quale data di riferimento per le predette verifiche ai sensi del Contratto di Acquisizione). Tale situazione patrimoniale consolidata ha, infatti, evidenziato, tra l'altro, un patrimonio netto su base pro-forma (pari a circa Euro 1.050 milioni) superiore al minimo (pari a Euro 1.010 milioni) previsto nel Contratto di Acquisizione e un *CET 1 Ratio* superiore al 9,1%.

Il Contratto di Acquisizione prevede, inoltre, il diritto di UBI Banca di ulteriormente verificare, congiuntamente con il Venditore, il rispetto dei predetti parametri finanziari e gli accantonamenti attesi con riferimento alla data del *closing* (i.e. sulla base della situazione patrimoniale aggregata delle Nuove Banche alla data del 10 maggio 2017). Ove la predetta eccedenza di patrimonio fosse confermata all'esito di tali verifiche (che sono in corso alla Data del Documento del Registrazione e si prevede possano concludersi entro tre mesi successivi al *closing*), il relativo importo sarà imputato ad aumento del prezzo di acquisizione, ma versato da UBI Banca in un deposito vincolato (*escrow*), a garanzia degli impegni di indennizzo assunti contrattualmente dal Venditore. Tenuto conto di quanto precede e considerando che i coefficienti patrimoniali sono già stati determinati senza considerare tale eccedenza, non si prevede che l'eventuale imputazione dell'eccedenza ad aumento del prezzo di acquisizione abbia effetti negativi sui coefficienti patrimoniali del Gruppo e sulla rappresentazione contabile dell'Acquisizione nella prima rendicontazione contabile successiva.

Le dichiarazioni e garanzie e gli obblighi di indennizzo

A fronte del rischio che le Nuove Banche possano essere oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse, il Contratto di Acquisizione prevede determinate protezioni in favore dell'Emittente.

In particolare, il Contratto di Acquisizione prevede determinate dichiarazioni e garanzie e obblighi di manleva del Venditore in favore dell'Emittente, in relazione, tra l'altro, alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione delle Attività Escluse, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.

Tali garanzie e manleve si riferiscono anche al periodo precedente il 22 novembre 2015, data di costituzione delle Nuove Banche quali "enti ponte", e coprono, pertanto, anche le eventuali passività che potrebbero derivare laddove le Nuove Banche fossero chiamate in giudizio perché ritenute soggetti legittimati a rispondere di eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Old Banks prima dell'esecuzione della Risoluzione (ivi incluse le eventuali passività derivanti da violazioni commesse dalle Old Banks ed inclusi eventuali obblighi solidali di pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle Old Banks) e trasferite alle Nuove Banche ai sensi del programma definito da Banca d'Italia ai fini della Risoluzione (le c.d. "passività potenziali"), fermi comunque gli obblighi di manleva a carico del Venditore *infra* descritti. In ogni caso, l'Emittente ritiene che vi siano fondate ragioni per contestare la legittimazione passiva delle Nuove Banche rispetto a fatti precedenti la Risoluzione e per respingere le pretese che al riguardo fossero avanzate da terzi nei confronti delle Nuove Banche in qualità di successori nei diritti, nelle attività e nelle passività delle Old Banks.

Gli obblighi di indennizzo e di manleva del Venditore previsti nel Contratto di Acquisizione sono soggetti a limitazioni distinte a seconda della natura delle dichiarazioni e garanzie del Venditore o degli eventi da cui possono originare gli obblighi di manleva. In generale, in caso di passività a carico delle Nuove Banche e di violazione delle dichiarazioni e garanzie di *business* (con esclusione quindi di quelle c.d. "*fundamental*"), inerenti ad esempio la proprietà delle azioni compravendute, che non sono oggetto di alcuna limitazione), incluse anche le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore con riferimento alle attività delle Old Banks e i loro *business* (e relative alle c.d. "passività potenziali" richiamate nel paragrafo che precede), agli obblighi di indennizzo del Venditore si applica *una tantum* e sino a esaurimento una franchigia assoluta di Euro 10 milioni e un *cap* complessivo generale pari a Euro 250 milioni. Tale franchigia e *cap* non trovano applicazione (ovvero sono previsti limiti di indennizzo autonomi e più elevati) in relazione a specifici obblighi di indennizzo e manleva assunti dal Venditore; in particolare (i) con riferimento ad eventuali indennizzi connessi a controversie promosse da azionisti delle Old Banks, è previsto un autonomo *cap* "speciale" pari a Euro 280 milioni; e (ii) non sono previsti franchigia o *cap* in relazione alle eventuali passività relative ai rapporti con REV e ad eventuali pretese del Fondo di Solidarietà istituito con la legge n. 208/2015, art. 1, commi 855-860. Con riferimento agli indennizzi per passività relative alle cessioni delle Attività Escluse, ferma l'applicazione della franchigia, nel caso in cui le passività complessive eccedano il *cap* generale di Euro 250 milioni (determinato tenuto anche conto delle risultanze delle analisi compiute dall'Emittente prima della sottoscrizione del Contratto di Acquisizione), è previsto comunque un obbligo di indennizzo a carico del Venditore limitato, secondo diversi scaglioni percentuali, per passività che eccedano il citato *cap* e fino a Euro 300 milioni di eccedenza, mentre l'obbligo di indennizzo sarà senza alcun limite oltre gli Euro 300 milioni di eccedenza rispetto al *cap* generale. Al riguardo tuttavia si evidenzia che l'Emittente ritiene che i diritti degli azionisti (nonché degli obbligazionisti subordinati) delle Old Banks si siano definitivamente estinti e le relative azioni precluse per effetto della Risoluzione e che, in ogni caso, non sussista la legittimazione passiva delle Nuove Banche (né tanto meno dell'Emittente).

A garanzia degli impegni di indennizzo e di manleva assunti del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione, saranno versati in un deposito vincolato (*escrow*), in favore del Venditore ma anche nell'interesse di UBI Banca, gli importi eventualmente dovuti da UBI Banca al Venditore a titolo di *profit sharing* e l'eventuale eccedenza patrimoniale rispetto ai parametri rilevanti attesi che dovesse risultare confermata all'esito della verifica di conformità da effettuarsi con riferimento alla data del *closing* e in corso alla Data del Documento del Registrazione. L'*escrow* non ha natura di garanzia reale, ma di mero deposito vincolato contrattualmente

regolato, e non rappresenta un limite agli obblighi di indennizzo assunti dal Venditore, nei confronti del quale UBI Banca potrà comunque far valere i propri diritti in caso di incapienza dell'*escrow*.

Il meccanismo di *profit sharing* delle perdite fiscali delle Nuove Banche

Il Contratto di Acquisizione contempla un meccanismo di *profit sharing* ovvero di ripartizione del beneficio fiscale (il "**Beneficio Fiscale**") conseguente all'utilizzo da parte di UBI (dopo le prospettate operazioni di fusione delle Nuove Banche in UBI Banca) delle perdite fiscali realizzate dalle Nuove Banche. Tale meccanismo presuppone che UBI Banca possa utilizzare senza vincoli temporali tali perdite fiscali compensandole con future imposte per almeno Euro 600 milioni. Al riguardo UBI Banca ha presentato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate ottenendo risposta positiva dall'amministrazione finanziaria.

In particolare, il meccanismo contrattuale di *profit sharing* prevede il riconoscimento da parte di UBI Banca al Venditore di un importo pari (i) al 10% del Beneficio Fiscale sino a Euro 600 milioni di beneficio, e (ii) all'80% della porzione di Beneficio Fiscale eccedente Euro 600 milioni.

L'eventuale quota del *profit sharing* di spettanza del Venditore in relazione al conseguimento da parte dell'Emittente del Beneficio Fiscale fino a Euro 600 milioni sarà determinato sulla base del Beneficio Fiscale effettivo cumulato conseguito dall'Emittente per il periodo compreso tra la data del *closing* e il 2020. L'eventuale quota di *profit sharing* di spettanza del Venditore in relazione al conseguimento da parte dell'Emittente del Beneficio Fiscale eccedente Euro 600 milioni sarà determinato sulla base del Beneficio Fiscale effettivo cumulato conseguito dall'Emittente per il periodo compreso tra il 2021 e il 2027. L'importo di *profit sharing* di eventuale spettanza del Venditore sarà versato entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di effettivo utilizzo del Beneficio Fiscale.

In ogni caso, la quota del *profit sharing* di spettanza del Venditore (a) diverrà esigibile solo se il Beneficio Fiscale effettivo per UBI abbia raggiunto almeno Euro 600 milioni complessivi; (b) ove dovuta, sarà versata da UBI Banca in un deposito vincolato (*escrow*), in favore del Venditore ma anche nel proprio interesse, a garanzia degli impegni di indennizzo assunti contrattualmente dal Venditore medesimo e comunque, anche dopo la scadenza dell'*escrow*, sarà versata al netto di eventuali indennizzi dovuti dal Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione.

5. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

5.1 Principali attività

5.1.1. Breve descrizione delle principali attività dell'Emittente

L'Emittente è autorizzato dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi della legislazione italiana.

UBI Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate. A tal fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.

Nell'ambito dell'emissione di obbligazioni, si segnala in particolare il prodotto *Social bond UBI Comunità*, uno strumento finanziario che offre al sottoscrittore l'opportunità di ottenere un ritorno sull'investimento e nello stesso tempo contribuire al sostegno di iniziative di interesse sociale. Nel dettaglio, l'emittente devolve parte dell'importo raccolto e/o lo destina al finanziamento di tali iniziative (per lo più progetti promossi da organizzazioni non profit o altri soggetti che perseguono comunque finalità di solidarietà o utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale).

UBI Banca può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

5.1.2. Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi

Salvo quanto indicato al paragrafo precedente, il Gruppo UBI Banca non ha nuovi prodotti e/o attività significative da indicare.

5.1.3. Principali mercati

Al 31 dicembre 2017 l'articolazione territoriale del Gruppo UBI Banca si componeva di 1.838 filiali in Italia e 5 filiali all'estero.

A tale data, l'articolazione era così suddivisa

UBI Banca Spa n. filiali 4;

UBI Banca Spa - Macroarea Territoriale Nord Ovest n. filiali 196;

UBI Banca Spa - Macroarea Territoriale Milano e Emilia Romagna n. filiali 225;

UBI Banca Spa - Macroarea Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest n. filiali 303;

UBI Banca Spa - Macroarea Territoriale Brescia e Nord Est n. filiali 235;

UBI Banca Spa - Macroarea Territoriale Lazio Toscana Umbria n. filiali 265;

UBI Banca Spa - Macroarea Territoriale Marche e Abruzzo n. filiali 272;

UBI Banca Spa - Macroarea Territoriale Sud n. filiali 257;

Banca Teatina Spa n. filiali 60;

IW Bank Spa n. filiali 21.

Al 31 dicembre 2017 la forza lavoro del Gruppo UBI Banca (dipendenti effettivi e collaboratori con contratto di somministrazione) era 21.412.

5.1.4. Base di qualsiasi dichiarazione formulata dall'Emittente nel presente Documento di Registrazione riguardo la sua posizione concorrenziale

Il presente Documento di Registrazione non contiene dichiarazioni dell'Emittente in merito alla propria posizione concorrenziale.

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

6.1. Breve descrizione del gruppo

L'Emittente è la banca capogruppo del Gruppo UBI Banca e, in qualità di capogruppo, oltre all'attività bancaria, svolge, ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, del TUB, le funzioni di direzione e coordinamento nonché di controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate, componenti il Gruppo UBI Banca.

L'Emittente, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. L'Emittente esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile nei confronti delle società italiane appartenenti al Gruppo UBI Banca e controllate direttamente o indirettamente da parte dell'Emittente.

In particolare, nell'ambito del Gruppo UBI Banca, l'Emittente svolge le seguenti attività:

- direzione, coordinamento e controllo, attraverso la determinazione delle strategie di Gruppo, la definizione del modello di *business*, la predisposizione del *budget* e del *business plan* consolidato. L'Emittente svolge altresì un'attività di controllo dei rischi derivanti dalle attività del Gruppo nelle singole aree di business;
- coordinamento delle funzioni di *business*, assicurando il supporto alle attività del Gruppo e delle Società Prodotto, attraverso il presidio dei mercati e dei segmenti di clientela. L'Emittente assicura la coerenza delle politiche commerciali e delle iniziative di *business*, coordina lo sviluppo e la gestione della gamma dei prodotti e dei servizi offerti, gestisce in maniera accentrata la finanza del Gruppo e sovrintende alle politiche di concessione dei finanziamenti da parte del Gruppo;
- fornitura, direttamente o attraverso le società controllate, di servizi di supporto alle attività del Gruppo, nell'ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela, attraverso l'ottimizzazione dei costi operativi, il perseguimento di economie di scala e di livelli di servizio dei migliori standard di settore.

Il Gruppo UBI Banca, alla data del 31 marzo 2018, operava attraverso la seguente struttura:

- Unione di Banche Italiane S.p.A. – UBI Banca (Capogruppo), Capogruppo del Gruppo UBI Banca con Sede legale in Bergamo

Nell'ambito del Gruppo UBI Banca, UBI Banca ha come compito:

- la direzione, il coordinamento ed il controllo del Gruppo;
 - il coordinamento delle funzioni di *business*, assicurando il supporto alle attività delle società del gruppo nel loro *core business* attraverso il presidio sia dei mercati sia dei segmenti di clientela;
 - la fornitura, direttamente o attraverso società controllate, di servizi di supporto al *business* nell'ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela.
- una banca online integrata con una rete di promotori finanziari, IW Bank S.p.A., con sede a Milano;
 - società prodotto operanti principalmente nell'area dell'*asset management* (UBI Pramerica SGR S.p.A.), *bancassurance* vita (Aviva Vita S.p.A., Lombarda Vita S.p.A., Bancassurance Popolari S.p.A.), danni (Bancassurance Popolari Danni S.p.A.), *consumer finance* (Prestitalia S.p.A), *leasing* (UBI Leasing S.p.A.) e *factoring* (UBI Factor S.p.A.);
 - due società, UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A e Etruria Informatica S.r.l., per la fornitura di servizi e prodotti per lo svolgimento dell'attività d'impresa; una *corporate university* del gruppo, UBI Academy, che fornisce attività, di formazione e sviluppo professionale/managersiale alle società consorziate, due società operanti nel comparto immobiliare (BPB Immobiliare S.r.l. e Kedomus S.r.l.);
 - società veicolo per le operazioni di cartolarizzazione e per le operazioni di emissione di covered bond: UBI Finance S.r.l., 24-7 Finance S.r.l., UBI Finance CB 2 S.r.l., UBI SPV BBS 2012 S.r.l., UBI SPV BPA 2012 S.r.l., UBI SPV BPCI 2012 S.r.l., UBI SPV Group 2016 S.r.l., UBI SPV Lease 2016 S.r.l., Mecenate S.r.l..

Il Gruppo UBI Banca all'estero, alla data del 31 marzo 2018, era così composto:

- sei Filiali:
 - a Nizza, Antibes e Mentone, in Francia; Monaco in Germania e Madrid in Spagna;
 - a Cracovia, in Polonia, di UBI Factor S.p.A.;
- una *joint venture* nell'Asset Management in Cina - Zhong Ou Asset Management Co. Ltd;
- una Società di Gestione in Lussemburgo, UBI Management Company S.A.;
- una società di Trust in Lussemburgo, UBI Trustee S.A..

Il Gruppo UBI Banca, alla medesima data, disponeva inoltre di 8 Uffici di Rappresentanza a San Paolo (Brasile), Mumbai (India), Hong Kong, Shanghai (Cina), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Mosca (Russia) New York (Stati Uniti) e Casablanca (Marocco), finalizzati ad assistere la clientela corporate e retail del Gruppo UBI Banca che hanno interessi o attività commerciali e industriali in tali Paesi.

Si segnala che nel corso del primo trimestre del 2017 si è completato il progetto di Banca Unica avviato nel corso del 2016, previsto tra i principali obiettivi del Piano Industriale 2019/2020. Per effetto di tale operazione, le Banche Rete del Gruppo UBI Banca sono state incorporate nella Capogruppo, determinando una semplificazione della struttura operativa, oltre che dei processi gestionali e organizzativi del Gruppo.

Inoltre, in data 10 maggio 2017, è stata perfezionata l'operazione di acquisizione da parte di UBI Banca del 100% del capitale sociale di:

- (i) Nuova Banca delle Marche S.p.A. (“**Nuova Banca Marche**”) (incorporante di CARILO – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.);
- (ii) Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. (“**Nuova Banca Etruria**”) (incorporante di Banca Federico del Vecchio S.p.A.);
- (iii) Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (“**Nuova CariChieti**”),

in esecuzione del Contratto di Acquisizione stato sottoscritto in data 18 gennaio 2017 da UBI Banca e dalla Banca d'Italia, quest'ultima in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione.


A seguito del completamento dell'Acquisizione, è iniziato ed allo stato si è concluso il processo di fusione di ogni Nuova Banca in UBI Banca. In particolare:

1. Banca Adriatica S.p.A. (già Nuova Banca delle Marche S.p.A.) and CARILO – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. sono state fuse per incorporazione in UBI Banca con atto del 16 ottobre 2017. Gli effetti verso i terzi della fusione di Banca Adriatica e di CARILO in UBI Banca decorrono dal 23 ottobre 2017, gli effetti contabili e fiscali della fusione dall'1 ottobre 2017.
2. Banca Tirrenica S.p.A. (già Nuova Banca Etruria e del Lazio S.p.A.) e Banca Federico Del Vecchio S.p.A. sono state fuse per incorporazione in UBI Banca con atto del 14 novembre 2017. Gli effetti verso i terzi della fusione di Banca Tirrenica e di Banca del Vecchio in UBI Banca decorrono dal 27 novembre 2017, gli effetti contabili e fiscali dall'1 ottobre 2017.
3. Banca Teatina S.p.A. (già Nuova Cari Chieti S.p.A.) è stata fusa per incorporazione in UBI Banca con atto del 20 febbraio 2018. Gli effetti verso i terzi della fusione di Banca Teatina decorrono dal 26 febbraio 2018, gli effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio.

In data 2 novembre 2017 è stato perfezionato il contratto per la cessione del 100% del capitale di UBI Banca International S.A..

Nello schema riportato nella pagina seguente vengono illustrate le principali partecipazioni di UBI Banca al 31 dicembre 2017.

Gruppo Societario UBI Banca al 31 dicembre 2017



(1) Il Gruppo detiene inoltre il 6,62% così suddiviso: IW Bank (4,31%), UBI Pramerica (1,44%), UBI Factor (0,72%), Bancassurance Popolari (0,07%), Prestitalia (0,07%), UBI Academy (0,01%).

(2) Il Gruppo detiene inoltre il residuo 12,00% così suddiviso: UBISS (3%), IW Bank (3%), UBI Pramerica (1,5%), UBI Factor (1,5%), UBI Leasing (1,5%), Prestitalia (1,5%).

6.2. Dipendenza all'interno del Gruppo

L'Emittente gode di autonomia gestionale in quanto società capogruppo del Gruppo Bancario UBI Banca.

7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

7.1. Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato

L'Emittente attesta che dal 31 dicembre 2017, data dell'ultimo bilancio annuale dell'Emittente sottoposto a revisione contabile e pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente.

7.2. Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso

L'Emittente non è a conoscenza di ulteriori tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.

8. PREVISIONE O STIME DEGLI UTILI

Il presente Documento di Registrazione non include previsioni o stime degli utili.

9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA

9.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'Emittente degli attuali componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

Al fine di garantire una *corporate governance* adeguata alle esigenze della realtà aziendale, l'Emittente ha adottato il c.d. 'sistema dualistico'. Tale sistema prevede che l'amministrazione ed il controllo della società siano esercitati rispettivamente da un Consiglio di Gestione e da un Consiglio di Sorveglianza secondo quanto previsto dagli artt. 2409-*octies* e seguenti del codice civile e dagli artt. 147-*ter* e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Sorveglianza del 12 dicembre 2017 ha approvato le linee guida di revisione della governance elaborate dalla "Commissione Governance", organismo interno allo stesso CdS, istituito lo scorso giugno.

Il Gruppo UBI è stato costituito nel 2007 sulla base di tre pilastri, la forma cooperativa, il modello federale e la governance duale.

Nell'ultimo triennio, il Gruppo ha realizzato un importante percorso societario, modificando progressivamente gli elementi fondanti (forma cooperativa e modello federale), pur preservando la componente virtuosa del legame con i territori di tradizionale riferimento e con i diversi stakeholders:

- trasformazione in Società per Azioni e riduzione da 34 a 22 del numero dei Consiglieri
- fusione per incorporazione in UBI Banca delle sette banche territoriali, come da progetto Banca Unica (Assemblea ottobre 2016) e di due delle 3 banche acquisite nel maggio 2017 (ottobre e novembre 2017)
- progressiva semplificazione del perimetro societario del Gruppo, con una riduzione molto significativa, di oltre il 70%, delle Società controllate e del numero degli Amministratori dal 2007 ad oggi.

Si è quindi resa opportuna una valutazione anche del terzo elemento fondante, il modello dualistico adottato dal Gruppo nel 2007, per verificarne la rispondenza ai nuovi assetti societari e organizzativi.

La Commissione Governance, presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Ing. Andrea Moltrasio, e composta dal Vice Presidente Vicario, prof. Mario Cera, dai due Vice Presidenti, dott. Pietro Gussalli Beretta e notaio Armando Santus, e dal Presidente del Comitato per il Controllo Interno, prof. Giovanni Fiori, ha approfondito i profili teorici e giuridici della normativa generale e di settore, esaminando anche le esperienze più rappresentative sia a livello nazionale che internazionale, studiando le soluzioni più adeguate per il Gruppo UBI.

Le linee guida approvate in data odierna prevedono l'adozione del modello di governance monistico, che risulta:

- maggiormente riconoscibile data l'ampia diffusione a livello internazionale
- più efficiente sotto l'aspetto organizzativo
- in grado di mantenere una forte focalizzazione sulla funzione di Controllo, collocata all'interno del Consiglio, con la conseguente partecipazione all'assunzione di decisioni strategiche (come nel Consiglio di Sorveglianza attuale) e alla gestione dell'azienda.

e si declinerebbe in:

- Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri
- al suo interno, Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 5 membri
- due terzi (2/3) di Consiglieri indipendenti
- un sistema di nomina dei Consigli in continuità con quello attuale: Consiglieri tratti dalle prime due liste con soglie percentuali per la definizione del numero di Consiglieri di minoranza fino a un massimo di 3.

Le linee guida sono state trasmesse al Consiglio di Gestione che dovrà definire una proposta di modifica statutaria da approvare da parte del Consiglio di Sorveglianza. Il Progetto con il nuovo Statuto sarà sottoposto alle Autorità competenti per la loro valutazione, per essere poi presentato per l'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Il Consiglio di Sorveglianza ritiene che il processo sopra descritto, oltre alla successiva revisione delle Policy e delle procedure interne, potrà concludersi entro l'Assemblea del 2019 che procederà alla nomina dei Consiglieri per il prossimo mandato triennale.

Per una illustrazione del sistema di governance dualistico adottato e delle vigenti norme statutarie si rinvia alla "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" e allo Statuto disponibili sul sito web dell'Emittente: www.ubibanca.it.

Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, a sensi dello Statuto, è composto da 15 membri, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 37 dello Statuto.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Al Consiglio di Sorveglianza, oltre alle materie ad esso riservate dalla Legge, lo Statuto riserva, tra l'altro, di deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici dell'Emittente e del Gruppo, sulle autorizzazioni relative alle operazioni strategiche ed ai piani industriali e/o finanziari ed ai *budget* dell'Emittente e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione.

L'Assemblea dei soci del 2 aprile 2016 ha proceduto alla nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2016-2017-2018, del Presidente e del Vice Presidente Vicario nel rispetto delle previste procedure statutarie.

Il Consiglio di Sorveglianza in data 14 aprile 2016 ha proceduto alla nomina di due Vice Presidenti.

A seguito delle dimissioni del Consigliere di Sorveglianza dott. Gianluigi Gola nel dicembre 2016, l'Assemblea dei soci, nella seduta del 7 aprile 2017, ha nominato il Dott. Ferruccio Dardanella quale Consigliere di Sorveglianza.

Cariche rivestite dai membri del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri(*), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
MOLTRASIO Andrea	Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Icro Didonè Spa Consigliere: - Icro Coatings Spa - Associazione Bancaria Italiana - Associazione BergamoScienza
CERA Mario	Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza	= =
GUSSALLI BERETTA Pietro	Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato: - Beretta Holding Spa Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Benelli U.S.A. Corp. - Humbert CTTS s.a.s. - Beretta-Benelli Iberica S.A. Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Beretta U.S.A. Corp. Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato: - Fabbrica d'Armi Pietro Beretta Spa - Benelli Armi Spa Consigliere Delegato: - Arce Gestioni Spa Consigliere: - Lucchini RS Spa - Upifra S.A.

Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
SANTUS Armando	Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza	= =
BAZOLI Francesca	Consigliere di Sorveglianza	Consigliere: <ul style="list-style-type: none"> - Editoriale Bresciana Spa - Panaria Group Spa (*)
BELLINI CAVALLETTI Letizia	Consigliere di Sorveglianza	= =
CAMADINI Pierpaolo	Consigliere di Sorveglianza	Presidente: <ul style="list-style-type: none"> - Editoriale Bresciana Spa Consigliere: <ul style="list-style-type: none"> - Finanziaria di Valle Camonica Spa - Gold Line Spa - ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop.
DARDANELLO FERRUCCIO	Consigliere di Sorveglianza	Presidente: <ul style="list-style-type: none"> - Unioncamere Piemonte - CCIAA della provincia di Cuneo - Azienda Speciale Centro Estero Alpi del Mare - Banda Musicale Mondovì Presidente del Consiglio di Amministrazione : <ul style="list-style-type: none"> - Granda Lavoro scarl - Agroqualità Spa Vice Presidente: <ul style="list-style-type: none"> - QUAS (Cassa sanitaria integrativa dei quadri del terziario italiano) Consigliere: <ul style="list-style-type: none"> - CEIP (Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte) - Fondazione Castello di Mombasiglio scarl - Confcommercio Nazionale Amministratore Unico: <ul style="list-style-type: none"> - EURO C.I.N. GEIE Componente Comitato Esecutivo: <ul style="list-style-type: none"> - Unioncamere Nazionale
DEL BOCA Alessandra	Consigliere di Sorveglianza	= =
FIORI Giovanni	Consigliere di Sorveglianza	Presidente del Collegio Sindacale: <ul style="list-style-type: none"> - Italconsult Spa - Gamenet Group Spa - Askanews Spa

Nome	Carica nell'Emittente	ricoperta	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
			<ul style="list-style-type: none"> - Cinecittà Studio Spa - Pfizer Italia Holding Spa <p>Presidente del Consiglio di Amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elettra 1938 Spa
GIANGUALANO Patrizia Michela	Consigliere di Sorveglianza		<p>Consigliere</p> <p>Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (*)</p>
GIANNOTTI Paola	Consigliere di Sorveglianza		<p>Consigliere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terna Spa - EPS Equita PEP SPAC Spa - Tim S.p.A. (*)
GUERINI Lorenzo Renato	Consigliere di Sorveglianza		<p>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 035 Investimenti Spa - Quenza Srl
LUCCHINI Giuseppe	Consigliere di Sorveglianza		<p>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinpar Spa - Lucchini RS Spa - Gilpar Spa <p>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lucchini Mamè Forge Spa <p>Consigliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beretta Holding Spa
PIVATO Sergio	Consigliere di Sorveglianza		<p>Presidente del Collegio Sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SMA Spa - E-Novia Spa <p>Sindaco Effettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auchan Spa

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni del Consiglio di Sorveglianza di volta in volta pubblicati sul sito internet dell'Emittente www.ubibanca.it

Tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza risultano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza, ai fini della carica svolta, sono domiciliati presso la Sede Sociale dell'Emittente.

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione di UBI Banca è attualmente composto da 7 membri nominati dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine.

Nella riunione del 14 aprile 2016, il Consiglio di Sorveglianza ha proceduto a nominare i 7 membri del Consiglio di Gestione per il triennio 2016-2017-2018, nominando altresì il Presidente e il Vice Presidente; il Consiglio di Gestione ha quindi proceduto alla nomina del Consigliere Delegato, su proposta del Consiglio di Sorveglianza, previa designazione del Comitato Nomine.

A sensi di Statuto e in linea con i criteri enunciati dalla Banca d'Italia sono stati nominati tra i membri di tale Consiglio quattro manager apicali del Gruppo UBI Banca. E' stato inoltre assicurato, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011, n.120, l'equilibrio tra i generi.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine quest'ultimo compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Cariche rivestite dai membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri (*), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni .

(**) Società appartenenti al Gruppo UBI Banca

Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
BRICHETTO ARNABOLDI Letizia Maria	Presidente del Consiglio di Gestione	<p>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondazione E4Impact <p>Amministratore Delegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Securfin Holdings Srl <p>Consigliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AON Italia srl
PIZZINI Flavio	Vice Presidente del Consiglio di Gestione	<p>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondazione Borghesi Buroni <p>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UBI Sistemi e Servizi Scpa (**) <p>Consigliere di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immobiliare Due Febbraio Srl - Fondazione Lambriana <p>Presidente del Collegio Sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impresa Tecnoeditoriale Lombarda Srl - Fondazione Housing Sociale - Fondazione EBIS - Brevivet Spa - Fondazione Achille e Giulia Boroli <p>Revisore Unico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Novaradio Srl <p>Liquidatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bosa Srl in liquidazione <p>Membro del Collegio dei Revisori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondazione E4Impact

Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
MASSIAH Victor	Consigliere Delegato/Direttore Generale	<p>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa <p>Consigliere di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione Bancaria Italiana - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Schema Volontario
FIDANZA Silvia	Consigliere di Gestione	<p>Presidente del Consiglio di Sorveglianza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Befado S.p. z.o.o. (Polonia)
RANICA OSVALDO	Consigliere di Gestione	<p>Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ABI-Commissione Regionale Lombardia - Banca Teatina Spa (**) <p>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UBI Leasing SpA (**) <p>Consigliere di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondazione Unione di Banche Italiane per Varese Onlus
SONNINO Elvio	Consigliere di Gestione / Vice Direttore Generale Vicario	<p>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IW Bank Spa (**) <p>Consigliere Delegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> UBI Sistemi e Servizi SCpA (**) <p>Consigliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UBI Academy SCRL (**) - Associazione Bancaria Italiana
STEGHER Elisabetta	Consigliere di Gestione/Chief Financial Officer	= =

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni del Consiglio di Gestione saranno di volta in volta pubblicati sul sito internet dell'Emittente www.ubibanca.it

Tutti i membri del Consiglio di Gestione risultano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Tutti i membri del Consiglio di Gestione, ai fini della carica svolta, sono domiciliati presso la Sede Sociale dell'Emittente.

Direzione Generale

La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale, carica attualmente ricoperta dal Consigliere Delegato dottor Victor Massiah, da un Vice Direttore Generale Vicario e da due Vice Direttori Generali.

La tabella riportata di seguito elenca nome e posizione, alla data del presente Documento di Registrazione, dei componenti della Direzione Generale. Sono riportate inoltre le cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni.

NOME	CARICA RICOPERTA NELL'EMITTENTE	CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE O BANCARIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI
MASSIAH Victor	Direttore Generale e Consigliere Delegato	<p>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa <p>Consigliere di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione Bancaria Italiana - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Schema Volontario
SONNINO Elvio	Vice Direttore Generale Vicario e Consigliere di Gestione	<p>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IW Bank Spa (**) <p>Consigliere Delegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> UBI Sistemi e Servizi SCpA (**) <p>Consigliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UBI Academy SCRL (**) - Associazione Bancaria Italiana
GEERTMAN Frederik	Vice Direttore Generale	<p>Consigliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IW Bank Spa (*) - Prestitalia SpA (*)
LEIDI Rossella	Vice Direttore Generale	<p>Consigliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UBI Academy scarl (*) - UBI Pramerica Sgr SpA (*) - Lombarda Vita SpA

(*) Società appartenenti al Gruppo UBI Banca

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni della Direzione Generale saranno di volta in volta pubblicati sul sito internet dell'Emittente www.ubibanca.it

Tutti i membri della Direzione Generale, ai fini della carica svolta, sono domiciliati presso la Sede Sociale dell'Emittente.

9.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

L'Emittente è una banca italiana e pertanto, come tale, gestisce la materia dei conflitti di interesse dei membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo in conformità alle prescrizioni dell'art. 136 ("Obbligazioni degli esponenti bancari") del Decreto Legislativo n. 385/1993 (*Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* – "TUB"), delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" nonché, in qualità di società con azioni quotate su mercati regolamentati, della disciplina in materia di operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391-bis ("Operazioni con parti correlate") del codice civile e al "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento Consob"), tenedo altresì conto delle disposizioni di cui all'art. 2391 ("Interessi degli amministratori") del codice civile.

L'Emittente e i suoi organi hanno adottato misure e procedure contenute in appositi regolamenti e altri atti normativi e attuativi interni, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sopra indicate.

L'Emittente dichiara che, alla data di deposito del presente Prospetto di Base, non sussistono in capo ai membri dei propri organi di amministrazione, direzione e vigilanza conflitti, in atto o potenziali, tra le loro obbligazioni nei confronti dell'Emittente ed i loro interessi privati e/o le loro obbligazioni nei confronti di terzi, fatti salvi quelli ricorrenti nel contesto di specifiche deliberazioni adottate dall'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art.136 del TUB, dalle Disposizioni di Vigilanza e dal Regolamento Consob sopra richiamati nonché dagli artt. 2391 e 2391-*bis* del codice civile.

Per maggiori dettagli si rimanda:

- alla Parte H – “Operazioni con parti correlate” del Bilancio del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

10. PRINCIPALI AZIONISTI

10.1. Informazioni relative agli assetti proprietari

Alla data del 31 dicembre 2017 nessun soggetto esercita il controllo dell'Emittente.

Alla data del presente Prospetto, il capitale sociale di UBI Banca è pari a Euro 2.843.177.160,24 pari a n. 1.144.285.146 azioni prive del valore nominale.

Alla data del presente Prospetto, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), i soggetti cui fanno capo partecipazioni superiori al 3% sono i seguenti:

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (comunicazione del 29/6/2017)	67.601.368	5,910%
Silchester International Investors Llp (comunicazione del 4/11/2015)	46.198.814	5,123% (1)
Capital Research and Management Company (comunicazione del 9/5/2018)	57.776.599	5,049%
Fondazione Banca del Monte di Lombardia (comunicazione del 7/12/2017)	56.751.518	4,959%
HSBC Holdings Plc (indiretta) (comunicazione del 23/3/2018)	53.410.982	4,668% (2)

(1) sulla base delle comunicazioni pervenute per l'incasso dividendo 2017, n. 70.931.463 azioni pari al 7,258% del capitale sociale di UBI Banca (tale informazione è antecedente l'operazione di aumento di capitale sociale conclusasi nel mese di luglio 2017).

Inoltre, con riferimento alle partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate, si precisa che:

- HSBC Holdings Plc, in data 23 marzo 2018, ha dichiarato una posizione complessiva indiretta del 6,224% costituita dalla partecipazione sopra menzionata (4,668%) e dalla posizione lunga complessiva con regolamento in contanti ("equity swap") pari al 1,556% con date di scadenza 12/04/2018 e 10/02/2023;
- Mercadante Edoardo, in data 16 novembre 2017, ha comunicato ai sensi dell'art. 119 del Regolamento Emittenti di detenere indirettamente per il tramite della società di gestione controllata Parvus Asset Management Europe LTD una posizione lunga complessiva con regolamento in contanti pari al 5,091% del capitale sociale così suddivisa:
 - (a) 0.431%: contratto "equity swap" con data di scadenza 03/05/2018;
 - (b) 0.020% contratto "equity swap" con data di scadenza 03/07/2018;
 - (c) 0.004% contratto "equity swap" con data di scadenza 07/08/2018;
 - (d) 4.604% contratto "equity swap" con data di scadenza 27/03/2019;
 - (e) 0.032% contratto "equity swap" con data di scadenza 05/07/2019.

Va in ogni caso tenuto presente che le percentuali di partecipazione indicate potrebbero non essere più quelle effettive qualora fosse nel frattempo intervenuta una modifica che non comporta obblighi di comunicazione ai sensi della disciplina applicabile. Si precisa inoltre che non sono stati considerati i soci (società di gestione) che si sono avvalsi dell'esenzione di cui all'art. 119-bis del Regolamento Emittenti.

Alla data del presente Prospetto UBI Banca possiede n. 4.147.460 di azioni proprie (pari allo 0,36% del capitale sociale).

10.2. Accordi, noti all'Emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, non sussistono accordi dalla cui attuazione possa scaturire, ad una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

Si segnala che:

- in data 1 febbraio 2016 UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la costituzione in data 27 gennaio 2016 di un Patto Parasociale tra azionisti di UBI Banca SpA denominato "Patto dei Mille" unitamente all'Estratto del predetto Patto (pubblicato sul

quotidiano MF del 2 febbraio 2016) che ai sensi di normativa è stato reso disponibile sul sito della Banca.

Ai sensi della vigente normativa UBI Banca ha provveduto a pubblicare sul sito della Banca, le relative “Informazioni Essenziali” di cui all’art. 130 Regolamento Emittenti.

In data 18 luglio 2017 è stato da ultimo comunicato che hanno aderito a detto Patto n. 91 azionisti, che hanno vincolato n. 31.784.276 azioni ordinarie, pari al 2,778% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca e che pertanto, a norma dell’art. 122, co. 5-ter del TUF gli obblighi di comunicazione non si applicano al Patto.

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

Obblighi di preventiva consultazione

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsi per definire un’azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di membri del consiglio di sorveglianza e alle materie sottoposte all’approvazione dell’assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato.

Esercizio del diritto di voto

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall’assemblea del Patto. L’assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

Circolazione delle Azioni Sindacate

Il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate, sono subordinate all’espressa autorizzazione dell’assemblea del Patto.

L’autorizzazione di cui al paragrafo precedente non è richiesta qualora il trasferimento: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati prima della sottoscrizione o dell’adesione al Patto.

Clausole penali

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall’Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

Durata e recesso dal Patto

Il Patto è a tempo indeterminato.

I titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto con un preavviso pari a tre mesi. Il recesso è comunicato mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

- In data 18 febbraio 2016 UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la costituzione in data 17 febbraio 2016 di un Patto Parasociale tra azionisti di UBI Banca SpA denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca Spa” unitamente all’Estratto del predetto Patto (pubblicato sul quotidiano Il Giornale del 18 febbraio 2016) che ai sensi di normativa è stato reso disponibile sul sito della Banca.

Ai sensi della vigente normativa, UBI Banca ha provveduto a pubblicare sul sito della Banca, le relative “Informazioni Essenziali” di cui all’art. 130 Regolamento Emittenti.

Sulla base dell’ultima comunicazione pervenuta, alla data del 12 marzo 2018 sono state complessivamente apportate al Sindacato n. 148.133.159 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 12,95% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l’obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per deliberare, su proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, in merito agli argomenti sotto elencati, con la maggioranza delle azioni sindacate (50% più 1) se la delibera è conforme alla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, ovvero con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate se la delibera è difforme dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza:

Obblighi di voto

- predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell'Assemblea di UBI Banca di membri del Consiglio di Sorveglianza venuti a cessare;
- determinazione delle deliberazioni da assumere in ordine alle Assemblee straordinarie di UBI Banca nelle quali i partecipanti si impegnano a votare con tutte le azioni UBI possedute;

Altre determinazioni

- ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l'Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere;
- modifiche delle norme contenute nel Patto.

Obblighi di consultazione

Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria di UBI Banca.

Circolazione delle azioni

È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di gennaio e luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato.

Ciascun Partecipante può liberamente cedere, in qualunque momento, parte delle azioni conferite al Sindacato, dandone tempestiva comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e la data dell'Assemblea di UBI Banca che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché nel periodo intercorrente tra la delibera dell'Assemblea dei Capigruppo relativa al comportamento da tenere nell'Assemblea straordinaria di UBI Banca e la conclusione dell'Assemblea straordinaria medesima.

Clausole penali

Non sono previste clausole penali.

Deposito delle azioni

Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

Durata del Patto - Rinnovo

La durata del Patto è fissata al 10 febbraio 2019.

Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l'ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

Per ulteriori informazioni relative ai patti sopra indicati si rinvia ai relativi estratti e "Informazioni Essenziali" pubblicati sul sito di UBI Banca www.ubibanca.it.

11. "INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE"

11.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Le informazioni finanziarie relative all'Emittente sono contenute nei documenti finanziari incorporati mediante riferimento al presente Documento di Registrazione relativi al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 e ai bilanci consolidati chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016. Tali documenti finanziari sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede sociale dell'Emittente in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, nonché consultabili sul sito *internet* della Banca www.ubibanca.it.

Al fine di individuare agevolmente alcuni specifici elementi informativi, si riporta qui di seguito un indice sintetico.

Fascicolo del bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016.

Informazioni finanziarie	Esercizio chiuso al 31.12.2017	Esercizio chiuso al 31.12.2016
Stato Patrimoniale	pag. 178	pag. 188
Conto Economico	pag. 179	pag. 189
Prospetto della redditività complessiva	pag. 180	pag. 190
Rendiconto Finanziario	pag. 183	pag. 193
Prospetto di Variazione del Patrimonio Netto	pagg.181-182	pagg. 191-192
Nota Integrativa	pagg. 185-396	pagg. 195-382
<i>Di cui Parte A - Politiche Contabili</i>	pagg. 186-224	pagg. 196-233
<i>Di cui Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura</i>	pagg. 291-372	pagg. 295-362
Relazione della Società di Revisione	pagg. 167-175	pagg. 183-185

11.2. Bilanci

Il bilancio di esercizio dell’Emittente ed il bilancio consolidato del Gruppo Bancario UBI Banca per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 e il Resoconto intermedio di gestione del Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2018 sono da ritenersi inclusi mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione.

11.3. Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

11.3.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione

Le informazioni finanziarie dell’Emittente e consolidate del Gruppo relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 sono state sottoposte a revisione da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. che ha espresso un giudizio senza rilievi con apposite relazioni allegate ai relativi fascicoli del bilancio ed incluse mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione.

11.3.2. Eventuali altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori dei conti

Oltre alle informazioni contenute nelle relazioni dei revisori, nessuna delle altre informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione è stata sottoposta a revisione.

11.3.3. Qualora i dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell'emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.

Le informazioni finanziarie di cui al Resoconto intermedio di gestione del Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2018 non sono state sottoposte a revisione contabile da parte della società di revisione.

Al fine di individuare agevolmente alcuni specifici elementi informativi, si riporta qui di seguito un indice sintetico.

**Resoconto intermedio di gestione
al 31 marzo 2018**

Informazioni finanziarie

Stato Patrimoniale	pag. 138
Conto Economico	pag. 140
Prospetto della redditività complessiva	pag. 141
Rendiconto Finanziario	pag. 144
Prospetto di Variazione del Patrimonio Netto	pagg.142-143
Note Illustrative	pagg. 145-148

11.4. Data delle ultime informazioni finanziarie

Le ultime informazioni finanziarie relative all'Emittente e al Gruppo Bancario UBI Banca, sono riportate nel bilancio esercizio e nel bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, nel Resoconto intermedio di gestione del Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2018 e messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale dell'Emittente – incluso il sito *internet* dell'Emittente.

11.5. Informazioni finanziarie infrannuali

Dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione l'Emittente ha pubblicato il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018.

L'Emittente redige Resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno non soggetti a revisione contabile da parte della società di revisione e una Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno di ogni anno soggetta a revisione contabile limitata da parte della società di revisione pubblicati sul sito *internet* dell'Emittente www.ubibanca.it.

11.6. Procedimenti giudiziari e arbitrari ed interventi delle Autorità di Vigilanza

11.6.1. Procedimenti giudiziari e arbitrari

Alla data del presente Documento di Registrazione il Gruppo UBI Banca è parte in procedimenti giudiziari nonché destinatario di reclami, in entrambi i casi riconducibili all'ordinario svolgimento della propria attività.

Il Gruppo è coinvolto in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare congrui accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Pertanto, per quanto non sia possibile prevederne con certezza l'esito finale, si ritiene che l'eventuale risultato sfavorevole di detti procedimenti non avrebbe, sia singolarmente che complessivamente, un effetto negativo rilevante sulla situazione finanziaria ed economica del Gruppo

A fronte dei propri contenziosi per controversie legali, al 31 dicembre 2017 il Gruppo evidenzia passività potenziali per un *petitum* complessivo pari a 411 milioni di Euro e passività probabili per un *petitum* complessivo pari a 447 milioni di Euro. Il *petitum* rappresenta la sommatoria delle molteplici pretese economiche reclamate a vario titolo dalle controparti e come tale può risultare privo di dimostrazione, a priori, dell'effettiva sussistenza del nesso di causalità fra la censura e l'evento danno lamentato. Il *petitum* non può quindi considerarsi, in termini assoluti, un dato significativo per valutare l'effettivo rischio in capo all'Emittente che va quindi determinato in funzione di ulteriori e analitici approfondimenti legati alle specifiche vertenze. Si precisa comunque che la Banca accantona tra i "fondi per rischi e oneri" la migliore stima delle probabili passività che potrebbero derivare dai giudizi in corso. Ai sensi del principio contabile IAS 37, in considerazione della probabilità di dover fronteggiare esborsi per risolvere la controversia, per le sole passività probabili sono stati iscritti fondi a presidio del rischio per 117 milioni di Euro.

Si riportano di seguito alcune sintetiche informazioni con riferimento alle questioni significative che coinvolgono il Gruppo UBI Banca e che non sono reputate del tutto infondate o normali nel contesto dell'attività delle società del Gruppo. Nello specifico, i contenziosi ritenuti rilevanti (*petitum* maggiore o uguale a Euro 5 milioni) per i quali, alla data di redazione del presente Prospetto di Base, è stato stimato un *rischio probabile* da parte delle società del Gruppo UBI Banca sono i seguenti:

- contenzioso instaurato a seguito della notifica dell'azione di revocatoria fallimentare nei confronti di UBI Banca (*ex* Banca Popolare di Ancona) esercitata da Calcio Napoli S.p.A.. Banca Popolare di Ancona è stata condannata in primo grado al pagamento del minor importo di Euro 600.000, rispetto alla domanda originaria di Euro 5.000.000,00. Inoltre è stata rigettata la domanda di manleva proposta da Banca Popolare di Ancona, nei confronti del fideiussore. La procedura ci ha citato avanti la Corte d'Appello di Napoli. La Corte d'appello di Napoli ha condannato Banca Popolare di Ancona al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 534.634,00 oltre interessi legali. UBI Banca Spa ha proposto ricorso in Cassazione.
- un contenzioso nei confronti di UBI Banca (*ex* Banca Popolare di Ancona) per contestazioni varie relative ad operazioni di credito, risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
- contenzioso instaurato a seguito della notifica dell'atto di citazione in data 28 novembre 2006 nei confronti di UBI Banca da parte di una società di consulenza avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, a titolo di responsabilità contrattuale, per aver concluso per "*facta concludentia*" un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un programma *software* per la gestione *on line* di strumenti finanziari e per aver esercitato il recesso senza giusta causa da tale contratto. A seguito del rigetto della domanda attrice, la società notificava in data 21 maggio 2010 l'atto di appello. In data 7 dicembre 2016 si è tenuta udienza per precisazione delle conclusioni. Il 29 marzo 2017 è stata pubblicata sentenza che condanna l'Emittente (in solido con altra banca convenuta) a pagare l'importo di euro 597.165,02, oltre spese. UBI ha pagato la propria quota (e l'altra banca condannata in solido ha pagato la propria) e la sentenza alla data del presente Prospetto di Base è passata in giudicato.
- procedura di arbitrato avviata su domanda di una società attiva nel settore navale e instaurata in seguito al rigetto da parte di UBI Banca (*ex* Banco di Brescia) delle contestazioni sollevate da controparte in apposita lettera di diffida circa la validità di un contratto di "*Interest Rate Swap Convertibile*" sottoscritto nel 2005 tra la società predetta e Banco di Brescia, e scaduto nel 2012, con la quale controparte sosteneva la violazione da parte della banca degli obblighi di correttezza e diligenza professionale nell'ambito dell'attività di prestazione di servizi di investimento. Per tali ragioni, la citata società richiedeva, con apposita lettera di contestazione, la restituzione sia dei differenziali negativi liquidati a carico del cliente sia dei cosiddetti "costi impliciti". In seguito alla nomina del collegio arbitrale, composto da tre membri, in data 20 luglio 2016 si è tenuta la prima riunione di costituzione del collegio arbitrale in cui sono state assegnate alle parti i termini per la presentazione di memorie.. Il lodo arbitrale è stato pronunciato il 21 maggio 2018 con condanna della Banca al pagamento di un importo corrispondente al 50% del *petitum* oltre alle spese del procedimento.
- contenzioso nei confronti di UBI Factor, relativo alla richiesta di declaratoria di inefficacia o inopponibilità delle cessioni di crediti operate dall'aprile 2006 per assenza di anticipazioni o insussistenza di una connessione tra le anticipazioni effettuate e i relativi atti di cessione dei crediti e conseguente richiesta di restituzione degli importi incassati a fronte dei crediti ceduti e revoca dei pagamenti operati dalla parte cedente a partire dall'aprile 2011. Alla data del presente Documento di Registrazione Prospetto il giudizio risulta pendente.

I contenziosi ritenuti rilevanti (*petitum* maggiore o uguale a 5 Euro milioni) per i quali è stato stimato un *rischio possibile* (o una *passività potenziale*) da parte delle banche/società del Gruppo sono:

- azione di risarcimento, alla data del presente Prospetto pendente dinnanzi alla Corte di Cassazione (dopo le sentenze favorevoli alla banca in primo e secondo grado), riveniente dalla *ex* Centrobanca SGR, intentata dal liquidatore di una società per un presunto danno che sarebbe stato generato dal contenuto di dichiarazioni rilasciate dalla *ex* Centrobanca a terzi circa la disponibilità di titoli depositati dalla società presso la banca;
- causa promossa da un soggetto beneficiario di contribuzioni pubbliche in relazione alle quali UBI Banca (subentrata alla *ex* Centrobanca nelle convenzioni da quest'ultima a suo tempo sottoscritte con gli enti agevolanti per la gestione degli adempimenti

connessi all'istruttoria delle pratiche agevolative) è stata citata in solido con l'ente agevolante interessato in qualità di banca concessionaria mandataria del medesimo. La controparte chiede l'annullamento di un provvedimento ministeriale di revoca delle agevolazioni (disposto per morosità protratta nel rimborso di un finanziamento concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, in conformità a quanto espressamente previsto dalla normativa di riferimento) e il conseguente avvio del recupero coattivo delle medesime, per Euro 4,3 milioni, oltre al risarcimento di asseriti danni da ciò derivanti, quantificati in Euro 24 milioni, causati dalla revoca di presunti affidamenti bancari concessi alla società. La pratica agevolativa oggetto di contestazione è stata istruita dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, aderente a raggruppamento temporaneo di imprese di cui UBI Banca è capofila, che dovrà tenere indenne UBI Banca da ogni spesa e rischio causa. L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata al 19 gennaio 2019, davanti al Tribunale di Roma;

- causa promossa da soggetti beneficiari di agevolazioni pubbliche in relazione alle quali UBI Banca (subentrata a Centrobanca S.p.A.), in qualità di Banca Concessionaria, è stata citata in solido avanti il Tribunale Civile di Roma (dopo analogo giudizio promosso avanti il TAR Lazio – Sezione di Roma conclusosi per difetto di giurisdizione) con gli Enti Agevolanti interessati, di cui è mandataria, per una posizione agevolativa a valere sulla Legge 46/1992 istruita da una Banca terza aderente a proprio RTI;

- con ricorso ex art. 19 D.Lgs. n. 5/2003 depositato in data 20 gennaio 2009 contro UBI Banca (ex BPCI), una società a responsabilità limitata ha chiesto che fossero accertati (i) la nullità del contratto di gestione patrimoniale inter partes per mancanza di forma scritta dall'apertura del rapporto (gennaio 2000) al 23 maggio 2003, (ii) dal 23 maggio 2003, l'inadempimento di BPCI in relazione agli obblighi di preventiva consultazione e assenso pattuiti con la parte attrice e/o agli obblighi di legge. Dopo le decisioni favorevoli a BPCI in primo grado ed in appello, in data 22 luglio 2015 la società ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. BPCI si è costituita in giudizio con controricorso;

- con atto di citazione del 18 maggio 2016 notificato nei confronti di UBI Banca, del presidente del Consiglio di Gestione, del consigliere delegato e del presidente del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, tre fondi azionisti di UBI Banca (i.e. BTG Pactual Europe LLP, Eyck Capital Management LLP e Kairos International Sicav, che ha poi rinunciato agli atti del giudizio con atto notificato il 5 agosto 2016) hanno richiesto l'annullamento della delibera del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca nella parte in cui, ai fini della liquidazione delle azioni oggetto di recesso a seguito della trasformazione di UBI Banca in società per azioni, avvenuta nel contesto della c.d. "riforma delle banche popolari" e per l'individuazione dell'importo complessivo da destinare al rimborso, è stato determinato un tasso soglia CET 1 fully loaded pari all'11,62%. Inoltre, è stata chiesta la condanna di UBI Banca al risarcimento dei danni subiti e subendi nella misura pari alla differenza tra quanto gli investitori istituzionali rappresentati dalle attrici avrebbero incassato dalla vendita a UBI Banca di tutte le azioni dagli stessi detenute e quanto questi ultimi hanno incassato e incasseranno dalla vendita sul mercato delle medesime azioni. BTG Pactual Europe LLP ed Eyck Capital Management LLP hanno riassunto la causa dinanzi al Tribunale di Milano con atto notificato il 23 dicembre 2016. In data 19 maggio 2017, Eyck Capital Management LLP ha notificato la rinuncia all'azione contro UBI Banca. La Banca ritiene che la posizione assunta in tema di rimborso delle azioni degli azionisti receduti sia solida anche alla luce dei pareri dei legali che l'assistono e si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte, è in corso la fase istruttoria della causa.

- con atto di citazione nei confronti di UBI Banca (ex Banco di Brescia), notificato in data 30 giugno 2014 da parte della procedura fallimentare di una controparte corporate (dichiarata fallita nel 2010), è stata proposta un'azione risarcitoria per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale contro le banche (tra cui il Banco di Brescia) per asserito improprio sostegno creditizio che avrebbe ritardato la cessazione dell'attività aziendale con conseguente danno ai creditori concorsuali ed al patrimonio aziendale. La banca si è costituita in giudizio contestando sia la legittimità sia il merito delle conclusioni formulate dalla procedura fallimentare.

E' stata di recente depositata la CTU che, a fronte di una richiesta della curatela superiore a €150 milioni, ha ridotto il potenziale danno causato dal ritardo nella dichiarazione di fallimento in circa € 3-4 milioni. Avendo la Banca sollevato l'eccezione di compensazione con parte del credito ammesso al passivo per circa € 12 milioni, il Legale incaricato non ravvisa la necessità di predisporre specifici accantonamenti. La prossima udienza per la precisazione delle conclusioni è prevista a maggio 2019. ;

- causa intentata dal fallimento di una Compagnia di Navigazione, con notifica in data 11 aprile 2017 per ottenere il risarcimento del danno asseritamente provocato dall'amministratore della società, in concorso con Banca Popolare di Ancona (e con tutte le altre banche che operavano sulla piazza, nei confronti delle quali sono state avviate analoghe cause). La fattispecie riguarda l'emissione di titoli di credito che avevano l'apparenza di obbligazioni emesse dalla società, ma che invece non avevano alcun legame giuridico con la medesima;

- causa, riveniente dalla ex Banca Carime, per responsabilità contrattuale e non, derivante dalla revoca di affidamenti. La sentenza di primo grado è risultata favorevole alla Banca e appellata una prima volta. L'appello così proposto si è concluso con il rinvio al giudice di primo grado per sanare un rilevato difetto di contraddittorio. Esperito nuovamente il giudizio di primo grado conclusosi con sentenza favorevole alla Banca, appellata di nuovo dalle controparti. Il giudizio di appello è in corso. La causa è stata rinviata all'udienza del 13/11/2018 per precisazione delle conclusioni;

- causa promossa da una procedura fallimentare, con richiesta risarcitoria su base extracontrattuale riferita al ruolo che la banca avrebbe rivestito nell'ambito del finanziamento di un'OPA. L'operazione contestata con la citazione è la medesima che aveva già formato oggetto di due precedenti cause risarcitorie avviate dal 2011 nei confronti della Banca, peraltro in questo caso su base

contrattuale oltre che extracontrattuale, dalle procedure fallimentari di altre due Società appartenenti al medesimo gruppo dell'attuale attrice, cause che erano state poi abbandonate nel 2016 dall'assuntore dei concordati fallimentari delle attrici.

* * * * *

UBI Leasing

- appello proposto con atto di citazione del 6 febbraio 2013 da una società per azioni, una società a responsabilità limitata e quattro persone fisiche, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 26 ottobre 2012. Le parti attrici chiedono di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della transazione (sottoscritta da UBI Leasing e dagli appellanti) con cui è stata definita la controversia davanti al tribunale di primo grado, oltre al risarcimento dei danni e alla condanna alla restituzione dei canoni versati nel corso dei contratti di locazione finanziaria. La causa è stata interrotta il 31 gennaio 2017 a causa del decesso di una parte appellante. A seguito dell'avvenuta riassunzione da parte degli eredi avvenuta con ricorso del 10 aprile 2017, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5 dicembre 2017. A tale udienza, la Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge, ex art. 190 c.p.c., per le difese finali; successivamente, preso atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della Società appellante, ha dichiarato con ordinanza del 30 gennaio 2018 l'interruzione del processo. Con decreto emesso in data 24 aprile 2018, a seguito del deposito di ricorso in riassunzione, la Corte d'Appello ha fissato per la prosecuzione del processo il giorno 25 settembre 2018.
- causa promossa dal fallimento di una società utilizzatrice/fornitrice di UBI Leasing con atto di citazione del 26 luglio 2013 per ottenere da UBI Leasing il pagamento degli importi trattenuti a garanzia dell'esecuzione dei lavori di un contratto di appalto per l'edificazione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria. All'udienza per la precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 26 aprile 2018 la causa è stata trattenuta a sentenza con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche;
- causa promossa da una società per azioni per ottenere il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante per gli ingenti danni asseritamente provocati dal diniego di UBI Leasing al perfezionamento di alcuni contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto dei parchi fotovoltaici. La causa, dopo essere stata riassunta da UBI Leasing dinanzi al Tribunale territorialmente competente all'udienza del 20 aprile 2017 è stata rinviata al 27 settembre 2018, concedendo alle parti termini di legge per il deposito di memorie di precisazione della domanda, istruttorie e relative repliche con decorrenza dal primo aprile 2018;
- Causa promossa da una cliente società in accomandita semplice, per ottenere la restituzione da parte delle società del pool delle concedenti, degli importi relativi ai canoni versati nel corso del contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto un bene immobile, risolto per inadempimento dell'utilizzatore. La richiesta di controparte è motivata dall'asserita applicazione della disciplina del leasing traslativo e dell'art. 1526 cc. e dall'applicazione di un tasso corrispettivo superiore al tasso soglia dell'usura.

UBI Factor

Vicenda che trae origine dal contenzioso con un'azienda sanitaria locale relativo a crediti incassati in seguito ad un decreto ingiuntivo del 2001 (decreto provvisoriamente esecutivo). Per effetto della sentenza della Corte di Cassazione del 25 novembre 2015 il rischio di eventuali perdite è stato limitato ai maggiori interessi percepiti rispetto al valore calcolato applicando il tasso di interesse legale; la definizione degli interessi è tutt'ora in decisione presso la Corte di Cassazione. In caso di esito negativo del ricorso in Cassazione l'importo non riconosciuto potrà essere recuperato dal cedente.

IW BANK

Con riferimento ad IW Bank, il 3 dicembre 2015 è stato notificato ad alcuni consiglieri ed ex consiglieri e dirigenti ed ex dirigenti di IW Bank un "decreto di perquisizione locale e sequestro" contenente anche un "avviso di garanzia" in qualità di persone sottoposte ad indagini ai sensi degli artt. 369 e 369-bis del c.p.p., emesso nei loro confronti dalla Procura della Repubblica di Milano. I reati dei quali viene supposta l'infrazione e quindi contestati sono l'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., il riciclaggio e il concorso in riciclaggio ex artt. 110 e 648-bis c.p., l'autoriciclaggio e il concorso in autoriciclaggio ex artt. 110 e 648.1-ter c.p. nonché il reato penale tributario (e relativo concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.) di "sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte" ex art. 11 D.Lgs. n. 74/2000. È infine anche contestata la supposta violazione degli obblighi, sanzionati penalmente, di adeguata verifica ex art. 55 D.Lgs. n. 231/2007. In relazione al procedimento in oggetto, in data 20 luglio 2017 la Guardia di Finanza, ha notificato ad IW Bank un avviso di garanzia, con contestuale avviso di chiusura delle indagini preliminari nel quale la Procura ipotizza la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di IW Bank, nel periodo dal maggio 2008 al maggio 2014, per il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (ex art. 2638 c.c.), in particolare per aver omesso di segnalare esaustivamente alla Banca d'Italia talune contestate carenze dei presidi e delle procedure antiriciclaggio. Nei confronti di IW Bank, in relazione al medesimo reato presupposto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, la Procura ha formulato una ipotesi di responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 (ex art. 25 ter del predetto decreto). Con esclusivo riferimento a tale ipotesi di reato, di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (ex art. 2638 C.C.), il 26 ottobre 2017 l'Ufficio del Giudice per l'Udienza preliminare

presso il Tribunale di Milano ha notificato ad IW Bank, nella sua veste di ente responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, prevista per il giorno 12 aprile 2018, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data 17 ottobre 2017. Si rileva che sia nell'avviso di chiusura delle indagini preliminari che nella successiva richiesta di rinvio a giudizio non vengono, allo stato, riproposte le più gravi ipotesi di reato richiamate nel decreto di perquisizione eseguito nel dicembre 2015.

Nel corso dell'udienza preliminare tenutasi il 12 aprile 2018, a seguito della richiesta di procedere con rito abbreviato formulata da parte di IW Bank e di tutte le persone fisiche imputate, il Giudice ha rinviato all'udienza del 26 novembre 2018, per la discussione del Pubblico Ministero, indicando altresì le ulteriori date del 28 e 30 novembre 2018 e del 12 dicembre 2018 per la discussione delle difese.

EX NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.

Il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018 e con udienza fissata per il giorno 11 luglio 2018.

ATTIVITA' RIVENIENTI DALLA FUSIONE CON LE TRE NUOVE BANCHE

Con riferimento agli ambiti di attività rivenienti dalla fusione delle Nuove Banche (Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti e relative controllate), si evidenziano alcuni contenziosi e procedimenti di natura legale rivenienti dall'ordinario svolgimento della propria attività.

Per tali contenziosi il contratto di acquisizione prevede specifiche dichiarazioni, garanzie e obblighi di manleva assunti dal Venditore (Fondo Nazionale di Risoluzione) a favore di UBI Banca⁴, anche in relazione ai rapporti con REV Gestioni Crediti Spa e con il Fondo Atlante II (in qualità di cessionari dei crediti delle Banche classificati a sofferenza e a inadempienze probabili⁵), ai rischi di natura legale, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge e alle eventuali passività potenziali.

Contestazioni antiriciclaggio

Nel corso del 2017 non sono stati notificati al Gruppo UBI Banca "Processi Verbali di Contestazione" per omesse segnalazioni di operazioni sospette, ai sensi della normativa "Antiriciclaggio" contenuta nel D. Lgs. n. 231/2007.

Nel mese di gennaio 2017 il Gruppo UBI Banca ha ricevuto⁶ una notifica dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con riferimento alla violazione dell'art. 51, c. 1 del D. Lgs. n. 231/2007, per la comunicazione oltre i termini di legge, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, di un'operazione finanziaria effettuata in violazione dell'art. 49 c. 5 del citato Decreto. La sanzione massima è pari a 3 mila euro: sono state tempestivamente depositate le relative memorie difensive.

Nel mese di giugno 2017 è stato notificato ad un Responsabile di Filiale della ex Banca Popolare di Ancona, la Banca in solido, un procedimento amministrativo sanzionatorio per 36 mila euro riferito ad una contestazione di omessa segnalazione notificata dalla Guardia di Finanza nel 2015. Per la posizione, riferita alla movimentazione di complessivi 360 mila euro, la Banca ha deciso di fare opposizione al decreto nei termini (entro 30 giorni dalla notifica) e attende gli sviluppi per effettuare il pagamento.

In relazione alle contestazioni in gestione, nel periodo in esame il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comminato sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi Euro 57 mila ad un Responsabile di filiale del Banco di Brescia con riferimento ad una contestazione di omessa segnalazione notificata dalla Guardia di Finanza di Brescia nel 2011. Per questa posizione, riferita a movimentazioni per complessivi Euro 566 mila e che implicava potenziali sanzioni minime per Euro 28 mila e massime per Euro 283 mila, è stato posto il Banco di Brescia in solido. Contro il procedimento amministrativo sanzionatorio è stato promosso ricorso dinanzi

⁴ Le garanzie e le manleve si riferiscono anche al periodo precedente alla data di costituzione degli "Enti Ponte" (23 novembre 2015) e coprono, pertanto, anche le eventuali passività originarie dalle attività svolte dalle Banche (c.d. "Old Banks") prima di essere sottoposte alla procedura di risoluzione.

⁵ Le cessioni di credito sono avvenute "pro-soluto" e, pertanto, il cessionario si assume tutti i rischi e i benefici del credito ceduto (IAS 39 – Derecognition).

⁶ All'indirizzo del Responsabile di UBI Investigations, in solido il Responsabile di UBI Anti-Money Laundering&Claims e la Banca.

al Tribunale di Roma entro il termine previsto⁽⁷⁾, all'esito del quale il Giudice ha rigettato l'opposizione proposta e ridotto l'importo complessivo della sanzione ad €11.320.

Nel mese di gennaio 2016 il MEF ha promosso ricorso in Cassazione avverso l'annullamento disposto in udienza di appello dal Tribunale di Macerata a novembre 2014 per due contestazioni notificate dalla Guardia di Finanza di Ancona nei confronti di due responsabili di filiale della Banca Popolare di Ancona. Sono stati depositati i relativi controricorsi. All'esito del Giudizio, la Corte di Cassazione ha cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Ancona in nuova composizione per la definizione del procedimento.

Durante il mese di febbraio 2016 il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione presentata da un responsabile di filiale della Banca Popolare di Ancona avverso una sanzione di Euro 25 mila relativa ad una contestazione per omessa segnalazione notificata dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nel 2010. La contestazione si riferiva a movimentazioni per complessivi Euro 577 mila, che implicavano potenziali sanzioni minime per Euro 28 mila e massime per Euro 286 mila. È stato presentato appello; la prima udienza è stata fissata a marzo 2020 e la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado è stata rigettata.

Nel mese di aprile 2016 è stata emessa sentenza di condanna a carico di un responsabile di filiale di Banca Popolare di Ancona, con riduzione della sanzione a Euro 7 mila e compensazione delle spese legali tra le parti, in relazione alla contestazione di omessa segnalazione di un'operazione sospetta notificata dalla UIF nel 2010 per movimentazioni di complessivi Euro 144 mila, che implicavano una sanzione minima di Euro 1.400 e massima di Euro 58 mila. La sanzione è stata regolarmente pagata. Con riferimento alla sanzione di Euro 100 mila (per operatività complessiva di Euro 1 milione) comminata nel 2014 ad un responsabile di filiale di Banca Popolare di Ancona con UBI Banca in solido, si evidenzia la conclusione del primo grado di giudizio nel corso del mese di ottobre con decisione sfavorevole ad UBI Banca ed al dipendente; nel marzo 2017, è stato, pertanto, proposto appello, rigettato con sentenza del gennaio 2018 (è in fase di valutazione la proposizione del ricorso per Cassazione); nelle more, la banca ha provveduto, nell'agosto 2017, a pagare la sanzione comminata. Nel corso del 2016 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato due istanze di sospensiva promosse in merito all'esecuzione delle sanzioni comminate ad un responsabile di filiale di Banca Carime e ad un responsabile di filiale di Banca Popolare di Ancona con le banche in solido, per importi rispettivamente di Euro 70 mila e Euro 204 mila e fissando le udienze di discussione, rispettivamente, in ottobre e dicembre 2018. Per le due posizioni sono in corso secondi gradi di giudizi in sede civile. Inoltre, nel mese di giugno, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso in opposizione promosso in merito all'esecuzione di sanzione comminata ad un responsabile di filiale di Banca Popolare di Ancona, con la banca in solido, per l'importo di Euro 42 mila. La banca ed il responsabile di filiale hanno presentato appello avverso tale sentenza, la cui prima udienza è stata fissata nel febbraio 2020.

Nel mese di settembre 2016 è stato notificato un decreto sanzionatorio di Euro 131 mila in capo ad un *ex* responsabile di filiale di Banca Popolare Commercio & Industria (alla data del presente Documento di Registrazione, UBI Banca), in solido con la banca. La sanzione è relativa ad un provvedimento di contestazione verbale ricevuto nel 2011 ed è riferita ad operatività complessiva pari ad Euro 1,3 milioni, con sanzione minima pari a Euro 65 mila e massima di Euro 655 mila. È stato presentato ricorso; la prima udienza è stata fissata per febbraio 2018. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto opposto e rinviato per la discussione a dicembre 2018.

Si evidenziano, inoltre (i) l'accoglimento, nel mese di maggio 2016, dell'opposizione presentata con riferimento ad una contestazione per omessa segnalazione mossa nel 2010 dalla Guardia di Finanza a carico di un responsabile di filiale della Banca Popolare di Ancona, con relativo annullamento del decreto sanzionatorio di Euro 163 mila (la contestazione era relativa ad un'operatività per complessivi Euro 3,3 milioni e prevedeva potenziali sanzioni massime per Euro 1,6 milioni); (ii) l'accoglimento con sentenza pubblicata a maggio 2017, per la sola UBI Banca e non anche per il dipendente direttamente coinvolto dell'opposizione promossa avverso decreto sanzionatorio di Euro 137 mila emesso a seguito di una contestazione mossa nel 2010 dalla Guardia di Finanza a carico del medesimo responsabile di filiale della Banca Popolare di Ancona di cui alla posizione precedente (operatività per complessivi Euro 2,7 milioni con sanzione minima pari a Euro 27 mila e massima di Euro 1,1 milioni); nel dicembre 2017 è stato, pertanto, proposto appello nell'interesse del dipendente; nelle more, la banca ha provveduto al pagamento della sanzione) (iii) l'annullamento, nel mese di settembre 2016, da parte del Tribunale di Roma dell'ordinanza-ingiunzione nei confronti di Banca Popolare di Ancona per una sanzione di Euro 120 mila comminata ad un responsabile di filiale, la banca in solido, a fronte di contestazione mossa nel 2010 (confermato invece integralmente il decreto nei confronti del dipendente nel cui interesse è stato proposto appello; la prima udienza è stata fissata a marzo 2021; nelle more la banca ha provveduto al pagamento della sanzione, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensiva, intervenuto con provvedimento del maggio 2017).

In data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici della Banca, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla data del presente Documento di Registrazione, le indagini sono in corso.

⁽⁷⁾ Opposizione ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 della Legge n. 689/1981 e successive integrazioni e modificazioni, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, nonché dell'art. 60, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 231/2007.

Infine, nel mese di novembre 2017, in esecuzione di due sentenze di primo grado sfavorevoli e nelle more dei giudizi di appello, la Banca ha provveduto al pagamento delle sanzioni di €47 mila ed €35 mila, comminate a due ex dipendenti/responsabili di Filiale di ex Banca Popolare di Ancona. Le udienze si terranno rispettivamente ad aprile 2018 e giugno 2020.

La Banca non ha adempiuto alle decisioni sfavorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie relative a ricorsi di ex azionisti di Banca delle Marche, stante l'inconciliabilità dell'interpretazione fornita dall'Arbitro in ordine al D. Lgs. n. 180/2015 e ai successivi provvedimenti di Banca d'Italia del 22 novembre 2015, secondo cui sussisterebbe la legittimazione passiva della Banca in tali procedimenti, rispetto a quella della stessa Banca, e l'assenza di rimedi alternativi consentiti dalla normativa disciplinante il procedimento dinanzi all'Arbitro. Detto inadempimento si pone come l'unica soluzione coerente con l'impostazione difensiva assunta dalla Banca, anche in ambito Giudiziale. Le ragioni dell'inadempimento sono state illustrate all'Arbitro e alla CONSOB con apposita comunicazione, in cui è stata, tra l'altro, evidenziata la massima considerazione in cui viene tenuta l'attività svolta dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie. Nel contempo sono stati pagati i costi amministrativi dei procedimenti posti dalle decisioni a carico della Banca.

11.6.2. Procedimenti fiscali

Verifiche fiscali ed altre attività istruttorie

Il 4 ottobre 2016 la Guardia di Finanza aveva iniziato una verifica fiscale nei confronti dell'ex Banco di Brescia, avente ad oggetto l'annualità 2012 in generale e l'annualità 2016 per le sole ritenute alla fonte. La verifica è terminata il 17 marzo 2017 senza alcun rilievo.

Il 29 maggio 2017 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento ha iniziato una verifica fiscale generale nei confronti di UBI Banca, avente ad oggetto l'annualità 2014. La verifica è tuttora in corso.

Il 6 dicembre 2017 la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Arezzo ha iniziato una verifica fiscale generale nei confronti di Oro Italia Trading S.p.A. in liquidazione, avente ad oggetto le annualità 2013, 2014 e 2015. La verifica è tuttora in corso ed è stata recentemente estesa anche all'annualità 2012.

Da ultimo, deve essere ricordato che nel 2015 la Guardia di Finanza aveva notificato alla controllata lussemburghese UBI Management Company un processo verbale di constatazione, ritenendo sussistere un caso di esteroinvestizione. All'epoca dei fatti UBI Management Company aveva risposto presentando motivate osservazioni all'Agenzia delle Entrate: non vi sono ulteriori sviluppi da segnalare.

Atti di accertamento

Preference Shares – UBI Banca e Banco di Brescia – e imposta di registro operazioni di conferimento sportelli – UBI Banca, Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, UBI Banca ex Banca Popolare Commercio e Industria, UBI Banca ex Banca Regionale Europea

Sia la vicenda “*switch sportelli*” sia la vicenda “*preference shares*” sono completamente terminate dal punto di vista processuale. In particolare, l'ultima sentenza di cessata materia del contendere è stata depositata in data 19 settembre 2017 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ((UBI Banca per sé e per l'incorporata Banca Popolare Commercio Industria sulla vicenda “*switch sportelli*”).

Prosegue l'attività di recupero delle imposte e delle sanzioni versate in via provvisoria nel corso dei procedimenti relativi alla vicenda “*switch sportelli*” e non dovute alla luce degli accordi conciliativi stipulati a seguito dell'accordo transattivo del 4 febbraio 2016. Per quanto, invece, attiene la vicenda “*preference shares*”, sono stati integralmente rimborsati gli ammontari dovuti.

Imposta sul valore aggiunto – Commissioni di gestione e incasso crediti: Banche Rete e IW Bank

La vicenda contenziosa è sostanzialmente conclusa, posto che tutte le commissioni tributarie competenti hanno dichiarato la cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento in conseguenza della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 106 del 17 novembre 2016, dove è stato chiarito che, nell'ambito di operazioni disciplinate dalla Legge n. 130 del 30 aprile 1999, l'attività di servicing svolta dal soggetto che ha concesso il credito costituisce prestazione di servizi esente da IVA in quanto ricompresa tra i “servizi di gestione dei crediti da parte dei concedenti”. In un solo caso, l'Agenzia delle Entrate non ha impugnato la sentenza favorevole resa a UBI Banca (ex Banca Regionale Europea), ormai passata in giudicato senza necessità di azioni ulteriori.

Prosegue l'attività di recupero delle imposte versate in via provvisoria nel corso dei procedimenti e non dovute alla luce degli atti di annullamento in autotutela.

Infine, con sentenze depositate l'8 maggio 2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha dichiarato la cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela degli atti di irrogazione sanzioni relativi alle annualità 2009 e 2010 comminati a UBI Finance S.r.l., controparte delle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalle Banche interessate dal contenzioso.

UBI Banca: IRPEG 2003

Nel novembre 2011 UBI Banca (già BPU Banca) era stata destinataria di un avviso di accertamento in merito al trattamento fiscale ai fini IRPEG applicato sul conferimento di azienda bancaria effettuato il 1° luglio 2003 a favore delle allora neo costituite Banca Popolare di Bergamo e Banca Popolare Commercio e Industria. In particolare, veniva contestata la deduzione integrale operata dalla conferente BPU Banca di fondi rischi tassati costituiti in precedenti esercizi.

Nel 2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso di UBI Banca, riconoscendo come l'avviso di accertamento fosse stato notificato oltre il termine ordinario di decadenza ed in difetto dei presupposti di legge per l'accertamento integrativo. In esito a tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha comunicato provvedimento di sgravio della cartella di pagamento di 8,3 milioni di euro notificata nel 2014 ad UBI Banca, già oggetto di sospensione da parte della Commissione Tributaria.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello il 19 ottobre 2015 alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in relazione al quale UBI Banca ha presentato proprie tempestive controdeduzioni.

Con sentenza depositata il 1° marzo 2017 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, condannando inoltre quest'ultima a rimborsare a UBI Banca le spese processuali del giudizio d'appello. L'Agenzia delle Entrate, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione in data 8 maggio 2017 e UBI Banca si è costituita in giudizio nei termini di legge. La data dell'udienza di trattazione non è ancora stata fissata.

UBI Banca (già Banca Popolare Commercio e Industria): TARI 2014

Il 6 luglio 2016 il Comune di Milano ha notificato alla ex Banca Popolare Commercio Industria un avviso di pagamento TARI per l'anno 2014 per un ammontare complessivo di 234 mila euro. Sulla base di una valutazione effettuata, l'atto impositivo sarebbe infondato per circa 114 mila euro. Di conseguenza, l'incorporata Banca Popolare Commercio e Industria ha proposto impugnativa parziale tramite ricorso depositato il 16 settembre 2016 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

L'udienza per la trattazione del ricorso è stata da ultimo rinviata al 12 marzo 2018 al fine di consentire alle parti di addivenire ad una conciliazione stragiudiziale su valori inferiori a quelli accertati. In data 30 gennaio 2018 il Consiglio di Gestione di UBI Banca si è pronunciato favorevolmente sull'ipotesi transattiva, tradottasi in un atto di conciliazione stipulato tra UBI Banca e il Comune di Milano in data 27 febbraio 2108.

UBI Leasing: IVA 2004

Nel dicembre 2009 l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale per la Lombardia ha emesso un avviso di accertamento contestando il regime IVA applicato nel 2004 a tre operazioni di locazione finanziaria su imbarcazioni effettuate da UBI Leasing Spa (già SBS Leasing Spa) (maggiore IVA di 517 mila euro oltre interessi e sanzioni), oltre ad un rilievo IRAP per indeducibilità di quote di ammortamento su beni per operazioni asseritamente qualificate come inesistenti (4 mila euro circa oltre interessi e sanzioni). UBI Leasing aveva impugnato l'avviso di accertamento ed era risultata vittoriosa in primo e secondo grado. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso alla Corte di Cassazione e la società si era costituita in giudizio nei termini di legge.

In data 29 settembre 2017 il Consiglio d'Amministrazione di UBI Leasing, dopo attenta valutazione, ha deliberato di avvalersi delle disposizioni sulla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. La lite è quindi stata definita con il pagamento di circa 478 mila euro (al netto di quanto già versato a titolo di riscossione provvisoria) e sono state poste in essere le attività amministrative a supporto della chiusura.

UBI Leasing: IVA 2010

Il 10 dicembre 2015 UBI Leasing ha ricevuto un processo verbale di constatazione a chiusura di una verifica fiscale sull'anno 2010 effettuata dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia. In particolare, quest'ultima ha contestato l'illegittima detrazione IVA e la conseguente presentazione di una dichiarazione IVA annuale infedele per indebita detrazione IVA, in relazione ad un'operazione presunta oggettivamente inesistente (acquisto di attrezzature industriali varie oggetto di contratto di locazione finanziaria).

Il 20 dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati i rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione, ha notificato avviso di accertamento con richiesta di una maggiore IVA pari a 396 mila euro, oltre interessi, e contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 495 mila euro.

Nel mese di maggio 2017 UBI Leasing ha chiuso la vicenda mediante stipula di un atto di accertamento con adesione e ha versato la maggiore IVA richiesta (396 mila euro) e la sanzione nella misura di un sesto del minimo (82 mila euro), oltre interessi. La vicenda è, quindi, conclusa.

UBI Banca, Banca Carime e BPB Immobiliare: vicenda riguardante Immobiliare Serico S.r.l.

Si tratta di un contenzioso instaurato da alcune società del Gruppo UBI Banca (UBI Banca per sé e per l'incorporata Banca Carime e BPB Immobiliare) avverso alcuni atti di contestazione emanati dall'Amministrazione Finanziaria e volti a riqualificare alcune operazioni di conferimento di rami d'azienda immobiliari effettuate nel 2003a favore della società Immobiliare Serico in cessione di immobili.

La riqualificazione operata dall'Amministrazione Finanziaria comporta la richiesta di maggiore IRPEG, IVA e relative sanzioni per complessivi 82,8 milioni di euro oltre interessi. Le società del Gruppo UBI Banca sono risultate vittoriose sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio: l'Amministrazione Finanziaria, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha impugnato le sentenze di secondo grado avanti la Corte di Cassazione. Tutte le società si sono ritualmente costituite in giudizio e le relative udienze di trattazione non sono state ancora fissate.

Anche sulla base di autorevoli pareri ricevuti, si ritiene che il rischio di soccombenza sia "non probabile", tenuto altresì conto dei favorevoli giudizi di primo e secondo grado. Da ultimo, gli ammontari pagati in sede di riscossione provvisoria sono stati integralmente rimborsati per effetto dell'esito favorevole dei giudizi.

UBI Banca (ex Banca Adriatica): IVA 2003

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona – ha notificato, il 23 dicembre 2008, alla Banca delle Marche un avviso di accertamento con richiesta di una maggiore IVA pari a 210 mila euro, oltre interessi, e contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 263 mila euro. La contestazione si basava su una presunta riqualifica di un contratto di leasing nautico contraddistinto dal c.d. "maxicanone" iniziale in compravendita del bene.

Nel febbraio 2009 la allora Banca delle Marche ha proposto ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, integralmente accolto. Nel maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale delle Marche: la banca si è conseguentemente costituita in giudizio depositando controdeduzioni. La data dell'udienza di trattazione non è ancora stata fissata.

UBI Banca (ex Banca Adriatica in qualità di incorporante di Medioleasing): IVA 2005

In data 2 dicembre 2010 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona ha notificato alla ex Medioleasing un avviso di accertamento con richiesta di una maggiore IVA pari a 740 mila euro oltre interessi e contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 925 mila euro. La contestazione si basava su una presunta riqualifica di contratti di leasing nautico (contraddistinti dal c.d. "maxicanone" iniziale) in compravendita del bene oltre ad operazioni di sale and lease back immobiliare.

La ex Medioleasing è risultata soccombente in primo e secondo grado: nel mese di novembre 2013 ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione. Nel frattempo, la società ha provveduto al pagamento per complessivi 1.677 mila euro a titolo di imposte, sanzioni e interessi con riferimento all'avviso di liquidazione originario. La data dell'udienza di trattazione non è ancora stata fissata.

UBI Banca (ex Banca Adriatica in qualità di incorporante di Medioleasing): imposta sostitutiva su finanziamenti a medio lungo termine ex D.P.R. 601/1973 anno 2008

In data 21 dicembre 2012 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona ha notificato sia alla ex Medioleasing che alla allora Banca delle Marche (obbligati in solido) un avviso di liquidazione contenente la richiesta di imposta sostitutiva ex D.P.R. 601/1973 di circa 1 milione di euro, oltre sanzione per 1,2 milioni di euro ed interessi, in relazione ad un contratto di finanziamento dalla Banca alla Società di leasing di 400 milioni di euro stipulato il 27 dicembre 2007 nella Repubblica di San Marino.

Ambedue le società hanno proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, integralmente respinti. Nel frattempo la ex Medioleasing ha provveduto al pagamento per complessive 2.599 mila euro a titolo di imposte, sanzioni e interessi con riferimento all'avviso di liquidazione originario. Ambedue le società hanno impugnato le sentenze avanti la Commissione Tributaria Regionale delle Marche nei termini di legge, presso la quale l'Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita nei termini di legge. La data delle udienze di trattazione non è ancora stata fissata.

UBI Banca (ex Banca Tirrenica) e Oro Italia Trading: IVA 2014

Il 28 dicembre 2015 la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio ed Oro Italia Trading, nell'ambito della liquidazione IVA di Gruppo, hanno presentato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana un'istanza di rimborso di IVA per l'anno 2014 prudenzialmente non detratta in ragione di alcune possibili contestazioni nell'ambito di un'asserita "frode carosello" per circa 3,2 milioni di euro. L'Agenzia delle Entrate ha negato il diritto al rimborso e nell'aprile 2016 le due Società hanno proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze. L'udienza, originariamente fissata per il mese di maggio 2017, è stata rinviata a nuovo ruolo.

Al 31 dicembre 2017 non sussiste alcun ammontare accantonato al fondo per rischi ed oneri a fronte del rischio derivante dall'eventuale contenzioso tributario.

11.6.3. Procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza

Gli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza

Il Gruppo UBI Banca, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza.

In particolare, si segnala che alla data del presente Documento di Registrazione

BANCA CENTRALE EUROPEA

(i) sono in corso le seguenti verifiche, accertamenti ispettivi e analisi tematiche da parte della Banca Centrale Europea:

Banca Centrale Europea

Thematic Review Profitability drivers – Business Model and Profitability (esame del modello di business nell'ambito delle valutazioni SREP): l'analisi ha preso avvio il 9 marzo 2017; il 22 marzo è pervenuta la richiesta di compilazione di un template, funzionale anche alle valutazioni riferibili alla Thematic Review, trasmesso il 3 aprile. La BCE ha formulato alcune richieste in data 24 ottobre 2017, riscontrate dalla Banca il 26 ottobre. UBI Banca è ora in attesa di ricevere gli esiti della Thematic Review.

Internal governance and risk management. Il 7 maggio 2018, , ha preso avvio un'ispezione in ambito con focus su IT strategy and governance, gestione del portafoglio progetti IT, nonché sulle più recenti iniziative in tema di digital distribution channel e payment services alla luce dell'evoluzione regolamentare.

Internal model Il 14 maggio 2018, ha preso avvio un'ispezione in ambito, per l'approvazione dell'estensione del perimetro dei modelli interni relativi al rischio di credito in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo.

(ii) sono concluse le seguenti verifiche, accertamenti ispettivi e analisi tematiche da parte della Banca Centrale Europea:

Rischio informatico (IT) In esito agli accertamenti ispettivi aventi per oggetto il *rischio informatico (IT)*, condotti sul Gruppo UBI Banca da un team di esponenti della BCE fra il 30 marzo e il 19 giugno 2015, il 17 novembre 2015 era pervenuto il relativo rapporto che evidenziava un giudizio ampiamente soddisfacente del complessivo presidio del rischio IT all'interno del Gruppo UBI Banca, pur segnalando ambiti di affinamento e miglioramento (ad es. in tema di continuità operativa e di contrasto a cyber attacchi e a frodi informatiche). Il 24 febbraio 2016 UBI Banca aveva inviato alla BCE un'articolata risposta contenente, tra l'altro, un dettagliato piano di attuazione degli interventi richiesti con le relative tempistiche di realizzazione. Nel seguito sono state trasmesse all'Autorità, con cadenza trimestrale, dettagliati aggiornamenti degli interventi conclusi o avviati, in coerenza con la programmazione a suo tempo comunicata: da ultimo in data 26 gennaio 2018, per la situazione a valere al 31 dicembre 2017, con il quale è stato comunicato il completamento del piano citato.

Business model & profitability A partire dal 26 febbraio 2016 la Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei confronti della Capogruppo UBI Banca in tema di *business model & profitability*. Le verifiche si sono concluse il 20 maggio 2016 Sulla base delle evidenze del rapporto finale ricevuto il 10 gennaio 2017, il 7 febbraio il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca hanno esaminato la risposta alle raccomandazioni formulate dalla BCE unitamente al piano pluriennale (action plan) volto a superare le situazioni rilevate. Il 10 marzo 2017 UBI Banca ha trasmesso alla BCE la risposta e l'action plan a cui sono seguiti invii periodici di aggiornamento sulle azioni poste in essere, il più recente dei quali è stato trasmesso all'Autorità di Vigilanza in data 20 febbraio 2018 in ordine allo stato di realizzazione al 31 dicembre 2017 degli interventi programmati. Alla data del 31 maggio 2018 tutte le attività sono state realizzate secondo quanto previsto dall'action plan, residua un'unica attività in corso di realizzazione, la cui scadenza è prevista per fine 2018 ed è relativa ad una nuova vista dimensionale di rendicontazione gestionale.

Internal and external reporting quality. Con comunicazione del 13 maggio 2016 la Banca Centrale Europea ha reso noto l'avvio di verifiche nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di *internal and external reporting quality*. Il focus principale riguarda i processi di aggregazione dei dati, con particolare riferimento al rischio di credito. Le verifiche si sono concluse il 28 luglio 2016. Il 23 novembre 2016 si è svolto l'"exit meeting" al fine di approfondire i risultati dell'ispezione: sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento, in particolare con riferimento al processo di segnalazione FINREP, COREP e Large exposure e all'informativa gestionale sul rischio di credito che viene presentata agli Organi Aziendali. Sono state inoltre consegnate evidenze di ulteriori ambiti di miglioramento, per i quali il Gruppo ha pianificato gli interventi di adeguamento. Il 12 dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale nel quale la BCE ha ufficializzato le azioni correttive richieste al Gruppo UBI Banca con riferimento agli ambiti sopra citati. L'11 gennaio 2017 la Capogruppo ha fornito una risposta con la formalizzazione delle azioni correttive intraprese per il 2017, alla quale hanno fatto seguito progressive comunicazioni di aggiornamento all'Autorità di Vigilanza in ordine allo stato di realizzazione degli interventi programmati. La Banca ha inviato il 24 maggio 2018 la comunicazione di completamento al 30 aprile 2018 del piano di rimedio.

Governance, remuneration and internal controls Con lettera del 22 giugno 2016 la Banca Centrale Europea ha stabilito accertamenti in tema di *governance, remuneration and internal controls*, con focus in particolare su: strategie della Banca e del Gruppo con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse, verifica delle policy e procedure che mirano alla identificazione e gestione dei soggetti correlati al Gruppo e quindi in potenziale conflitto di interessi, idoneità dei sistemi di controllo interno ad intercettare detti conflitti. Gli accertamenti si sono conclusi il 5 agosto 2016. Il 27 gennaio 2017 la BCE ha trasmesso gli esiti dell'attività svolta, con indicazione a predisporre un piano d'intervento per dare attuazione alle soluzioni richieste e alle azioni suggerite. Il 7 marzo la Capogruppo ha fornito riscontro all'Autorità con la trasmissione del piano degli interventi elaborato . alla quale hanno fatto seguito progressive comunicazioni trimestrali di aggiornamento all'Autorità di Vigilanza in ordine allo stato di realizzazione degli interventi programmati, la più recente delle quali è stata trasmessa il 23 maggio 2018 con riferimento al primo trimestre 2018, il cui completamento complessivo è previsto entro la fine del 2018, compatibilmente con i risultati del confronto attivato con BCE sulla tematica.

Capital position calculation accuracy Con lettera del 17 novembre 2016, la BCE ha previsto l'avvio di un'ispezione in tema di capital position calculation accuracy. Gli accertamenti si sono conclusi il 3 marzo 2017 mentre il successivo 12 aprile si è svolta la presentazione ufficiale dei risultati preliminari che hanno evidenziato alcuni spazi di miglioramento sui processi di controllo interno e ambiti di approfondimento in merito alle tecniche di credit risk mitigation degli strumenti finanziari emessi dall'Istituto. Il 3 luglio 2017 la BCE ha trasmesso il report finale unitamente alla bozza di lettera contenente le raccomandazioni dell'Autorità di Vigilanza, oggetto di discussione nel "closing meeting" del 7 luglio. La versione definitiva della citata lettera è pervenuta il 20 luglio. La Banca ha fornito il relativo riscontro alla BCE il successivo 14 agosto, al quale ha fatto seguito l'aggiornamento circa lo stato di avanzamento degli interventi attuati in data 30 novembre 2017 e 6 aprile 2018. La realizzazione degli interventi programmati è prevista entro il primo semestre 2018, ad eccezione di una proposta di lieve affinamento del dettato statutario che sarà sottoposta alla prima assemblea straordinaria utile.

Internal model Con lettera dell'11 gennaio 2017 la Banca Centrale Europea ha disposto una verifica in materia di *internal model* conseguente alla richiesta di estensione del perimetro IRB, in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo. Gli approfondimenti in loco sono stati avviati il 6 febbraio e sono terminati il 7 aprile. Il 23 settembre 2017 l'Autorità ha trasmesso la bozza del report di valutazione, oggetto di discussione nel "closing meeting" del 29 settembre. La Banca ha trasmesso le proprie osservazioni in ordine ai contenuti del report l'11 ottobre, ricevendo la versione finale dell'Assessment Report dalla BCE il successivo 23 ottobre 2017. L'autorizzazione all'applicazione dei nuovi modelli è attesa entro il primo trimestre 2018. UBI Banca in data 20 marzo 2018 ha ricevuto l'autorizzazione da parte della BCE all'implementazione del Model Change, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default. È definito l'invio delle segnalazioni prudenziali secondo i nuovi modelli a partire dai dati riferiti al 31 marzo 2018. In data 20 aprile 2018 la Banca ha presentato alla BCE un action plan per il pieno adeguamento dei nuovi modelli alle osservazioni segnalate dalla BCE contestualmente all'autorizzazione del model change; tale action plan prevede che la Banca concluda le attività a suo carico entro il terzo trimestre 2019, propedeuticamente alla fase successiva di avvio delle verifiche da parte della vigilanza.

Credit and counterparty risk management and risk control system. Con lettera del 26 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha comunicato l'avvio di un'ispezione in tema di Credit and counterparty risk management and risk control system. Le verifiche – riguardanti il portafoglio crediti in bonis e deteriorati verso le imprese (Specialised Lending, Large Corporate, Corporate e Small Business, con esclusione delle imprese Retail) del Gruppo (UBI Banca, UBI Leasing e UBI Factor) – hanno avuto inizio il 18 settembre 2017 e si sono concluse il 23 febbraio 2018. Gli elementi del draft report sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" del 7 maggio e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni al draft report in data 18 maggio. La maggior parte delle rettifiche aggiuntive correlate all'accertamento ispettivo risulta allo stato contabilizzata. Il processo si concluderà a settembre 2018 a valle delle ordinarie interlocuzioni con l'Autorità di Vigilanza.

Targeted review of Internal Models. Con lettera del 22 dicembre 2017 la Banca Centrale Europea ha comunicato l'avvio di una ispezione nel contesto della Targeted review of Internal Models, avvenuto in data 19 febbraio 2018 e conclusasi in loco il 4 maggio 2018. UBI Banca è ora in attesa di ricevere gli esiti dell'accertamento ispettivo.

Thematic Review IFRS 9 Il Gruppo è stato interessato da una thematic review volta a conoscere lo stato dell'arte del processo di adozione del nuovo principio contabile: la Review si è conclusa il 31 marzo 2017. Il 13 luglio sono state discusse con BCE le risultanze preliminari dell'analisi e, il 22 agosto 2017, l'Autorità di Vigilanza ha trasmesso la relativa draft letter, in merito alla quale UBI Banca ha fatto pervenire i propri commenti il successivo 18 settembre. In data 12 ottobre la BCE ha inviato la final letter contenente gli esiti della Review, nella quale emerge che l'Autorità ritiene adeguato il coinvolgimento del management nel progetto di implementazione del nuovo principio, ma migliorabile la formalizzazione delle scelte metodologiche e di implementazione. È stato richiesto alla Banca di fornire un riscontro entro 4 settimane circa gli interventi individuati per la gestione delle raccomandazioni formulate dalla stessa Autorità. La Banca ha fornito alla BCE il riscontro richiesto il 15 novembre, al quale hanno fatto seguito, il 21 dicembre 2017 ed il 12 gennaio 2018, due aggiornamenti con la declinazione delle azioni correttive intraprese, con progressivo completamento entro il secondo trimestre 2018.

Thematic Review Risk Data Aggregation and Risk Reporting [rispetto dei principi fissati dal BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) per lo sviluppo di un sistema di early warning a fronte del potenziale superamento, anche in ottica previsionale, dei livelli di rischio giudicati accettabili alla luce del Risk Appetite Framework adottato dalla Banca]: avviata nel 2016, i primi risultati sono stati discussi con BCE nel corso di un incontro svoltosi il 30 marzo 2017. Il successivo 5 maggio 2017 è stata inviata una risposta preliminare alla bozza del report ricevuta in aprile. Il 19 maggio 2017 l'Autorità di Vigilanza ha trasmesso gli esiti dell'attività svolta, richiedendo di porre in essere alcuni interventi per dare attuazione alle soluzioni e alle azioni suggerite. La Banca ha fornito una risposta in data 26 settembre 2017, seguita il 6 dicembre da alcuni commenti formulati dalla BCE circa il ruolo della Compliance nell'ambito del Data Governance Framework, riscontrati da UBI Banca il successivo 22 dicembre. In data 9 marzo 2018 è stato trasmesso alla BCE un aggiornamento circa lo stato di avanzamento degli interventi al 31 dicembre 2017. Il piano delle iniziative prevede diverse scadenze nel corso del 2018 e, per un singolo intervento, la realizzazione è attesa entro il primo semestre del 2019.

(iii) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte di Consob:

Servizi di investimento. In materia di prestazione di servizi di investimento, il 29 gennaio 2015 Consob aveva notificato alla ex Banca Popolare di Bergamo una comunicazione inerente ai profili di attenzione emersi in seguito alla verifica ispettiva di follow-up compiuta nel periodo 4 febbraio – 7 agosto 2014, richiedendo in particolare la programmazione di interventi organizzativi/informatici volti a superare i profili segnalati. Agli inizi di aprile 2015 la ex BPB aveva inviato la relativa risposta ad illustrazione delle valutazioni e delle iniziative assunte e/o programmate, riscontrando anche i successivi ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti richiesti da Consob nell'agosto 2015 e nel giugno 2016 (quest'ultimi indirizzati anche alla Capogruppo). Con note del 6 dicembre 2016

Consob ha richiesto: (i) alla ex Banca Popolare di Bergamo, approfondimenti in merito a taluni interventi prospettati da UBI Banca con specifico riguardo al sistema di programmazione commerciale, alle modalità di svolgimento del servizio di consulenza attraverso il canale internet, nonché ai processi di classificazione della clientela a fronte dell'adozione del nuovo questionario di profilatura; (ii) a UBI Banca, valutazioni e riflessioni in ordine agli aspetti evidenziati nella richiesta alla ex BPB anche alla luce della programmata realizzazione della Banca Unica, completata nel febbraio 2017, e dell'omogeneità dei processi afferenti alla prestazione dei servizi di investimento in essere presso le singole Banche del Gruppo. A seguito dei riscontri forniti dalla ex Banca Popolare di Bergamo e da UBI Banca, rispettivamente in data 23 gennaio 2017 e 16 febbraio 2017, ciascuna per i profili di competenza, non sono pervenute ulteriori richieste sul tema da parte della Consob.

BANCA D'ITALIA

(iii) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte di Banca d'Italia:

Trasparenza Il 31 marzo 2017 la Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di accertamenti ispettivi in materia di TRASPARENZA presso IW Bank. Le attività di verifica, iniziate il 3 aprile, si sono concluse il 7 aprile. Con lettera del 17 luglio l'Autorità di Vigilanza ha comunicato gli esiti delle verifiche svolte, che hanno fatto emergere alcune carenze. IW Bank ha fornito alla Banca d'Italia il riscontro richiesto in data 14 settembre 2017, segnalando tra l'altro (i) il progressivo miglioramento dei tempi medi di risposta ai clienti reclamanti; (ii) la pronta correzione dei n. 2 disallineamenti riscontrati tra documentazione contrattuale e documento di sintesi periodico; nonché (iii) lo sviluppo di una nuova funzionalità di aggiornamento dinamico dei documenti precontrattuali, contrattuali e periodici previsti dalla normativa sulla trasparenza, così da ridurre il rischio di disallineamento.

Introduzione sul mercato e la revisione dei prodotti bancari al dettaglio Accertamento ispettivo della Banca d'Italia avente ad oggetto "L'introduzione sul mercato e la revisione dei prodotti bancari al dettaglio: fasi del processo di produzione e di distribuzione, dispositivi di governance e di controllo". L'accertamento in loco, che era finalizzato, tra l'altro, ad identificare "buone prassi", individuare eventuali ambiti di miglioramento della normativa primaria e secondaria di riferimento e formulare Orientamenti di Vigilanza, ha preso avvio in data 9 ottobre 2017, facendo seguito alla comunicazione trasmessa dalla predetta Autorità il precedente 22 settembre, e si è concluso il 10 novembre 2017. In data 31 maggio la Banca d'Italia ha comunicato gli esiti delle verifiche in oggetto che evidenziano una complessiva affidabilità ed adeguatezza ai dettati regolamentari dei processi di product governance adottati dal Gruppo UBI, ed in ordine ai quali sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento con riferimento a: rafforzamento dei presidi organizzativi e di controllo e una maggiore strutturazione dei processi e delle procedure aziendali, potenziamento della governance della complessiva Product Governance anche mediante l'innalzamento del grado di coinvolgimento degli Organi Aziendali; una maggior focalizzazione dei sistemi di monitoraggio (reclami e customer satisfaction) sull'analisi di adeguatezza di singoli prodotti ai bisogni del cliente e conseguente arricchimento dell'attuale sistema di reporting.

Antiriciclaggio ed Usura. In data 6 novembre 2017 la Banca d'Italia ha avviato alcune verifiche mirate a valutare (i) lo stato di attuazione degli interventi correttivi richiesti a seguito degli ultimi accertamenti ispettivi, dettagliati nel Bilancio 2016, in materia di antiriciclaggio; nonché (ii) l'idoneità degli assetti organizzativi a produrre segnalazioni corrette dei tassi effettivi globali medi (TEGM) e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di USURA. L'accertamento in loco si è concluso il 14 febbraio 2018. In data 17 aprile la Banca d'Italia con un giudizio parzialmente sfavorevole ha comunicato alla Banca gli esiti delle verifiche in oggetto che includono alcune contestazioni (con contestuale avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, a carico della Banca) e l'evidenza di un piano di azioni correttive di natura organizzativa procedurale e operativo da intraprendere che dovranno essere opportunamente notificate all'Autorità medesima con l'indicazione della relativa tempistica di completamento.

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

(v) sono in corso i seguenti accertamenti da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Vendita di diamanti. L'AGCM ha recentemente avviato nei confronti, tra gli altri, di UBI Banca un procedimento volto a verificare la presenza di eventuali violazioni delle disposizioni del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette,

nell'ambito dell'attività di vendita di diamanti effettuata da società terze attraverso il canale bancario. Sono in corso le interlocuzioni con l'AGCM, finalizzate a rappresentare la correttezza delle condotte poste in essere da UBI Banca.

(vi) sono conclusi i seguenti accertamenti da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

ABI/SEDA In data 13 aprile 2016, l'AGCM ha comunicato l'estensione all'Emittente (oltre che ad altre 10 banche) del procedimento I/794 ABI/SEDA, aperto in data 21 gennaio 2016 nei confronti di ABI, finalizzato ad accertare l'esistenza di una eventuale attività di concertazione sul modello di remunerazione previsto a livello interbancario per la prestazione del servizio denominato "Sepa Compliant Electronic Database Aligement" (SEDA)⁸. Con provvedimento del 15 maggio 2017 l'AGCM ha deliberato la non sanzionabilità delle parti coinvolte, in ragione della non gravità dell'infrazione, anche alla luce del contesto normativo ed economico in cui le condotte si sono svolte. L'Emittente ha impugnato il predetto provvedimento davanti al giudice amministrativo, contestando in radice l'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza. Al momento non è stata ancora fissata l'udienza di discussione del merito davanti al TAR del Lazio. Ferma tale riserva, in conformità al provvedimento conclusivo del procedimento l'accordo interbancario per la fornitura del servizio SEDA è stato revisionato, sotto il coordinamento dell'ABI che ha regolato le varie fasi con apposite circolari, modificando il modello contrattuale e di remunerazione nella prestazione del servizio, passando ad un diverso sistema, in precedenza già condiviso dall'AGCM, basato sull'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali (c.d. MIF) parametrate ai costi. L'implementazione del nuovo modello ha altresì implicato un complesso di modifiche agli assetti contrattuali e alle applicazioni informatiche, richiedendo tra l'altro la risoluzione di tutti i contratti in essere e la necessità, per le banche che tenevano i rapporti per l'erogazione del servizio SEDA lato beneficiario (c.d. PSP di Allineamento), di sottoscrivere nuovi contratti con i clienti che volessero continuare ad usufruire del servizio alle nuove condizioni. Il nuovo modello è operativo dal 1° gennaio 2018; tutte le attività svolte sono state tempestivamente rappresentate all'AGCM in una relazione di ottemperanza curata dalla stessa ABI, cui UBI Banca ha aderito.

FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK E NEW YORK STATE DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(vii) sono conclusi i seguenti accertamenti da parte della Federal Reserve Bank of New York e New York State Department of Financial Services

Ufficio di rappresentanza di New York. La *Federal Reserve Bank* di New York e il *New York State Department of Financial Services* hanno avviato, in data 6 febbraio 2017, un approfondimento conoscitivo sulla situazione in essere al 31 dicembre 2016 relativamente all'Ufficio di rappresentanza di New York di recente apertura. L'accertamento - avente ad oggetto, *inter alia*, le strutture, le attività svolte e le *policy* adottate - si è concluso in data 26 aprile 2017 con la consegna del relativo rapporto e l'attribuzione del *rating* "satisfactory": sono previste alcune ulteriori attività di affinamento a fronte di specifiche indicazioni segnalate dalle Autorità, comunicate alla Banca con lettera dell'11 maggio 2017.

* * *

Si segnalano ancora, per completezza, le seguenti specifiche vicende:

- il Consiglio di Stato con ordinanza pubblicata in data 15 dicembre 2016 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, *inter alia*, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. In data 15 marzo 2017, il Presidente della Corte Costituzionale ha disposto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della summenzionata ordinanza del Consiglio di Stato assunta in data 15 dicembre 2016. La Banca, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). Il Presidente della Corte ha fissato l'udienza pubblica per la discussione del giudizio al 20 Marzo 2018. Il 21 marzo la Corte Costituzionale ha rigettato nel merito le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato. La Corte ha innanzitutto confermato che sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza per il decreto legge. Inoltre ha affermato che la normativa impugnata - che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio - non lede il diritto di proprietà. Infine ha rilevato che i poteri normativi affidati a Banca d'Italia rientrano nei limiti previsti dalla Costituzione;
- all'esito delle indagini - avviate nel 2014 - dalla Procura della Repubblica di Bergamo, nel novembre 2016, è stato notificato un "Avviso di conclusione delle indagini preliminari _Contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa - artt. 369,

⁸ Il SEDA è un servizio aggiuntivo, offerto facoltativamente alla clientela per colmare alcune limitazioni dei nuovi schemi di addebito diretto SEPA DD, imposti nell'area SEPA dal febbraio 2014, rispetto al precedente servizio nazionale RID.

369-bis e 415-bis c.p.p.”, nei confronti anche di attuali esponenti della Banca nel quale vengono ipotizzate a vario titolo, nei confronti dei diversi destinatari, le ipotesi di reato di “*Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza*” (art. 2638 del Codice Civile e art. 170-bis TUF) e di “*Illecita influenza sull’assemblea*” (art. 2636 del Codice Civile) con riferimento all’assise dell’aprile 2013. In tale atto, nei confronti di ulteriori soggetti venivano ipotizzate anche le ipotesi del reato di “*Truffa*” (art. 640 c.p.), e di “*Inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari*” (art. 136 TUB), oltre ad alcuni illeciti tributari. Complessivamente il provvedimento è stato emesso e notificato nei confronti di 39 persone, tra cui 28 amministratori e dirigenti pro tempore del Gruppo UBI Banca ed esponenti di UBI Leasing. Contestualmente, la Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI Banca un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale viene ipotizzata la sussistenza di responsabilità “amministrativa” dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alle fattispecie di “*Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza*” (art. 2638 del Codice Civile) e di “*Illecita influenza sull’assemblea*” (art. 2636 del Codice Civile). Nell’ambito del procedimento in questione, in data 1 agosto 2017 è stata notificata a UBI Banca richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi previsti dall’art. 25 ter. lett. q) e lett. s) del D. Lgs. 231/2001. La Procura della Repubblica di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 c.c. e 2638 c.c. contestati fra gli altri ad alcuni esponenti attualmente in carica che pure hanno ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare per il 10 novembre 2017. L’udienza preliminare è attualmente in corso di svolgimento con udienze già calendarizzate fino a marzo 2018. Nel contesto dell’udienza preliminare l’unica costituzione di parte civile che è stata ammessa dal Giudice è quella presentata dalla CONSOB nei confronti dei soli imputati per il reato di cui all’art. 2638 c.c.. UBI Banca non è stata citata come responsabile civile.. Si segnala che il 2 ottobre 2017 la Procura della Repubblica di Bergamo ha formalizzato la richiesta di archiviazione per le ipotesi di reato di truffa, inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari e reati tributari, originariamente elevate nei confronti (tra gli altri) di alcuni esponenti di UBI Leasing e ora invece non più contemplate nella richiesta di rinvio a giudizio. Sulla richiesta di archiviazione il Giudice per le Indagini Preliminari si è pronunciato con decreto di archiviazione del 4 gennaio 2018. La Banca ribadisce la correttezza del proprio operato e confida che in tutte le sedi giudiziarie potrà essere confermato l’avvenuto rispetto delle norme di legge e delle regole organizzative, come già chiaramente dimostrato dalla sentenza del 19 giugno u.s. della Corte d’Appello di Brescia che ha riconosciuto la correttezza di UBI Banca e dei suoi esponenti nei rapporti con le Autorità di Vigilanza e con il mercato. Il 27 aprile 2018 il Giudice dell’Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi previsti dall’art. 25 ter. lett. q) e lett. s) D. Lgs. vo 231/01 nonché di alcuni esponenti attualmente in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. La Banca è certa e ribadisce che il dibattimento, entrando nel merito, dimostrerà l’infondatezza delle accuse rivolte all’ente e ai propri esponenti, ritenendo che non vi sia stato alcun ostacolo alla Vigilanza, alcun patto occulto, alcuna omissione informativa, alcuna influenza nel determinare la maggioranza assembleare;

- nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 2 aprile 2016, è stato segnalato che il Consiglio di Sorveglianza ed il Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca hanno proceduto, dopo la chiusura dell’esercizio - anche tenuto conto di articoli di stampa – alla disamina di questioni attinenti la posizione dell’allora Presidente del Consiglio di Gestione, in particolare dei rapporti intrattenuti con il Gruppo da una società dal medesimo partecipata. Pur in presenza di violazioni formali, sulla base delle verifiche effettuate e delle informazioni disponibili, si è concluso per l’insussistenza di profili di illiceità, come pure di pregiudizi economici per UBI Banca. Non sono emersi profili di carenze o insufficienze nelle procedure e nei presidi di controllo di UBI Banca stessa. Tali violazioni formali sono state oggetto di segnalazioni di irregolarità alla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario), ed alla Consob, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D.lgs 58/1998 (Testo Unico della Finanza), con comunicazioni in data 13 aprile 2016, successivamente integrate in date 8 agosto 2016 per violazioni formali della medesima fattispecie;
- con lettera del 30 aprile 2014 Consob comunicava ad UBI Banca l’avvio di una procedura ai sensi dell’art. 195 TUF in capo a taluni componenti del Consiglio di Sorveglianza – in carica dal 2009 al 30 aprile 2014 – segnalando una possibile violazione dell’art. 149 TUF in relazione ad aspetti concernenti l’informativa resa nell’ambito della Relazione sul Governo Societario. Nei termini previsti erano state inviate alla Consob le relative controdeduzioni alle quali avevano aderito tutti i Consiglieri di Sorveglianza destinatari del provvedimento. Nel 2015 l’Ufficio Sanzioni Amministrative di Consob ha quindi trasmesso agli esponenti aziendali coinvolti nel procedimento sanzionatorio ed all’Emittente, in qualità di responsabile in solido, la propria relazione contenente una proposta sanzionatoria motivata. Ad esito del procedimento, nel mese di ottobre 2015 Consob ha deciso l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie – in misura pari o percentualmente prossima al minimo edittale, pari a Euro 25.000 – per i soli membri del Consiglio di Sorveglianza in carica nell’anno 2009 o che abbiano assunto la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza in anni successivi, ma che fossero membri del Consiglio di Gestione sempre nell’anno 2009. Da parte di UBI Banca – quale obbligata in solido – e degli interessati sono stati presentati ricorsi avverso la decisione assunta da Consob. Con sentenza n. 879/2017 del 17 maggio 2017, pubblicata in data 19 giugno 2017, la Corte d’Appello di Brescia ha annullato il provvedimento sanzionatorio di Consob, accertando - sotto molteplici profili - l’insussistenza dell’elemento oggettivo della violazione. In data 14 novembre 2017 UBI Banca ha ricevuto la notifica dell’impugnazione da parte di Consob della sentenza n. 879/2017 dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e si è costituita tempestivamente con controricorso.

- Lorenzo Renato Guerini alla data del presente Prospetto di Base (i) è coinvolto in un procedimento penale presso il Tribunale di Ancona, in relazione ad una vicenda connessa alla realizzazione di alcuni manufatti presso un immobile di UBI Leasing (di cui alla data di apertura del predetto procedimento era Presidente) in assenza dei titoli abilitativi richiesti per legge; (ii) ha ricevuto in data 19 febbraio 2018 una sanzione amministrativa pecuniaria da parte di Consob (per l'ammontare di Euro 15 mila) per l'omessa comunicazione all'Autorità di Vigilanza dell'operazione di acquisto in data 28 luglio 2015 di talune azioni della società Italcementi S.p.A. nella quale l'esponente ricopriva in tale data la carica di amministratore. Si precisa che in data 12 ottobre 2017 il dott. Guerini ha comunicato alla Banca che, con riferimento alla medesima operazione di acquisto di azioni di Italcementi S.p.A, la Consob ha avviato nei suoi confronti un nuovo procedimento sanzionatorio contestando l'avvenuto acquisto in virtù di informazioni di carattere privilegiato.
- Per completezza si segnala che – in relazione alla sentenza con cui la Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale di Appello, in data 22 dicembre 2016 ha condannato Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi Moratti, insieme ad altri, al risarcimento del danno che il Comune di Milano avrebbe subito in passato per talune delibere assunte allorquando la stessa era Sindaco – in data 17 gennaio 2017 il Consiglio di Gestione ha esaminato la situazione e ha deliberato di non assumere alcun provvedimento; alla luce delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari in materia di idoneità degli esponenti, è stata altresì svolta, anche su richiesta di BCE, la valutazione di tale provvedimento da parte del Consiglio di Sorveglianza, quale organo preposto alla nomina dei componenti del Consiglio di Gestione: il Consiglio di Sorveglianza, dopo disamina, con deliberazione del 25 luglio 2017 ha concluso nel senso di ritenere che, allo stato, non sussistono spazi o presupposti per l'adozione di eventuali provvedimenti. In data 19 giugno 2017 la dott.ssa Moratti ha notificato ricorso in Cassazione contro la Sentenza della Corte dei Conti, impugnazione che rende la Sentenza non ancora passata in giudicato.

* * *

Per ulteriori informazioni si rinvia ai paragrafi “Accertamenti ispettivi” del Bilancio del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31.12.2017.

11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente

Non si segnalano cambiamenti significativi nella situazione patrimoniale o finanziaria dell'Emittente, dalla chiusura dell'ultimo periodo per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie a livello consolidato (31 marzo 2018).

12. CONTRATTI IMPORTANTI

Al di fuori del normale svolgimento dell'attività, non è stato concluso alcun contratto importante che possa comportare per l'Emittente e il Gruppo un'obbligazione o un diritto tale da influire in misura rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei possessori degli strumenti finanziari che intende emettere.

Per il Contratto di Acquisizione delle Nuove Banche (Banca Tirrenica, Banca Adriatica e Banca Teatina) si rinvia al paragrafo 4.1.5 del Prospetto.

13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

13.1. Relazioni e pareri di esperti

Il presente Prospetto non contiene alcuna relazione e/o parere rilasciati da un terzo ad eccezione delle relazioni di revisione della società di revisione che ha effettuato la revisione legale dei conti dei bilanci di esercizio e consolidati chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016. Per maggiori dettagli si rinvia al Capitolo 11.

13.2. Informazioni provenienti da terzi

Il presente Prospetto non contiene informazioni provenienti da terzi, fatta eccezione per alcuni indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema presenti - a titolo comparativo – nel Paragrafo 3.2, che sono stati riprodotti dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia.

14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Dalla data di pubblicazione del Documento di Registrazione e per tutta la durata della sua validità, i seguenti documenti, unitamente ai comunicati stampa divulgati dall'Emittente, nonché le altre informazioni e gli ulteriori documenti da mettersi, secondo le seguenti modalità, a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa applicabile, possono essere consultati presso la Sede Sociale della Banca, nonché, tranne l'atto costitutivo, in formato elettronico, sul sito *internet* dell'Emittente www.ubibanca.it:

- Atto costitutivo e Statuto dell'Emittente;
- Resoconto intermedio di gestione del Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2018;
- fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente e consolidato del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, assoggettato a revisione legale dei conti completa e relativi allegati;
- fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente e consolidato del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, assoggettato a revisione legale dei conti completa e relativi allegati.
- fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente e consolidato del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, assoggettato a revisione legale dei conti completa e relativi allegati.

I bilanci e lo Statuto sono inoltre reperibili sul sito web di Borsa Italiana: www.borsaitaliana.it.

L'Emittente si impegna inoltre a mettere a disposizione, con le modalità di cui sopra, le informazioni concernenti le proprie vicende societarie, inclusa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria infrannuale, redatte successivamente alla data del presente Prospetto.

Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico e quella inclusa mediante riferimento nel presente Prospetto al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni economico-finanziarie e all'attività dell'Emittente.

SEZIONE 6 – NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

1. PERSONE RESPONSABILI

Per quanto attiene all'indicazione delle persone responsabili ed alla relativa dichiarazione di responsabilità, si rinvia alla Sezione 1 del presente Prospetto di Base.

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

Si invitano i potenziali investitori a leggere il presente capitolo con particolare attenzione, al fine di comprendere i fattori di rischio relativi alle Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del programma di Offerta dei Prestiti Obbligazionari oggetto del presente Prospetto di Base. Si invitano, inoltre, gli investitori a leggere con attenzione il Prospetto al fine di comprendere i fattori di rischio relativi all'Emittente.

FATTORI DI RISCHIO COMUNI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la Nota Informativa ed in particolare il successivo paragrafo 4.1. "Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione" al fine di avere una chiara rappresentazione delle caratteristiche delle Obbligazioni.

Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

La Direttiva 2014/59/UE è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2399 del 12 dicembre 2017 per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza con la creazione di una nuova categoria di non-preferred senior debt che in caso di risoluzione sarebbe soggetta al bail-in in via prioritaria rispetto alle altre passività senior e in via subordinata rispetto agli altri strumenti di capitale (i.e. CET1, AT1, T2). E' previsto che tale nuova direttiva debba trovare applicazione negli ordinamenti degli Stati membri entro il 29 dicembre 2018. Il legislatore italiano, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020") ha previsto tale tipologia di strumenti inserendo nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), tra gli altri, (i) l'introduzione di un nuovo art. 12-bis ("Strumenti di debito chirografario di secondo livello") e (ii) prevedendo un nuovo comma c-bis all'art. 91 (Restituzioni e riparti) ai sensi del quale "i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società".

Inoltre, ai sensi del comma 1105 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati".

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato: - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; - degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;

- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo il paragrafo 4.5. "Ranking delle Obbligazioni" della Sezione 6 – Nota Informativa). Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto. Per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione ed in particolare al Capitolo 3. "Fattori di rischio ed informazioni finanziarie selezionate" dello stesso.

Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

Per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi.

Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate ("Rischio di liquidità");
- variazione del merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente");
- eventuale presenza di spese/costi/commissioni connessi all'investimento ("Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione" e "Rischio connesso alla presenza di spese/costi in aggiunta al Prezzo di Emissione").

Tali elementi potranno determinare in ogni caso una riduzione anche significativa del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del loro prezzo di offerta. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio.

Rischio di tasso di mercato

In caso di vendita prima della scadenza, l'investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo delle Obbligazioni, mentre nel caso contrario le Obbligazioni subiranno un apprezzamento. L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). Con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, si sottolinea come, a parità di vita residua, la sensitività del prezzo di un titolo zero coupon risulta maggiore rispetto a quella di un titolo che paga cedole fisse periodiche, essendo strumenti finanziari con duration⁹ maggiore rispetto ai titoli con flusso cedolare. Conseguentemente, la rischiosità insita negli strumenti finanziari zero coupon risulta essere maggiore rispetto ai titoli, di pari scadenza, che prevedono pagamenti fissi periodici.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up, che corrispondono le cedole maggiori negli ultimi anni, si evidenzia che, a parità di vita residua, il rischio di tasso di mercato risulta maggiore rispetto alle emissioni con cedole a tasso fisso e costante, in quanto più sensibili alle variazioni della curva dei tassi (duration più elevata).

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile e alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo con interessi a tasso variabile), l'investitore deve avere presente che, sebbene un titolo a tasso variabile adegui periodicamente i flussi cedolari ai nuovi livelli di tasso di mercato, dopo la fissazione della cedola le Obbligazioni possono subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse di mercato, almeno fino alla successiva data di reindicizzazione. In presenza di un Floor e/o di un Cap si invitano gli investitori a leggere i "Fattori di rischio specifici correlati alle caratteristiche delle Obbligazioni".

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo (per quanto riguarda le Cedole Variabili Indicizzate), il rischio di tasso di mercato è rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli dei tassi di interesse che riducono il prezzo di mercato dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo. Variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e relative all'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sul prezzo dei Titoli.

L'investitore è esposto anche al rischio di aumento dei tassi di mercato rispetto al tasso delle Cedole Fisse, Cedole Fisse Crescenti o Cedole Fisse Decrescenti indicato nelle Condizioni Definitive. Si rileva infine che, in presenza di un Tasso Minimo e/o di un Tasso Massimo, si potrebbero avere delle modifiche rispetto a quanto è rappresentato nel presente paragrafo. Per maggiori dettagli sul Tasso Massimo si rinvia al successivo "Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo delle Cedole Variabili Indicizzate".

Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni.

Fermo restando l'impegno dell'Emittente a richiedere l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso mercati regolamentati ovvero l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) nel mercato secondario, in occasione di ciascuna emissione, nelle Condizioni Definitive sarà anche indicato se l'Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento o altro soggetto si riservano anche la possibilità di negoziare i titoli in qualità di internalizzatore sistematico. Nelle Condizioni Definitive saranno indicati i soggetti intermediari operanti sul mercato secondario e la descrizione delle condizioni principali del loro eventuale impegno.

Tuttavia, l'investitore deve tenere presente che la negoziazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato ovvero su un sistema multilaterale di negoziazione non costituisce una garanzia del mantenimento di un adeguato livello di liquidità. Nelle Condizioni Definitive si darà indicazione del soggetto incaricato al sostegno della liquidità delle

⁹ Per duration si intende il tempo di attesa medio espresso in anni per rientrare in possesso del capitale inizialmente investito.

Obbligazioni negoziate sul MOT/ExtraMOT o su un altro MTF esponendo durante le negoziazioni prezzi di acquisto e/o di vendita e delle condizioni principali del proprio impegno.

Infine, si evidenzia come nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'Offerta, anche se non è stato raggiunto l'ammontare totale dell'emissione, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Nota Informativa). Una riduzione dell'ammontare nominale complessivo del Prestito può avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni che siano quotate su mercati regolamentati/negoziate indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Rischi connessi all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni

Nei casi in cui in relazione ad un Prestito Obbligazionario siano stipulati accordi per il sostegno della liquidità, l'Emittente provvederà (i) a dare evidenza di nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta; e (ii) a descrivere le condizioni principali del loro impegno nelle relative Condizioni Definitive.

Le attività di sostegno della liquidità possono dar luogo a fattori di rischio specifici, che si evidenziano di seguito:

Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività dei price maker

In virtù dei contratti relativi all'attività di riacquisto eventualmente stipulati dall'Emittente, il prezzo di acquisto a condizioni predeterminate sul mercato secondario (il "**Prezzo di Acquisto**") potrebbe risultare superiore al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato in assenza dei citati contratti (il "**Prezzo di Mercato**"). Le Condizioni Definitive riporteranno le specifiche informazioni concernenti gli eventuali contratti relativi all'attività di riacquisto ed ai meccanismi ivi previsti.

Rischio connesso ai limiti quantitativi e/o temporali relativi agli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano limiti quantitativi e/o temporali alle attività di riacquisto sul mercato secondario, una volta raggiunti tali limiti quantitativi e/o temporali (ma fatti salvi i casi in cui il quantitativo massimo di Obbligazioni acquistabile possa essere ricostituito tramite operazioni di vendita (refreshing)), il Prezzo di Mercato rifletterà appunto le condizioni di mercato e potrebbe risultare inferiore, anche in misura significativa, rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato dallo spread di credito dell'Emittente in costanza di tali accordi di riacquisto.

Rischio connesso alla circostanza che gli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti a condizioni

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti a condizioni e tali condizioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato potrà essere determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga interrotta o sospesa

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che l'attività di questi ultimi potrà essere sospesa o definitivamente interrotta, e tali sospensioni o interruzioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

Rischio connesso alla revoca o alla sostituzione dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che questi ultimi potranno essere revocati ovvero sostituiti con altri soggetti che sostengano la liquidità delle Obbligazioni, e tali circostanze effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato, successivamente alla revoca o in costanza di sostituzione, sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli

accordi di riacquisto e potrebbe quindi risultare inferiore al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento del giudizio di rating relativo all'Emittente.

Non si può infine escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione

Il Prezzo di Emissione potrà includere commissioni e/o costi che verranno indicati nelle Condizioni Definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi e/o commissioni. Inoltre, si evidenzia che le commissioni e/o i costi inclusi nel Prezzo di Emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le Obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni/costi incorporati nel prezzo di emissione.

Rischio connesso alla presenza di spese/costi in aggiunta al Prezzo di Emissione

In relazione alle singole offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, spese/costi in aggiunta al Prezzo di Emissione il cui importo sarà indicato nelle Condizioni Definitive. L'importo di tali spese/costi incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione. Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali spese/costi in aggiunta al Prezzo di Emissione.

Rischio di cambio per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro

Per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro, i pagamenti di interessi e capitale saranno effettuati nella valuta di denominazione delle Obbligazioni.

Pertanto, qualora la valuta di riferimento per l'investitore sia l'Euro, l'investitore sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. Inoltre, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate può generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse, e conseguentemente potenziali perdite in conto capitale.

Un decremento di valore della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto all'Euro determina una diminuzione del valore rimborsato ovvero una diminuzione del valore delle cedole e potrebbe quindi determinare una perdita parziale del capitale investito.

Rischio di scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni in regime di capitalizzazione composta, al lordo e al netto dell'effetto fiscale, potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di Stato di durata residua simile.

Rischi inerenti all'eventuale distribuzione sul MOT

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., gli operatori aderenti al mercato MOT possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala, inoltre, che quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul MOT, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine. Inoltre, l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni, in particolare nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti da Borsa

Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi attraverso l'abbinamento di proposte di acquisto e vendita delle Obbligazioni sono da considerarsi nulli.

Rischi inerenti all'eventuale distribuzione sul mercato ExtraMOT

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul mercato ExtraMOT ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A., gli operatori aderenti al mercato ExtraMOT possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala, inoltre, che quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul mercato ExtraMOT, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni i contratti conclusi attraverso l'abbinamento di proposte di acquisto e vendita delle Obbligazioni sono da considerarsi nulli.

Rischi inerenti all'eventuale distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX

Gli investitori dovrebbero considerare che, poiché l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, ai sensi dell'articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A., gli operatori aderenti al sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala, inoltre, che quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni i contratti conclusi attraverso l'abbinamento di proposte di acquisto e vendita delle Obbligazioni sono da considerarsi nulli.

Rischio connesso alla presenza di una percentuale di devoluzione dell'ammontare collocato

Qualora nelle pertinenti Condizioni Definitive l'Emittente prevedesse di devolvere parte dell'ammontare ricavato (espresso come percentuale o un importo prefissato dell'ammontare collocato) ad un Ente Beneficiario, il Prestito Obbligazionario potrebbe essere caratterizzato da un tasso cedolare inferiore rispetto ad un prestito che non prevede la devoluzione.

Rischi relativi ai conflitti di interesse

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o con il Responsabile del Collocamento

Qualora l'Emittente operasse in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni, l'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono di propria emissione.

Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento

Società del gruppo dell'Emittente, potrebbero operare, qualora così individuati nelle Condizioni Definitive in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Legame tra l'Emittente e le controparti nelle operazioni di copertura

L'Emittente potrebbe coprirsi dai rischi relativi all'emissione stipulando contratti di copertura con controparti sia esterne sia interne al Gruppo UBI Banca. Qualora la copertura avvenga con una controparte interna al Gruppo UBI Banca, ciò determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo

Qualora l'Emittente operasse in qualità di Agente per il Calcolo, l'Emittente si potrebbe trovare in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso d'interesse da corrispondere gli investitori sarà effettuato dall'Emittente.

Conflitto d'interesse in caso di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni ad un Ente Beneficiario

Nel caso in cui parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni venga devoluto ad un Ente Beneficiario, un eventuale collegamento – da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. – tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario potrebbe determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori. Si darà indicazione di tale conflitto nelle Condizioni Definitive.

Conflitto d'interesse in caso di messa a disposizione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni per l'erogazione di finanziamenti a beneficiari

Nel caso in cui una percentuale dell'ammontare nominale delle Obbligazioni complessivamente collocate venga messa a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a beneficiari indicati nelle Condizioni Definitive, un eventuale collegamento - da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. - tra l'Emittente e tali beneficiari potrebbe determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori. Si darà indicazione di tale conflitto nelle Condizioni Definitive.

Coincidenza dell'Emittente con il soggetto che svolge le funzioni di Specialist/liquidity provider o ruolo simile

L'Emittente potrebbe svolgere/svolgerà l'attività di Specialist sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX o ruolo simile su altro MTF o su un mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Tale attività configurerebbe una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.

Rischio dovuto all'assenza di rating degli strumenti finanziari

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* per le Obbligazioni. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari.

Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di *rating* delle Obbligazioni non è di per sé indicativa della rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.

Rischio connesso all'apprezzamento del rendimento nel caso di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale

Nel caso di emissione di Obbligazioni sotto forma di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, che beneficiano di una tassazione agevolata, il rendimento netto per il sottoscrittore non sarà necessariamente superiore rispetto a quello offerto dalle Obbligazioni con tassazione ordinaria in quanto, a seconda delle specifiche caratteristiche delle Obbligazioni oggetto del Prestito, potrebbe essere fissato dall'Emittente in misura tale da ridurre il vantaggio fiscale previsto dalla relativa disciplina a favore dei sottoscrittori. Pertanto, ai fini di un corretto apprezzamento dell'investimento, si invita il sottoscrittore a considerare con particolare attenzione il rendimento effettivo al netto della aliquota fiscale applicata.

Rischio relativo alla revoca dell'offerta

Qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni e prima della Data di Emissione, dovessero verificarsi le circostanze straordinarie, gli eventi negativi o gli accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell' Offerta), che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza, infatti che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Prospetto di Base o alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni. Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI CORRELATI ALLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e per le Obbligazioni a Tasso Misto nell'ambito del calcolo delle cedole di importo variabile, in caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una data di rilevazione, l'Agente per il Calcolo fisserà un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.7 della Nota Informativa; ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo. In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo del tasso LIBOR, che, in base alle dichiarazioni esposte dalla Financial Conduct Authority non sarà più contribuito a far data dalla fine del 2021, il valore sostitutivo del Parametro di Indicizzazione, dipenderà anche dalle decisioni dell'IBA – l'Amministratore di tale indice – che potrebbe comportare o una dismissione del parametro ovvero una variazione della sua metodologia di calcolo o di riferimento. Nel caso di definitiva indisponibilità del tasso Libor, la Banca terrà in considerazione le indicazioni dell'Agente del Calcolo e/o dell'Amministratore dell'Indice, ove disponibili.

Per le Obbligazioni legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, in caso di mancata pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo ad una data di rilevazione, l'Agente di Calcolo fisserà un valore sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.7 della Nota Informativa; ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.

I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Sottostanti, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni che abbiano quale sottostante un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini di tale indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, inter alia, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del *benchmark* e/o (iii) portare all'eliminazione del *benchmark*. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegato ad un *benchmark*.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo per la parte variabile

Rischio di andamento negativo del Parametro di Indicizzazione

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo per la parte variabile, gli interessi di importo variabile sono correlati all'andamento del relativo Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad un aumento del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà un aumento del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni, così come, ad una diminuzione del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni che potrebbe ridursi sino ad un valore pari a zero, in mancanza di un Floor. In

questo caso l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato; tale rischio è mitigato qualora sia presente uno Spread positivo. In ogni caso il tasso di interesse delle cedole non potrà essere inferiore a zero. Si rinvia alle Condizioni Definitive del singolo prestito per le informazioni relative al Parametro di Indicizzazione utilizzato.

Rischio correlato alla presenza di uno Spread negativo o a una parziale Partecipazione rispetto al Parametro di Indicizzazione

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo per la parte variabile, qualora l'ammontare della cedola venga determinato diminuendo il Parametro di Indicizzazione di uno Spread ovvero moltiplicandolo per una Partecipazione inferiore al 100% il rendimento delle Obbligazioni sarà inferiore a quello di un titolo similare legato al parametro previsto senza applicazione di alcuno spread o aumentato di uno spread o moltiplicato per una Partecipazione superiore o uguale al 100%, in quanto la cedola usufruisce parzialmente dell'eventuale rialzo del parametro, mentre un eventuale ribasso del parametro amplificherà il ribasso della cedola. In ogni caso il tasso di interesse delle cedole non potrà essere inferiore a zero.

Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo per la parte variabile, le Condizioni Definitive del singolo prestito individueranno il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole (trimestrale, semestrale, annuale). Nell'ipotesi in cui la periodicità delle cedole non corrisponda alla durata del Parametro di Indicizzazione scelto, tale disallineamento potrebbe incidere negativamente sul rendimento del titolo.

Rischio relativo alla presenza di un tasso massimo

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e per le Obbligazioni a Tasso Misto, laddove nelle Condizioni Definitive sia specificata l'applicazione di un tasso massimo, il tasso di interesse relativo alla corrispondente cedola non potrà in nessun caso essere superiore a tale valore percentuale massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente favorevole del Parametro di Indicizzazione; pertanto, in tali casi, il rendimento delle Obbligazioni, negativamente influenzato dalla presenza di un tasso massimo, non potrà mai essere superiore a tale valore.

Conseguentemente, l'investitore non beneficerà interamente dell'eventuale andamento favorevole del Parametro di Indicizzazione ed eventuali andamenti favorevoli oltre il tasso massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della cedola.

Rischio connesso all'assenza di informazioni successive all'emissione

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo per la parte variabile, l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento del valore di mercato dei titoli e del Parametro di Indicizzazione prescelto.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dei Prezzi al Consumo

Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni

L'investitore deve tener presente che le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dei Prezzi al Consumo presentano, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa.

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore.

Qualora sia previsto un Tasso Minimo, sulla variazione percentuale di tale indice potrebbe essere implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo *put* europeo.

Qualora sia previsto un Tasso Massimo, sulla variazione percentuale di tale indice potrebbe essere implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo *call* europeo.

Rischio di indicizzazione

Poiché il rendimento delle Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dei Prezzi al Consumo dipende, in tutto o in parte, dall'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo, ad un eventuale andamento decrescente del valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo anche il rendimento dei Titoli sarà proporzionalmente decrescente. In nessun caso comunque il tasso delle cedole potrà essere inferiore a zero. E' inoltre previsto un rendimento minimo conseguente agli interessi corrisposti nel Periodo con Interessi a Tasso Fisso.

Rischio correlato alla presenza di uno Spread negativo

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dei Prezzi al Consumo danno diritto al pagamento di Cedole Variabili Indicizzate il cui ammontare è determinato in ragione dell'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo, che può essere aumentato o diminuito di uno Spread, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

Nel caso in cui l'Indice dei Prezzi al Consumo venga diminuito di uno Spread (c.d. Spread negativo), gli interessi corrisposti dai Titoli saranno inferiori a quelli corrisposti da Titoli simili con Spread positivo o nullo. In particolare, in dipendenza del valore assunto dall'Indice dei Prezzi al Consumo e dallo Spread, il tasso delle Cedole Variabili Indicizzate potrebbe anche risultare pari a zero, quando il valore assunto dalla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo sia pari o inferiore al valore dello Spread da sottrarre. In nessun caso, comunque, il tasso degli interessi, determinati come riportato al paragrafo 4.7 della Nota Informativa, potrà essere inferiore a zero.

Invece, nel caso in cui sia previsto nelle Condizioni Definitive che il tasso lordo di ogni Cedola Variabile Indicizzata non possa essere inferiore ad un valore minimo (Tasso Minimo), espresso come tasso percentuale fisso rispetto al valore nominale dei Titoli, l'investitore potrà contare su un rendimento minimo a scadenza.

Infine, la presenza di uno Spread negativo è suscettibile di influenzare negativamente il valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di similari Obbligazioni con Spread positivo o nullo.

Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo delle Cedole Variabili Indicizzate

Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un Tasso Massimo per le Cedole Variabili Indicizzate, esse non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo.

Conseguentemente, laddove sia previsto un Tasso Massimo, l'investitore nelle Obbligazioni non potrà beneficiare interamente dell'eventuale andamento positivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo oltre il Tasso Massimo poiché tale eventuale andamento positivo oltre il Tasso Massimo sarebbe comunque ininfluenza al fine della determinazione della relativa Cedola Variabile Indicizzata.

Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%

La formula per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate prevede che l'investitore partecipi all'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo in ragione di un Fattore di Partecipazione specificato nelle relative Condizioni Definitive.

Tale fattore potrà essere pari, inferiore o superiore a 100%. Laddove le Condizioni Definitive specifichino un Fattore di Partecipazione inferiore a 100%, le relative Cedole Variabili Indicizzate saranno calcolate sulla base di una frazione dell'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo e quindi l'investitore non potrà beneficiare per intero di tale apprezzamento. Il mancato beneficio per l'investitore sarà tanto maggiore quanto minore, rispetto alla percentuale del 100%, sarà il Fattore di Partecipazione.

Rischio connesso all'assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dei Prezzi al Consumo e, in relazione alle Cedole Variabili Indicizzate, all'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrebbe operare in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni, qualora così indicato nelle Condizioni Definitive; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono di propria emissione.

Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento

Società del gruppo dell'Emittente, potrebbero operare, qualora così individuati nelle Condizioni Definitive in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Legame tra l'Emittente e le controparti nelle operazioni di copertura

L'Emittente potrebbe coprirsi dai rischi relativi all'emissione stipulando contratti di copertura con controparti sia esterne sia interne al Gruppo UBI Banca. Qualora la copertura avvenga con una controparte interna al Gruppo UBI Banca, ciò determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo

L'Emittente potrebbe operare in qualità di Agente per il Calcolo; in tal caso, l'Emittente si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso d'interesse da corrispondere gli investitori sarebbe effettuato dall'Emittente.

Conflitto d'interesse in caso di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni ad un Ente Beneficiario

Nel caso in cui parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni venga devoluto ad un Ente Beneficiario, un eventuale collegamento - da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. - tra l'Emittente e/o il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e l'Ente Beneficiario potrebbe determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori. Si darà indicazione di tale conflitto nelle Condizioni Definitive.

Conflitto d'interesse in caso di messa a disposizione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni per l'erogazione di finanziamenti a beneficiari

Nel caso in cui una percentuale dell'ammontare nominale delle Obbligazioni complessivamente collocate venga messa a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a beneficiari indicati nelle Condizioni Definitive, un eventuale collegamento - da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. - tra l'Emittente e/o il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e tali beneficiari potrebbe determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori. Si darà indicazione di tale conflitto nelle Condizioni Definitive.

Coincidenza dell'Emittente con il soggetto che svolge le funzioni di Specialist/liquidity provider o ruolo similare

L'Emittente potrebbe svolgere /svolgerà l'attività di Specialist sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX o ruolo similare su altro MTF o su un mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana Spa. Tale attività configurerebbe una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza. Si darà indicazione di tale conflitto nelle Condizioni Definitive.

Per informazioni e dettagli circa i conflitti di interesse relativi ai componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza si rimanda al paragrafo 9.2 del Documento di Registrazione. Si segnala che la descrizione di

eventuali ulteriori interessi compresi quelli in conflitto significativi per l'emissione/l'offerta con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi, saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

3.2. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente.

L'ammontare ricavato dai Titoli sarà destinato all'esercizio dell'attività bancaria dell'Emittente.

In aggiunta a quanto sopra, come precisato e specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative ad Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso, a Tasso Fisso Step Up / Step Down, a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo:

- i) parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) potrà essere devoluta dall'Emittente o da società facenti parte del Gruppo UBI Banca la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive a titolo di liberalità ad una o più Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, fino ad un ammontare massimo predefinito ("**Ente Beneficiario**"). Informazioni sull'Ente Beneficiario ed eventualmente sul progetto sociale, laddove presente, saranno indicate nelle Condizioni Definitive. La devoluzione potrà essere erogata in due tranches: una percentuale successivamente alla data di regolamento del prestito o alla data di chiusura del collocamento, se successiva, e la restante parte solo subordinatamente al rilascio da parte di una società terza indipendente della positiva valutazione dei risultati raggiunti dall'Ente Beneficiario nella realizzazione del progetto sulla base di adeguata documentazione di rendicontazione presentata dallo stesso Ente Beneficiario all'Emittente. L'importo eventualmente non erogato della seconda trancia verrà utilizzato dall'Emittente per sostenere altra/e iniziativa/e sociale/i. L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante gli importi effettivamente devoluti e i destinatari dei medesimi; o
- ii) una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'ammontare nominale delle Obbligazioni complessivamente collocato, anche superiore al 100%) potrà essere messa a disposizione dall'Emittente o da società facenti parte del Gruppo UBI Banca la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive per l'erogazione di finanziamenti al/ai beneficiario/i indicato/i nelle Condizioni Definitive, ivi compresi i soggetti richiamati al romanino i), fino ad un ammontare massimo predefinito, alle condizioni e nei termini specificati in accordi stipulati con i beneficiari medesimi o con organizzazioni che svolgono funzione di rappresentanza. L'ammontare degli impieghi eventualmente eccedente l'importo di titoli collocato sarà finanziato mediante la tradizionale attività bancaria dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con un riferimento ai destinatari dell'iniziativa. L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet al termine del periodo di offerta un avviso riportante l'importo delle somme messe a disposizione per l'erogazione di finanziamenti sulla base di quanto sopra; o
- iii) una combinazione delle iniziative descritte nei punti i) e ii); o fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo,
- iv) i fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D. Lgs. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, potranno essere destinati a favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con la dicitura "Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale";
- v) i fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 77, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) – al netto dell'eventuale liberalità di cui al romanino i) di cui sopra - saranno interamente messi a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a favore degli Enti del Terzo Settore per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con la dicitura "Titoli di Solidarietà".;

Eventuali ulteriori specificazioni di quanto sopra descritto relativamente alle ragioni dell'offerta e/o agli impieghi dei proventi non noti alla data di approvazione del Prospetto di Base saranno riportati nelle Condizioni Definitive.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

1) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

Le Obbligazioni oggetto del presente programma sono titoli di debito emessi ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale (ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon che sono emesse sotto la pari) e prevedono il rimborso di un valore pari al 100% del Valore Nominale, salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Le Obbligazioni possono essere emesse in Euro o in una valuta diversa dall'Euro. I pagamenti relativi alle cedole (ove previste) e al rimborso del capitale saranno effettuati nella medesima Valuta di Denominazione.

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono il pagamento di cedole di interessi periodiche ma sono emesse ad un prezzo di emissione inferiore al valore nominale e alla data di scadenza del Prestito, indicata nelle Condizioni Definitive, corrispondono, mediante il rimborso dell'intero valore nominale, interessi pari alla differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione.

La somma degli interessi corrisposti alla scadenza e del prezzo di emissione sarà pari al valore nominale del Titolo.

Obbligazioni Tasso Fisso

Le Obbligazioni a Tasso Fisso saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso corrisponderanno cedole fisse pagabili periodicamente (trimestralmente / semestralmente / annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento. L'ammontare delle cedole sarà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato costante la cui misura sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni Tasso Fisso Step Up / Step Down

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up / Tasso Fisso Step Down saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up e Tasso Fisso Step Down corrisponderanno, rispettivamente, cedole fisse crescenti e cedole fisse decrescenti pagabili periodicamente (trimestralmente / semestralmente / annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento. L'ammontare delle cedole sarà calcolato applicando, rispettivamente, un tasso di interesse predeterminato crescente (c.d.: step-up degli interessi) o decrescente (c.d.: step-down degli interessi) nel corso della vita del Prestito la cui misura sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo

Le Obbligazioni a Tasso Variabile saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile corrisponderanno cedole variabili pagabili periodicamente (trimestralmente / semestralmente / annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento. L'ammontare delle cedole sarà calcolato applicando al valore nominale il parametro di indicizzazione che potrà ove previsto nelle Condizioni Definitive essere maggiorato o diminuito di uno spread fisso e costante espresso in punti percentuali (lo "Spread") o in alternativa moltiplicato per un valore percentuale fisso e costante che potrà anche essere inferiore al 100% (la "Partecipazione").

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso di interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo ("Floor") e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo ("Cap"), entrambi espressi come tassi percentuali fissi e costanti rispetto al valore nominale delle Obbligazioni. L'Emittente potrà prefissare il valore della prima

cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto e indicata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

Il parametro di indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**”) potrà essere il valore puntuale del tasso Euribor a uno, tre, sei oppure dodici mesi (base Act/360) per le Obbligazioni in Euro, il valore puntuale del tasso Libor a uno, tre, sei oppure dodici mesi per le Obbligazioni in Valuta ovvero il tasso swap a due, cinque, dieci, venti o trenta anni dei Paesi delle Valute di Denominazione come di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. In ogni caso, l’importo della cedola di interessi non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero.

Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo

Le Obbligazioni a Tasso Misto saranno rimborsate, in un’unica soluzione alla data di scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni a Tasso Misto corrisponderanno cedole di importo fisso e variabile (o viceversa) pagabili periodicamente (trimestralmente / semestralmente / annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento.

In particolare, per un primo periodo della durata del Prestito le cedole di interessi saranno determinate sulla base di un tasso di interesse predeterminato fisso o di un tasso di interesse predeterminato fisso crescente/decescente, mentre per il restante periodo della durata del Prestito saranno determinate in funzione di un Parametro di Indicizzazione (o viceversa per un primo periodo della durata del Prestito le cedole di interessi saranno determinate in funzione del Parametro di Indicizzazione, mentre per il restante periodo della durata del Prestito saranno determinate sulla base di un tasso di interesse predeterminato fisso o di un tasso di interesse fisso predeterminato crescente/decescente).

L’ammontare delle cedole di importo variabile sarà calcolato applicando al valore nominale il Parametro di Indicizzazione che potrà essere maggiorato o diminuito di uno Spread fisso e costante o in alternativa moltiplicato per un valore percentuale fisso e costante che potrà anche essere inferiore al 100%. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso di interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo (Floor) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (Cap), entrambi espressi come tassi percentuali fissi e costanti rispetto al valore nominale delle Obbligazioni. Il Parametro di Indicizzazione potrà essere il valore puntuale del tasso Euribor a uno, tre, sei oppure dodici mesi (base Act/360) per le Obbligazioni in Euro, il valore puntuale del tasso Libor a uno, tre, sei oppure dodici mesi per le Obbligazioni in Valuta ovvero il tasso swap a due, cinque, dieci, venti o trenta anni dei Paesi delle Valute di Denominazione come di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. In ogni caso, l’importo della cedola di interessi non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero.

Nel caso in cui per il primo periodo della durata del Prestito le cedole di interessi siano variabili, l’Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto e indicata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo sono titoli di debito emessi ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale e prevedono il rimborso di un valore pari al 100% del Valore Nominale alla data di scadenza indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo corrisponderanno una o più Cedole Fisse o Cedole Fisse Crescenti o Cedole Fisse Decrescenti, pagabili durante il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, e a una o più Cedole Variabili Indicizzate, pagabili durante il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo. Le cedole saranno pagabili periodicamente (trimestralmente/semestralmente/annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento indicata nelle Condizioni Definitive.

L’ammontare delle Cedole Variabili Indicizzate sarà calcolato applicando al valore nominale un tasso di interesse variabile determinato in base alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo tra il Mese di Riferimento Iniziale indicato nelle Condizioni Definitive ed il Mese di Riferimento Finale indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun periodo cedolare¹⁰. Per ciascun periodo cedolare, il Mese di Riferimento Iniziale sarà il mese

¹⁰ Per “periodo cedolare” si intende il periodo che intercorre tra una data di pagamento degli interessi variabili (o, nel caso della prima data di pagamento degli interessi variabili, la Data di Godimento) (esclusa) e la data di pagamento degli interessi variabili immediatamente successiva (inclusa)

che precede di 12 mesi il Mese di Riferimento Finale. Il Mese di Riferimento Finale potrà essere uno dei mesi antecedenti la Data di Godimento della Cedola Variabile Indicizzata (in tal caso il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata viene calcolato prima della Data di Godimento della cedola medesima sulla base di valori noti dell'Indice dei Prezzi al Consumo) ovvero uno dei mesi antecedenti la data di pagamento degli interessi variabili (in tal caso il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata non è noto alla Data di Godimento della cedola e sarà calcolato sulla base di valori dell'Indice dei Prezzi al Consumo noti solo prima della Data di Pagamento della Cedola medesima). Una volta calcolata la variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, essa sarà sempre moltiplicata per un Fattore di Partecipazione indicato nelle Condizioni Definitive che potrà essere pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente incrementata o diminuita di uno Spread fisso e costante indicato in Condizioni Definitive. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso di interesse per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate non potrà essere inferiore ad un valore minimo (Tasso Minimo) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (Tasso Massimo), entrambi espressi come tassi percentuali fissi e costanti rispetto al valore nominale delle Obbligazioni. In ogni caso, l'importo delle Cedole Variabili Indicizzate non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero.

Si segnala che le Condizioni Definitive relative al singolo Prestito fatta eccezione per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, potranno prevedere che:

- i) parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) potrà essere devoluta da parte dell'Emittente o di altre società del Gruppo UBI Banca a titolo di liberalità ad uno o più Enti Beneficiari; o
- ii) una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'ammontare nominale delle Obbligazioni complessivamente collocato, anche superiore al 100%) potrà essere messa a disposizione dall'Emittente o da altre società del Gruppo UBI Banca per l'erogazione di finanziamenti al/ai beneficiario/i indicato/i nelle Condizioni Definitive alle condizioni e nei termini specificati in accordi stipulati con i beneficiari medesimi o con organizzazioni che svolgono funzione di rappresentanza; o
- iii) una combinazione delle iniziative descritte nei punti i) e ii).

Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 3.2.

Infine, si precisa che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2011, l'Emittente potrà emettere anche Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, come indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Tale facoltà non è prevista con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon ed alle Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo. Al riguardo per le informazioni relative al regime fiscale proprio dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale e alle condizioni alle quali l'offerta è subordinata si rinvia rispettivamente ai paragrafi 4.14. e 5.1.1. della presente Nota Informativa.

Parimenti l'Emittente potrà emettere anche Titoli di Solidarietà di cui all'art. 77, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) come indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Tale facoltà non è prevista con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon ed alle Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo. Al riguardo per le informazioni relative al regime fiscale proprio dei Titoli di Solidarietà e alle condizioni alle quali l'offerta è subordinata si rinvia rispettivamente ai paragrafi 4.14. e 5.1.1. della presente Nota Informativa.

ii) Il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari

Il codice ISIN delle Obbligazioni verrà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e gli obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse, riportate nel presente Capitolo 4 della Nota Informativa sono sottoposte alla, e devono essere interpretate secondo la legge italiana.

Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Bergamo ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. "**Codice del consumo**"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo ex art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del Consumo.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del D.l. 21.06.2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 2013 n. 98), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria. In particolare, è possibile rivolgersi:

a) su iniziativa dell'obbligazionista o dell'Emittente, all'Organismo di mediazione costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie, bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di mediazione costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo all'Emittente. Nel caso in cui l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005 la mediazione dovrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dell'obbligazionista stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, l'Emittente e l'obbligazionista potranno adire in tale luogo un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purchè specializzato in materia finanziaria e territorialmente competente;

b) dal 9 gennaio 2017, su iniziativa solo dell'obbligazionista, che non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o come clienti professionali ai sensi del TUF, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) - istituito in attuazione dell'art. 2, comma 5-ter, del D. Lgs. 179/2007- dopo aver presentato reclamo all'Emittente. L'ACF è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte con l'Emittente relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'Emittente degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'obbligazionista ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. L'ACF, al quale l'Emittente ha aderito in data 15 luglio 2016 è regolato dal "Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)" emanato con la Delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'obbligazionista può chiedere all'Emittente o visitare il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

4.3. Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri

i) Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata

Le Obbligazioni offerte nell'ambito del presente Prospetto di Base sono titoli al portatore.

I Prestiti verranno assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (il "**Regolamento Congiunto**") o alla normativa di volta in volta vigente in materia.

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83 *quinquies* del TUF.

ii) Denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri

I Prestiti verranno accentrati presso Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) o altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli o del diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Ai sensi del Regolamento Congiunto, l’Emittente si riserva la possibilità di richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata indicata nelle Condizioni Definitive, i dati identificativi dei titolari delle Obbligazioni, unitamente al numero delle Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

4.4. Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall’Euro specificata nelle relative Condizioni Definitive (la “**Valuta di Denominazione**”). Le Obbligazioni potranno essere denominate anche in valute di stati che non partecipano all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (ad esempio Brasile, Sud Africa, Repubblica Popolare Cinese, Russia, India e Indonesia). In ogni caso, l’Emittente sceglierà la Valuta di Denominazione delle Obbligazioni tra quelle valute la cui parità di cambio viene rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti.

4.5. Ranking delle Obbligazioni

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa a carico dell’Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso.

Tuttavia, nell’ipotesi di applicazione dello strumento del “*bail – in*” il credito degli obbligazionisti verso l’Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l’ordine sinteticamente rappresentato all’interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6 in merito all’utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015).

Nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l’ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad euro 100.000.

Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	FONDI PROPRI
Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)	
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)	
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	
Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis del Testo Unico Bancario	
Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (<i>Senior</i>) non assistite da garanzie (compresi i depositi – ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese – fino al 1° gennaio 2019)	

DEPOSITI PER LA PARTE ECCELENTE L'IMPORTO DI 100.000 EURO:

- a) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;
- b) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca
- c) dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca¹¹.

4.6. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole (ove previste) alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la Direttiva 2014/59/UE), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità**”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 60, comma 1, lettere f) e i) Decreto 180).

La Direttiva 2014/59/UE è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2399 del 12 dicembre 2017 per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza con la creazione di una nuova categoria di non-preferred senior debt che in caso di risoluzione sarebbe soggetta al bail-in in via prioritaria rispetto alle altre passività senior e in via subordinata rispetto agli altri strumenti di capitale (i.e. CET1, AT1, T2). E’ previsto che tale nuova direttiva debba trovare applicazione negli ordinamenti degli Stati membri entro il 29 dicembre 2018. Il legislatore italiano, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”) ha previsto tale tipologia di strumenti inserendo nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), tra gli altri, (i) l’introduzione di un nuovo art. 12-bis (“Strumenti di debito chirografario di secondo livello”) e (ii) prevedendo un nuovo comma c-bis all’art. 91 (Restituzioni e riparti) ai sensi del quale “i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e

¹¹ Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con le Obbligazioni.

con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società”.

Inoltre, ai sensi del comma 1105 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall’articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e’ pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati”.

Nell’applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell’ambito delle “restanti passività”, il “*bail-in*” riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l’importo di € 100.000 (cfr. al riguardo il precedente paragrafo 4.5. “Ranking delle Obbligazioni”).

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’ art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come “*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*” comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del “*bail-in*”, l’Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall’applicazione del “*bail-in*” (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;

c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Per una descrizione delle procedure per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.7. e 4.8. che seguono.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

4.7. Tasso di interesse nominale

i) Tasso di interesse nominale

Il tasso di interesse nominale sarà di volta in volta indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

ii) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Il pagamento degli interessi sarà effettuato dall'Emittente per il tramite degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) o al diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

I pagamenti relativi alle cedole saranno effettuati nella medesima valuta di denominazione del prestito.

Si riportano qui di seguito le modalità di calcolo degli interessi suddivise per tipologia di Obbligazioni.

(a) Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono il pagamento di cedole di interessi periodiche.

Alla data di scadenza indicata nelle relative Condizioni Definitive l'Emittente corrisponderà, mediante il rimborso dell'intero valore nominale, interessi pari alla differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione.

(b) Obbligazioni a Tasso Fisso

Il tasso di interesse predeterminato costante delle Obbligazioni a Tasso Fisso, calcolato come percentuale annua del valore nominale, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) saranno di volta in volta indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = VN \times R \times t$$

dove:

I = interessi;

VN = valore nominale;

R = tasso annuo in percentuale;

t = periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora il primo periodo di interesse abbia una durata differente da quella dei periodi di interesse successivi, il relativo tasso di interesse periodale sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

(c) Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up / Step Down

I tassi di interesse predeterminati crescenti (per le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up) o decrescenti (per le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down), calcolati come percentuale annua del valore nominale, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) saranno di volta in volta indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = VN \times R \times t$$

dove:

I = interessi;

VN = valore nominale;

R = tasso annuo in percentuale;

t = periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora il primo periodo di interesse abbia una durata differente da quella dei periodi di interesse successivi, il relativo tasso di interesse periodale sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

(d) Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo

Il tasso di interesse delle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo sarà calcolato a partire dal Parametro di Indicizzazione (come definito di seguito), rilevato come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente maggiorato o diminuito di uno Spread o in alternativa moltiplicato per la Partecipazione che potrà anche essere inferiore al 100%. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso di interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo (Floor) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (Cap).

La Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) saranno di volta in volta indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = VN \times \text{Parametro R} \times t$$

dove:

I = interessi;

VN = valore nominale;

Parametro R = tasso annuo calcolato rilevando alle date di rilevazione indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive il valore del Parametro di Indicizzazione (il “**Valore di Riferimento**”). Il Valore di Riferimento sarà eventualmente, maggiorato o diminuito di uno Spread o in alternativa moltiplicato per una partecipazione che potrà anche essere inferiore al 100%;

t = periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) indicata nelle Condizioni Definitive.

Il tasso di interesse non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero.

Ove applicabile il Cap, se il valore così calcolato sarà superiore al Cap, il tasso annuo lordo sarà pari al Cap. Ove applicabile il Floor, se il valore così calcolato sarà inferiore al Floor, il tasso annuo lordo sarà pari al Floor.

L’Emittente potrà prefissare il valore del tasso di interesse applicabile per il calcolo della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto e nell’entità indicata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

Qualora il primo periodo di interesse abbia una durata differente da quella dei periodi di interesse successivi, il relativo tasso di interesse periodale prefissato della prima cedola sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

(e) Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo

Per il periodo con interessi a tasso fisso, il tasso di interesse predeterminato costante/crescente/decrescente delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo, calcolato come percentuale annua del valore nominale, sarà di volta in volta indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Per il periodo con interessi a tasso variabile, il tasso di interesse delle Obbligazioni a Tasso Misto sarà calcolato a partire dal Parametro di Indicizzazione (come definito di seguito), rilevato come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente maggiorato o diminuito di uno Spread o in alternativa moltiplicato per una partecipazione che potrà anche essere inferiore al 100%. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso di interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo (Floor) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (Cap).

La Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) saranno di volta in volta indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le cedole a tasso fisso saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = VN \times R \times t$$

dove:

I = interessi;

VN = valore nominale;

R = tasso annuo in percentuale;

t = periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) indicata nelle Condizioni Definitive.

Le cedole a tasso variabile saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = VN \times \text{Parametro R} \times t$$

dove:

I = interessi;

VN = valore nominale;

Parametro R = tasso annuo calcolato rilevando alle date di rilevazione indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive il valore del Parametro di Indicizzazione (il “Valore di Riferimento”). Il Valore di Riferimento sarà eventualmente, maggiorato o diminuito di uno Spread o in alternativa moltiplicato per una partecipazione che potrà anche essere inferiore al 100%;

t = periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) indicata nelle Condizioni Definitive.

Il tasso di interesse non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero.

Ove applicabile il Cap, se il valore così calcolato sarà superiore al Cap, il tasso annuo lordo sarà pari al Cap.

Ove applicabile il Floor, se il valore così calcolato sarà inferiore al Floor, il tasso annuo lordo sarà pari al Floor.

Per le Obbligazioni a Tasso Misto aventi per il primo periodo della durata del Titolo cedole di interessi variabili, l’Emittente potrà prefissare il valore del tasso di interesse applicabile per il calcolo della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto e nell’entità indicata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

Qualora il primo periodo di interesse abbia una durata differente da quella dei periodi di interesse successivi, il relativo tasso di interesse periodale prefissato della prima cedola sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

(f) Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo

Le Obbligazioni corrisponderanno una o più Cedole Fisse o Cedole Fisse Crescenti o Cedole Fisse Decrescenti, pagabili durante il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, oltre a una o più Cedole Variabili Indicizzate, pagabili durante il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo che sarà individuato nel successivo punto vi) “Dichiarazione indicante il tipo del Sottostante” del presente Paragrafo.

La Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) saranno di volta in volta indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le Cedole Fisse, le Cedole Fisse Crescenti, le Cedole Fisse Decrescenti e le Cedole Variabili Indicizzate saranno determinate come segue:

Cedole Fisse, Cedole Fisse Crescenti, Cedole Fisse Decrescenti: saranno determinate applicando al valore nominale delle Obbligazioni rispettivamente un Tasso Fisso, o un Tasso Fisso Crescente o un Tasso Fisso Decrescente, secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Le Cedole Fisse, le Cedole Fisse Crescenti e le Cedole Fisse Decrescenti potranno avere periodicità trimestrale, semestrale o annuale e saranno pagabili in via posticipata alle date di pagamento degli interessi fissi specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Il tasso annuo lordo e netto di ogni Cedola Fissa e/o Cedola Fissa Crescente e/o Cedola Fissa Decrescente corrisposta in ciascuna data di pagamento degli interessi fissi sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Cedole Fisse e/o Cedole Fisse Crescenti e/o Cedole Fisse Decrescenti saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = VN \times R \times t$$

dove:

I = interessi

VN = valore nominale

R = tasso annuo in percentuale

t = periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora il primo periodo di interesse abbia una durata differente da quella dei periodi di interesse successivi, il relativo tasso di interesse periodale sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Cedole Variabili Indicizzate: il tasso lordo di ogni Cedola Variabile Indicizzata, calcolato con riferimento a ciascun periodo cedolare, cioè al periodo che intercorre tra una data di pagamento degli interessi variabili (o, nel caso della prima data di pagamento degli interessi variabili, la Data di Godimento¹², come più avanti definita) (esclusa) e la data di pagamento degli interessi variabili immediatamente successiva (inclusa), sarà determinato in base al risultato della formula seguente:

$$\text{Max} \left\{ 0\%; \left[FP \times \left(\frac{INDICE_{Finale} - INDICE_{Iniziale}}{INDICE_{Iniziale}} \right) \pm Spread \right] \times t \right\}$$

dove:

FP = è il Fattore di Partecipazione. La formula per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate prevede che l'investitore partecipi all'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto in ragione di un fattore moltiplicatore (il "**Fattore di Partecipazione**") che sarà specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative ad ogni singola offerta. Tale fattore potrà essere pari, inferiore o superiore a 100%. Laddove le Condizioni Definitive specifichino un Fattore di Partecipazione inferiore a 100%, le relative Cedole Variabili Indicizzate saranno calcolate sulla base di una frazione dell'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto e quindi l'investitore non potrà beneficiare per intero di tale apprezzamento. Il mancato beneficio per l'investitore sarà tanto maggiore quanto minore, rispetto alla percentuale del 100%, sarà il Fattore di Partecipazione. Viceversa, qualora nelle Condizioni Definitive sia indicato un Fattore di Partecipazione pari o superiore a 100%, l'investitore potrà beneficiare dell'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto in misura uguale o maggiore;

INDICE Finale = è il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto relativo ad uno dei mesi antecedenti la Data di Godimento della Cedola Variabile Indicizzata¹³ o antecedenti la data di pagamento degli interessi variabili¹⁴ (il "**Mese di Riferimento Finale**"). Il Mese di Riferimento Finale sarà specificato nelle Condizioni Definitive;

¹² La Data di Godimento è la data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi.

¹³ In questo caso il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata viene calcolato prima della Data di Godimento della cedola medesima sulla base di valori noti dell'Indice dei Prezzi al Consumo.

INDICE Iniziale = è il livello dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto relativo al mese che precede di 12 mesi il Mese di Riferimento Finale (il "**Mese di Riferimento Iniziale**"). Il Mese di Riferimento Iniziale sarà specificato nelle Condizioni Definitive;

Spread = valore, ove applicabile, che sarà specificato nelle Condizioni Definitive;

t = periodo di calcolo degli interessi espresso in anni o frazioni di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) indicata nelle Condizioni Definitive. Il risultato della formula potrà essere arrotondato nella misura descritta nelle Condizioni Definitive.

Ove applicabile, se il valore del tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata, come sopra determinato, sarà superiore al valore del Tasso Massimo, espresso come tasso percentuale fisso rispetto al valore nominale dei Titoli, il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata sarà pari al Tasso Massimo.

Ove applicabile, se il valore del tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata, come sopra determinato, sarà inferiore al valore del Tasso Minimo, espresso come tasso percentuale fisso rispetto al valore nominale dei Titoli, il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata sarà pari al Tasso Minimo.

Il tasso lordo, così determinato, sarà applicato al valore nominale dei Titoli e la relativa Cedola Variabile Indicizzata sarà pagabile in via posticipata alla data di pagamento degli interessi variabili immediatamente successiva al relativo periodo cedolare. Le date di pagamento degli interessi variabili saranno specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Base di Calcolo

La Base di Calcolo (*Day Count Fraction*) indica ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono specificate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito riportate:

(a) "Actual/Actual (ICMA)" indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi moltiplicati per il numero di periodi di calcolo previsti nell'anno;

(b) "Actual/365" o "Actual/Actual (ISDA)" indica il numero effettivo di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 365 (o, se qualunque parte di quel periodo di calcolo degli interessi cade in un anno bisestile, la somma di (A) il numero effettivo di giorni in quella parte di periodo di calcolo degli interessi che cade in un anno bisestile diviso per 366 e (B) l'effettivo numero di giorni in quella parte di periodo di calcolo degli interessi che cade in un anno non bisestile diviso per 365);

(c) "Actual/365 (Fixed)" indica il numero effettivo di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 365;

(d) "Actual/365 (Sterling)" indica il numero effettivo di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 365, oppure, nel caso di una Data di Pagamento degli Interessi che cada in un anno bisestile, per 366;

(e) "Actual/360 (ICMA)" indica il numero effettivo di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 360;

(f) "30/360" indica il numero di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 360 (il numero di giorni da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni con dodici mesi di 30 giorni (salvo il caso in cui (i) l'ultimo giorno del periodo di calcolo degli interessi sia il giorno 31 di un mese, ma il primo giorno del periodo di calcolo degli interessi sia un giorno diverso dal giorno 30 o 31 di un mese, nel qual caso il mese che include tale ultimo giorno non deve essere ridotto ad un mese di 30 giorni, o (ii) l'ultimo giorno del periodo di calcolo degli interessi è l'ultimo giorno del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non deve essere esteso ad un mese di 30 giorni).

Convenzione di Calcolo

La Convenzione di Calcolo indica ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono specificate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito riportate:

Following Business Day Convention indica che, ai fini del pagamento dell'ammontare del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data.

Modified Following Business Day Convention indica che, ai fini del pagamento dell'ammontare del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data;

¹⁴ In questo caso il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata non è noto alla Data di Godimento della cedola e sarà calcolato sulla base di valori dell'Indice dei Prezzi al Consumo noti solo prima della Data di Pagamento della Cedola medesima.

qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, tale ammontare sarà accreditato il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.

La Convenzione di Calcolo può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*:

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del computo degli interessi;

Unadjusted indica che, al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del computo degli interessi.

iii) Data di godimento degli interessi

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito verrà indicata la data di godimento (“**Data di Godimento**”), intesa come la data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi.

iv) Date di scadenza degli interessi

Salvo quanto indicato di seguito relativamente alle Obbligazioni Zero Coupon, le date di scadenza degli interessi (le “**Date di Pagamento delle Cedole**” e ciascuna una “**Data di Pagamento della Cedola**”) saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Per le Obbligazioni Zero Coupon la data di scadenza degli interessi (intesi come differenza tra valore nominale e prezzo di emissione) coincide con la Data di Scadenza.

v) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti del titolare delle Obbligazioni si prescrivono, a favore dell’Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, per la parte variabile delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo sono applicabili i seguenti punti dal “vi” al “xiii”.

vi) Dichiarazione indicante il tipo di sottostante

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con minimo e/o massimo ed a Tasso Misto con minimo e/o massimo per la parte variabile, corrisponderanno ai portatori, delle cedole periodiche posticipate il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione che sarà il valore puntuale del tasso Euribor a uno, tre, sei oppure dodici mesi (base Act/360) per le Obbligazioni in Euro, il valore puntuale del tasso Libor a uno, tre, sei oppure dodici mesi per le Obbligazioni in Valuta ovvero il tasso swap a due, cinque, dieci, venti o trenta anni dei Paesi delle Valute di Denominazione di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive, eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread ovvero moltiplicato per una partecipazione che potrà anche essere inferiore al 100%, con o senza l’applicazione di arrotondamenti così come previsto nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito.

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo, il sottostante a cui possono essere indicizzate le Cedole Variabili Indicizzate delle Obbligazioni sarà individuato tra gli indici che misurano l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva in Italia o in Europa, rilevati dalle autorità o dagli organismi competenti, notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione (ciascun organismo o autorità "Sponsor") e pubblicati sulle pagine dei principali circuiti telematici finanziari (quali, ad esempio, Bloomberg o Reuters).

Le informazioni richieste dall'Articolo 29.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il **Benchmark Regulation**) saranno indicate nelle Condizioni Definitive. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se (i) se l'Amministratore del sottostante è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del Benchmark Regulation o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation."

In particolare il sottostante sarà uno dei seguenti:

1. Eurostat Eurozone HICP Ex-Tobacco Unrevised Series NSA (codice Bloomberg: CTPFEMU Index)

Si tratta di un indice armonizzato dei prezzi al consumo (l'"**Indice Eurostat**"), che misura l'inflazione dei prezzi al consumo nell'Area Euro con esclusione del settore Tabacco. Il termine "armonizzato" significa che tutti i paesi dell'Area Euro adottano la stessa metodologia; ciò assicura la comparabilità dei dati dei diversi Stati membri.

2. FOI Italian Consumer Price Index (ISTAT blue collar workers and employees) Ex-Tobacco Index (codice Bloomberg: ITCPIUNR Index)

L'indice FOI è l'indice dei prezzi al consumo che misura il tasso d'inflazione in Italia (l'"**Indice FOI**") ed è un Indice dei Prezzi al Consumo che misura i consumi del gruppo di famiglie di operai e impiegati (con esclusione di quelli facenti parte del settore agricolo).

vii) Descrizione del sottostante sul quale è basato

I tipi di sottostante (i "**Parametri di Indicizzazione**") a cui può essere indicizzato il tasso d'interesse delle Obbligazioni a Tasso Variabile con minimo e/o massimo e delle Obbligazioni a Tasso Misto con minimo e/o massimo potranno essere:

Tasso Euribor

L'Euro Interbank Offered Rate ("**EURIBOR**"): è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Dopo la nascita dell'Euro, undici paesi europei hanno adottato di fatto la stessa moneta. Per questo motivo è stato deciso di creare un tasso interbancario europeo valido per tutta l'area euro. Questo tasso ha preso il nome di EURIBOR. Tale indicatore è pubblicato, tra l'altro, sui principali quotidiani a tiratura nazionale.

Tasso LIBOR

Il Tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) è il tasso lettera sul mercato di Londra ovvero è il tasso in base al quale si scambiano denaro le banche operanti nel mercato interbancario londinese, calcolato e pubblicato ogni mattina (alle ore 11 di Londra) dalla British Bankers' Association. Il Libor è un tasso variabile, viene conteggiato in base alla media dei migliori tassi d'interesse ai quali le banche primarie offrono depositi in eurodollari a 3 e a 6 mesi ad altre banche primarie presenti sulla piazza di Londra. Il Valore di Riferimento del Tasso LIBOR è reperibile sui principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario nonché sui principali information providers quali Bloomberg e Reuters. La fonte puntuale verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

Sulla scorta delle dichiarazioni del Chief Executive Officer della Financial Conduct Authority risalenti al 27 luglio 2017, a far data dalla fine del 2021 potrebbe verificarsi una discontinuità nelle modalità di contribuzione e calcolo dell'indice Libor. Al verificarsi di tale evento, la Banca terrà in considerazione le indicazioni dell'Agente del Calcolo e/o dell'Amministratore dell'Indice, ove rese disponibili.

Tasso SWAP

Il Tasso Swap è il tasso attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi finanziari di segno opposto determinati applicando a uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d'interesse.

La durata (scelta tra due, cinque, dieci, venti o trenta anni) e la valuta (relativa ad uno degli Stati OCSE) del Tasso Swap prescelto come Parametro di Indicizzazione sarà di volta in volta individuata nelle relative Condizioni Definitive. Il Valore di Riferimento del Tasso Swap è reperibile sui principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario nonché sui principali *information providers* quali Bloomberg e Reuters. La fonte puntuale verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Emissione.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo, la descrizione (ivi compresa l'indicazione dello Sponsor) dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

viii) Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di Indicizzazione e il tasso di interesse nominale

Il tasso di interesse utilizzato per il calcolo del valore delle cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto, nel periodo con interessi variabili, sarà calcolato a partire dal Parametro di Indicizzazione, rilevato come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente maggiorato o diminuito di uno Spread o in alternativa moltiplicato per la Partecipazione che potrà anche essere inferiore al 100%. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso di interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo (Floor) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (Cap).

Il Parametro di Indicizzazione, l'eventuale Spread o l'eventuale Partecipazione, l'eventuale Floor e/o l'eventuale Cap, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo, relativamente al calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate delle Obbligazioni, si rimanda al punto ii).

La quantificazione del Fattore di Partecipazione, dell'eventuale Spread, dell'eventuale Tasso Minimo e/o dell'eventuale Tasso Massimo sarà riportata nelle Condizioni Definitive.

ix) Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità

La fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità sarà riportata nelle Condizioni Definitive.

x) Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante; e

xi) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo e per la parte variabile delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo

Qualora alla data di rilevazione del Parametro di Indicizzazione non fosse possibile, per qualsiasi motivo (non imputabile all'Emittente), determinare lo stesso, si applicherà in luogo di tale parametro la media aritmetica delle quotazioni del Parametro di Indicizzazione medesimo, fornite da 5 banche di primaria importanza, scartata la quotazione più alta e quella più bassa. Nel caso in cui tale alternativa non sia possibile, il tasso della cedola per il periodo in oggetto sarà identico a quello dell'ultima cedola pagata.

Se tale evento perdurerà anche per la determinazione della cedola successiva, per tale cedola il tasso sarà determinato in buona fede a ragionevole discrezione dell'Agente per il Calcolo, secondo la prevalente prassi di mercato.

Una volta determinato il parametro alternativo al Parametro di Indicizzazione, per la determinazione del tasso di interesse lordo si procederà come indicato nel precedente punto i) del presente Paragrafo.

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo

Ritardo nella pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo

(a) Qualora il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo relativo ad un Mese di Riferimento Iniziale o ad un Mese di Riferimento Finale e rilevante per il calcolo di una Cedola Variabile Indicizzata (un “**Valore Rilevante**”), non sia stato pubblicato o comunicato entro il giorno che cade cinque giorni lavorativi Target¹⁵ anteriori alla Data di Godimento ovvero alla successiva data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, l'Agente per il Calcolo dovrà determinare un valore sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo (il “**Valore Sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo**”) in luogo del suddetto Valore Rilevante, utilizzando la seguente formula:

*Valore Sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo = Valore Base * (Ultimo Valore / Valore di Riferimento)*

dove:

“*Valore Base*” indica il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo pubblicato o comunicato dallo Sponsor con riferimento al mese che cade 12 mesi di calendario prima del mese in relazione al quale si deve determinare il Valore Sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo;

“*Ultimo Valore*” indica l'ultimo valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo pubblicato o comunicato dallo Sponsor prima del mese in relazione al quale si deve calcolare il Valore Sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo;

“*Valore di Riferimento*” indica il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo pubblicato o comunicato dallo Sponsor con riferimento al mese che cade 12 mesi di calendario prima del mese cui si fa riferimento alla precedente definizione di Ultimo Valore.

(b) Qualora sia stato calcolato il Valore Sostitutivo di cui al caso sub a) e qualora il Valore Rilevante venga pubblicato o comunicato in un qualsiasi momento successivo al giorno che cade cinque giorni lavorativi Target anteriori alla Data di Godimento ovvero alla successiva data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, tale Valore Rilevante non sarà utilizzato per alcun calcolo. Il Valore Sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo determinato ai sensi del presente paragrafo “*Ritardo nella pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo*” sarà il valore definitivo per quel Mese di Riferimento Iniziale o per quel Mese di Riferimento Finale.

Cessazione temporanea della pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo

Qualora il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo non sia stato pubblicato o comunicato per due mesi consecutivi, l'Agente per il Calcolo individuerà un valore sostitutivo in luogo dell'Indice dei Prezzi al Consumo utilizzato in precedenza, sulla base di quanto segue:

- (a) qualora un indice sostitutivo non sia stato determinato ai sensi della precedente lettera (a), l'Agente per il Calcolo richiederà a cinque primari istituti di credito indipendenti di stabilire quale dovrebbe essere l'indice sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo. Nel caso in cui pervengano dalle quattro alle cinque risposte e se, tra queste, tre o più indicano il medesimo indice, tale indice sarà considerato come l'Indice Sostitutivo. Nel caso in cui pervengano tre risposte, e due o più di queste indichino il medesimo indice, tale indice sarà considerato come l'Indice Sostitutivo. Nel caso in cui pervengano meno di tre risposte, l'Agente per il Calcolo procederà in base alla successiva lettera (c); oppure
- (b) qualora nessun indice sostitutivo sia stato determinato ai sensi della precedente lettera a) entro il quinto giorno lavorativo Target precedente la Data di Godimento della relativa Cedola Variabile Indicizzata ovvero la data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, l'Agente per il Calcolo individuerà un appropriato indice alternativo che rispecchi la migliore prassi internazionale e tale indice sarà considerato come l'Indice Sostitutivo.

¹⁵ Il Target è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ossia il sistema di pagamenti *trans european automated real time gross settlement express transfer*, sistema dei pagamenti utilizzato nell'ambito dell'unione monetaria europea composto da meccanismi di regolamento lordo in tempo reale che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007.

Ribasamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo

Qualora l'Agente per il Calcolo determini che per l'Indice dei Prezzi al Consumo sia stata o sarà in qualsiasi momento definita una nuova base di riferimento, per la determinazione delle Cedole Variabili Indicizzate sarà utilizzato l'indice con tale nuova base di riferimento (l'"**Indice Ribasato**") come da specifiche disponibili, fermo restando che l'Agente per il Calcolo potrà apportare gli opportuni correttivi o aggiustamenti ai valori dell'Indice Ribasato in modo che i valori di quest'ultimo riflettano lo stesso tasso di inflazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo prima che il ribasamento avvenisse. Si precisa tuttavia che in caso di difformità tra i valori forniti dallo Sponsor e quelli forniti da Bloomberg (o in futuro qualsiasi altro servizio che dovesse sostituirlo) verranno presi in considerazione i valori dell'Indice Ribasato così come rilevati dallo Sponsor. Qualunque operazione di ribasamento non inciderà sui pagamenti già effettuati per le Cedole Variabili Indicizzate.

Modifiche rilevanti prima della data di pagamento della Cedola Variabile Indicizzata

Qualora, nel giorno o prima del giorno che cade cinque giorni lavorativi Target anteriori alla Data di Godimento ovvero alla successiva data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, lo Sponsor comunichi che effettuerà una modifica sostanziale all'Indice dei Prezzi al Consumo e comunica le relative modifiche, l'Agente per il Calcolo apporterà gli aggiustamenti ritenuti necessari affinché l'Indice dei Prezzi al Consumo così modificato venga utilizzato per la determinazione delle Cedole Variabili Indicizzate.

Errore manifesto nella pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo

Qualora, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, l'Agente per il Calcolo stabilisca che lo Sponsor ha modificato il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo al solo fine di correggere un errore manifesto contenuto nella pubblicazione originaria, l'Agente per il Calcolo comunicherà sul sito internet www.ubibanca.it tale correzione e qualora si verificano altri eventi di carattere straordinario di qualsiasi tipo anche se qui non elencati riconducibili o meno a quelli di cui sopra, verranno applicati dall'Agente per il Calcolo, ove necessari, gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche che rispettino la migliori prassi internazionale per la determinazione delle Cedole Variabili Indicizzate.

Eventi connessi all'indisponibilità definitiva di un indice

Cessazione definitiva della pubblicazione dell'EURIBOR o LIBOR

Qualora gli Amministratori degli indici EURIBOR o LIBOR, che sono stati definiti indici critici rispettivamente ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 e Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2446, comunichino che non provvederanno più a pubblicare tali indici l'Agente per il Calcolo individuerà un indice sostitutivo (l'"**Indice Sostitutivo**") in luogo degli indici utilizzati in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/1011 (BMR). Detto indice sostitutivo sarà l'Indice Sostitutivo utilizzato per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate a partire dalla data in cui detto indice sostitutivo entra in vigore. Nell'ipotesi in cui tale indice sostitutivo non sia disponibile e le Autorità Competenti non abbiano imposto l'amministrazione obbligatoria ai sensi dell'art. 21 punto 3 del Regolamento (UE) 2016/1011, in attesa di individuare un indice alternativo, l'Agente di calcolo utilizzerà l'ultimo valore disponibile e pubblicato del parametro.

Cessazione definitiva della pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo

Qualora lo Sponsor dell'Indice dei Prezzi al Consumo comunichi che non provvederà più a pubblicare l'Indice dei Prezzi al Consumo, l'Agente per il Calcolo individuerà un indice sostitutivo (l'"**Indice Sostitutivo**") in luogo dell'Indice dei Prezzi al Consumo utilizzato in precedenza, sulla base di quanto segue:

- (a) se, in un qualsiasi momento, lo Sponsor abbia dato un avviso che specifichi che l'Indice dei Prezzi al Consumo sarà sostituito da un indice sostitutivo e l'Agente per il Calcolo stabilisca che detto indice sostitutivo è calcolato utilizzando una formula o un metodo di calcolo identici o sostanzialmente simili a quelli utilizzati nel calcolo dell'Indice dei Prezzi al Consumo precedentemente in vigore, detto indice sostitutivo sarà l'Indice Sostitutivo utilizzato per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate a partire dalla data in cui detto indice sostitutivo entra in vigore; oppure
- (b) l'Agente di calcolo individua un parametro alternativo la cui composizione e valore sia ritenuto sostanzialmente equivalente all'indice cessato e ne dà informativa ai sottoscrittori.
- (c) Nell'ipotesi in cui tale indice sostitutivo non sia disponibile e in attesa di individuare un indice alternativo, l'Agente di calcolo utilizzerà l'ultimo valore disponibile e pubblicato del parametro fino al verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti punti a) o b)

Indisponibilità temporanea della pubblicazione del Tasso Swap

Qualora alla data di rilevazione del Tasso Swap non fosse possibile, per qualsiasi motivo (non imputabile all'Emittente), rilevare lo stesso, si applicherà in luogo di tale parametro la media aritmetica delle quotazioni di tale tasso, fornite da 5 banche di primaria importanza, scartata la quotazione più alta e quella più bassa. Nel caso in cui tale alternativa non sia possibile, il tasso della cedola per il periodo in oggetto sarà identico a quello dell'ultima cedola pagata.

Se tale evento perdurerà anche per la determinazione della cedola successiva, per tale cedola il tasso sarà determinato in buona fede a ragionevole discrezione dell'Agente per il Calcolo, secondo la prevalente prassi di mercato.

Cessazione definitiva della pubblicazione del Tasso Swap

Qualora lo Sponsor del Tasso Swap comunichi che non provvederà più a pubblicare questo indice, l'Agente per il Calcolo individuerà:

- a) un indice sostitutivo (l'“**Indice Sostitutivo**”) in luogo dell'indice utilizzato in precedenza utilizzando l'indice sostitutivo eventualmente reso disponibile se l'Agente per il Calcolo stabilisca che detto indice sostitutivo è calcolato utilizzando una formula o un metodo di calcolo identici o sostanzialmente simili a quelli utilizzati nel calcolo del Tasso Swap precedentemente in vigore.
- b) l'Agente per il Calcolo individuerà un indice sostitutivo (l'“**Indice Sostitutivo**”) in luogo degli indici utilizzati in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/1011 (BMR). Detto indice sostitutivo sarà l'Indice Sostitutivo utilizzato per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate a partire dalla data in cui detto indice sostitutivo entra in vigore.
- c) Nell'ipotesi in cui tale indice sostitutivo non sia disponibile e in attesa di individuare un indice alternativo, l'Agente di calcolo utilizzerà l'ultimo valore disponibile e pubblicato del parametro fino al verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti punti a) o b).

Variazione sostanziale nella composizione dell'Indice di riferimento (EURIBOR – LIBOR – Indice Prezzi al Consumo – Tasso SWAP)

In base a quanto previsto all'art. 28 comma 2 del Regolamento 2016/1011, nel caso in cui l'Amministratore di un Indice comunichi la modifica della metodologia di calcolo o di contribuzione, la Banca valuta le indicazioni dell'Amministratore dell'indice in ordine alla sostanzialità di detta variazione e individua le azioni da intraprendere.

xii) Nome del responsabile del calcolo

Per ciascun Prestito, l'indicazione del soggetto che opererà quale responsabile per il calcolo degli interessi (l'“**Agente per il Calcolo**”) sarà contenuta nelle relative Condizioni Definitive.

L'Agente per il Calcolo potrà coincidere con l'Emittente.

Per ciascun Prestito, l'Emittente avrà facoltà di sostituire, nel corso della durata del Prestito, l'Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle relative Condizioni Definitive con un diverso Agente per il Calcolo, al ricorrere di un ragionevole motivo e previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli obbligazionisti.

Per ciascun Prestito, il relativo Agente per il Calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

Per ciascun Prestito, l'Emittente, laddove l'Agente per il Calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall'Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente per il Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del Prestito.

xiii) Eventuale presenza di una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con minimo e le Obbligazioni a Tasso Misto con minimo prevedono una componente derivata rappresentata dall'acquisto di opzioni di tipo Floor.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con massimo e le Obbligazioni a Tasso Misto con massimo prevedono una componente derivata rappresentata dalla vendita di opzioni di tipo Cap.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con minimo e massimo e le Obbligazioni a Tasso Misto con minimo e massimo prevedono una componente derivata rappresentata dall'acquisto di opzioni di tipo Floor e dalla vendita di opzioni di tipo Cap.

Il valore di tali opzioni sarà determinato sulla base delle condizioni di mercato e calcolato mediante il modello di pricing Black & Scholes, utilizzando un tasso free risk e una volatilità implicita annualizzata.

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo

Si fornisce di seguito una descrizione esemplificativa e non esaustiva della componente derivativa, per quanto riguarda il pagamento degli interessi, implicita nelle Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con sole Cedole Variabili Indicizzate

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Minimo

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Sulla variazione percentuale di tale indice potrebbe essere implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo *put* europeo. Il valore della componente derivativa, derivante eventualmente dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Massimo

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo *call* europeo. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate, Tasso Minimo e Tasso Massimo

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo, sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Sulla variazione percentuale di tale indice potrebbe essere implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo *put* europeo. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo *call* europeo.

Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

4.8. Data di Scadenza e modalità di ammortamento del Prestito

i) Data di scadenza

La data di scadenza delle Obbligazioni (la “**Data di Scadenza**”) sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

ii) Modalità di ammortamento del Prestito

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un’unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all’utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

I pagamenti relativi al rimborso del capitale saranno effettuati nella medesima valuta di denominazione del prestito.

I rimborsi saranno effettuati per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli e/o qualsiasi altro sistema individuato e specificato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, senza deduzione di spese.

4.9. Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo

i) Indicazione del tasso di rendimento

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito riporteranno il rendimento effettivo annuo a scadenza, al lordo e al netto dell’effetto fiscale (rispettivamente “**Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua**” e “**Tasso di rendimento effettivo netto su base annua**”).

Si sottolinea che per le Obbligazioni con valuta di denominazione diversa da Euro, i rendimenti saranno espressi nella valuta di denominazione delle Obbligazioni, che è la medesima valuta in cui sono corrisposte le cedole periodiche ed il rimborso del capitale, e determinati senza tener conto del tasso di cambio applicabile in ipotesi di eventuale conversione degli importi di capitale ed interessi in Euro. Il controvalore in Euro delle cedole e del capitale delle Obbligazioni potrà variare, anche consistentemente, in modo favorevole o sfavorevole all’investitore a causa della variazione del tasso di cambio contro Euro nella durata delle Obbligazioni e quindi il rendimento annuo effettivo delle Obbligazioni, laddove espresso in Euro, risulterà influenzato dall’eventuale apprezzamento/deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all’Euro nella durata delle Obbligazioni e potrà discostarsi, anche in maniera significativa, dal rendimento delle Obbligazioni espresso nella loro valuta di denominazione.

ii) Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento

Si precisa che per le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Misto per la parte variabile il rendimento effettivo annuo sarà calcolato ipotizzando la costanza del Parametro di Indicizzazione. Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo per la parte variabile il rendimento effettivo annuo sarà calcolato ipotizzando di mantenere costante la prima Cedola Variabile Indicizzata.

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell’effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione delle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive e sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione, nonché della frequenza dei flussi di cassa.

Il TIR rappresenta quel tasso di attualizzazione che rende equivalente la somma dei valori attuali dei flussi di cassa delle Obbligazioni al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell’Obbligazione stessa.

Tale tasso è calcolato assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e nell’ipotesi di assenza di eventi che abbiano un impatto sul mantenimento in capo all’Emittente della capacità di far fronte, con riferimento alle Obbligazioni, ai pagamenti degli interessi ed al rimborso del capitale (eventi di credito).

Si precisa che i flussi di cassa sono rappresentati dalle cedole (fisse o variabili) corrisposte periodicamente dalle Obbligazioni, Per le Obbligazioni Zero Coupon, che non producono interessi periodici, l’unico flusso è rappresentato dal valore nominale rimborsato alla Data di Scadenza. .

4.10. Rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni

Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

4.11. Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create e/o emesse

Il programma di emissione di cui al presente Prospetto di Base (il "**Programma**") è stato approvato dal Consiglio di Gestione dell'Emittente con delibera dell'8 febbraio 2018.

Nelle Condizioni Definitive si riporteranno, di volta in volta, gli estremi delle autorizzazioni relative ai singoli Prestiti.

Nel caso di emissione di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del D.M. attuativo dell'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 13 maggio 2011, n. 70 nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito si darà conto che l'Emittente è stato autorizzato dalla Consob a procedere all'emissione delle Obbligazioni.

4.12. Data di emissione delle Obbligazioni

Per ciascun Prestito la data di emissione verrà indicata nelle Condizioni Definitive.

4.13. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità

Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione dei titoli fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti.

Le Obbligazioni emesse ai sensi di questo Prospetto di Base non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, (di seguito il "**Securities Act**") o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("**United States**" e "**U.S. Person**") il cui significato è quello attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act*. Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act* ("**Regulation S**").

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

4.14. Regime fiscale

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa e applicabile a certe categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad una impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Considerato che l'Emittente ha la propria sede legale in Italia e che l'offerta delle Obbligazioni viene effettuata esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, a ciascuna Obbligazione viene applicato il seguente regime fiscale:

Interessi ed altri proventi (redditi di capitale)

Obbligazioni: gli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 239/1996 e successive integrazioni e modificazioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente ove applicabile (26% alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base). Tale prelievo è applicato dall'intermediario presso il quale le obbligazioni sono depositate. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6 del comma 1 del D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle condizioni ivi previste. Negli altri casi, eventuali previsioni di favore vanno verificate alla luce delle vigenti Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (che hanno un regime fiscale proprio): agli interessi, premi ed altri frutti dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale è applicabile un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 nella misura ridotta del 5% al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 8, comma quarto, lettera c) del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106 e successive modifiche. Tale prelievo è applicato dall'intermediario presso il quale le obbligazioni sono depositate. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6 del comma 1 del D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle condizioni ivi previste. Negli altri casi, eventuali previsioni di favore vanno verificate alla luce delle vigenti Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Titoli di Solidarietà (che hanno un regime fiscale proprio): gli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 239/1996 e successive integrazioni e modificazioni secondo l'aliquota applicabile agli interessi ed altri proventi riconosciuti sui Titoli di Stato italiani (12,5% alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base). Tale prelievo è applicato dall'intermediario presso il quale le obbligazioni sono depositate.. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6 del comma 1 del D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle condizioni ivi previste. Negli altri casi, eventuali previsioni di favore vanno verificate alla luce delle vigenti Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Tassazione delle plusvalenze:

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni e dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 461/1997 e successive integrazioni e modificazioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente (26% alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base).

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei Titoli di Solidarietà concorrono alla formazione del reddito nella misura del 48,08% del loro ammontare. Tale reddito è assoggettabile ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 461/1997 e successive integrazioni e modificazioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente (attualmente 26%, che comporta una tassazione effettiva pari al 12,5% alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base).

Tale prelievo è applicato dagli intermediari presso i quali le obbligazioni sono in amministrazione o gestione previa richiesta da parte dell'investitore. Ove non sia esercitata apposita opzione per la tassazione a cura dell'intermediario, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere versata in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i non residenti occorre verificare l'applicabilità delle eventuali esclusioni o esenzioni previste dalla normativa interna, tenendo conto anche delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi sono a carico esclusivo dei portatori delle Obbligazioni. In caso di eventuali successive variazioni della normativa sopra menzionata, si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di legge pro tempore in vigore.

I capitoli 5 e 5-bis che seguono hanno valenza nella sola ipotesi di offerta pubblica delle Obbligazioni (quindi non in caso di mera quotazione delle Obbligazioni) e descrivono il regime applicabile all'Offerta nel caso in cui l'Emittente intenda, rispettivamente, (i) non avvalersi, ovvero in alternativa (ii) avvalersi di una sede di negoziazione multilaterale per la distribuzione delle Obbligazioni.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1. Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1. Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Le Obbligazioni potranno essere offerte (i) senza essere subordinate ad alcuna condizione; ovvero (ii) con le condizioni evidenziate di seguito; ovvero (iii) con altre condizioni che saranno indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni potranno essere offerte:

- senza essere subordinate ad alcuna condizione; o
- esclusivamente con apporto di Nuova Disponibilità. I Prestiti Obbligazionari in questione saranno identificati attraverso il riferimento alla locuzione "Welcome Edition" presente nella relativa denominazione. Si precisa che l'apporto di Nuova Disponibilità, in un periodo di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, avverrà secondo la percentuale dell'importo nominale sottoscritto dai clienti, così come indicata nelle Condizioni Definitive, presso i Soggetti Incaricati del Collocamento nella forma di i) denaro contante, e/o ii) bonifico proveniente da altre banche e/o da intermediari, e/o iii) assegno bancario e/o circolare. Si precisa che la Nuova Disponibilità non deve provenire dal disinvestimento o rimborso anticipato di strumenti/prodotti finanziari in essere presso l'Emittente o presso i Soggetti Incaricati del Collocamento; o
- esclusivamente se la disponibilità riguarda soggetti Appartenenti ad Associazioni, Ordini e Organizzazioni. Si precisa che i soggetti Appartenenti ad Associazioni, Ordini e Organizzazioni sono i clienti dei Soggetti Incaricati del Collocamento che alla data indicata nelle Condizioni Definitive siano "stakeholders", intesi a titolo meramente esemplificativo, soci, dipendenti, volontari, utenti ovvero iscritti o riconducibili a Associazioni, Ordini e Organizzazioni. Per Associazioni, Ordini e Organizzazione si intendono:
 - associazioni di categoria ovvero organizzazioni di rappresentanza espressione di determinate categorie professionali (ad esempio Confindustria, Confartigianato, CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa -, Confcommercio e Confidi che prestano garanzie collettive a favore dei propri associati, etc) o di settori di attività economica (ad esempio: Assimpredil, Federmacchine, UCIMU-Sistemi per Produrre, etc) nonché quelle che si prefiggono la valorizzazione di un territorio o di particolari produzioni (ad esempio: Consorzio Grana Padano, Consorzio Franciacorta) o che perseguono un "interesse comune" o "generale" (ad esempio Camere di Commercio, Compagnia delle Opere);
 - ordini professionali (ad esempio Ordine degli Architetti, Ordine degli Avvocati, etc);
 - cooperative e imprese sociali, fondazioni, associazioni, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative aventi finalità di solidarietà o utilità sociale (ad esempio: CESVI, ACLI, Croce Rossa, Fondazione Giuseppe Moscati);anche riconducibili a specifici ambiti territoriali; o
- esclusivamente se la disponibilità riguarda Nuova Clientela. Si precisa che per Nuova Clientela si intendono i clienti che il Soggetto Incaricato del Collocamento ha acquisito a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive e che a tale data non avevano rapporti in essere (indicati nelle Condizioni Definitive) con una o più Banche del Gruppo UBI Banca (indicate nelle Condizioni Definitive); o
- esclusivamente se la disponibilità riguarda soggetti Aderenti ad Iniziative Commerciali. Si precisa che per soggetti Aderenti ad Iniziative Commerciali si intendono i clienti dei Soggetti Incaricati del Collocamento che rientrano in determinate iniziative commerciali specificate nelle Condizioni Definitive, quali a titolo

meramente esemplificativo clienti di filiali di recente apertura e/o acquisizione ovvero clienti che alla data indicata nelle Condizioni Definitive sono in possesso di determinati prodotti (ad esempio Carta di credito, fondi comuni di investimento) e/o aderiscano a determinati servizi, (ad esempio Consulenza in materia di investimenti); o

- esclusivamente se la disponibilità riguarda determinati segmenti di clientela come specificati nelle Condizioni definitive (ad esempio Aziende, clientela Private). esclusivamente a nuova clientela appartenente a determinati segmenti di clientela come specificati nelle condizioni definitive (ad esempio Aziende, clientela Private); o
- esclusivamente se la disponibilità riguarda Clienti di Filiali Situate in Ambito Territoriale. Si precisa che i Clienti di Filiali Situate in Ambito Territoriale sono i soggetti che, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, intrattengono un rapporto di conto corrente o di deposito titoli con le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento situate nell'ambito territoriale (ad esempio Macro Area Territoriale, Direzione Territoriale) specificato nelle Condizioni Definitive; o
- una combinazione delle precedenti condizioni; o
- altre condizioni che saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

Nei casi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni fosse effettuata con disponibilità riveniente da soggetti Appartenenti a Associazioni, Ordini e Organizzazioni la facoltà di sottoscrivere le Obbligazioni in offerta si intenderà estesa alle Associazioni, Ordini e Organizzazioni medesime.

In occasione di ciascuna emissione le condizioni alle quali l'offerta è subordinata saranno indicate nelle Condizioni Definitive e la denominazione del Prestito sarà eventualmente integrata con un riferimento alla condizione di volta in volta applicata.

I Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale possono essere sottoscritti con disponibilità provenienti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ai sensi dell' art. 8 comma 4b – D. Lgs. n. 70 del 13 maggio 2011.

5.1.2. Ammontare totale dell'emissione / dell'offerta

L'ammontare nominale totale dei singoli Prestiti (l'“**Ammontare Totale**”) sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta (come definito al successivo paragrafo 5.1.3), aumentare l'Ammontare Totale dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà trasmesso alla Consob nonché pubblicato sul sito web dell'Emittente (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive).

5.1.3. Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

1) Periodo di offerta, comprese possibili modifiche

Il periodo di validità di ogni offerta delle Obbligazioni (il “**Periodo di Offerta**”) sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive e potrà essere fissato dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine prima o ad una data successiva alla Data di Godimento. Il periodo di validità potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza rispetto alle adesioni effettuate presso le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento, come specificato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente durante il Periodo di Offerta potrà estenderne la durata dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

L'Emittente si riserva la facoltà di disporre durante il Periodo di Offerta – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – la chiusura anticipata della singola offerta nel caso in cui:

- in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta a medio/lungo termine, ritenga che non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni, o
- l'andamento dei tassi di mercato renda incompatibile o non più conveniente il rendimento previsto per le offerte con gli obiettivi di costo massimo della raccolta a medio/lungo termine che l'Emittente ritenga adeguati, o

- sia stato raggiunto l’Ammontare Totale o l’ammontare nominale complessivo (l’“**Ammontare Nominale Complessivo**”) del Prestito indicato nelle relative Condizioni Definitive, sempreché non sia stato nel frattempo aumentato dall’Emittente.

L’eventuale chiusura anticipata verrà comunicata al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante avviso che sarà messo a disposizione sul sito web dell’Emittente: www.ubibanca.it e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive. In ogni caso saranno assegnate ai richiedenti tutte le Obbligazioni richieste prima della data di chiusura anticipata della singola offerta. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Si veda il successivo paragrafo 5.1.4 per una disamina dei casi in cui l’Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all’Offerta.

ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione

Qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe essergli richiesta l’apertura di un conto corrente ed un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni offerte.

Ciascuna Obbligazione sarà offerta in sottoscrizione alla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento, sulla base delle condizioni richiamate nel precedente Paragrafo 5.1.1. “Condizioni alle quali l’offerta è subordinata” ovvero di altre condizioni precisate nelle Condizioni Definitive.

Le domande di adesione all’offerta dovranno essere presentate mediante la sottoscrizione, anche telematica, del richiedente o del suo mandatario speciale, dell’apposita scheda di adesione.

Le richieste di sottoscrizione della clientela saranno soddisfatte integralmente, nel limite del quantitativo richiesto e fino ad esaurimento dell’Ammontare Totale disponibile.

Le domande di adesione sono revocabili mediante disposizione scritta da consegnare presso le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento entro il termine dell’ultimo giorno del periodo di offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest’ultima. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.

L’Emittente si riserva la possibilità di effettuare singole Offerte anche mediante offerta fuori sede ai sensi dell’articolo 30 del TUF, avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Tale modalità di collocamento sarà descritta nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del TUF, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell’investitore. Conseguentemente, la data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

L’Emittente si riserva la possibilità di effettuare singole Offerte anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell’articolo 32 del TUF con raccolta delle adesioni secondo le seguenti modalità:

- tramite il proprio sito internet e/o quello dei Soggetti Incaricati del Collocamento (collocamento on-line); e/o
- avvalendosi di registrazione telefonica, in sostituzione e con modalità equivalenti al tradizionale metodo cartaceo.

In entrambi i casi la clientela potrà effettuare l’adesione, via telematica/telefono, previa identificazione tramite le proprie credenziali. L’eventuale utilizzo della modalità di collocamento on-line e/o telefonica sopra descritta sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

L’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, con riferimento a ciascuna emissione, se sarà riconosciuto il diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 67 – *duodecies* comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del consumo”). Pertanto, in caso affermativo, l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza potrà essere sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. In tal caso l’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive la data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta nonché il periodo di tempo entro il quale potrà essere esercitato il diritto di recesso e le modalità di esercizio del medesimo.

Qualora l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 95bis comma 2 del TUF, coloro che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del supplemento, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta o della consegna delle Obbligazioni. Tale termine può essere prorogato dall'Emittente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento unitamente alle modalità di esercizio di tale diritto.

Il supplemento è pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.ubibanca.it e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la Sede Legale dello stesso. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

5.1.4. Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Salvo il caso di revoca dell'offerta sotto indicato, l'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritto l'Ammontare Totale.

Revoca in corso d'Offerta

Qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni e prima della data di emissione, dovessero verificarsi condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, degli eventi negativi o degli accadimenti di rilievo, sopra rappresentati, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Tale revoca sarà comunicata al pubblico dall'Emittente entro la data di pagamento delle Obbligazioni, mediante avviso che sarà trasmesso alla Consob nonché pubblicato sul sito web dell'Emittente (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive).

5.1.5. Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione dell'importo minimo sottoscrivibile, pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione o multipli di tale valore (il "**Lotto Minimo**") e, ove applicabile, l'importo massimo sottoscrivibile (il "**Lotto Massimo**").

Il Lotto Massimo non potrà essere superiore all'Ammontare Totale previsto per l'emissione.

5.1.6. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

L'attribuzione delle Obbligazioni a ciascun sottoscrittore avrà luogo alla data di regolamento indicata nelle Condizioni Definitive contro pagamento del controvalore da parte del sottoscrittore (la "**Data di Regolamento**"), e le stesse verranno messe a disposizione degli assegnatari, in pari data, in forma dematerializzata mediante registrazione dei medesimi sul rispettivo conto di deposito titoli.

Per le sottoscrizioni effettuate fino alla Data di Godimento, la Data di Regolamento coinciderà con la Data di Godimento. Nel caso in cui il Periodo di Offerta prosegua o venga esteso ad una data successiva alla Data di Godimento le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate giorno per giorno all'atto del ricevimento della richiesta di sottoscrizione. Contestualmente al pagamento del prezzo di emissione le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A. o le altre società di gestione accentrata indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Eventuali diverse modalità e termini per il pagamento del Prezzo di Offerta e per la consegna delle Obbligazioni in caso di Obbligazioni con valuta di denominazione diversa dall'Euro saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.7. Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione del termine entro il quale i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici. Tali risultati verranno resi noti con apposito comunicato che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'Emittente www.ubibanca.it e pubblicato secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive.

5.1.8. Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

In virtù della natura delle Obbligazioni offerte, non sono previsti diritti di prelazione.

5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1. Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono destinate alla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 4.13. e 5.1.1. della presente Nota Informativa.

Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano, con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

5.2.2. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Non sono previsti criteri di riparto, pertanto saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta. Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'importo massimo indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico con le modalità descritte al precedente paragrafo 5.1.3..

La chiusura anticipata del Periodo d'Offerta riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line).

Di conseguenza non è prevista una procedura per la comunicazione dell'assegnazione, e le Obbligazioni saranno negoziabili dopo l'avvenuto regolamento contabile della sottoscrizione.

5.3. Fissazione del prezzo

5.3.1. Prezzo di offerta degli strumenti finanziari

i) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

Per ciascun Prestito, il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, quale percentuale - che potrà essere pari o inferiore al 100% - del loro Valore Nominale. Per le Obbligazioni Zero Coupon il Prezzo di Emissione sarà sempre inferiore al 100% del valore nominale.

Il prezzo di offerta sarà pari al Prezzo di Emissione eventualmente maggiorato delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore.

ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo.

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile e Tasso Misto, indicato nelle Condizioni Definitive, è calcolato mediante l'attualizzazione dei flussi di cassa (rimborso del capitale più eventuali cedole) con tassi ricavati dalla curva dei tassi swap coerenti con la scadenza dei flussi di cassa delle obbligazioni eventualmente maggiorata di uno spread.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo e con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo, il prezzo di emissione è calcolato come somma della componente derivativa e del valore

ottenuto mediante l'attualizzazione dei flussi di cassa (rimborso più cedole) con tassi ricavati dalla curva dei tassi swap coerenti con la scadenza dei flussi di cassa delle obbligazioni eventualmente maggiorata di uno spread.

iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente

Il Prezzo di Emissione potrà includere commissioni / costi (“**Commissioni e costi inclusi nel Prezzo di Emissione**”) il cui valore sarà indicato nelle Condizioni Definitive (a titolo esemplificativo e non esaustivo commissioni di mandato¹⁶, commissioni a fronte dei servizi connessi al collocamento/distribuzione delle Obbligazioni e/o altri costi, quali, a titolo esemplificativo, gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta¹⁷).

L'ammontare delle eventuali spese, costi/commissioni e imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive (le “**Spese/costi/commissioni/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione**”).

Potranno essere previste commissioni/spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o al versamento in un deposito infruttifero.

5.4. Collocamento e sottoscrizione

5.4.1. Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e dei Soggetti incaricati del collocamento

Le Obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la rete di filiali dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento del Gruppo UBI Banca o di reti terze. Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione e l'indirizzo dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Può essere inoltre prevista la possibilità di avvalersi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per effettuare l'offerta fuori sede nonché di tecniche di comunicazione a distanza come specificato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Per ciascun Prestito, l'offerta delle Obbligazioni sarà coordinata e diretta da un responsabile del collocamento (il “**Responsabile del Collocamento**”) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e che potrà coincidere con l'Emittente.

Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare residualmente nel corso del collocamento ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente www.ubibanca.it

5.4.2. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati a cura dell'Emittente tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) o del diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito mediante accredito sui conti dell'investitore.

5.4.3. Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito indicheranno eventuali accordi di sottoscrizione e/o collocamento, gli elementi caratteristici degli stessi nonché il nome e l'indirizzo dei soggetti che assumono l'impegno.

Ai Soggetti Incaricati del Collocamento potrà essere riconosciuta dall'Emittente una commissione di sottoscrizione e/o collocamento pagata in un'unica soluzione come precisato nelle Condizioni Definitive.

¹⁶ Remunerazione riconosciuta al soggetto terzo incaricato dall'Emittente o dai Soggetti Incaricati del Collocamento di effettuare l'attività di strutturazione (a titolo esemplificativo definizione delle specifiche finanziarie delle Obbligazioni sulla base delle condizioni di mercato del momento, assistenza per la predisposizione della documentazione d'offerta, determinazione del prezzo delle Obbligazioni, svolgimento dell'attività di Agente per il Calcolo e l'effettuazione delle attività necessarie per consentire la negoziazione/quotazione delle Obbligazioni secondo quanto previsto nella documentazione di offerta).

¹⁷ Finalizzati a consentire di mantenere invariate le caratteristiche finanziarie delle Obbligazioni offerte (a titolo esemplificativo il tasso di interesse fisso e la durata) anche in presenza di volatilità dei tassi di riferimento nel corso del Periodo di Offerta.

5.4.4. Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito indicheranno la data in cui è/sarà concluso l'eventuale accordo di sottoscrizione.

5-BIS CONDIZIONI DELL'OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SU UNA SEDE DI NEGOZIAZIONE MULTILATERALE O SUL MERCATO REGOLAMENTATO

5.1-bis Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1-bis Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Ai fini dell'ammissione alla quotazione al MOT, le Obbligazioni dovranno rispettare i requisiti previsti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. Tali requisiti saranno riportati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Pertanto, nel caso in cui l'Offerta delle Obbligazioni sia effettuata mediante distribuzione sul MOT e al termine dell'Offerta le Obbligazioni non rispettassero i suddetti requisiti, non si procederà all'emissione delle Obbligazioni.

Ai fini dell'ammissione alla negoziazione in altre sedi di negoziazione multilaterale che l'Emittente utilizzerà per la distribuzione delle Obbligazioni, indicata nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potrebbero dover rispettare alcuni requisiti. Tali requisiti saranno riportati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Pertanto, nel caso in cui l'Offerta delle Obbligazioni sia effettuata mediante distribuzione su altra sede di negoziazione multilaterale e al termine dell'Offerta le Obbligazioni non rispettassero i suddetti requisiti, non si procederà all'emissione delle Obbligazioni.

Per ciascun Prestito, saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive le eventuali condizioni cui è subordinata l'offerta delle Obbligazioni. Tali condizioni potranno comprendere, in via esemplificativa e non esaustiva, la presenza di specifici criteri e requisiti quanto relativi all'offerta delle Obbligazioni ovvero alle disponibilità utilizzabili per la sottoscrizione delle Obbligazioni. Si precisa che la Nuova Disponibilità non deve provenire dal disinvestimento o rimborso anticipato di strumenti/prodotti finanziari in essere presso l'Emittente o presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

5.1.2-bis Ammontare totale dell'emissione / dell'offerta

L'ammontare nominale totale dei singoli Prestiti (l'"**Ammontare Totale**") oggetto dell'Offerta sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'Ammontare Totale dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà trasmesso alla Consob nonché pubblicato sul sito web dell'Emittente (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive). Nel caso di offerta mediante distribuzione sul MOT o ExtraMot tale avviso sarà, altresì, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. Nel caso di offerta mediante distribuzione su EuroTLX tale avviso sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.

5.1.3-bis Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

i) Periodo di offerta, comprese possibili modifiche

Il Periodo di Offerta sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive e potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza rispetto alle adesioni effettuate presso le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento, come specificato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente durante il Periodo di Offerta potrà estenderne la durata dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob. In caso di offerta mediante distribuzione tramite MOT o ExtraMot tale avviso sarà diffuso anche tramite Borsa Italiana mediante il sistema

SDIR-NIS. In caso di offerta mediante distribuzione tramite EuroTLX tale avviso sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.

L'Emittente si riserva la facoltà di disporre durante il Periodo di Offerta – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – la chiusura anticipata della singola offerta. L'eventuale chiusura anticipata verrà comunicata al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante avviso che sarà messo a disposizione sul sito web dell'Emittente: www.ubibanca.it e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive. In ogni caso saranno assegnate ai richiedenti tutte le Obbligazioni richieste prima della chiusura anticipata della singola offerta. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob. In caso di offerta mediante distribuzione tramite MOT o ExtraMot tale avviso sarà diffuso anche tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. In caso di offerta mediante distribuzione tramite EuroTLX tale avviso sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, siano stati ricevuti complessivamente ordini tali da esaurire l'Ammontare Totale, non verrà data esecuzione, per la parte eccedente, agli ordini ricevuti successivamente all'esaurimento dell'Ammontare Totale e l'Emittente disporrà la chiusura anticipata dell'Offerta. L'eventuale chiusura anticipata verrà tempestivamente comunicata al pubblico mediante avviso che sarà trasmesso alla Consob nonché pubblicato sul sito web dell'Emittente (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive). Nel caso di offerta mediante distribuzione sul MOT o ExtraMot tale avviso sarà, altresì, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. In caso di offerta mediante distribuzione tramite EuroTLX tale avviso sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.

Si veda il successivo paragrafo 5.1.4-*bis* per una disamina dei casi in cui l'Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all'offerta.

ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione mediante distribuzione sul MOT e su altre sedi di negoziazione multilaterale

Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la sede di negoziazione multilaterale indicata nelle Condizioni Definitive (la “**Sede di Distribuzione**”) avvalendosi di imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e/o integrato, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'articolo 18 del TUF, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sulla Sede di Distribuzione direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare sulla Sede di Distribuzione– trasmettendoli ad un operatore partecipante alla Sede di Distribuzione (gli “**Intermediari Autorizzati**”).

Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Autorizzati potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito dal gestore della Sede di Distribuzione (Borsa Italiana S.p.A. per MOT e ExtraMOT, EuroTLX SIM S.p.A. per EuroTLX) nell'apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno distribuite fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale indicato nelle Condizioni Definitive.

La presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che l'efficacia del contratto è condizionata all'emissione delle Obbligazioni. Si precisa che, qualora non si proceda all'emissione delle Obbligazioni non sussistendo i requisiti di ammissione previsti dalla Sede di Distribuzione, il relativo provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.

Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, il gestore della Sede di Distribuzione stabilirà con successivo avviso la data di avvio delle negoziazioni delle Obbligazioni.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di soggetti incaricati del collocamento (i “**Soggetti Incaricati del Collocamento**”), le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Soggetti Incaricati del Collocamento e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili.

Per ciascun Prestito le relative Condizioni Definitive specificheranno se le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dai Soggetti Incaricati del Collocamento (i) presso le proprie filiali (ii) mediante offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del TUF, avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (iii) mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, saranno specificati i Soggetti Incaricati del Collocamento che provvederanno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Ove sia prevista nelle Condizioni Definitive l'offerta fuori sede, trova applicazione il comma 6 dell'articolo 30 del TUF, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Conseguentemente, la data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante Distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Ove sia prevista nelle Condizioni Definitive l'offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, con riferimento a ciascuna emissione, se sarà riconosciuto il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 67 – *duodecies* comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"). Pertanto, in caso affermativo, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza potrà essere sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. In tal caso l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive la data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante Distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale nonché il periodo di tempo entro il quale potrà essere esercitato il diritto di recesso e le modalità di esercizio del medesimo.

Salvo i casi previsti dalla normativa applicabile, tra cui l'articolo 95*bis* comma 2 del TUF, le proposte di acquisto sono irrevocabili.

Qualora l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 95*bis* comma 2 del TUF, gli investitori che abbiano già aderito all'Offerta effettuata mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale prima della pubblicazione del supplemento medesimo, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione (sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta o della consegna delle Obbligazioni) mediante una comunicazione scritta all'Intermediario Autorizzato, che provvederà a trasmetterla al soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni su una sede di negoziazione multilaterale (l'“**Operatore Incaricato**”) (laddove non vi provveda direttamente l'Emittente) in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo. Tale termine può essere prorogato dall'Emittente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento unitamente alle modalità di esercizio di tale diritto.

Il supplemento è pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.ubibanca.it e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la Sede Legale dello stesso. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

5.1.4-bis Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Salvo il caso di revoca dell'Offerta sotto indicato, non sono previste ipotesi di riduzione dell'importo nominale offerto.

Revoca in corso d'Offerta

Qualora, nel corso del Periodo di Offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale delle Obbligazioni e prima della data di emissione, dovessero verificarsi condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, degli eventi negativi o degli accadimenti di rilievo, sopra rappresentati, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Tale revoca sarà comunicata al pubblico dall'Emittente entro la data di pagamento delle Obbligazioni, mediante avviso che sarà trasmesso alla Consob nonché pubblicato sul sito web dell'Emittente (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive). Nel caso di offerta mediante distribuzione sul MOT o ExtraMot tale avviso sarà, altresì, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. In caso di offerta mediante distribuzione tramite EuroTLX tale avviso sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.

5.1.5-bis Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Le proposte di acquisto potranno essere effettuate per un ammontare minimo (il “**Lotto Minimo**”) indicato nelle Condizioni Definitive. L'eventuale ammontare massimo (il “**Lotto Massimo**”) sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.6-bis Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento integrale del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni dovrà essere effettuato alla data di regolamento indicata nelle Condizioni Definitive (la “**Data di Regolamento**”) presso l'Intermediario Autorizzato attraverso il quale l'ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente da parte dell'Emittente, ferme restando eventuali spese addebitate all'investitore da soggetti diversi dall'Emittente.

Alla Data di Regolamento, a seguito dell'avvenuto pagamento, le Obbligazioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dagli Intermediari Autorizzati, direttamente o indirettamente, presso il sistema di gestione accentrata.

Eventuali diverse modalità e termini per il pagamento del Prezzo di Emissione e per la consegna delle Obbligazioni in caso di Obbligazioni con valuta di denominazione diversa dall'Euro saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.7-bis Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione del termine entro il quale i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici. Tali risultati verranno resi noti con apposito comunicato che messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'Emittente www.ubibanca.it e pubblicato secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive. Nel caso di offerta mediante distribuzione sul MOT o ExtraMot tale comunicato sarà, altresì, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. In caso di offerta mediante distribuzione tramite EuroTLX tale comunicato sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.

5.1.8-bis Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

In virtù della natura delle Obbligazioni offerte tramite distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale, non sono previsti diritti di prelazione.

5.2-bis Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1-bis Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia, fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.1.1-bis della presente Nota Informativa e quanto di seguito precisato.

Per ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive specificheranno se alla Singola Offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale possano aderire anche gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del TUF e successive modifiche, come definiti dall'articolo 2 lettera e) della Direttiva Prospetti o comunque definiti dalla normativa *pro tempore* vigente (gli “**Investitori Qualificati**”) ovvero particolari categorie dei medesimi.

L'Offerta effettuata mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà effettuata tramite gli Intermediari Autorizzati.

Inoltre, il presente Prospetto di Base (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Prestiti a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli “**Altri Paesi**”). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il “**Securities Act**”) né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti

d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia siano cittadini o soggetti residenti o soggetti passivi d’imposta negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora gli Intermediari Autorizzati dovessero riscontrare che l’adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, gli stessi si riservano il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e ne daranno tempestiva comunicazione all’Operatore Incaricato (ovvero direttamente all’Emittente, laddove il ruolo di Operatore Incaricato sia rivestito direttamente dall’Emittente).

5.2.2-bis Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Le Condizioni Definitive prevedranno le modalità di assegnazione agli investitori delle Obbligazioni ed eventuali criteri di riparto nonché la relativa procedura di comunicazione agli investitori dell’importo delle Obbligazioni assegnate.

5.3-bis Fissazione del prezzo

5.3.1-bis Prezzo di offerta degli strumenti finanziari

i) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

Per ciascun Prestito, il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il “**Prezzo di Emissione**”) sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, quale percentuale - che potrà essere pari, superiore o inferiore al 100% - del loro Valore Nominale. Per le Obbligazioni Zero Coupon il Prezzo di Emissione sarà sempre inferiore al 100% del valore nominale.

Il prezzo di offerta sarà pari al Prezzo di Emissione eventualmente maggiorato delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore.

ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo.

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile e Tasso Misto, indicato nelle Condizioni Definitive, è calcolato mediante l’attualizzazione dei flussi di cassa (rimborso del capitale più eventuali cedole) con tassi ricavati dalla curva dei tassi swap coerenti con la scadenza dei flussi di cassa delle obbligazioni eventualmente maggiorata di uno spread.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo e con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo, il prezzo di emissione è calcolato come somma della componente derivativa e del valore ottenuto mediante l’attualizzazione dei flussi di cassa (rimborso più cedole) con tassi ricavati dalla curva dei tassi swap coerenti con la scadenza dei flussi di cassa delle obbligazioni eventualmente maggiorata di uno spread.

iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore o dell’acquirente

Il Prezzo di Emissione potrà includere costi (“**Costi inclusi nel Prezzo di Emissione**”) il cui valore sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

L’ammontare delle eventuali spese, costi e imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive (le “**Spese/costi/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione**”).

Inoltre, potranno essere previste commissioni/spese connesse alla esecuzione di ordini per conto dei clienti o ricezione e trasmissione ordini applicate dagli Intermediari Autorizzati e/o eventuali spese connesse alla tenuta e/o all’apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o al versamento in un deposito infruttifero presso l’Intermediario Autorizzato.

5.4-bis Collocamento e sottoscrizione

5.4.1-bis Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e dei Soggetti incaricati del collocamento

L'Offerta avrà luogo in Italia attraverso una sede di negoziazione multilaterale (MOT, ExtraMOT, EuroTLX o altra sede di negoziazione multilaterale indicata nelle Condizioni Definitive) e l'Operatore Incaricato opererà in qualità di soggetto incaricato dall'Emittente (laddove tale ruolo non sia svolto dall'Emittente stesso) di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sulla sede di negoziazione multilaterale medesima..

Per ciascun Prestito, l'offerta delle Obbligazioni sarà coordinata e diretta da un responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**") che sarà indicato nelle Condizioni Definitive, e che potrà coincidere con l'Emittente.

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte per il tramite di Intermediari Autorizzati, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sulla Sede di Distribuzione.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata mediante Distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di soggetti incaricati del collocamento (i "**Soggetti Incaricati del Collocamento**"), le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Soggetti Incaricati del Collocamento e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili. Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare residualmente nel corso dell'Offerta effettuata mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente. Nel caso di offerta mediante distribuzione sul MOT o ExtraMot tale avviso sarà, altresì, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. Nel caso di offerta mediante distribuzione sul MOT o ExtraMot tale avviso sarà, altresì, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. In caso di offerta mediante distribuzione tramite EuroTLX tale avviso sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.

5.4.2-bis Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati a cura dell'Emittente tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) o del diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito mediante accredito sui conti dell'investitore.

5.4.3-bis Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito indicheranno eventuali accordi di sottoscrizione e/o collocamento, gli elementi caratteristici degli stessi nonché il nome e l'indirizzo dei soggetti che assumono l'impegno.

Ai Soggetti Incaricati del Collocamento potrà essere riconosciuta dall'Emittente una commissione di sottoscrizione e/o collocamento come indicato nelle Condizioni Definitive.

5.4.4-bis Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito indicheranno la data in cui è/sarà concluso l'eventuale accordo di sottoscrizione.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1. Mercati regolamentati e Mercati equivalenti

L'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso mercati regolamentati (MOT) ovvero l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) nel mercato secondario.

L'Emittente potrà avvalersi della facoltà di richiedere l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso mercati regolamentati ovvero l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) in sede di distribuzione diretta delle Obbligazioni.

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-003260 del 23 dicembre 2016 e n. LOL-001546 del 11 marzo 2013 ha rilasciato il giudizio di ammissibilità ai fini dell'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni.

In occasione di ciascuna emissione, nelle Condizioni Definitive sarà indicato se:

- A. L'Emittente richiederà l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"). L'ammissione alla quotazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Borsa Italiana S.p.A. adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale verrà tra l'altro determinato il quantitativo minimo di negoziazione e la data di inizio delle negoziazioni. Tali informazioni saranno inserite nel relativo Avviso di Borsa pubblicato sul sito di Borsa Italiana S.p.A.; ovvero
- B. L'Emittente richiederà l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), intendendo avvalersene anche per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Borsa Italiana S.p.A. adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione e pubblicherà sul proprio sito l'Avviso di ammissione alla quotazione ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all'emissione delle Obbligazioni. Con successivo avviso Borsa Italiana S.p.A. comunicherà la data di inizio delle negoziazioni sul MOT; ovvero
- C. L'Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento o altro soggetto richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato ExtraMOT. Nelle Condizioni Definitive saranno indicati i soggetti intermediari operanti sul mercato secondario e la descrizione delle condizioni principali del loro impegno; ovvero
- D. L'Emittente richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato ExtraMOT, intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione ai sensi dell'articolo 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.; ovvero
- E. L'Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento o altro soggetto richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®. Nelle Condizioni Definitive saranno indicati i soggetti intermediari operanti sul mercato secondario e la descrizione delle condizioni principali del loro impegno; ovvero
- F. L'Emittente o altro soggetto richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione ai sensi dell'articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A.; ovvero
- G. L'Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento o altro soggetto richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su un altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF). Nelle Condizioni Definitive saranno indicati i soggetti intermediari operanti sul mercato secondario e la descrizione delle condizioni principali del loro impegno; ovvero
- H. L'Emittente o altro soggetto richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su una sede di negoziazione multilaterale, indicata nelle Condizioni Definitive, intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione.

Fermo restando l'impegno dell'Emittente a richiedere l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso mercati regolamentati ovvero l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su un sistema multilaterale di

negoziazione (MTF) nel mercato secondario, in occasione di ciascuna emissione, nelle Condizioni Definitive sarà inoltre anche indicato se:

- l'Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento o altro soggetto si riservano anche la possibilità di negoziare i titoli in qualità di internalizzatore sistematico. Nelle Condizioni Definitive saranno indicati i soggetti intermediari operanti sul mercato secondario e la descrizione delle condizioni principali del loro eventuale impegno.

Si precisa che la quotazione sul mercato regolamentato o la quotazione sull'MTF è subordinata all'approvazione da parte della Società che gestisce i singoli mercati.

6.2. Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

L'Emittente ha emesso strumenti finanziari di diritto italiano della stessa classe di quelli oggetto del presente Prospetto di Base che sono attualmente ammessi alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

6.3. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Nel caso in cui le Obbligazioni siano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®, in relazione all'attività di sostegno della liquidità, sarà indicato nelle Condizioni Definitive se l'Emittente, ovvero taluno dei Soggetti Incaricati del Collocamento, ovvero soggetti terzi, svolgeranno l'attività di Specialist esponendo quotazioni durante gli orari di mercato aperto, in accordo con i requisiti previsti dal mercato.

Nel caso in cui le Obbligazioni siano quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) o negoziate su altri sistemi multilaterali di negoziazione, in relazione all'attività di sostegno della liquidità, sarà indicato nelle Condizioni Definitive se l'Emittente, ovvero taluno dei Soggetti Incaricati del Collocamento, ovvero soggetti terzi, si siano impegnati a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni, nonché i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato.

Laddove l'impegno al riacquisto sia rilevante ai sensi e per gli effetti della comunicazione Consob n. DEM/DME 9053316 dell'8 giugno 2009, l'Emittente fornirà nelle Condizioni Definitive le informazioni richieste in tale Comunicazione e dalla delibera Consob n.18406 del 13 dicembre 2012 e successive modifiche.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1. Consulenti legati all'emissione

La presenza di eventuali consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni sarà di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

7.2. Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3. Pareri o relazioni di esperti contenute nella Nota Informativa

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di un terzo in qualità di esperto.

7.4. Informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni di cui al successivo paragrafo 7.5, che sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dalle agenzie di *rating* in questione, non omettono fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli, la presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni o informazioni provenienti da terzi.

7.5. Rating attribuiti all'Emittente e/o agli strumenti finanziari

i) Rating attribuiti all'Emittente

Alla data del presente Prospetto all'Emittente sono attribuiti *rating* da parte delle agenzie internazionali Standard & Poor's, Moody's, Fitch Rating e DBRS.

La tabella che segue riporta i *rating* assegnati all'Emittente dalle citate agenzie internazionali alla data del presente Prospetto.

Agenzia di <i>rating</i>	Debito a breve termine		Debito a lungo termine		Data dell'ultimo aggiornamento
	<i>Rating</i>		<i>Rating</i>	<i>Outlook</i>	
S&P Global Ratings	A-3		BBB-	Stabile	16 aprile 2018
Moody's	Prime-2		Baa3	Negativo	14 maggio 2018
Fitch Ratings	F3		BBB-	Negativo	2 febbraio 2018
DBRS	R-2 (high)		BBB	Stabile	27 novembre 2017

Di seguito si riportano, in sintesi, i principali elementi di attenzione e criticità contenuti nei più recenti giudizi emessi dalle agenzie di *rating*.

I *rating* assegnati da S&P Global Ratings, Moody's e Fitch Ratings corrispondono all'ultimo livello di investment grade, mentre il *rating* assegnato da DBRS corrisponde al penultimo livello di investment grade.

S&P Global Ratings

Il 13 gennaio 2017, successivamente all'annuncio della formalizzazione di un'offerta vincolante al Fondo Nazionale di Risoluzione per l'acquisizione delle Nuove Banche, l'agenzia S&P Global Ratings ha confermato tutti i *rating* con *Outlook* Stabile. I *rating* sono stati nuovamente confermati nella periodica revisione annuale del 4 maggio 2017.

Il 27 ottobre 2017 l'Agenzia S&P Global Ratings ha innalzato i rating relativi all'Italia portando il giudizio a lungo termine a "BBB" dal precedente "BBB-" e quello a breve termine ad "A-2" dal precedente "A-3" con *Outlook* stabile. L'azione sul rating sovrano è stata seguita da una revisione dei rating assegnati alle banche italiane resa nota il 31 ottobre 2017. In tale ambito l'Agenzia ha confermato i giudizi attribuiti ad UBI Banca con *Outlook* stabile.

Il 16 aprile 2018 in sede di revisione annuale dei rating, l'Agenzia S&P Global Ratings ha confermato i rating di lungo e breve termine di UBI Banca a "BBB-" "A-3" con *Outlook* Stabile.

La conferma rispecchia le attese dell'Agenzia che il rating della Banca continui a beneficiare del forte franchise (articolazione territoriale) e della strategia conservativa posta in essere dal management.

In particolare S&P ha evidenziato che potrebbe migliorare gli issuer credit rating assegnati se la Banca aumenterà le proprie passività subordinate per soddisfare il requisito vincolante MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), di prossima determinazione da parte dell'Autorità di Risoluzione Europea, in modo da raggiungere un ammontare di passività subordinate in grado di assorbire perdite (ALAC – Additional Loss-Absorbing Capacity) superiore al 5% degli attivi ponderati per il rischio calcolati da S&P.

S&P evidenzia, tuttavia, che la capitalizzazione della Banca, nei prossimi due anni, migliorerà solo marginalmente (RAC ratio pari al 5-5,5% dal 5,2% di fine 2016): l'impatto negativo sul calcolo del RAC derivante dall'adozione dell'IFRS 9, che l'agenzia considera nel suo impatto totale, ancorchè dilazionabile nel capitale regolamentare in un orizzonte di oltre cinque anni, sarà in parte mitigato dall'aumento di capitale di 400 milioni avvenuto nel giugno 2017 e dall'impatto positivo (circa 640,8 milioni) del badwill derivante dall'acquisizione delle tre banche risolte e dal miglioramento della redditività operativa. La politica dei dividendi particolarmente generosa limiterà l'accantonamento a riserva di capitale degli utili.

S&P ritiene che potrebbe ridurre i rating della Banca in presenza di un peggioramento del profilo combinato di capitale e rischio. Ciò potrebbe accadere nel caso in cui l'indicatore specifico di capitale (RAC – Risk Adjusted Capital) si indebolisse (scendendo sotto il 5%) o, nel caso in cui la Banca, contrariamente alle operazioni concluse in passato, intraprendesse un'acquisizione che, a parere dell'Agenzia, impatti negativamente sul profilo finanziario, portando ad un incremento significativo dei crediti deteriorati.

Moody's

Il 24 gennaio 2017, successivamente all'annuncio della sottoscrizione del Contratto di Acquisizione per l'Acquisizione dal Fondo Nazionale di Risoluzione delle Nuove Banche, Moody's ha confermato i giudizi assegnati con *Outlook* Stabile. La conferma ha riflesso l'opinione dell'Agenzia che il profilo di credito della nuova entità risultante dall'integrazione delle Nuove Banche potesse rimanere adeguato con un Baseline Credit Assessment di "ba2" stanti i termini e le condizioni dell'offerta vincolante presentata da UBI Banca e approvata dalla Banca d'Italia, considerate peraltro le sinergie conseguibili e gli impatti modesti sul profilo di rischio complessivo del Gruppo.

Moody's, in data 14 maggio 2018, ha confermato: (i) il Baseline Credit Assessment (BCA) e l'Adjusted BCA a ba2; (ii) il Long-Term Deposit rating a Baa2; (iii) il Long-Term Senior Unsecured Debt rating a Baa3; (iv) il Junior Senior Unsecured Debt Rating a Ba3; (v) il Subordinated Debt Rating a Ba3; (vi) il Long-Term Counterparty Risk Assessment a Baa2 (cr).

L'outlook sul rating riferito ai depositi a lungo termine è stato confermato a stabile mentre quello riferito al Long-Term Senior Unsecured Debt è stato portato da stabile a negativo.

La conferma dei rating sopra menzionati riflette la resilienza del profilo di credito della Banca nonostante le sfide derivanti dal persistente elevato livello di crediti deteriorati e dalla modesta redditività. Riflette altresì l'aspettativa dell'agenzia che i fondamentali finanziari della Banca potranno mostrare gradualmente miglioramenti man mano verranno conseguiti progressi nella realizzazione del business plan 2020 che essa ha aggiornato dopo l'acquisizione delle banche risolte.

Moody's evidenzia che l'entità dei crediti deteriorati della Banca è rilevante. Infatti, alla fine di marzo 2018 i crediti deteriorati erano pari al 12,7% dei crediti lordi totali, un livello superiore alla media europea (4% alla fine del 2017). Il piano di de-risking della Banca migliorerà il profilo di credito della stessa ma nel medio periodo l'entità dei crediti deteriorati continuerà a rimanere elevata rispetto alla media europea e a pesare nella valutazione del merito di credito posta in essere dall'agenzia di rating.

Moody's sottolinea, inoltre, che l'obiettivo di UBI di ottenere un risultato netto pari a circa 1,1 miliardi di euro nel 2020 (a fronte dei 117,7 milioni di euro del primo trimestre 2018) appare particolarmente sfidante in considerazione delle debolezze del contesto operativo in cui la stessa opera. Tuttavia l'Agenzia si aspetta un miglioramento della redditività per effetto di sinergie di costo e di minori rettifiche su crediti per effetto della riduzione dei flussi di nuovi crediti deteriorati.

L'agenzia di rating ritiene che potrebbe ridurre il Baseline Credit Assessment dell'Emittente in presenza di: (i) un'inversione della attuale tendenza dell'asset risk con un incremento dei crediti deteriorati; (ii) un indebolimento della capacità di assorbimento dei rischi della Banca derivante da un deterioramento della redditività o dei livelli di capitale; (iii) un significativo peggioramento del profilo di liquidità della Banca.

Inoltre, l'agenzia di rating ritiene di poter ridurre il Senior Unsecured Debt Rating se la riduzione del volume del debito senior non fosse compensata da nuove emissioni di debito senior e/o di debito subordinato.

- Si ricorda che il Gruppo ha già annunciato, nel Piano Industriale presentato a maggio 2017, di procedere alla sostanziale sostituzione dei retail bond in scadenza con provvista da clientela istituzionale.

Fitch Ratings

Il 20 febbraio 2017, Fitch Ratings ha ridotto il *rating* a lungo termine da "BBB" a "BBB-", a causa del peso dello *stock* dei crediti deteriorati sul patrimonio, giudicato elevato in ottica prospettica nonostante gli obiettivi di riduzione indicati nel Piano Industriale 2019/2020.

Il 2 febbraio 2018, in sede di revisione annuale, Fitch ha confermato i rating, mantenendo l'Outlook negativo. La conferma riflette le aspettative dell'Agenzia che nel medio termine UBI Banca accelererà la riduzione dello stock di crediti deteriorati rispetto agli obiettivi indicati nel Piano in essere.

DBRS

Il 13 gennaio 2017, in considerazione dell'accresciuta probabilità che sotto il regime BRRD tutti i debiti subordinati vengano utilizzati, insieme al capitale, per assorbire perdite, DBRS ha posto in revisione con possibili implicazioni negative i titoli subordinati emessi da 27 Gruppi Bancari Europei, tra i quali anche UBI Banca, aventi un *rating* inferiore di un *notch* rispetto all'*Intrinsic Assessment*. La revisione si è conclusa il 9 giugno: il giudizio sul subordinated debt di UBI Banca [Mandatory Pay Subordinated Debt -Tier 2 (ISIN: XS1404902535) e Mandatory Pay Subordinated Debt - Tier 2 (ISIN: XS1580469895)] Under Review with Negative Implications, è stato diminuito di 1 notch a "BBB (low)", dal precedente "BBB", con Trend Negativo.

In relazione all'Acquisizione delle Nuove Banche, il 20 gennaio l'agenzia DBRS ha confermato tutti i *rating* di UBI Banca modificando esclusivamente il Trend da Stabile a Negativo per tenere conto dei potenziali rischi, anche esecutivi, connessi all'operazione di Acquisizione.

Il 14 luglio 2017, DBRS ha annunciato una serie di interventi sugli emittenti europei finalizzati ad armonizzare le "nomenclature" dei giudizi a lungo e a breve termine delle organizzazioni bancarie. Nessuna di queste azioni ha dato luogo a cambiamenti dei rating assegnati. In particolare, sono stati introdotti i seguenti nuovi ambiti di valutazione, con la distinzione fra il lungo e il breve termine e la separazione fra "Debt" e "Deposits" (che potrebbe portare in futuro a valutare in termini diversi, quindi con un eventuale diverso livello di giudizio, tali passività): Long-term Issuer Rating, Long-term Senior Debt, Long-term Deposits, unitamente ai corrispettivi Short-term Issuer rating, Short-term Debt, Short-term Deposits.

Il 27 novembre 2017, a seguito della revisione annuale, DBRS ha ridotto di un notch tutti i rating portando, tra gli altri, il Long-Term Issuer Rating, da "BBB (high)" a "BBB", il Short-Term Issuer Rating da "R-1 (low)" a R-2 (high)" e il rating sugli strumenti subordinati in essere [Mandatory Pay Subordinated Debt -Tier 2 (ISIN: XS1404902535) e Mandatory Pay Subordinated Debt - Tier 2 (ISIN: XS1580469895)] da "BBB (low)" a "BB (high)". Il Trend, precedentemente "Negativo" è divenuto "Stabile" per tutti i rating. Il downgrade è stato determinato da considerazioni legate sia all'elevata consistenza dei crediti deteriorati – nonostante i progressi riconosciuti in termini di stock e di miglioramento dei livelli di copertura – sia alle sfide per migliorare la redditività: la Banca continua infatti a mostrare parametri di asset quality e di redditività deboli nel confronto con peer di riferimento aventi rating pari a "BBB (high)". Inoltre DBRS considera le crescenti pressioni per accelerare la riduzione degli stock, provenienti dai Regolatori e dal mercato, quale ulteriore potenziale sfida per la Banca.

Per il periodo di validità del Prospetto di Base, l'Emittente pubblicherà informazioni aggiornate sui propri rating anche sul proprio sito internet.

ii) Rating attribuiti agli strumenti finanziari

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base. L'Emittente si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere per alcuni Prestiti l'attribuzione di un livello di *rating* che sarà di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive.

Per completezza informativa con riferimento ad altri programmi di emissioni internazionali, quali UBI Banca Euro 15,000,000,000 Debt Issuance Programme, si segnala quanto segue :

(i) Moody's, in data 26 marzo 2018, ha assegnato al Senior Non-Preferred Debt il rating (P)Ba3; il successivo 14 maggio ha confermato il rating (P)Baa3 al Senior Unsecured Medium-Term Note Programme;

(ii) Fitch, in data 23 marzo 2018, ha assegnato al Long-Term Senior Non-Preferred Debt il rating BBB-. In data 2 febbraio 2018, l'agenzia di rating ha confermato al Long-Term Senior Unsecured Debt il rating BBB-;

(iii) DBRS, in data 23 marzo 2018, ha assegnato: (i) alle Senior non-Preferred Notes il rating BBB (low); (ii) alle Subordinated Notes il rating BB (high) e alle (iii) Senior Unsecured Notes il rating BBB; tutti con Trend stabile;

(iv) S&P, in data 23 marzo 2018, ha assegnato al Senior Non-Preferred Debt il rating BB+. In sede di revisione annuale del rating dell'Emittente, S&P ha confermato i rating alle seguenti tipologie di emissione:

Senior unsecured: BBB-

Senior Subordinated (Senior Non-Preferred) BB+

Subordinated: BB

Informazioni aggiornate sui rating attribuiti all'Emittente e agli strumenti finanziari possono essere reperite sul sito istituzionale di UBI Banca, al seguente indirizzo:

<http://www.ubibanca.it/pagine/Ratings-IT.aspx>

SEZIONE 7 – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE



Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8
Sedi operative: Brescia e Bergamo
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2
Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2
Sito internet www.ubibanca.it

in qualità di Emittente [e Responsabile del Collocamento]

[•]

[in qualità di Responsabile del Collocamento]

CONDIZIONI DEFINITIVE

ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA

relative [all'offerta al pubblico] [e/o] [alla quotazione] di nominali [Euro / valuta di denominazione] [•]

“Unione di Banche Italiane – [denominazione del Prestito Obbligazionario]”

Codice ISIN [•]

di seguito le “Obbligazioni”

ai sensi del programma di [emissione] [e] [quotazione] denominato

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Fisso”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Fisso Step Up / Step Down ”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo ”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo ”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo”]

[Le Obbligazioni sono emesse come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale]

[Le Obbligazioni sono emesse come Titoli di Solidarietà]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 13 giugno 2018, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n.0200620/18 del 12 giugno 2018.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).

Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono pubblicati sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.ubibanca.it e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso la sede legale dell'Emittente in piazza Vittorio Veneto n. 8, 24122 Bergamo [nonché sul sito internet e/o in forma stampata e gratuita presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento].

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive con provvedimento n. LOL-003260 del 23 dicembre 2016 e n. LOL-001546 del 11 marzo 2013.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ove non diversamente specificato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito loro nella Nota Informativa.

[INFORMAZIONI ESSENZIALI]	
[Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta]	[Ad integrazione di quanto indicato al paragrafo 3.1 “Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta” della Sezione 6 – Nota Informativa del Prospetto di Base, in relazione al collocamento delle Obbligazioni si segnalano i seguenti interessi, compresi quelli in conflitto: <i>[indicare ulteriori interessi].</i>]
[Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi]	<p>[Le Obbligazioni sono emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente.</p> <p>L'ammontare ricavato dai Titoli sarà destinato all'esercizio dell'attività bancaria dell'Emittente congiuntamente a quanto sotto descritto.</p> <p><i>[se prevista devoluzione a Ente Beneficiario]</i></p> <p>Devoluzione a [•]</p> <p>[Il [•]% dell'ammontare nominale collocato delle Obbligazioni / Un importo pari a massimo Euro [•]] sarà devoluto [dall'Emittente / <i>indicare società del Gruppo UBI Banca</i>] a titolo di liberalità a <i>[inserire denominazione Ente Beneficiario]</i>.</p> <p>[La devoluzione sarà erogata in due tranches: [•]% successivamente alla Data di Regolamento (come più avanti definita) o alla data di chiusura del collocamento se successiva, [•]% solo subordinatamente al rilascio da parte di una società terza indipendente della positiva valutazione dei risultati raggiunti dall'Ente Beneficiario nella realizzazione del progetto sulla base di adeguata documentazione di rendicontazione presentata dallo stesso Ente Beneficiario all'Emittente. L'importo eventualmente non erogato della seconda tranche verrà utilizzato [dall'Emittente / <i>indicare società del Gruppo UBI Banca</i>] per sostenere altra/e iniziativa/e sociale/i.]</p> <p>L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante [l'importo/ gli importi] effettivamente devolut[o/i] [e i destinatari dei medesimi.]</p> <p>/</p> <p><i>[se previsto finanziamento]</i></p> <p>Finanziamento a favore di [•]</p> <p>[[Il [•]% dell'ammontare nominale collocato delle Obbligazioni / Un importo pari ad Euro [•]] sarà messo a disposizione [dall'Emittente / <i>indicare società del Gruppo UBI Banca</i>], per l'erogazione di finanziamenti a <i>[inserire caratteristiche identificative del beneficiario dei fondi]</i>.</p> <p>[</p> <p>Qualora la somma messa a disposizione non venga interamente erogata nei termini specificati negli accordi stipulati con i beneficiari medesimi o con organizzazioni che svolgono funzioni di rappresentanza, [l'Emittente / <i>indicare società del Gruppo UBI Banca</i>] devolverà il [•]% dell'importo non erogato a titolo di liberalità a <i>[inserire denominazione Ente Beneficiario]</i>.]</p> <p><i>[Nel caso in cui la somma messa a disposizione sia un importo fisso ovvero la percentuale dell'ammontare nominale dei Titoli complessivamente collocato messa a disposizione per l'erogazione di finanziamenti sia superiore al 100%</i></p> <p>[L'Emittente / <i>indicare società del Gruppo UBI Banca</i>] finanzia l'ammontare degli impieghi eventualmente eccedente l'importo di titoli collocato mediante la tradizionale attività bancaria.]</p> <p>L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet al termine del periodo di</p>

offerta un avviso riportante l'importo delle somme messe a disposizione per l'erogazione di finanziamenti *[se prevista devoluzione qualora la somma messa a disposizione non sia interamente erogata e, se applicabile, un avviso riportante l'importo che effettivamente viene devoluto all'Ente Beneficiario].*

/

[se previsti devoluzione a Ente Beneficiario e finanziamento

Devoluzione a [•] e finanziamento a favore di [•]

[Il [•]% dell'ammontare nominale collocato delle Obbligazioni / Un importo pari ad Euro [•]] sarà devoluto *[dall'Emittente / indicare società del Gruppo UBI Banca]* a titolo di liberalità a *[inserire denominazione Ente Beneficiario]* e congiuntamente [il [•]% dell'ammontare nominale collocato delle Obbligazioni / un importo pari ad Euro [•]] sarà messo a disposizione *[dall'Emittente / indicare società del Gruppo UBI Banca]* per l'erogazione di finanziamenti a *[inserire caratteristiche identificative del beneficiario dei fondi].*

[Nel caso in cui la somma messa a disposizione sia un importo fisso ovvero la percentuale dell'ammontare nominale dei Titoli complessivamente collocato messa a disposizione per l'erogazione di finanziamenti sia superiore al 100%

[L'Emittente / indicare società del Gruppo UBI Banca] finanzia l'ammontare degli impieghi eventualmente eccedente l'importo di titoli collocato mediante la tradizionale attività bancaria.]

Al termine del periodo di offerta l'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante l'importo che effettivamente viene devoluto all'Ente Beneficiario e l'importo delle somme messe a disposizione per l'erogazione di finanziamenti.]

/

[In caso di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale

Finanziamenti a favore di piccole e medie imprese del Mezzogiorno

I fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D. Lgs. N. 70 del 13 maggio 2011 convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, verranno destinati a favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno.][*In caso di Titoli di Solidarietà*

Finanziamento a favore degli Enti di Terzo Settore

[I fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 77, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 , n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106) – al netto dell'eventuale liberalità di cui al paragrafo “*Devoluzione a [•] e finanziamento a favore di [•]*” di cui sopra - saranno interamente messi a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a favore degli Enti del Terzo Settore per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 , n. 117. Nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con la dicitura “Titoli di Solidarietà”].]

[Inserire eventuali ulteriori specificazioni attinenti le ragioni dell'offerta e/o agli ulteriori impieghi dei proventi sopra descritti non noti alla data di approvazione del Prospetto di Base.]

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	
Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione	[<i>inserire tipologia tra quelle previste al paragrafo 4.1 “Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione” della Sezione 6- Nota Informativa del Prospetto di Base</i>]
ISIN	[•]
Soggetto incaricato della tenuta dei registri	[Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) / altro]
Valuta di emissione degli strumenti finanziari	[Euro/ <i>valuta di denominazione</i>]
<i>[Per le Obbligazioni Tasso Fisso , Tasso Fisso Step Up/Step Down , Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo , Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo con eccetto delle Obbligazioni Zero Coupon</i> Tasso di interesse nominale	<p><i>[per Obbligazioni a Tasso Fisso</i></p> <p>[•]% lordo annuo, [•]% netto annuo.]</p> <p><i>[per Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down e a Tasso Fisso Step Up / Step Down</i></p> <p>Il tasso di interesse lordo applicato alle Obbligazioni è [crescente / decrescente] durante la vita del Prestito, ed è pari a:</p> <p>[•]% lordo annuo, [•]% netto annuo per le cedole di interessi pagabili il [•],</p> <p>[•]% lordo annuo, [•]% netto annuo per le cedole di interessi pagabili il [•],</p> <p>[•]% lordo annuo, [•]% netto annuo per le cedole di interessi pagabili il [•].]</p> <p><i>[per Obbligazioni a Tasso Variabile</i></p> <p>[Sarà preso come Parametro di Indicizzazione [<i>indicare Parametro di Indicizzazione</i>][maggiorato/ diminuito di uno Spread pari a [<i>indicare Spread</i>]] [moltiplicato per un fattore di Partecipazione pari a [<i>indicare Partecipazione</i>]]</p> <p><i>[e rilevato il [•] giorno lavorativo TARGET che precede l’inizio del godimento della cedola di riferimento.]</i></p> <p><i>[se previsto minimo</i> Se il valore così ottenuto sarà inferiore al [•]% (Floor) il tasso annuo lordo sarà pari al Floor.]</p> <p><i>[se previsto massimo</i> Se il valore così ottenuto sarà superiore al [•]% (Cap) il tasso annuo lordo sarà pari al Cap.]</p> <p><i>[se previsto minimo e massimo</i> Se il valore così ottenuto sarà inferiore al [•]% (Floor) il tasso annuo lordo sarà pari al Floor; se il valore così ottenuto sarà superiore al [•]% (Cap) il tasso annuo lordo sarà pari al Cap.]</p> <p><i>[per Obbligazioni a Tasso Misto</i></p> <p>Per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse sarà [fisso / fisso crescente / fisso decrescente / variabile], e per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse sarà [variabile / fisso / fisso crescente / fisso decrescente].</p> <p>Per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni a Tasso Misto è pari a [a [•]% lordo annuo e a [•]% netto annuo] / [<i>indicazione dei tassi di interesse lordi e netti</i>].</p> <p>Per il periodo che decorre dal [•] al [•] sarà preso come Parametro di Indicizzazione [<i>indicare Parametro di Indicizzazione</i>][maggiorato/</p>

<p>[Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo]</p>	<p>diminuito di uno Spread pari a [<i>indicare Spread</i>] [moltiplicato per un fattore di Partecipazione pari a [<i>indicare Partecipazione</i>]]</p> <p>[e rilevato il [•] giorno lavorativo TARGET che precede l'inizio del godimento della cedola di riferimento.]</p> <p>[<i>se previsto minimo</i> Se il valore così ottenuto sarà inferiore al [•]% (Floor) il tasso annuo lordo sarà pari al Floor.]</p> <p>[<i>se previsto massimo</i> Se il valore così ottenuto sarà superiore al [•]% (Cap) il tasso annuo lordo sarà pari al Cap.]</p> <p>[<i>se previsto minimo e massimo</i> Se il valore così ottenuto sarà inferiore al [•]% (Floor) il tasso annuo lordo sarà pari al Floor; se il valore così ottenuto sarà superiore al [•]% (Cap) il tasso annuo lordo sarà pari al Cap.]</p> <p>[<i>per le Obbligazioni a Tasso Variabile e per le Obbligazioni a Tasso Misto nel caso in cui per il primo periodo della durata del Prestito le cedole di interessi siano variabili e venga determinata la prima Cedola indipendentemente dal Parametro</i> Il tasso nominale annuo lordo per determinare il valore della prima Cedola, pagabile il [•] è [•]% ([•]% al netto dell'effetto fiscale) ed è stato prefissato in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione.]</p> <p>[<i>per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo</i></p> <p>Per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse sarà [fisso / fisso crescente / fisso decrescente / variabile] (“Periodo con Interessi a Tasso Fisso” / “Periodo con Interessi a Tasso Variabile”), e per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse sarà [variabile / fisso / fisso crescente / fisso decrescente] (“Periodo con Interessi a Tasso Variabile” / “Periodo con Interessi a Tasso Fisso”).</p> <p>Per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo è pari [a [•]% lordo annuo e a [•]% netto annuo] / [<i>indicazione dei tassi di interesse lordi e netti</i>].</p> <p>Per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile il tasso lordo di ogni cedola variabile indicizzata sarà calcolato utilizzando la seguente formula:</p> $\text{Max} \left\{ 0\%; \left[FP \times \left(\frac{INDICE_{Finale} - INDICE_{Iniziale}}{INDICE_{Iniziale}} \right) \pm Spread \right] \times t \right\}$ <p>dove:</p> <p><i>FP</i> = è il Fattore di Partecipazione;</p> <p><i>INDICE Finale</i> = è il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo relativo al Mese di Riferimento Finale;</p> <p><i>INDICE Iniziale</i> = è il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo relativo al Mese di Riferimento Iniziale;</p> <p><i>Spread</i> = è quantificato nel successivo paragrafo denominato “Spread”;</p>
--	--

	<p>“Actual/365 (Sterling)” indica il numero effettivo di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 365, oppure, nel caso di una Data di Pagamento degli Interessi che cada in un anno bisestile, per 366</p> <p>/</p> <p>“Actual/360 (ICMA)” indica il numero effettivo di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 360</p> <p>/</p> <p>“30/360” indica il numero di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 360 (il numero di giorni da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni con dodici mesi di 30 giorni (salvo il caso in cui (i) l’ultimo giorno del periodo di calcolo degli interessi sia il giorno 31 di un mese, ma il primo giorno del periodo di calcolo degli interessi sia un giorno diverso dal giorno 30 o 31 di un mese, nel qual caso il mese che include tale ultimo giorno non deve essere ridotto ad un mese di 30 giorni, o (ii) l’ultimo giorno del periodo di calcolo degli interessi è l’ultimo giorno del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non deve essere esteso ad un mese di 30 giorni).</p> <p>/</p> <p><i>altro</i>]</p>
<p><i>[Per tutte le tipologie escluse le Obbligazioni Zero Coupon</i></p> <p>Convenzione di calcolo</p>	<p><i>[[Following Business Day Convention] / [Modified Following Business Day Convention] / [altro]</i></p> <p><i>[Unadjusted] / [Adjusted]</i></p>
<p>Disposizioni relative agli interessi da pagare</p>	<p><i>[Per tutte le tipologie escluse le Obbligazioni Zero Coupon</i></p> <p><u>Periodicità delle Cedole:</u> [Trimestrale / Semestrale / Annuale]</p> <p>[Si precisa che la prima cedola ha durata pari a [•] mesi.]</p> <p>Il tasso lordo periodale</p> <p><i>[in caso di interessi diversi da annuali sarà calcolato dividendo il tasso lordo annuo per [se interessi trimestrali 4 / se interessi quadrimestrali 3 / se interessi semestrali 2] e arrotondando il risultato al [•] decimale.]]</i></p> <p>/</p> <p><i>[in caso di interessi annuali sarà pari al tasso lordo annuo.]]</i></p> <p>[Si precisa che il tasso di interesse periodale lordo relativo alla prima cedola avente durata pari a [•] mesi è [•]%.]</p> <p>I pagamenti relativi alle cedole saranno effettuati nella Valuta di Denominazione.</p> <p>/</p> <p><i>[Per Obbligazioni Zero Coupon</i></p> <p>Non applicabile]</p>
<p>Data di godimento degli interessi</p>	<p>[•]</p>
<p>Date di Scadenza degli interessi</p>	<p><i>[Per tutte le tipologie escluse le Obbligazioni Zero Coupon</i></p> <p>[Le Cedole saranno pagate in via posticipata alle seguenti date :</p> <p><i>[inserire le Date di Scadenza degli interessi] di ciascun anno.]</i></p> <p><i>[inserire se prevista Convenzione di Calcolo Unadjusted Following Business Day Qualora una Data di Pagamento della Cedola non sia un</i></p>

	<p>giorno lavorativo bancario (i “Giorni Lavorativi Bancari” sono tutti i giorni esclusi il sabato e i giorni festivi secondo il calendario italiano), il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.]</p> <p>/</p> <p>[Per Obbligazioni Zero Coupon Non applicabile]</p>
<p>Descrizione del sottostante sul quale è basato il Parametro di Indicizzazione e del metodo utilizzato per mettere in relazione i due valori</p>	<p>[Per Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto</p> <p>[se Euribor Il tasso Euribor (Euro Interbank Offered Rate) indica il tasso sui depositi interbancari in Euro a [•] mes[e/i].]</p> <p>/</p> <p>[se Tasso Euro Swap Il Tasso Euro Swap (IRS) indica il tasso annuale per le operazioni di swap in Euro a [•] espresso in percentuale.]</p> <p>/</p> <p>[se Libor Il tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) indica il tasso in base al quale si scambiano denaro le banche operanti nel mercato interbancario londinese a [•] mesi.]</p> <p>[Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo</p> <p>Nome e descrizione dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto e indicazione dello Sponsor]</p> <p>[Il metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di Indicizzazione e il tasso di interesse nominale è descritto al precedente punto “Tasso di interesse nominale”.]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p> <p>[indicare ove il Parametro di Riferimento sia esente dall'applicazione del Benchmark Regulation: [per quanto a conoscenza dell'Emittente il [indicare il parametro di riferimento] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi del relativo Regolamento]]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p> <p>[indicare ove il Parametro di riferimento sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation: [l'Amministratore [inserire il nome dell'Amministratore], del [indicare parametro di riferimento] è incluso nel registro ai sensi dell'art. 36 del Benchmark Regulation]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile].</p> <p>[indicare se si applicano le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation: [si applicano le disposizione transitorie di cui all'art. 51 del Benchmark Regulation tali per cui [inserire nome dell'Amministratore] Amministratore del [indicare parametro di riferimento] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione [o] la registrazione] o [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ubicato nell'Unione Europea]]</p> <p>/</p>

	[Non applicabile]
Indicazione della fonte da cui potere ottenere informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità	<p><i>[Per Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto</i></p> <p>[Il Valore di Riferimento è pubblicato <i>[per Euribor</i> alle ore 11:00 ora di Bruxelles alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters] / <i>[per Tasso Euro Swap</i> alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters sotto la voce “EURIBOR BASIS - EUR” e sotto il titolo “11:00AM FRANKFURT] / <i>[altro].</i></p> <p>Il Valore di Riferimento è reperibile [sul quotidiano finanziario “IlSole24Ore”] / <i>[per Tasso Euro Swap indicazione del quotidiano finanziario dove l’Emittente intende pubblicarlo] / [altro].</i></p> <p><i>[Inserire indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità.]</i></p> <p>/</p> <p><i>[Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo</i></p> <p><i>[Nome della fonte da cui è possibile reperire informazioni sulla performance dell’Indice dei Prezzi al Consumo prescelto e sulla sua volatilità]</i></p> <p>[Non applicabile]</p>
Agente per il Calcolo	[UBI Banca / altro]
Componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi	<p><i>[per Obbligazioni a Tasso Variabile con minimo e a Tasso Misto con minimo</i> Le Obbligazioni a Tasso [Variabile / Misto] con minimo prevedono una componente derivata rappresentata dall’acquisto di opzioni di tipo Floor.</p> <p>/</p> <p><i>per Obbligazioni a Tasso Variabile con massimo e a Tasso Misto con massimo</i> Le Obbligazioni a Tasso [Variabile / Misto] con massimo prevedono una componente derivata rappresentata vendita di opzioni di tipo Cap.</p> <p>/</p> <p><i>per Obbligazioni a Tasso Variabile con minimo e massimo e a Tasso Misto con minimo e massimo</i> Le Obbligazioni a Tasso [Variabile / Misto] con minimo e massimo prevedono una componente derivata rappresentata dall’acquisto di opzioni di tipo Floor e dalla vendita di opzioni di tipo Cap.</p> <p><i>/[Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con sole Cedole Variabili Indicizzate</i> La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un’opzione di tipo <i>call</i> europeo sull’Indice dei Prezzi al Consumo specificato nel paragrafo “Descrizione del sottostante sul quale è basato il Parametro di Riferimento” implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base [del modello Mercurio / altro], utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free.</i> / altro /</p>

	<p><i>Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Minimo</i> La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato "Descrizione del sottostante sul quale è basato il Parametro di Riferimento" implicitamente acquistata dal sottoscrittore. [Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>put</i> europeo.] Il valore [complessivo] della componente derivativa[, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate,] è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base [del modello Mercurio / altro], utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>. / altro /</p> <p><i>Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Massimo</i> La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nel paragrafo "Descrizione del sottostante sul quale è basato il Parametro di Riferimento" implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>call</i> europeo. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base [del modello Mercurio / altro], utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>. / altro /</p> <p><i>Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate, Tasso Minimo e Tasso Massimo</i> La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nel paragrafo "Descrizione del sottostante sul quale è basato il Parametro di Riferimento" implicitamente acquistata dal sottoscrittore.[Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>put</i> europeo]. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>call</i> europeo. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base [del modello Mercurio / altro], utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>. / altro]</p> <p>Non applicabile]</p>
<p>Data di Scadenza</p> <p>Modalità di ammortamento del Prestito, comprese le procedure di rimborso</p>	<p>[•].</p> <p>Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.</p> <p>I pagamenti relativi al rimborso del capitale saranno effettuati nella Valuta di Denominazione.</p> <p>I rimborsi saranno effettuati per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli / altro sistema], senza deduzione di spese.</p>
<p>Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo</p>	<p>[</p> <p>Il Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua è pari a [•]% e il Tasso di rendimento effettivo netto su base annua è pari a [•]%.]</p>

	<p>/</p> <p>Ipotizzando che per il calcolo della prima cedola variabile il Parametro di Indicizzazione sia pari a [%] (rilevato in data [•]) e si mantenga costante per tutta la vita del titolo, il Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua sarebbe pari a [%] e il Tasso di rendimento effettivo netto su base annua pari a [%].]</p> <p>[</p> <p>Si sottolinea che i rendimenti delle Obbligazioni sopra riportati, in quanto espressi nella Valuta di Denominazione delle Obbligazioni, e quindi in [valuta di denominazione], che è la medesima valuta in cui sono corrisposte le cedole periodiche ed il rimborso del capitale a scadenza, sono determinati senza tener conto del tasso di cambio applicabile in ipotesi di eventuale conversione degli importi di capitale ed interessi in Euro. Il controvalore in Euro delle cedole e del capitale delle Obbligazioni potrà variare, anche consistentemente, in modo favorevole o sfavorevole all'investitore a causa della variazione del tasso di cambio Euro/[valuta di denominazione] nella durata delle Obbligazioni e quindi il rendimento annuo effettivo delle Obbligazioni, laddove espresso in Euro, risulterà influenzato dall'eventuale apprezzamento/deprezzamento del [valuta di denominazione] rispetto all'Euro nella durata delle Obbligazioni e potrà discostarsi, anche in maniera significativa, dal rendimento delle Obbligazioni espresso nella loro Valuta di Denominazione in [valuta di denominazione] e sopra riportato.]</p> <p>/</p> <p><i>[Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate, Tasso Minimo e Tasso Massimo</i></p> <p>Ipotizzando che la variazione percentuale del valore dell'Indice [•], da utilizzare per il calcolo della prima cedola variabile indicizzata, sia quella relativa al mese di [•] rispetto al mese di [•], pari a [%] e rimanga costante per tutta la durata del prestito obbligazionario [(comportando la conseguente applicazione del Tasso [Minimo/Massimo] pari a [%] per tutte le Cedole Variabili Indicizzate)], [tenendo conto delle Cedole Fisse [Crescenti / Decrescenti]], il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza del Titolo offerto, calcolato in regime di capitalizzazione composta, sarebbe pari a [%] ([•]% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [%]).</p> <p><i>[in presenza di Tasso Minimo</i> Il rendimento effettivo annuo lordo minimo offerto a scadenza dalle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari a [%] ([•]% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [%]).]</p> <p><i>[in presenza di Tasso Massimo</i> Il rendimento effettivo annuo lordo massimo offerto a scadenza dalle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari a [%] ([•]% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [%]).]</p>
<p>Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno emessi</p>	<p>L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata autorizzata in data [•] da [•].</p>
<p>Data di Emissione</p>	<p>[•].</p>

CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	<p>[Inserire le eventuali condizioni a cui è vincolata la facoltà di sottoscrizione tra quelle di cui al paragrafo 5.1.1 "Condizioni alle quali l'offerta è subordinata" della Sezione 6 – Nota Informativa del Prospetto di Base, nonché eventualmente quelle ulteriori rispetto a quelle evidenziate nella Nota Informativa]</p> <p>/</p> <p>[in caso di offerta mediante distribuzione sul MOT]</p> <p>Ai fini dell'ammissione alla quotazione, le Obbligazioni dovranno rispettare i requisiti previsti dall'articolo 2.2.7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. In particolare le Obbligazioni dovranno essere emesse con almeno 15 milioni di Euro di valore nominale totale. Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore ove ritenga che per le Obbligazioni si formerà un mercato sufficiente.</p> <p>/</p> <p><i>inserire eventuali requisiti da rispettare ai fini dell'ammissione alla negoziazione alla sede di negoziazione multilaterale che l'Emittente utilizzerà per la distribuzione delle Obbligazioni</i></p> <p>]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>
Ammontare Totale dell'emissione/dell'offerta	<p>Massimi [Euro / valuta di denominazione] [•] per un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del valore nominale pari a [Euro / valuta di denominazione] [•] (il "Valore Nominale").</p>
Periodo di Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione	<p>Le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata [ovvero proroga] del Periodo di Offerta ai sensi del paragrafo 5.1.3[bis] "Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione" della Sezione 6 – Nota Informativa del Prospetto di Base. L'avviso di chiusura anticipata [ovvero proroga] del Periodo di Offerta sarà trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS] e pubblicato sul sito web dell'Emittente [e [indicare altri siti, luoghi]], prima della chiusura del Periodo di Offerta.</p> <p>E' possibile aderire all'offerta [:]</p> <p>[[presso la rete di filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [;]</p> <p>[mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza [con raccolta delle adesioni tramite [il sito internet dell'Emittente] [e/o] [il sito internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [e/o] [mediante registrazione telefonica]] [;]</p> <p>[mediante offerta fuori sede].</p> <p>/</p> <p><i>in caso di offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale per il tramite di Intermediari Autorizzati che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul [MOT/ExtraMOT/ EuroTLX / indicare sede di negoziazione multilaterale] [, tra cui [•] in qualità di [Soggetto Incaricato del Collocamento / Soggetti Incaricati del Collocamento]].</i></p> <p>[L'Operatore Incaricato è / Gli Operatori Incaricati sono] [•].]</p>

	<p><i>[in caso di offerta fuori sede</i></p> <p>I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione fuori sede provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [•] <i>[giorno coincidente con il giorno di inizio del periodo di offerta sopra indicato]</i> al [•] <i>[indicare il settimo/[•] giorno che precede il giorno di chiusura del periodo di offerta sopra indicato]</i> [, salvo [chiusura anticipata] [ovvero] [proroga] del Periodo di Offerta].</p> <p><i>[in caso di offerta mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza</i></p> <p>I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza [tramite [il sito internet dell'Emittente] [e/o] [mediante registrazione telefonica] provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [•] <i>[giorno coincidente con il giorno di inizio del periodo di offerta sopra indicato]</i> al [•] <i>[indicare il quattordicesimo/[•] giorno che precede il giorno di chiusura del periodo di offerta sopra indicato]</i> [, salvo [chiusura anticipata] [ovvero] [proroga] del Periodo di Offerta.]</p> <p>[E' previsto il diritto di recesso.</p> <p>Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il numero di [•] giorni dalla data di sottoscrizione del contratto secondo le seguenti modalità: [•].</p> <p>/</p> <p>Non è previsto il diritto di recesso.]</p>
Lotto Minimo	N. [•] Obbligazion[e/i].
Lotto Massimo	<p>Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi pari al Lotto Minimo e multipli del Valore Nominale.</p> <p><i>[Da inserire nel caso in cui sia previsto il Lotto Massimo N. [•] Obbligazion[e/i].] /</i></p> <p>[Non applicabile.]</p>
[Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari]	[Al momento della sottoscrizione [l'Emittente] [e/o] [i Soggetti Incaricati del Collocamento] [e/o] [l'Intermediario Autorizzato] [provvede / provvedono] [ad apporre un vincolo di indisponibilità fino alla Data di Regolamento / ad autorizzare l'addebito [sul conto di regolamento] / <i>[indicare eventuali diversi strumenti di regolamento]</i>], di un importo pari al valore nominale delle Obbligazioni prenotate.] <i>[alternativamente, indicare altre modalità e termini]</i>].
Data di Regolamento	[•]
Data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	[L'Emittente / Il Responsabile del Collocamento] comunicherà, entro [•] giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio che sarà <i>[in caso di offerta mediante distribuzione sul MOT/ExtraMOT]</i> diffuso anche tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS e] messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'Emittente: www.ubibanca.it [nonché sul sito web dei Soggetti Incaricati del Collocamento]. <i>[in caso di offerta mediante distribuzione sul MOT/ExtraMOT]</i> Tale annuncio sarà diffuso anche tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS] <i>[in caso di offerta mediante distribuzione sull'EuroTLX]</i> Tale annuncio sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.]
Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti	[Le Obbligazioni sono destinate alla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

finanziari	<p>Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano, con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.</p> <p>/</p> <p><i>in caso di offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale</i></p> <p>Le Obbligazioni sono offerte al pubblico indistinto in Italia.</p> <p>All’Offerta mediante distribuzione sul [MOT/ExtraMOT/ EuroTLX / <i>indicare sede di negoziazione multilaterale</i>] [possono aderire anche / non possono aderire] gli investitori qualificati di cui all’articolo 100 del TUF e successive modifiche, come definiti dall’articolo 2 lettera e) della Direttiva Prospetti o comunque definiti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente (gli “Investitori Qualificati”).]</p>
<p><i>[in caso di offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale</i></p> <p>Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato]</p>	<p><i>[nel caso in cui non sia previsto riparto</i></p> <p>Tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta saranno assegnate fino al raggiungimento dell’Ammontare Totale delle Obbligazioni, secondo l’ordine cronologico di prenotazione.</p> <p>/</p> <p><i>indicare eventuali criteri di riparto per l’assegnazione delle Obbligazioni agli investitori]</i></p>
<p>Prezzo di Emissione</p>	<p>Pari al [%] del valore nominale, e cioè [Euro/ <i>valuta di denominazione</i>] [%] per ciascuna Obbligazione.</p>
<p>Prezzo di Offerta</p>	<p>Pari al Prezzo di Emissione eventualmente maggiorato delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore.</p>
<p><i>[in caso di offerta</i></p> <p>Commissioni e costi inclusi nel Prezzo di Emissione]</p>	<p>[Il Prezzo di Emissione include [commissioni / costi / commissioni e costi] complessivamente pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>][%] per ogni [%] [Euro / <i>valuta di denominazione</i>] di Valore Nominale così ripartit[i/e]:</p> <p>[- commissioni di collocamento pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>][%] per ogni [%] [Euro / <i>valuta di denominazione</i>] di Valore Nominale[;/.]]</p> <p>[- commissioni di sottoscrizione pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>][%] per ogni [%] [Euro / <i>valuta di denominazione</i>]di Valore Nominale[;/.]]</p> <p>[- commissioni di mandato pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>][%] per ogni [%] [Euro / <i>valuta di denominazione</i>] di Valore Nominale[;/.]]</p> <p>[- oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>][%] per ogni [%] [Euro / <i>valuta di denominazione</i>] di Valore Nominale[;/.]]</p> <p>[- costi pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>][%] per ogni [%] [Euro / <i>valuta di denominazione</i>] di Valore Nominale[;/.]]</p> <p><i>[altro specificare]</i></p> <p>[Il Prezzo di Emissione non include [commissioni] [né] [costi].]</p>

<p><i>[in caso di offerta</i></p> <p>Spese/costi/commissioni/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione]</p>	<p>[Sono a carico dell'investitore [spese/costi/commissioni/imposte] in aggiunta al Prezzo di Emissione pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione] [•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale.</p> <p>/</p> <p>Non sono previste spese/costi/commissioni/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.]</p> <p>Potranno essere previste commissioni/spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o al versamento in un deposito infruttifero.]</p>
<p><i>[in caso di offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale</i></p> <p>Costi inclusi nel Prezzo di Emissione]</p>	<p>[Il Prezzo di Emissione include costi complessivamente pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale.</p> <p>/</p> <p>Il Prezzo di Emissione non include costi.]</p>
<p><i>[in caso di offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale</i></p> <p>Spese/costi/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione]</p>	<p>[Sono a carico dell'investitore [spese/costi/imposte] in aggiunta al Prezzo di Emissione pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione] [•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale.</p> <p>/</p> <p>Non è previsto alcun ulteriore addebito da parte dell'Emittente per spese /costi aggiuntivi rispetto al Prezzo di Emissione.]</p> <p>Potranno essere previste commissioni/spese connesse alla esecuzione di ordini per conto dei clienti o ricezione e trasmissione ordini applicate dagli Intermediari Autorizzati e/o eventuali spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o al versamento in un deposito infruttifero presso l'Intermediario Autorizzato.]</p>
<p>Soggetti Incaricati del Collocamento</p>	<p>[</p> <p>[I/I] Soggett[o/i] Incaricat[o/i] del Collocamento [è/sono]:</p> <p><i>inserire elenco dei Soggetti Incaricati del Collocamento con le seguenti informazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>denominazione dei soggetti incaricati del collocamento con Sede Legale in [•] (sito web: www. [•]).]</i> <p>[I Soggetti Incaricati del Collocamento appartengono al gruppo [•].]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>
<p>Responsabile del Collocamento</p>	<p>[UBI Banca / altro]</p>
<p>Accordi di [sottoscrizione / collocamento] e commissioni di [sottoscrizione / collocamento] sostenute dall'Emittente a favore dei Soggetti Incaricati del Collocamento</p>	<p><i>[Da inserire se previsti</i> Gli accordi [di sottoscrizione / di collocamento], sono <i>[descrizione degli elementi caratteristici degli accordi di sottoscrizione / [di collocamento]].</i></p> <p>I soggetti che assumono l'impegno sono: <i>[elenco soggetti con nome e residenza].</i></p> <p>L'/Gli accordo/i [di sottoscrizione / di collocamento] è/sono stato/i</p>

	<p>concluso/i in data [●].]</p> <p>[Non sono previste commissioni di [sottoscrizione / collocamento].</p> <p>/</p> <p>Ai Soggetti Incaricati del Collocamento sarà riconosciuta dall'Emittente una commissione di [sottoscrizione / collocamento] pagata dall'Emittente totalmente in un'unica soluzione e pari a [●]% dell'ammontare nominale collocato.</p> <p>]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>
Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari	<p>Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati a cura dell'Emittente tramite gli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) / <i>altro sistema</i>] mediante accredito sui conti dell'investitore.</p>
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	
[Mercati regolamentati e Mercati equivalenti]	<p><i>[in caso di richiesta di ammissione alla quotazione successivamente al periodo di offerta</i> L'Emittente richiederà l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"). L'ammissione alla quotazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>/</p> <p><i>[in caso di richiesta di ammissione alla quotazione e concomitante richiesta di offerta mediante distribuzione sul MOT</i> L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT intendendo avvalersene anche per la distribuzione ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Con provvedimento n. [●] del [●] Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario sul MOT con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato è stabilita da Borsa Italiana con proprio Avviso e sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente [e del Responsabile del Collocamento] [<i>indicare altro</i>] [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento].]</p> <p>/</p> <p><i>[ExtraMOT</i> L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / <i>altro soggetto</i> richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT.]</p> <p>/</p> <p><i>[in caso di richiesta di ammissione alla negoziazione e concomitante richiesta di offerta mediante distribuzione sul mercato ExtraMOT</i> L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato ExtraMOT intendendo avvalersene anche per la distribuzione ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla negoziazione del Prestito Obbligazionario sul mercato ExtraMOT con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 11.7</p>

	<p>Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.. La data di inizio delle negoziazioni sul mercato ExtraMOT è stabilita da Borsa Italiana con proprio Avviso e sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell’Emittente [e del Responsabile del Collocamento] [<i>indicare altro</i>] [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento].]</p> <p>/</p> <p>[EuroTLX® L’Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / <i>altro soggetto</i> richiederà l’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®.]</p> <p>/</p> <p>[<i>in caso di richiesta di ammissione alla negoziazione e concomitante richiesta di offerta mediante distribuzione sul mercato EuroTLX</i></p> <p>L’Emittente ha presentato a EuroTLX SIM domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX intendendo avvalersene anche per la distribuzione ai sensi dell’articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. EuroTLX SIM S.p.A. ha disposto l’ammissione alla negoziazione del Prestito Obbligazionario sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell’articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. La data di inizio delle negoziazioni sul mercato EuroTLX è stabilita da EuroTLX SIM con proprio Avviso e sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell’Emittente [e del Responsabile del Collocamento] [<i>indicare altro</i>] [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento]./]</p> <p>[<i>altro MTF o altra struttura di negoziazione</i> [L’Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / <i>altro soggetto</i>] richiederà l’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione [•]]</p> <p>/</p> <p>[<i>in caso di richiesta di ammissione alla negoziazione e concomitante richiesta di offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale</i> [L’Emittente / <i>altro soggetto</i>] ha presentato a [<i>indicare gestore della sede di negoziazione multilaterale</i>] domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su [<i>indicare sede di negoziazione multilaterale</i>] intendendo avvalersene anche per la distribuzione. [<i>indicare modalità e termini dell’ammissione alla negoziazione sulla sede di negoziazione multilaterale</i>]</p> <p>/</p> <p>[<i>Internalizzatore Sistemico</i> [L’Emittente / <i>altro soggetto</i>] inoltre si [riserva la possibilità di / impegna a] negoziare i titoli in qualità di Internalizzatore Sistemico ai sensi dell’articolo 1 comma 5-ter del TUF.]</p> <p>/</p> <p>[<i>Da inserire nel caso di Direct Listing (non è previsto il Periodo di Offerta</i> L’Emittente ha richiesto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni [sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”). Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissione a quotazione delle Obbligazioni medesime [con provvedimento n. [•] del [•]]. / <i>altro</i>]</p>
Soggetti intermediari operanti sul	[<i>in caso di negoziazione su EuroTLX®</i>

mercato secondario	<p>[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / <i>altro soggetto</i>] svolgerà l'attività di Specialist sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX® esponendo quotazioni durante gli orari di mercato aperto, in accordo con i requisiti previsti dal mercato.]</p> <p>/</p> <p><i>[in caso di quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) o negoziazione su altri sistemi multilaterali di negoziazione</i></p> <p><i>indicare eventuale soggetto intermediario operante sul mercato secondario e descrizione delle condizioni principali dell'impegno; laddove l'impegno al riacquisto sia rilevante ai sensi e per gli effetti della comunicazione Consob n.DEM/DME 9053316 dell'8 giugno 2009, riportare le informazioni richieste in tale Comunicazione e dalla delibera Consob n.18406 del 13 dicembre 2012 e successive modifiche.]</i></p> <p>/</p> <p>[I Soggetti Incaricati del Collocamento non appartenenti al Gruppo UBI Banca / <i>eventuale soggetto terzo</i>] inoltre si [riserva/riservano] di acquistare le Obbligazioni su richiesta dell'investitore.]</p>
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	
Consulenti	<p><i>[Inserire eventuali consulenti legati all'emissione indicando in quale veste hanno agito]</i></p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>
Rating delle Obbligazioni	<p><i>[inserire eventuale rating attribuito alle Obbligazioni]</i></p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>

Unione di Banche Italiane S.p.A.
